



**RegioneAutonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma  
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region  
Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali  
Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse

Tel: 0461 201444 / 0461 201309  
e-mail: [previdenza@regione.taa.it](mailto:previdenza@regione.taa.it)  
pec: [ripaist@pec.regione.taa.it](mailto:ripaist@pec.regione.taa.it)



Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

Protokollnummer und Registrierungsdatum sind dem Dokument als Metadaten zugeordnet (Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 3.12.2013, Art. 20). Gegenstand der zertifizierten E-Mail bzw. beigefügte Dateien überprüfen.

Preg.mo Signor  
Josef Nogger  
Presidente del Consiglio regionale  
BOLZANO

Herrn  
Josef Nogger  
Präsident des Regionalrats  
BOZEN

**Oggetto: Trasmissione dei testi della  
normativa richiamata**

**Betreff: Übermittlung der im Gesetzentwurf  
erwähnten gesetzlichen Bestimmungen**

Egregio Presidente,

Sehr geehrter Herr Präsident!

con riferimento al disegno di legge:

Mit Bezug auf den mit Schreiben des Präsidenten  
der Region vom 17. Juni 2026 übermittelten  
Gesetzentwurf

**Assestamento del bilancio di previsione della  
Regione autonoma Trentino-Alto  
Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2026-  
2028**

**Nachtragshaushalt der Autonomen Region  
Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2026-  
2028**

già trasmesso con nota del Presidente della  
Regione di data 17 giugno 2026, provvedo a  
trasmettereLe copia delle disposizioni normative ivi  
richiamate.

erhalten Sie anbei die Gesetzesbestimmungen,  
auf die im genannten Gesetzentwurf verwiesen  
wird.

Con i migliori saluti.

Mit freundlichen Grüßen

La Dirigente / Die Leiterin  
Loretta Zanon  
firmata digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale  
informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e  
conservato presso questa Amministrazione (D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome  
del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Falls dieses Schreiben in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle  
gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals  
dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr.  
82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren  
eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993)

**Legge regionale**  
**3 maggio 2018, n. 2 e s.m.**

**Codice degli Enti locali**  
**della Regione autonoma**  
**Trentino-Alto Adige<sup>1</sup>**

*omissis*

**Articolo 43**  
*Consiglio comunale*

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio devono essere presentate personalmente e assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 193, comma 1, lettera b) numero 5).

5. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno, garantendo un'adeguata rappresentanza delle minoranze e, nei comuni della provincia di Bolzano, il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 61 dello statuto speciale. Il regolamento interno del consiglio determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e la partecipazione agli stessi di esperti esterni al

<sup>1</sup> In B.U. 10 maggio 2018, n. 19 – Suppl. n. 2.

**Regionalgesetz**  
**vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.**

**Kodex der örtlichen**  
**Körperschaften der**  
**Autonomen Region Trentino-Südtirol<sup>1</sup>**

(...)

**Artikel 43**  
*Gemeinderat*

1. Die Wahl des Gemeinderats, die Dauer seiner Amtszeit, die Zahl seiner Mitglieder und deren Rechtsstellung werden durch Regionalgesetz geregelt.

2. Die Ratsmitglieder treten ihr Amt mit der Verkündung ihrer Wahl an, im Falle des Nachrückens jedoch, sobald der diesbezügliche Beschluss vom Gemeinderat gefasst worden ist.

3. Die Gemeinderäte bleiben bis zur Wahl der neuen Gemeinderäte im Amt, beschränken sich aber nach der Veröffentlichung des Wahlausschreibungsdekrets auf den Erlass der dringenden Maßnahmen.

4. Der an den Gemeinderat zu richtende Rücktritt vom Amt eines Ratsmitglieds muss persönlich eingereicht und am Tag der Einreichung in das Protokoll der Körperschaft aufgenommen werden. Wird der Rücktritt nicht persönlich eingereicht, so muss er beglaubigt sein und durch eine mit einer höchstens 5 Tage vorher beglaubigten Vollmacht ausgestattete Person zur Protokollierung abgegeben werden. Der Rücktritt ist unwiderruflich, bedarf keiner Kenntnisnahme und ist ab sofort wirksam. Der Gemeinderat muss die entsprechende Ersetzung innerhalb von 20 Tagen ab dem Tag der Einreichung des Rücktritts vornehmen, es sei denn, es sind die Bedingungen laut Artikel 193 Absatz 1 Buchstabe b) Ziffer 5) gegeben.

5. Sofern in der Satzung vorgesehen, kann der Gemeinderat aus den Reihen seiner Mitglieder Kommissionen bestellen, wobei eine angemessene Vertretung der Minderheiten und in den Gemeinden der Provinz Bozen die Beachtung der im Artikel 61 des Sonderstatuts enthaltenen Bestimmungen zu gewährleisten sind. Die Geschäftsordnung des Gemeinderats bestimmt die Befugnisse der Kommissionen und regelt deren Organisation, die Formen der Bekanntmachung der Arbeiten und die

<sup>1</sup> Im ABl. vom 10. Mai 2018, Nr. 19 – Beibl. Nr. 2.

consiglio.

6. Per l'elezione dei componenti delle commissioni di cui al comma 5 e ogni volta che il comune deve nominare i componenti di commissioni o organismi dell'amministrazione comunale o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni, organismi e nelle rappresentanze comunali sono chiamati a farne parte, ai sensi di legge, statuto o regolamento, anche membri della minoranza etnica e politica, i rappresentanti medesimi sono eletti con voto limitato.

7. I consigli comunali sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni possono fissare le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento del consiglio è disciplinata la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. In ogni caso nei comuni con oltre 15.000 abitanti ogni gruppo consiliare è dotato, su sua richiesta, di un locale adeguato anche comune ad altri gruppi consiliari, nonché delle attrezzature tecnologiche e informatiche necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni.

8. Il sindaco, quando non è previsto il presidente del consiglio, convoca il consiglio in un termine non superiore a 15 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

9. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

*omissis*

#### **Articolo 46**

*Durata del mandato  
e rinnovo dei consigli comunali*

1. I consigli comunali restano in carica cinque anni.

2. I consigli comunali restano in carica sino all'elezione dei nuovi limitandosi, dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti.

Teilnahme von nicht dem Gemeinderat angehörenden Fachleuten.

6. Bei der Bestellung der Mitglieder der Kommissionen laut Absatz 5 und jedes Mal, wenn die Gemeinde Mitglieder von Kommissionen oder Einrichtungen der Gemeindeverwaltung oder eigene Vertreter in Körperschaften, Kommissionen und Einrichtungen ernennen muss und gemäß Gesetz, Satzung oder Verordnung auch Mitglieder der ethnischen und politischen Minderheiten in die Gemeindevertretungen zu berufen sind, werden diese Mitglieder mit dem Verfahren der beschränkten Stimmgebung gewählt.

7. Die Gemeinderäte verfügen über funktionelle und organisatorische Autonomie. Die Gemeinden können mittels Verordnung die Modalitäten festlegen, gemäß denen den Gemeinderäten Dienste, Arbeitsausstattung und finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. In den Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnern können eigene Strukturen für die Tätigkeit der Gemeinderäte vorgesehen werden. Die Geschäftsordnung des Gemeinderats regelt die Verwaltung sämtlicher Ressourcen, die dem Gemeinderat und den ordnungsgemäß gebildeten Ratsfraktionen für die jeweilige Tätigkeit zugewiesen werden. Auf jeden Fall werden in den Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnern jeder Ratsfraktion auf Antrag – auch zusammen mit anderen Ratsfraktionen – ein angemessener Raum sowie die für die Abwicklung der eigenen Funktionen notwendigen technologischen und EDV-Geräte zur Verfügung gestellt.

8. Sofern kein Ratsvorsitzender vorgesehen ist, beruft der Bürgermeister den Gemeinderat binnen 15 Tagen ein, wenn ein Fünftel der Ratsmitglieder dies verlangt. Die beantragten Punkte müssen in die Tagesordnung aufgenommen werden.

9. Die Sitzungen des Gemeinderats und der Ratskommissionen sind mit Ausnahme der in der Geschäftsordnung vorgesehenen Fälle öffentlich.

(...)

#### **Artikel 46**

*Dauer der Amtszeit  
und Neuwahl der Gemeinderäte*

1. Die Gemeinderäte bleiben fünf Jahre im Amt.

2. Die Gemeinderäte bleiben bis zur Wahl der neuen Gemeinderäte im Amt, wobei sie sich ab dem Tag nach der Veröffentlichung des Dekrets über die Wahlausschreibung darauf beschränken, die dringenden Beschlüsse zu fassen.

3. Oltre a quanto previsto dagli articoli 59, comma 1, e 63 si procede al rinnovo integrale del consiglio comunale:

- a) quando, in seguito a una modificazione territoriale, si è verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del comune;
- b) quando il consiglio comunale ha perduto la metà dei propri componenti e questi non sono stati sostituiti a norma dell'articolo 47;
- c) quando la modifica del territorio dà luogo a variazioni nel numero dei consiglieri assegnati al comune.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 217, nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 3 le elezioni si effettuano entro 90 giorni dal compimento delle operazioni prescritte dall'articolo 48 del testo unico approvato con DPR 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni. Tale termine può essere prorogato al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. Alla proroga provvede il presidente della regione sentito il presidente della provincia competente per territorio.

*omissis*

**Articolo 54**  
*Composizione  
della giunta comunale*

1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a:

- a) 8 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;
- b) 7 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- c) 6 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- d) 5 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

3. Zusätzlich zu den im Artikel 59 Absatz 1 und im Artikel 63 vorgesehenen Fällen ist der Gemeinderat vollständig zu erneuern:

- a) wenn die Einwohnerzahl der Gemeinde infolge einer Gebietsänderung eine Schwankung von wenigstens einem Viertel erfährt;
- b) wenn der Gemeinderat die Hälfte seiner Mitglieder verloren hat und diese nicht gemäß Artikel 47 ersetzt wurden;
- c) wenn die Gebietsänderung Schwankungen der Zahl der der Gemeinde zugewiesenen Ratsmitglieder nach sich zieht.

4. In Abweichung von den Bestimmungen laut Artikel 217 erfolgen die Wahlen in den Fällen laut Absatz 3 Buchstabe a) und c) innerhalb von 90 Tagen nach Durchführung der Amtshandlungen, die im Artikel 48 des mit DPR vom 20. März 1967, Nr. 223 in geltender Fassung genehmigten Einheitstextes vorgesehen sind. Diese Frist kann allein mit dem Ziel verlängert werden, die Wahlen mit dem ersten laut Gesetz vorgesehenen fälligen Wahltermin zusammenfallen zu lassen.

5. Die Frist wird durch den Präsidenten der Regionalregierung nach Anhören des gebietsmäßig zuständigen Landeshauptmanns verlängert.

(...)

**Artikel 54**  
*Zusammensetzung  
des Gemeindeausschusses*

1. Der Gemeindeausschuss setzt sich aus dem Bürgermeister, der den Vorsitz führt, und aus einer in der Satzung festgesetzten Höchstanzahl von Gemeindereferenten zusammen:

- a) 8 Mitglieder in den Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern oder in der jeweiligen Landeshauptstadt;
- b) 7 Mitglieder in den Gemeinden mit mehr als 30.000 Einwohnern;
- c) 6 Mitglieder in den Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern;
- d) 5 Mitglieder in den Gemeinden mit mehr als 3.000 Einwohnern;

e) 4 componenti nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.<sup>2</sup>

1-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti, qualora il numero di assessori sia stabilito dallo statuto nel numero di quattro, la deroga prevista al comma 8 si applica solo nel corso del mandato.<sup>3</sup>

2. Nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 1.000 e fino a 10.000 abitanti, lo statuto può prevedere un numero di assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. Tale assessore può essere nominato anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 55. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco. L'indennità rimane nella misura piena qualora un assessore non possa percepire la stessa o vi rinunci.<sup>4</sup>

3. Lo statuto può prevedere la nomina o l'elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, purché in numero non superiore alla metà dei componenti la giunta. In tal caso gli assessori non facenti parte del

<sup>2</sup> Comma sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1) della l.r. 10 dicembre 2025, n. 10. Fino all'entrata in vigore di eventuali modifiche statutarie in armonia con tale nuova disposizione, i comuni continuano ad applicare le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 10 dicembre 2025, n. 10 (Cfr. art. 5, comma 2, della l.r. n. 10/2025).

<sup>3</sup> Comma sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2) della l.r. 10 dicembre 2025, n. 10.

<sup>4</sup> Comma dapprima modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), della l.r. 1 agosto 2022, n. 5 e successivamente sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), punto 3) della l.r. 10 dicembre 2025, n. 10. Fino all'entrata in vigore di eventuali modifiche statutarie in armonia con tale ultima disposizione, i comuni continuano ad applicare le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 10 dicembre 2025, n. 10. A decorrere dal 1° gennaio 2026, non trova più applicazione la riduzione delle indennità di carica degli assessori in caso di assessore sovranumerario previsto ai sensi del presente comma nel testo vigente prima delle modifiche recate dalla l.r. n. 10/2025. (Cfr. art. 5, comma 2, della l.r. n. 10/2025).

e) 4 Mitglieder in den Gemeinden bis zu 3.000 Einwohnern.<sup>2</sup>

1-bis. Sofern in den Gemeinden der Provinz Bozen bis zu 3.000 Einwohnern laut Satzung eine Anzahl von vier Gemeindeferenten festgelegt ist, so gilt die im Absatz 8 vorgesehene Abweichung ausschließlich im Laufe der Amtszeit.<sup>3</sup>

2. In den Gemeinden der Provinz Trient mit mehr als 1.000 und bis zu 10.000 Einwohnern kann in der Satzung eine Anzahl von Gemeindeferenten vorgesehen werden, die die in Absatz 1 festgelegte Höchstanzahl um eine Einheit überschreitet. Dieser Gemeindeferent kann auch in Abweichung von den Bestimmungen laut Artikel 55 ernannt werden. Die den Gemeindeferenten insgesamt zustehende monatliche Amtsentschädigung entspricht jener, die für die Höchstanzahl von Gemeindeferenten laut Absatz 1 vorgesehen ist, und die monatlichen Amtsentschädigungen der einzelnen Gemeindeferenten werden, unbeschadet der dem Vizebürgermeister zustehenden prozentuellen Erhöhung, um den gleichen Betrag gekürzt. Die Amtsentschädigung wird in voller Höhe zuerkannt, sofern ein Gemeindeferent diese nicht beziehen kann oder auf diese verzichtet.<sup>4</sup>

3. Die Satzung kann die Wahl oder die Ernennung von Bürgern, die nicht dem Gemeinderat angehören, zu Gemeindeferenten vorsehen; diese dürfen jedoch nicht mehr als die Hälfte der Anzahl der Ausschussmitglieder betragen. In diesem Fall

<sup>20</sup> Der Absatz wurde durch den Art. 5 Abs. 1 Buchst. a) Z. 1) des RG vom 10. Dezember 2025, Nr. 10 ersetzt. Bis zum Inkrafttreten eventueller Satzungsänderungen im Einklang mit dieser neuen Bestimmung wenden die Gemeinden weiterhin die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des RG vom 10. Dezember 2025, Nr. 10 geltenden Satzungsbestimmungen an (vgl. Art. 5 Abs. 2 des RG Nr. 10/2025).

<sup>21</sup> Der Absatz wurde durch den Art. 5 Abs. 1 Buchst. a) Z. 2) des RG vom 10. Dezember 2025, Nr. 10 ersetzt.

<sup>4</sup> Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 1. August 2022, Nr. 5 geändert und durch den Art. 5 Abs. 1 Buchst. a) Z. 3) des RG vom 10. Dezember 2025, Nr. 10 ersetzt. Bis zum Inkrafttreten eventueller Satzungsänderungen im Einklang mit dieser neuen Bestimmung wenden die Gemeinden weiterhin die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des RG vom 10. Dezember 2025, Nr. 10 geltenden Satzungsbestimmungen an. Ab 1. Jänner 2026 wird die Kürzung der den Gemeindeferenten zustehenden Amtsentschädigungen im Falle eines überzähligen Gemeindeferenten gemäß diesem Absatz im Wortlaut vor den Änderungen durch das RG Nr. 10/2025 nicht mehr angewandt. (Vgl. Art. 5 Abs. 2 des RG Nr. 10/2025).

consiglio hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio; devono partecipare alle sedute consiliari, nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal sindaco.

4. Le dimissioni dalla carica di assessore sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci. La sostituzione dell'assessore, cessato per qualsiasi causa, deve avvenire rispettivamente entro 30 giorni per i comuni della provincia di Trento ed entro 90 giorni per i comuni della provincia di Bolzano. Fino alla sostituzione, la giunta continua a operare purché il numero degli assessori cessati dalla carica non sia superiore alla metà dei suoi componenti senza computare il sindaco.

5. Nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

6. Nei comuni della provincia di Bolzano, la giunta comunale è eletta dal consiglio comunale entro 30 giorni dalla proclamazione su proposta del sindaco da presentarsi nella prima seduta successiva all'elezione e secondo le modalità stabilite nello statuto. Fino all'elezione, le funzioni della giunta sono esercitate dal sindaco. Il vicesindaco è scelto dal sindaco fra gli assessori, secondo le disposizioni contenute nello statuto. Nel caso in cui nello statuto sia prevista la nomina di assessori non facenti parte del consiglio, il loro numero non può superare la metà di quello spettante a ciascun gruppo linguistico. Su proposta del sindaco il consiglio comunale può revocare uno o più assessori.

7. Nei comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano dove nel consiglio comunale sono presenti più gruppi linguistici, il vicesindaco deve appartenere al gruppo linguistico maggiore per consistenza escluso quello cui appartiene il sindaco.

haben die Gemeindeferenten, die nicht dem Gemeinderat angehören, das Recht, ohne Stimmrecht an den Sitzungen des Gemeinderats teilzunehmen; sie müssen an den Ratssitzungen teilnehmen, wenn auf der Tagesordnung Beschlussanträge, Anfragen oder Interpellationen stehen, welche die ihnen vom Bürgermeister übertragenen Befugnisse betreffen.

4. Der Rücktritt vom Amt eines Gemeindeferenten ist unwiderruflich und unverzüglich. Die Ersetzung des aus jedwedem Grund zurückgetretenen Gemeindeferenten muss in den Gemeinden der Provinz Trient binnen 30 Tagen und in den Gemeinden der Provinz Bozen binnen 90 Tagen erfolgen. Bis zur Ersetzung führt der Gemeindeausschuss seine Tätigkeit fort, sofern die Zahl der zurückgetretenen Gemeindeferenten die Hälfte seiner Mitglieder nicht überschreitet, wobei der Bürgermeister nicht mitgezählt wird.

5. In den Gemeinden der Provinz Trient ernannt der Bürgermeister die Mitglieder des Gemeindeausschusses, darunter einen Vizebürgermeister, und teilt dies dem Gemeinderat in der ersten Sitzung nach der Wahl mit. Der Bürgermeister kann einen oder mehrere Gemeindeferenten abberufen; er hat hierzu eine begründete Mitteilung an den Gemeinderat zu richten.

6. In den Gemeinden der Provinz Bozen wird der Gemeindeausschuss binnen 30 Tagen nach der Bekanntgabe vom Gemeinderat auf Vorschlag des Bürgermeisters, der in der ersten Sitzung nach der Wahl vorzubringen ist, und gemäß den in der Satzung enthaltenen Modalitäten gewählt. Bis zur Wahl werden die Befugnisse des Gemeindeausschusses vom Bürgermeister ausgeübt. Der Vizebürgermeister wird vom Bürgermeister unter den Gemeindeferenten gemäß den in der Satzung enthaltenen Bestimmungen gewählt. Falls in der Satzung die Ernennung von Gemeindeferenten vorgesehen ist, die nicht dem Gemeinderat angehören, darf ihre Anzahl die Hälfte der einer jeden Sprachgruppe zustehenden Zahl nicht überschreiten. Auf Vorschlag des Bürgermeisters kann der Gemeinderat einen oder mehrere Gemeindeferenten abberufen.

7. In den Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 13.000 Einwohnern muss der Vizebürgermeister, sofern im Gemeinderat mehrere Sprachgruppen vertreten sind, der Sprachgruppe angehören, die am stärksten vertreten ist, wobei die Sprachgruppe des Bürgermeisters ausgeschlossen ist.

8. Nei comuni della provincia di Bolzano il numero dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nella giunta viene determinato includendo nel computo il sindaco e avuto riguardo alla consistenza dei gruppi linguistici presenti in consiglio comunale, accertata al momento della convalida del consiglio neo eletto. Ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere comunque rappresentato nella giunta se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo medesimo, anche se tale situazione si verifica nel corso del mandato. In quest'ultimo caso e, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, in entrambi i casi, anche in deroga ai limiti fissati dal comma 1 o dallo statuto, il consiglio comunale deve provvedere a nominare un assessore appartenente al gruppo linguistico che ha diritto di essere rappresentato nella giunta, scegliendolo tra i consiglieri comunali.

9. Lo statuto può prevedere l'attribuzione di funzioni particolari a singoli consiglieri.

*omissis*

### **Articolo 73**

#### *Elettori*

1. Sono elettori nei comuni della provincia di Trento i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei comuni della stessa, compilate a norma del testo unico approvato con DPR 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, integrato dal DPR 1 febbraio 1973, n. 50.

2. Sono elettori nei comuni della provincia di Bolzano i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei comuni della stessa, compilate a norma del testo unico approvato con DPR 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, integrato dal DPR 1 febbraio 1973, n. 50, e successive modificazioni, i quali abbiano maturato alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali la ininterrotta residenza quadriennale nella regione, sempre che il periodo di residenza, anche non continuativo nella provincia di Bolzano sia superiore a quello maturato in provincia di Trento.

3. I predetti elettori sono iscritti nelle liste elettorali del comune della provincia di Bolzano nel quale, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, abbiano

8. In den Gemeinden der Provinz Bozen wird die Anzahl der jeder Sprachgruppe im Gemeindeausschuss zustehenden Sitze unter Berücksichtigung der Stärke der Sprachgruppen festgelegt, die zum Zeitpunkt der Bestätigung des neu gewählten Gemeinderats im Gemeinderat vertreten sind, wobei der Bürgermeister mitgezählt wird. Jede Sprachgruppe hat das Recht, jedenfalls im Gemeindeausschuss vertreten zu sein, sofern im Gemeinderat wenigstens zwei Mitglieder dieser Sprachgruppe sitzen, und zwar auch dann, wenn sich dies im Laufe der Amtszeit ergibt. In diesem Fall – und in den Gemeinden bis zu 3.000 Einwohnern in beiden Fällen – muss der Gemeinderat auch in Abweichung von den im Absatz 1 oder in der Satzung festgesetzten Grenzen aus den Reihen der Gemeinderatsmitglieder einen Gemeindeferenten der Sprachgruppe ernennen, die das Recht hat, im Gemeindeausschuss vertreten zu sein.

9. Die Satzung kann die Zuerkennung besonderer Funktionen an einzelne Ratsmitglieder vorsehen.

(...)

### **Artikel 73**

#### *Wahlberechtigte*

1. Wahlberechtigte in den Gemeinden der Provinz Trient sind die italienischen Staatsbürger, die in den Wählerlisten der Gemeinden der genannten Provinz eingetragen sind, die gemäß dem mit DPR vom 20. März 1967, Nr. 223 in geltender Fassung genehmigten Einheitstext, ergänzt durch das DPR vom 1. Februar 1973, Nr. 50, aufgestellt wurden.

2. Wahlberechtigte in den Gemeinden der Provinz Bozen sind die italienischen Staatsbürger, die in den Wählerlisten der Gemeinden der genannten Provinz eingetragen sind, die gemäß dem mit DPR vom 20. März 1967, Nr. 223 in geltender Fassung genehmigten Einheitstext, ergänzt durch das DPR vom 1. Februar 1973, Nr. 50 in geltender Fassung, aufgestellt wurden, und die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Plakate mit der Wahlkundmachung seit vier Jahren in der Region ununterbrochen ansässig sind, wobei die auch nicht fortwährende Ansässigkeit in der Provinz Bozen länger als jene in der Provinz Trient sein muss.

3. Genannte Wahlberechtigte werden in die Wählerlisten der Gemeinde der Provinz Bozen eingetragen, in der sie am Tag der Veröffentlichung der Plakate mit der Wahlkundmachung am längsten

maturato il maggior periodo di residenza ovvero, nel caso di periodo di pari durata, nelle liste elettorali del comune di ultima residenza.

4. Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori, valgono le disposizioni contenute nel testo unico approvato con DPR 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, integrato, per la provincia di Bolzano, dalle norme di cui al DPR 1 febbraio 1973, n. 50.

5. I cittadini di uno stato membro dell'unione europea e residenti nei comuni della regione Trentino-Alto Adige esercitano il diritto di elettorato attivo secondo quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza) e nel rispetto dei requisiti residenziali previsti per i comuni della provincia di Bolzano dal comma 2.

*omissis*

#### **Articolo 108**

*Incompatibilità, cumulo  
di impieghi e incarichi*

1. I regolamenti organici dei comuni nel disciplinare i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi devono osservare i seguenti principi e criteri:

- a) non è consentito l'esercizio del commercio, dell'industria e della professione o l'instaurazione di un rapporto di lavoro o di impiego alle dipendenze di privati o di enti pubblici o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, fatte salve le nomine disposte dall'amministrazione comunale;
- b) è vietato esercitare attività che possono dar luogo a conflitti di interesse o possono pregiudicare il corretto adempimento dei compiti d'ufficio;
- c) è consentita, senza alcuna autorizzazione, l'assunzione di cariche in associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro;
- d) è consentito, senza alcuna autorizzazione, esercitare l'attività agricola;
- e) è consentito, previa autorizzazione, assumere incarichi in associazioni, comitati, enti senza scopo di lucro, nonché presso altre amministrazioni locali, consorziali, inter-

ansässig waren oder, bei gleicher Ansässigkeitsdauer, in die Wählerlisten der Gemeinde, in der sie zuletzt ansässig waren.

4. Für die Aufteilung der Gemeinden in Wahlsprengel, die Aufstellung der entsprechenden Listen und die Auswahl der Wahlräume gelten die Bestimmungen, die in dem mit DPR vom 20. März 1967, Nr. 223 in geltender Fassung genehmigten Einheitstext, für die Provinz Bozen ergänzt durch die Bestimmungen des DPR vom 1. Februar 1973, Nr. 50, enthalten sind.

5. Die in den Gemeinden der Region Trentino-Südtirol ansässigen Bürger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union üben ihr aktives Wahlrecht gemäß den Bestimmungen des gesetzvertretenden Dekrets vom 12. April 1996, Nr. 197 (Umsetzung der Richtlinie 94/80/EG über die Einzelheiten der Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts bei den Kommunalwahlen für Unionsbürger mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen) auch unter Berücksichtigung der im Absatz 2 für die Gemeinden der Provinz Bozen vorgesehenen Ansässigkeitsvoraussetzungen aus.

(...)

#### **Artikel 108**

*Unvereinbarkeit, Häufung  
von Ämtern und Aufträgen*

1. In den Personalordnungen der Gemeinden müssen bei der Regelung der Unvereinbarkeit und der Häufung von Ämtern die nachstehenden Grundsätze und Kriterien berücksichtigt werden:

- a) es ist verboten, eine Handelstätigkeit oder eine gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit auszuüben, ein privates oder öffentliches Arbeitsverhältnis einzugehen und Ämter in Gesellschaften mit Gewinnzweck – mit Ausnahme der von der Gemeindeverwaltung vorgenommenen Ernennungen – zu übernehmen;
- b) es ist verboten, Tätigkeiten auszuüben, die zu Interessenkonflikten führen oder die einwandfreie Erfüllung der Amtspflichten beeinträchtigen können;
- c) es dürfen ohne Ermächtigung Ämter in Vereinigungen, Komitees und Körperschaften, die keine Gewinnzwecke verfolgen, übernommen werden;
- d) es darf ohne Ermächtigung eine landwirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt werden;
- e) es dürfen nach vorheriger Ermächtigung Aufträge in Vereinigungen, Komitees und Körperschaften, die keine Gewinnzwecke verfolgen, sowie in anderen örtlichen, zwi-

comunali o comprensoriali, sempreché tali incarichi siano svolti al di fuori dell'orario di lavoro. È consentito, previa autorizzazione ed escluso l'utilizzo delle strutture e dei mezzi dell'ente, esercitare saltuariamente al di fuori dell'orario di lavoro attività lucrative; l'autorizzazione è revocata qualora l'attività esercitata influisca sulla regolarità del servizio;

- f) non è consentito conferire incarichi a personale collocato in pensione di anzianità nel quinquennio successivo alla cessazione dal servizio, salvo il conferimento di incarichi nel periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto, di durata complessiva non superiore a sei mesi, per indifferibili esigenze di servizio al personale cessato che ha già svolto la medesima attività, qualora tale competenza non sia immediatamente reperibile né all'interno né all'esterno dell'amministrazione.

1-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, lettera a), al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere concessa a domanda, se compatibile con le esigenze di servizio, un'aspettativa non retribuita per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con un altro datore di lavoro pubblico o privato o per l'esercizio di un lavoro autonomo purché di durata complessivamente non superiore a dodici mesi, anche frazionabili. I periodi trascorsi in aspettativa non sono computati ai fini dell'anzianità di servizio.<sup>5</sup>

2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, viene autorizzato dall'organo preposto alla gestione individuato dall'ente all'esercizio di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione, sempreché l'ente non offra, entro un congruo termine, un impiego a tempo pieno. Per quanto non previsto si continuano ad applicare le norme statali in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi. È consentito, senza alcuna autorizzazione, esercitare l'attività agricola.

<sup>5</sup> Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lettera g), della l.r. 25 luglio 2023, n. 5.

schengemeindlichen, Konsortien- oder Bezirksverwaltungen übernommen werden, vorausgesetzt, diese Aufträge werden außerhalb der Dienstzeit wahrgenommen. Es dürfen nach vorheriger Ermächtigung und unter Ausschluss der Nutzung von Einrichtungen und Mitteln der Körperschaft gelegentlich Erwerbstätigkeiten außerhalb der Arbeitszeit ausgeübt werden; die Ermächtigung wird widerrufen, wenn die ausgeübte Tätigkeit die ordnungsgemäße Dienstabwicklung beeinträchtigt;

- f) es ist verboten, Bediensteten im Ruhestand in dem auf das Ausscheiden aus dem Dienst folgenden Fünfjahreszeitraum Aufträge zu erteilen. Ausgenommen sind die Aufträge mit einer Gesamtdauer von höchstens sechs Monaten, die wegen unaufschiebbarer Diensterfordernisse in der Zeit unmittelbar nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses an aus dem Dienst geschiedene Bedienstete erteilt werden, welche dieselbe Tätigkeit bereits durchgeführt haben, sofern weder innerhalb noch außerhalb der Verwaltung Personen mit der erforderlichen Fachkompetenz unmittelbar zur Verfügung stehen.

1-bis. In Abweichung vom Verbot laut Absatz 1 Buchstabe a) kann dem Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis – sofern mit den Diensterfordernissen vereinbar – auf Antrag ein unbezahlter Wartestand auch in mehreren Zeitabschnitten für die Begründung eines befristeten Arbeitsverhältnisses mit einem anderen öffentlichen oder privaten Arbeitgeber oder für eine selbständige Tätigkeit gewährt werden, sofern die Gesamtdauer 12 Monate nicht überschreitet. Die im Wartestand verbrachte Zeit wird nicht für das Dienstalter angerechnet.<sup>5</sup>

2. Die Bediensteten mit Teilzeitbeschäftigung mit einer Arbeitszeit von höchstens 50 Prozent der Arbeitszeit des vollzeitbeschäftigten Personals werden von dem von der Körperschaft bestimmten Verwaltungsorgan zur Ausübung einer selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit ermächtigt, wenn diese die Diensterfordernisse nicht beeinträchtigt und mit den institutionellen Tätigkeiten der Verwaltung vereinbar ist, sofern die Körperschaft besagten Bediensteten nicht innerhalb einer angemessenen Frist eine Vollzeitstelle anbietet. Im Übrigen gelten weiterhin die staatlichen Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Unvereinbarkeit und Häufung von Arbeitsverhältnissen. Die Ausübung der landwirtschaftlichen Tätigkeit ist ohne jegliche

<sup>5</sup> Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. g) des RG vom 25. Juli 2023, Nr. 5 eingefügt.

3. I comuni possono autorizzare il proprio personale a prestare la propria collaborazione anche in orario d'ufficio alle associazioni provinciali rappresentative dei comuni, che provvedono alla retribuzione dell'attività svolta in alternativa alle amministrazioni.

4. In caso di svolgimento di attività senza aver ottenuto l'autorizzazione prescritta o in violazione dei relativi limiti, viene inflitta una sanzione disciplinare che, in caso di recidiva o in casi particolarmente gravi, comporta il licenziamento.

5. Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Sono altresì comunicati, in relazione a tali conferimenti di incarichi in ragione d'anno, sia i compensi corrisposti sia i successivi aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico.

6. I compensi percepiti complessivamente per gli incarichi e le attività autorizzati ai sensi del comma 1, lettera e), compresi gli incarichi per la revisione economico-finanziaria, non possono superare annualmente l'importo lordo di euro 30.000,00. Il dipendente dichiara nella richiesta di autorizzazione il rispetto del suddetto limite.<sup>6</sup>

7. Il limite previsto dal comma 6 si applica agli incarichi e alle attività autorizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2.

*omissis*

#### **Articolo 219**

*Indizione dei comizi elettorali –  
Pubblicazione del manifesto*

1. Il presidente della regione, d'intesa col commissario del governo per la provincia interessata e col presidente della corte di appello di Trento, e sentito il presidente della provincia, fissa con decreto, non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione, la data delle elezioni per ciascun comune e la partecipa al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi 45

<sup>6</sup> Comma modificato dall'art. 3, comma 1, della l.r. 22 febbraio 2022, n. 2.

Ermächtigung erlaubt.

3. Die Gemeinden können ihre Bediensteten ermächtigen, auch während der Arbeitszeit bei den Landesverbänden der Gemeinden zu arbeiten, wobei die Landesverbände für die Vergütung der Tätigkeit aufkommen, die bei ihnen anstatt bei der Gemeindeverwaltung ausgeübt wird.

4. Wird eine Tätigkeit ohne die vorgeschriebene Ermächtigung ausgeübt oder werden die vorgegebenen Einschränkungen übertreten, so wird eine Disziplinarstrafe verhängt, die im Fall einer Wiederholung oder in besonders schwerwiegenden Fällen die Entlassung zur Folge hat.

5. Um einen vollständigen Überblick über die außerdienstlichen Tätigkeiten zu ermöglichen, müssen die öffentlichen und privaten Rechts-subjekte, die einem öffentlichen Bediensteten einen Auftrag erteilen, dies dessen Verwaltung mitteilen. Bezüglich dieser Aufträge sind jährlich außerdem sowohl die entrichteten Vergütungen als auch die die Ausführung des Auftrags betreffenden späteren Änderungen mitzuteilen.

6. Die für die im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe e) genehmigten Aufträge und Tätigkeiten, einschließlich der Aufträge betreffend die wirtschaftlich-finanzielle Prüfung, insgesamt bezogenen Vergütungen dürfen jährlich den Bruttobetrag von 30.000,00 Euro nicht überschreiten. Der Bedienstete hat in seinem Antrag auf Ermächtigung die Einhaltung der oben genannten Höchstgrenze zu erklären.<sup>6</sup>

7. Die Höchstgrenze laut Absatz 6 gilt für die ab dem Tag des Inkrafttretens des Regionalgesetzes vom 25. Mai 2012, Nr. 2 genehmigten Aufträge und Tätigkeiten.

(...)

#### **Artikel 219**

*Ausschreibung der Wahl –  
Veröffentlichung des Plakats  
mit der Wahlkundmachung*

1. Im Einvernehmen mit dem Regierungskommissär für die betroffene Provinz und dem Präsidenten des Oberlandesgerichts Trient sowie nach Anhören des Landeshauptmanns setzt der Präsident der Region spätestens bis zum sechzigsten Tag vor dem Wahltag mit Dekret den Wahltermin für jede Gemeinde fest und teilt diesen dem Bürgermeister mit, der ihn mittels

<sup>6</sup> Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 des RG vom 22. Februar 2022, Nr. 2 geändert.

giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori.

2. Il presidente della regione comunica inoltre il decreto al presidente della commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale.

3. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il presidente della regione può disporre il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.

4. Detto rinvio non può superare il termine di 60 giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni ancora non compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'inse-diamento del seggio.

5. La nuova data viene fissata dal presidente della regione d'intesa con il commissario del governo per la provincia interessata e col presidente della corte d'appello di Trento e sentita la giunta provinciale, e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del sindaco.

*omissis*

### **Articolo 223**

*Accertamento della esistenza  
e del buono stato dei materiali  
di arredamento*

1. Entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, cabine e di quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.<sup>7</sup>

*omissis*

<sup>7</sup> Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lettera z), della l.r. 24 luglio 2024, n. 2.

Veröffentlichung des Plakats mit der Wahlkundmachung 45 Tage vor dem Wahltag den Wahlberechtigten bekannt gibt.

2. Der Präsident der Region übermittelt das Dekret ferner dem Vorsitzenden der Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission.

3. Kann die Wahl aus nachträglich eingetretenen Gründen höherer Gewalt nicht zu dem im Wahlausschreibungsdekret festgesetzten Datum stattfinden, so kann der Präsident der Region mit Dekret, das mit einer Kundmachung des Bürgermeisters bekannt zu geben ist, den Aufschub der Wahl verfügen.

4. Der Aufschub darf die Dauer von 60 Tagen nicht überschreiten, wobei die Fristen für die Durchführung der noch nicht erledigten Amtshandlungen auf jeden Fall aufrecht bleiben. Die bereits durchgeführten Amtshandlungen bleiben – mit Ausnahme der nach Einsetzung der Wahlbehörde erledigten – gültig.

5. Das neue Datum wird vom Präsidenten der Region im Einvernehmen mit dem Regierungskommissär für die betroffene Provinz und mit dem Präsidenten des Oberlandesgerichts Trient sowie nach Anhören der Landesregierung festgesetzt und den Wahlberechtigten mittels Kundmachung des Bürgermeisters zur Kenntnis gebracht.

(...)

### **Artikel 223**

*Feststellung des Vorhandenseins  
und des guten Zustands  
der Einrichtungsgegenstände*

1. Binnen 15 Tagen nach der Veröffentlichung des Wahlausschreibungsdekrets stellt der Bürgermeister oder ein von ihm bevollmächtigter Gemeindereferent unter dem Beistand des Gemeindesekretärs das Vorhandensein und den guten Zustand der Wahlurnen, der Tische, der Zwischenwände, der Wahlkabinen und der sonstigen für die Ausstattung der verschiedenen Wahlsprengel notwendigen Gegenstände fest.<sup>7</sup>

(...)

<sup>7</sup> Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. z) des RG vom 24. Juli 2024, Nr. 2 geändert.

## Articolo 234

### *Locali e materiale per l'ufficio elettorale*

1. Il sindaco provvede affinché, nel giorno precedente quello di votazione, prima dell'inse-diamento del seggio, il presidente dell'ufficio elettorale assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

- a) il plico sigillato contenente il bollo di sezione;
- b) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale;
- c) un estratto delle liste di cui alla lettera b), da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;
- d) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- e) i verbali di nomina degli scrutatori;
- f) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale ed eventualmente le designazioni pervenute al comune;
- g) il pacco delle schede che al sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla giunta regionale, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- h) i verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione e le tabelle di scrutinio;
- i) le urne occorrenti per la votazione;
- l) sei matite copiative per l'espressione del voto;
- m) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;
- n) una copia del testo di legge e una copia delle istruzioni per gli uffici di sezione;
- o) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

2. Le schede sono fornite a cura dell'ufficio elettorale della regione con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti negli allegati D, E, F, G, H e I. Le schede, di tipo unico e di identico colore, sono stampate in lingua italiana, in lingua italiana e ladina, in lingua italiana e mochena e in lingua italiana e cimbra per i comuni della provincia di Trento; in lingua italiana e tedesca e in lingua italiana, tedesca e

## Artikel 234

### *Räumlichkeiten und Material für die Wahlbehörde*

1. Der Bürgermeister veranlasst, dass am Tag vor dem Wahltag vor Einsetzung der Sprengelwahl-behörde deren Vorsitzender den als Sitz des Wahlsprengels eingerichteten Raum und folgendes Wahlmaterial übernimmt:

- a) den versiegelten Umschlag mit dem Sprengel-stempel;
- b) die von der Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission beglaubigten Sprengelwählerlisten;
- c) einen Auszug aus den Listen laut Buchstabe b), der im Wahllokal oder im Warteraum anzuschlagen ist;
- d) drei Ausfertigungen der Plakate mit den Kandidatenlisten, von denen eine zur Verfügung der Wahlbehörde bleiben muss und die anderen im Wahllokal anzuschlagen sind;
- e) die Niederschriften über die Ernennung der Stimmzähler;
- f) das Verzeichnis der Listenbeauftragten, die zur Namhaftmachung der Listenvertreter beim Wahlsprengel ermächtigt sind, und eventuell die bei der Gemeinde eingelangten Namhaft-machungen;
- g) das Paket mit den Stimmzetteln, das die Regionalregierung dem Bürgermeister – versiegelt und mit auf dem Umschlag angegebener Anzahl der darin enthaltenen Stimmzettel – übermittelt hat;
- h) die Niederschriften der Amtshandlungen der Sprengelwahlbehörden und die Stimmzählungstabellen;
- i) die Wahlurnen;
- l) sechs Kopierstifte für die Stimmabgabe;
- m) mindestens zwei Plakate mit den wichtigsten Wahlbestimmungen und mindestens zwei Plakate mit den wichtigsten Strafbestimmungen;
- n) eine Ausfertigung des Wortlauts des Gesetzes und ein Exemplar der Anleitungen für die Sprengelwahlbehörden;
- o) das Paket mit den Drucksorten und mit dem Schreibmaterial, das für die Tätigkeit der Sprengelwahlbehörde notwendig ist.

2. Die Stimmzettel werden vom Wahlamt der Region mit den wesentlichen Merkmalen der Muster laut den Anlagen D, E, F, G, H und I bereit-gestellt. Die Stimmzettel – nach ein und demselben Muster und in der gleichen Farbe – sind in italienischer Sprache, in italienischer und ladinischer Sprache, in italienischer und fersentalerischer Sprache sowie in italienischer und zimbrischer Sprache für die Gemeinden der

ladina per i comuni della provincia di Bolzano. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali di sezione in plico sigillato già piegate.<sup>8</sup>

3. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva per la provincia sono forniti a cura della regione. Per la provincia di Bolzano, i bolli di sezione devono essere bilingui. Nei comuni delle località ladine della provincia di Bolzano e nei comuni ladini della provincia di Trento i bolli di sezione devono essere trilingui, rispettivamente bilingui. Nei comuni mocheni e in quello cimbro della provincia di Trento i bolli di sezione sono bilingui.<sup>9</sup>

*omissis*

#### **Articolo 244**

*Commissione o sottocommissione elettorale circondariale –  
Esame e ammissione delle candidature*

1. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale, entro il terzo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature:

- a) per i comuni della provincia di Trento effettua gli adempimenti previsti dall'articolo 240, comma 4, e ricusa le liste qualora, per effetto della riduzione, il numero dei candidati sia inferiore al numero minimo richiesto per la loro ammissione;<sup>10</sup>
- a-bis) per i comuni della provincia di Bolzano effettua gli adempimenti previsti dall'articolo 240-bis, comma 4, e ricusa le liste qualora, per effetto della riduzione, il numero dei candidati sia inferiore al numero minimo richiesto per la loro ammissione;<sup>11</sup>
- b) verifica che le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminandole se non lo sono;

<sup>8</sup> Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), punto 1) della l.r. 20 dicembre 2024, n. 5.

<sup>9</sup> Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), punto 2) della l.r. 20 dicembre 2024, n. 5.

<sup>10</sup> Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lettera a), della l.r. 25 ottobre 2022, n. 6.

<sup>11</sup> Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lettera b), della l.r. 25 ottobre 2022, n. 6.

Provinz Trient bzw. in italienischer und deutscher Sprache sowie in italienischer, deutscher und ladinischer Sprache für die Gemeinden der Provinz Bozen zu drucken. Die Stimmzettel müssen gefaltet in einem versiegelten Paket den Wahlbehörden übergeben werden.<sup>8</sup>

3. Die einheitlichen und mit nach Provinz fortlaufender Nummerierung versehenen Sprengelstempel werden von der Region bereitgestellt. Für die Provinz Bozen müssen die Sprengelstempel zweisprachig sein. Für die Gemeinden in den ladinischen Ortschaften der Provinz Bozen und für die ladinischen Gemeinden der Provinz Trient müssen die Sprengelstempel drei- bzw. zweisprachig sein. In den fersentalerischen Gemeinden sowie in der zimbrischen Gemeinde der Provinz Trient sind die Sprengelstempel zweisprachig.<sup>9</sup>

(...)

#### **Artikel 244**

*Bezirkswahlkommission bzw.  
Bezirkswahlunterkommission –  
Überprüfung und Zulassung der Kandidaturen*

1. Die Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission nimmt innerhalb des dritten Tages nach Ablauf der Frist für die Vorlegung der Kandidaturen Folgendes vor:

- a) Für die Gemeinden der Provinz Trient führt sie die im Artikel 240 Absatz 4 vorgesehenen Amtshandlungen durch und weist die Listen zurück, wenn infolge der Kürzung die Zahl der Kandidaten niedriger als die für die Zulassung erforderliche Mindestzahl ist;<sup>10</sup>
- a-bis) für die Gemeinden der Provinz Bozen führt sie die im Artikel 240-bis Absatz 4 vorgesehenen Amtshandlungen durch und weist die Listen zurück, falls die Zahl der Kandidaten infolge der Streichung niedriger ist, als die für die Zulassung erforderliche Mindestzahl;<sup>11</sup>
- b) sie überprüft, ob die Listen der Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds von der vorgeschriebenen Anzahl Wahlberechtigter unterschrieben wurden, und weist die Listen

<sup>8</sup> Absatz geändert durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. e) Z. 1 des Regionalgesetzes vom 20. Dezember 2024, Nr. 5

<sup>9</sup> Absatz geändert durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. e) Z. 2 des Regionalgesetzes vom 20. Dezember 2024, Nr. 5

<sup>10</sup> Der Buchstabe wurde durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 25. Oktober 2022, Nr. 6 geändert.

<sup>11</sup> Der Buchstabe wurde durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 25. Oktober 2022, Nr. 6 eingefügt.

c) ricusa le candidature alla carica di sindaco e cancella dalle liste i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale nel caso sia accertata la sussistenza a loro carico di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 o qualora, in riferimento agli stessi, manchi ovvero sia incompleta la dichiarazione di accettazione prescritta dall'articolo 242, integrata per i comuni della provincia di Bolzano dal certificato o dalla dichiarazione di appartenenza o di aggregazione a un gruppo linguistico. Ricusa altresì le candidature alla carica di sindaco e cancella dalle liste i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale qualora manchi il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

*c-bis*) ricusa le candidature alla carica di sindaco qualora accerti la sussistenza della causa di incandidabilità prevista dall'articolo 75, comma 2;<sup>12</sup>

d) ricusa i contrassegni presentati da parte di chi non ha titolo, che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici, ovvero che riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o gruppi politici presenti in consiglio provinciale, possano trarre in errore l'elettore; ricusa altresì i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli depositati presso la presidenza della provincia o con quelli presentati in precedenza oppure riproducenti immagini o soggetti religiosi; in tali casi la commissione o sottocommissione assegna un termine non superiore a ventiquattro ore per la presentazione di un nuovo contrassegno;

e) accerta che le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la giunta provinciale siano state presentate da persone munite di delega rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o gruppo politico che ha depositato il contrassegno, con la prescritta attestazione del

<sup>12</sup> Lettera inserita dall'art. 4, comma 1, della l.r. 19 novembre 2024, n. 4.

zurück, für die dies nicht zutrifft;

c) sie weist die Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters zurück und streicht die Namen der Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds aus den Listen, wenn festgestellt wird, dass für sie einer der Umstände laut Artikel 10 Absatz 1 des Gesetzesvertretenden Dekrets vom 31. Dezember 2012, Nr. 235 zutrifft, bzw. wenn für die betreffende Person die Annahmeerklärung laut Artikel 242 – der für die Gemeinden der Provinz Bozen außerdem die Bescheinigung oder die Erklärung über die Sprachgruppenzugehörigkeit oder –angliederung beizulegen ist – fehlt oder unvollständig ist. Sie weist ferner die Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters zurück und streicht die Namen der Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds aus den Listen, wenn die Bestätigung über die Eintragung in den Wählerlisten fehlt;

*c-bis*) sie weist die Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters zurück, wenn der im Artikel 75 Absatz 2 vorgesehene Nichtaufstellbarkeitsgrund festgestellt wird;<sup>12</sup>

d) sie weist die Listenzeichen zurück, die von nicht berechtigten Personen vorgelegt wurden, sowie solche, die mit den bekanntlich von anderen Parteien oder politischen Gruppen verwendeten Listenzeichen identisch sind oder leicht verwechselt werden können bzw. die Symbole oder Bestandteile enthalten, die für Symbole kennzeichnend sind, welche traditionell von im Landtag vertretenen Parteien oder politischen Gruppen verwendet werden und somit die Wahlberechtigten irreführen können; außerdem weist sie die Listenzeichen zurück, die mit Listenzeichen identisch oder verwechselbar sind, die beim Präsidium der Landesregierung hinterlegt bzw. bereits vorgelegt wurden oder die religiöse Symbole oder Gegenstände wiedergeben; in diesen Fällen gewährt die Kommission bzw. Unterkommission eine Frist von höchstens vierundzwanzig Stunden für die Vorlegung eines neuen Listenzeichens;

e) sie stellt fest, ob die Listen, deren Listenzeichen mit den bei der Landesregierung hinterlegten identisch sind, von Personen vorgelegt wurden, die mit einer von einem oder mehreren Regional- oder Landesleitern der Partei oder der politischen Gruppe, die das Listenzeichen hinterlegt hat, ausgestellten Vollmacht und mit

<sup>12</sup> Der Buchstabe wurde durch Art. 4 Abs. 1 des RG vom 19. November 2024, Nr. 4 eingefügt.

presidente della provincia, ricusando quelle liste per le quali manca tale requisito;

- f) cancella i nomi dei candidati già compresi in liste presentate in precedenza o che, in caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale, rivestono già la carica di sindaco o di consigliere in altro comune;
- g) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;
- h) ricusa le candidature alla carica di sindaco che non contengano l'indicazione della lista o delle liste collegate oppure l'indicazione delle liste di riferimento ai sensi dell'articolo 242, comma 1, lettera c);
- i) ricusa le liste che non presentano candidature alla carica di sindaco o non hanno dichiarato di collegarsi ad altra candidatura ai sensi dell'articolo 239, ad eccezione delle liste presentate nei comuni fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano;
- l) cancella dalla lista dei candidati alla carica di consigliere comunale il nominativo del candidato alla carica di sindaco eventualmente compreso nella lista medesima.

2. La ricusazione della candidatura alla carica di sindaco comporta la ricusazione dell'unica lista o di tutte le liste a essa collegate. La ricusazione dell'unica lista o di tutte le liste collegate a una candidatura alla carica di sindaco comporta la ricusazione della candidatura medesima.

3. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale verifica se le dichiarazioni di collegamento presentate ai sensi dell'articolo 241 siano reciproche ed esclude dal gruppo di liste collegate quelle che manchino di tale requisito. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, verifica inoltre che i collegamenti eventualmente effettuati ai sensi e per i fini di cui all'articolo 241 siano effettuati esclusivamente tra liste che appoggiano il medesimo candidato alla carica di sindaco, escludendo quelle che manchino di tale requisito.

der vorgeschriebenen Bestätigung des jeweiligen Landeshauptmanns ausgestattet sind, und weist die Listen zurück, für die dies nicht zutrifft;

- f) sie streicht die Namen der Kandidaten, die bereits in anderen vorher vorgelegten Listen enthalten sind oder – bei Wahlen außerhalb des allgemeinen Wahltermins – bereits in einer anderen Gemeinde das Amt des Bürgermeisters oder eines Gemeinderatsmitglieds bekleiden;
- g) sie weist die Listen zurück, deren Kandidatenzahl unter der vorgeschriebenen Mindestzahl liegt, und verkürzt durch Streichung der letzten Namen die Listen, deren Kandidatenzahl die zugelassene Höchstzahl überschreitet;
- h) sie weist die Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters zurück, die keine Angabe über die verbundene Liste oder die verbundenen Listen bzw. keine Angabe über die Bezugslisten laut Artikel 242 Absatz 1 Buchstabe c) enthalten;
- i) sie weist die Listen zurück, die keine Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters vorlegen oder keine Verbindung mit einer anderen Kandidatur gemäß Artikel 239 erklärt haben, mit Ausnahme der in den Gemeinden der Provinz Bozen bis zu 15.000 Einwohnern vorgelegten Listen;
- l) sie streicht aus der Liste der Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds den Namen des Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, der eventuell in derselben Liste enthalten ist.

2. Die Zurückweisung der Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters zieht die Zurückweisung der einzigen damit verbundenen Liste bzw. sämtlicher damit verbundenen Listen nach sich. Die Zurückweisung der einzigen mit einer Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters verbundenen Liste bzw. sämtlicher damit verbundenen Listen hat die Zurückweisung der Kandidatur zur Folge.

3. Die Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission überprüft, ob die im Sinne des Artikels 241 vorgelegten Erklärungen über die Listenverbindungen gegenseitig sind, und schließt von der Gruppe der verbundenen Listen die Listen aus, die diese Voraussetzung nicht erfüllen. Für die Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern überprüft sie außerdem, ob die eventuell im Sinne und für die Zwecke laut Artikel 241 eingegangenen Listenverbindungen ausschließlich von den Listen vorgenommen wurden, die denselben Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters unterstützen, und schließt von der Gruppe der verbundenen Listen die Listen aus, die diese

4. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro il terzo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature, delle contestazioni fatte dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

5. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale si riconvoca entro le ore 9.00 del quarto giorno successivo per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti al fine di sanare mere irregolarità o errori materiali contenuti nella documentazione di cui all'articolo 242 e accettare nuovi contrassegni; seduta stante delibera sulle modificazioni eseguite.

6. Dopo l'approvazione definitiva di tutte le candidature di ogni singolo comune, la commissione o sottocommissione elettorale circondariale stabilisce, mediante sorteggio, l'ordine delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati per il consiglio comunale. Con riferimento ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento e ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il sorteggio è effettuato fra le liste per il consiglio comunale. Con riferimento ai comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il sorteggio avviene separatamente per le candidature alla carica di sindaco e per le liste dei candidati a consigliere comunale.

7. Alle operazioni di sorteggio possono partecipare, qualora lo richiedano, i delegati delle liste presentate.

8. L'ordine delle liste dei candidati per il consiglio comunale è stabilito mediante un sorteggio numerico a prescindere dall'ordine delle candidature alla carica di sindaco.

9. Le decisioni della commissione o sottocommissione elettorale circondariale sono definitive e vengono comunicate per conoscenza anche al commissario del governo.

#### **Articolo 245**

##### *Pubblicazione del manifesto delle candidature*

1. Le decisioni di cui all'articolo 244 devono essere immediatamente comunicate all'ufficio elettorale della regione per la preparazione del manifesto di cui all'articolo 234, comma 1, lettera

Voraussetzung nicht erfüllen.

4. Jeder Listenbeauftragte kann bis zum dritten Tag nach Ablauf der Frist für die Vorlegung der Kandidaturen von den Beanstandungen der Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission und von den Änderungen Kenntnis nehmen, die von dieser an der Liste vorgenommen wurden.

5. Die Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission tritt binnen 9.00 Uhr des vierten darauf folgenden Tages zusammen, um eventuell die Listenbeauftragten der beanstandeten oder abgeänderten Listen anzuhören, neue Dokumente zum einzigen Zweck der Behebung von Unregelmäßigkeiten oder sachlichen Fehlern in den Unterlagen laut Artikel 242 dieses Gesetzes zuzulassen und neue Listenzeichen anzunehmen; sie beschließt sofort über die vorgenommenen Änderungen.

6. Nach der endgültigen Genehmigung sämtlicher Kandidaturen jeder einzelnen Gemeinde legt die Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission durch Auslosung die Reihenfolge der Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters und der Kandidatenlisten für den Gemeinderat fest. Für die Gemeinden der Provinz Trient bis zu 3.000 Einwohnern und für die Gemeinden der Provinz Bozen bis zu 15.000 Einwohnern erfolgt die Auslosung unter den Listen für den Gemeinderat. Für die Gemeinden der Provinz Trient mit mehr als 3.000 Einwohnern und für die Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern erfolgt die Auslosung getrennt für die Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters und für die Kandidatenlisten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds.

7. Der Auslosung können auf Antrag die Beauftragten der vorgelegten Listen beiwohnen.

8. Die Reihenfolge der Kandidatenlisten für den Gemeinderat wird durch numerische Auslosung ungeachtet der Reihenfolge der Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters festgelegt.

9. Die Entscheidungen der Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission sind endgültig und werden auch dem Regierungskommissär zur Kenntnisnahme mitgeteilt.

#### **Artikel 245**

##### *Veröffentlichung des Plakats mit den Kandidaturen*

1. Die Entscheidungen laut Artikel 244 müssen dem Wahlamt der Region für die Vorbereitung des Plakats laut Artikel 234 Absatz 1 Buchstabe d) unverzüglich mitgeteilt werden.

d).

2. Per i comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 3.000 abitanti il manifesto deve contenere il contrassegno di lista con il cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato alla carica di sindaco; a seguire, in senso verticale, il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di consigliere comunale.

3. Per i comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 3.000 abitanti e per i comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 15.000 abitanti il manifesto delle candidature deve contenere il cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato alla carica di sindaco nonché i contrassegni delle liste collegate e il cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato alla carica di consigliere comunale. Per i comuni della provincia di Bolzano devono inoltre essere indicati il gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione di ciascun candidato e i collegamenti di lista di cui all'articolo 241.

4. Per i comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 15.000 abitanti il manifesto deve contenere il contrassegno di lista, il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale; a seguire, il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla sola carica di consigliere. Devono inoltre essere indicati il gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione di ciascun candidato e i collegamenti di lista di cui all'articolo 241.

5. I manifesti di cui ai commi 2, 3 e 4 sono tempestivamente trasmessi in congruo numero al sindaco che dovrà curarne l'affissione all'albo e in altri luoghi pubblici non oltre l'ottavo giorno antecedente quello di votazione.

*omissis*

#### **Articolo 299-bis<sup>13</sup>**

##### *Pubblicazione di dati*

1. La regione provvede a pubblicare sul proprio sito internet i dati dei candidati e i risultati delle

<sup>13</sup> Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della l.r. 8 agosto 2018, n. 6.

2. Für die Gemeinden der Provinz Trient bis zu 3.000 Einwohnern muss das Plakat das Listenzeichen mit Zunamen, Vornamen, Geburtsort und Geburtsdatum des Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters und senkrecht darunter Zunamen, Vornamen, Geburtsort und Geburtsdatum der Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds anführen.

3. Für die Gemeinden der Provinz Trient mit mehr als 3.000 Einwohnern und für die Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern muss das Plakat mit den Kandidaturen den Zunamen, den Vornamen, den Geburtsort und das Geburtsdatum eines jeden Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters sowie die Listenzeichen der verbundenen Listen und den Zunamen, den Vornamen, den Geburtsort und das Geburtsdatum eines jeden Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds anführen. Für die Gemeinden der Provinz Bozen müssen außerdem die Sprachgruppenzugehörigkeit oder -angliederung eines jeden Kandidaten und die Listenverbindungen laut Artikel 241 angeführt werden.

4. Für die Gemeinden der Provinz Bozen bis zu 15.000 Einwohnern muss das Plakat das Listenzeichen, den Zunamen, den Vornamen, den Geburtsort und das Geburtsdatum der Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters und für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds und darunter den Zunamen, den Vornamen, den Geburtsort und das Geburtsdatum der Kandidaten, die nur für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds antreten, anführen. Außerdem müssen die Sprachgruppenzugehörigkeit oder -angliederung eines jeden Kandidaten und die Listenverbindungen laut Artikel 241 angeführt werden.

5. Die Plakate laut den Absätzen 2, 3 und 4 sind unverzüglich und in angemessener Zahl dem Bürgermeister zu übermitteln, der den Anschlag an der Amtstafel und an anderen öffentlichen Orten spätestens am achten Tag vor dem Wahltag veranlassen muss.

(...)

#### **Artikel 299-bis<sup>13</sup>**

##### *Veröffentlichung von Daten*

1. Die Region veröffentlicht auf ihrer Website die Daten der Kandidatinnen und Kandidaten

<sup>13</sup> Der Artikel wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. i) des RG vom 8. August 2018, Nr. 6 eingefügt.

elezioni.

*omissis*

sowie die Wahlergebnisse.

(...)

**STATUTO SPECIALE PER IL  
TRENTINO-ALTO ADIGE**

**SONDERSTATUT  
FÜR TRENTINO-SÜDTIROL**



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1972, n. 670: **Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.**

(In G.U. 20 novembre 1972, n. 301; in B.U. 21 novembre 1978, n. 59, suppl. ord.)

IL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 66 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che prevede l'emanazione del nuovo testo dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, con le modificazioni apportate dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1777, e dalle leggi costituzionali 10 novembre 1971, n. 1 e 23 febbraio 1972, n. 1;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REPUBLIK vom 31. August 1972, Nr. 670: **Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen**

(Im GBl. vom 20. November 1972, Nr. 301; im ABl. vom 21. November 1978, Nr. 59, ord. Beibl.)

DER PRÄSIDENT  
DER REPUBLIK

**verfügt**

auf Grund des Art. 87 der Verfassung;

auf Grund des Art. 66 des Verfassungsgesetzes vom 10. November 1971, Nr. 1, der den Erlass des neuen Textes des Sonderstatuts für Trentino-Südtirol vorsieht, wie er sich aus den Bestimmungen des Verfassungsgesetzes vom 26. Februar 1948, Nr. 5, des Gesetzes vom 31. Dezember 1962, Nr. 1777 und der Verfassungsgesetze vom 10. November 1971, Nr. 1 und vom 23. Februar 1972, Nr. 1 ergibt;

nach Einholen der Stellungnahme des Staatsrates;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio;

**Decreta:**

*Articolo unico*

E' approvato il testo unificato delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, allegato al presente decreto e vistato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

nach Anhören des Ministerrates;

auf Vorschlag des Ministerpräsidenten:

*Einziger Artikel*

Der diesem Dekret beiliegende und vom Ministerpräsidenten mit Sichtvermerk versehene vereinheitlichte Text der Gesetze betreffend das Sonderstatut für Trentino-Südtirol ist genehmigt.

TESTO UNIFICATO  
DELLE LEGGI SULLO  
STATUTO SPECIALE PER IL  
TRENTINO-ALTO ADIGE

TITOLO I

**Costituzione della Regione Trentino-  
Alto Adige e delle Province di Trento  
e di Bolzano**

Artt.

Capo I  
Disposizioni generali ..... 1-3

Capo II  
Funzioni della Regione ..... 4-7

Capo III  
Funzioni delle Province ..... 8-15

Capo IV  
Disposizioni comuni alla  
Regione ed alle Province ..... 16-23

TITOLO II

**Organi della Regione e delle Province**

Capo I  
Organi della Regione ..... 24-46

Capo II  
Organi della Provincia ..... 47-54

TITOLO III

**Approvazione, promulgazione e  
pubblicazione delle leggi e dei  
regolamenti regionali e provinciali**  
..... 55-60

VEREINHEITLICHER TEXT  
DER GESETZE ÜBER DAS  
SONDERSTATUT FÜR  
TRENTINO-SÜDTIROL

I. ABSCHNITT

**Errichtung der Region Trentino-Süd-  
tirol und der Provinzen Trient und  
Bozen**

Art.

I. Kapitel  
Allgemeine Bestimmungen .... 1-3

II. Kapitel  
Befugnisse der Region ..... 4-7

III. Kapitel  
Befugnisse der Provinzen ..... 8-15

IV. Kapitel  
Gemeinsame Bestimmungen für  
die Region und die Provinzen 16-23

II. ABSCHNITT

**Organe der Region und der Provinzen**

I. Kapitel  
Organe der Region ..... 24-46

II. Kapitel  
Organe der Provinz ..... 47-54

III. ABSCHNITT

**Genehmigung, Beurkundung und  
Kundmachung der Gesetze und  
Verordnungen der Region und der  
Provinzen** ..... 55-60

TITOLO IV  
**Enti locali** ..... 61-65

TITOLO V  
**Demanio e patrimonio della Regione e delle Province** ..... 66-68

TITOLO VI  
**Finanza della Regione e delle Province** ..... 69-86

TITOLO VII  
**Rapporti fra Stato, Regione e Provincia** ..... 87-88

TITOLO VIII  
**Ruoli del personale di uffici statali in provincia di Bolzano** ..... 89

TITOLO IX  
**Organi giurisdizionali** ..... 90-96

TITOLO X  
**Controllo della Corte costituzionale** ..... 97-98

TITOLO XI  
**Uso della lingua tedesca e del ladino** ..... 99-102

TITOLO XII  
**Disposizioni finali e transitorie** ..... 103-115

IV. ABSCHNITT  
**Örtliche Körperschaften** ..... 61-65

V. ABSCHNITT  
**Öffentliches Gut und Vermögen der Region und der Provinzen** 66-68

VI. ABSCHNITT  
**Finanzen der Region und der Provinzen** ..... 69-86

VII. ABSCHNITT  
**Beziehungen zwischen Staat, Region und Land** ..... 87-88

VIII. ABSCHNITT  
**Stellenpläne der Bediensteten von Staatsämtern in der Provinz Bozen** . 89

IX. ABSCHNITT  
**Organe der Rechtsprechung** . 90-96

X. ABSCHNITT  
**Kontrolle durch den Verfassungsgerichtshof** ..... 97-98

XI. ABSCHNITT  
**Gebrauch der deutschen Sprache und des Ladinischen** ..... 99-102

XII. ABSCHNITT  
**Schluss- und Übergangsbestimmungen**..... 103-115

## TITOLO I

### Costituzione della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e di Bolzano

#### Capo I

##### *Disposizioni generali*

**Art. 1.** - Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle Province di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

La Regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento.

**Art. 2.** - Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

**Art. 3.** - La Regione comprende le province di Trento e di Bolzano.

I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magré, Salorno, Anterivo e la frazione di

## I. ABSCHNITT

### Errichtung der Region Trentino-Südtirol und der Provinzen Trient und Bozen

#### I. Kapitel

##### *Allgemeine Bestimmungen*

**Art. 1.** - Trentino-Südtirol, das das Gebiet der Provinzen Trient und Bozen umfasst, ist innerhalb der politischen Einheit der einen und unteilbaren Republik Italien nach den Grundsätzen der Verfassung und gemäß diesem Statut als autonome Region mit Rechtspersönlichkeit errichtet.

Hauptstadt der Region Trentino-Südtirol ist die Stadt Trient.

**Art. 2.** - In der Region wird den Bürgern jeder Sprachgruppe Gleichheit der Rechte zuerkannt; die entsprechende ethnische und kulturelle Eigenart wird geschützt.

**Art. 3.** - Die Region umfasst die Provinzen Trient und Bozen.

Die zur Provinz Trient gehörenden Gemeinden Proveis, Unsere Liebe Frau im Walde, Tramin, Auer, Branzoll, Aldein, Laurein, St. Felix, Kurtatsch, Neumarkt, Montan, Tru-

Sinablana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano.

Alle Province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente Statuto.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione, la Provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

## Capo II

### *Funzioni della Regione*

**Art. 4.** - In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica<sup>1)</sup> e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

1) Parola sostituita dal comma 1, lettera c) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

den, Margreid, Salurn, Altrei und die Fraktion Tonna der Gemeinde Rumo sind der Provinz Bozen angegliedert.

Den Provinzen Trient und Bozen ist gemäß diesem Statut eine nach Art und Inhalt besondere Autonomie zuerkannt.

Die Region, die Provinz Trient und die Provinz Bozen führen je ein eigenes Banner und ein Wappen, die mit Dekret des Präsidenten der Republik genehmigt werden; die Bestimmungen über den Gebrauch der Staatsflagge bleiben unberührt.

## II. Kapitel

### *Befugnisse der Region*

**Art. 4.** - Die Region ist befugt, in Übereinstimmung mit der Verfassung und den Grundsätzen der Rechtsordnung der Republik<sup>1)</sup>, unter Achtung der internationalen Verpflichtungen und der nationalen Interessen – in welchen jenes des Schutzes der örtlichen sprachlichen Minderheiten inbegriffen ist – sowie der grundlegenden Bestimmungen der wirtschaftlich-sozialen Reformen der Republik Gesetzesbestimmungen auf folgenden Sachgebieten zu erlassen:

1) Das Wort wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. c) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 ersetzt.

- 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi adetto;
- 2) ordinamento degli enti para-regionali;
- 3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;<sup>2)</sup>
- 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) servizi antincendi;
- 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
- 8) ordinamento delle camere di commercio;
- 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
- 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

- 1) Ordnung der Regionalämter und des zugeordneten Personals;
- 2) Ordnung der halbregionalen Körperschaften;
- 3) Ordnung der örtlichen Körperschaften und der entsprechenden Gebietsabgrenzung;<sup>2)</sup>
- 4) Enteignungen aus Gründen der Gemeinnützigkeit, soweit sie nicht Arbeiten betreffen, die vorwiegend und unmittelbar zu Lasten des Staates gehen und soweit sie nicht die Sachgebiete betreffen, für die die Provinzen zuständig sind;
- 5) Anlegung und Führung der Grundbücher;
- 6) Feuerwehrdienste;
- 7) Ordnung der sanitären Körperschaften und der Krankenhauskörperschaften;
- 8) Ordnung der Handelskammern;
- 9) Entfaltung des Genossenschaftswesens und Aufsicht über die Genossenschaften;
- 10) Meliorierungsbeiträge in Zusammenhang mit öffentlichen Arbeiten, die von den anderen im Gebiet der Region bestehenden öffentlichen Körperschaften durchgeführt werden.

2) Numero sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.

2) Die Z. 3 wurde durch den Art. 6 des Verfassungsgesetzes vom 23. September 1993, Nr. 2 ersetzt.

**Art. 5.** - La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

- 1)<sup>3)</sup>
- 2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

**Art. 6.** - Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.

Le casse mutue malattia esistenti nella regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.

3) Numero abrogato dall'art. 6 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.

**Art. 5.** - Die Region erlässt innerhalb der im vorhergehenden Artikel gesetzten Grenzen und im Rahmen der in den Gesetzen des Staates festgelegten Grundsätze Gesetzesbestimmungen auf folgenden Sachgebieten:

- 1)<sup>3)</sup>
- 2) Ordnung der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen;
- 3) Ordnung der Körperschaften für Boden- und Agrarkredit, der Sparkassen und der Raiffeisenkassen sowie der Kreditanstalten regionalen Charakters.

**Art. 6.** - Auf dem Gebiete der Sozialvorsorge und der Sozialversicherungen kann die Region Gesetzesbestimmungen zur Ergänzung der Vorschriften der Gesetze des Staates erlassen und kann eigene autonome Institute errichten oder ihre Errichtung fördern.

Die in der Region bestehenden wechselseitigen Krankenkassen, die dem Krankenfürsorgeinstitut für Arbeiter einverleibt wurden, können vorbehaltlich der Regelung der vermögensrechtlichen Beziehungen vom Regionalrat wieder errichtet werden.

3) Die Z. 1 wurde durch den Art. 6 des Verfassungsgesetzes vom 23. September 1993, Nr. 2 aufgehoben.

Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.<sup>4)</sup>

**Art. 7.** - Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

### Capo III

#### *Funzioni delle Province*

**Art. 8.** - Le Province hanno la potestà di emanare norme legislative, entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;

4) Le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, ricostituite con legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, hanno operato fino all'attuazione della riforma sanitaria (legge statale 23 dicembre 1978, n. 833, e legge regionale 30 aprile 1980, n. 6).

Die Leistungen der genannten wechselseitigen Kassen zu Gunsten der Versicherten dürfen nicht geringer sein als die des vorgenannten Instituts.<sup>4)</sup>

**Art. 7.** - Mit Gesetzen der Region können nach Befragung der betroffenen Bevölkerung neue Gemeinden errichtet und ihre Gebietsabgrenzungen und Benennungen geändert werden.

Sofern sich diese Änderungen auf die Gebietszuständigkeit staatlicher Ämter auswirken, werden sie erst zwei Monate nach der Kundmachung der Maßnahme im Amtsblatt der Region wirksam.

### III. Kapitel

#### *Befugnisse der Provinzen*

**Art. 8.** - Die Provinzen sind befugt, im Rahmen der im Art. 4 gesetzten Grenzen Gesetzesbestimmungen auf folgenden Sachgebieten zu erlassen:

- 1) Ordnung der Landesämter und des zugeordneten Personals;

4) Die wechselseitigen Landeskrankenkassen Trient und Bozen, die mit Regionalgesetz vom 20. August 1954, Nr. 25 wieder errichtet wurden, blieben bis zur Durchführung der Reform des Gesundheitswesens (Gesetz vom 23. Dezember 1978, Nr. 833 und Regionalgesetz vom 30. April 1980, Nr. 6) tätig.

- |  |  |
|--|--|
| <p>2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;</p> <p>3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;</p> <p>4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;</p> <p>5) urbanistica e piani regolatori;</p> <p>6) tutela del paesaggio;</p> <p>7) usi civici;</p> <p>8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;</p> <p>9) artigianato;</p> <p>10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località</p> | <p>2) Ortsnamengebung, mit der Verpflichtung zur Zweisprachigkeit im Gebiet der Provinz Bozen;</p> <p>3) Schutz und Pflege der geschichtlichen, künstlerischen und volklichen Werte;</p> <p>4) örtliche Sitten und Bräuche sowie kulturelle Einrichtungen (Bibliotheken, Akademien, Institute, Museen) provinzialen Charakters; örtliche künstlerische, kulturelle und bildende Veranstaltungen und Tätigkeiten; in der Provinz Bozen können hierfür auch Hörfunk und Fernsehen verwendet werden, unter Ausschluss der Befugnis zur Errichtung von Hörfunk- und Fernsehstationen;</p> <p>5) Raumordnung und Bauleitpläne;</p> <p>6) Landschaftsschutz;</p> <p>7) Gemeinnutzungsrechte;</p> <p>8) Ordnung der Mindestkultureinheiten, auch in Bezug auf die Anwendung des Art. 847 des Bürgerlichen Gesetzbuches; Ordnung der geschlossenen Höfe und der auf alten Satzungen oder Gepflogenheiten beruhenden Familiengemeinschaften;</p> <p>9) Handwerk;</p> <p>10) geförderter Wohnbau, der ganz oder teilweise öffentlich-rechtlich finanziert ist; dazu gehören auch die Begünstigungen für den Bau von Volkswohnhäusern in Katastrophengebieten</p> |
|--|--|

- |  |  |
|--|--|
| <p>colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;</p> <p>11) porti lacuali;</p> <p>12) fiere e mercati;</p> <p>13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;</p> <p>14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;</p> <p>15) caccia e pesca;</p> <p>16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;</p> <p>17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;</p> <p>18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;</p> <p>19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;</p> <p>20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;</p> <p>21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopato-</p> | <p>sowie die Tätigkeit, die Körperschaften außerprovinzialer Art mit öffentlich-rechtlichen Finanzierungen in den Provinzen entfalten;</p> <p>11) Binnenhäfen;</p> <p>12) Messen und Märkte;</p> <p>13) Maßnahmen zur Katastrophenvorbeugung und -soforthilfe;</p> <p>14) Bergbau, einschließlich der Mineral- und Thermalwässer, Steinbrüche und Gruben sowie Torfstiche;</p> <p>15) Jagd und Fischerei;</p> <p>16) Almwirtschaft sowie Pflanzen- und Tierschutzparke;</p> <p>17) Straßenwesen, Wasserleitungen und öffentliche Arbeiten im Interessenbereich der Provinz;</p> <p>18) Kommunikations- und Transportwesen im Interessenbereich der Provinz einschließlich der technischen Vorschriften für Seilbahnanlagen und ihren Betrieb;</p> <p>19) Übernahme öffentlicher Dienste in Eigenverwaltung und deren Wahrnehmung durch Sonderbetriebe;</p> <p>20) Fremdenverkehr und Gastgewerbe einschließlich der Führer, der Bergträger, der Schi-lehrer und der Schischulen;</p> <p>21) Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Forstpersonal, Vieh- und Fischbestand, Pflanzenschutz-</p> |
|--|--|

logici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

- 22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
- 23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
- 24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
- 25) assistenza e beneficenza pubblica;
- 26) scuola materna;
- 27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le Province hanno competenza legislativa;
- 28) edilizia scolastica;
- 29) addestramento e formazione professionale.

**Art. 9.** - Le Province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:

- 1) polizia locale urbana e rurale;
- 2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
- 3) commercio;
- 4) apprendistato; libretti di lavoro;

anstan, landwirtschaftliche Konsortien und landwirtschaftliche Versuchsanstan, Hagelabwehr, Bodenverbesserung;

- 22) Enteignungen aus Gründen der Gemeinnützigkeit in allen Bereichen von Landeszuständigkeit;
- 23) Errichtung und Tätigkeit von Gemeinde- und Landeskommisionen zur Betreuung und Beratung der Arbeiter auf dem Gebiete der Arbeitsvermittlung;
- 24) Wasserbauten der dritten, vierten und fünften Kategorie;
- 25) öffentliche Fürsorge und Wohlfahrt;
- 26) Kindergärten;
- 27) Schulfürsorge für jene Zweige des Unterrichtswesens, für die den Provinzen Gesetzgebungsbefugnis zusteht;
- 28) Schulbau;
- 29) Berufsertüchtigung und Berufsausbildung.

**Art. 9.** - Die Provinzen erlassen im Rahmen der im Art. 5 gesetzten Grenzen Gesetzesbestimmungen auf folgenden Sachgebieten:

- 1) Ortspolizei in Stadt und Land;
- 2) Unterricht an Grund- und Sekundarschulen (Mittelschulen, humanistische Gymnasien, Realgymnasien, pädagogische Bildungsanstalten, Fachoberschulen, Fachlehranstalten und Kunstschulen);
- 3) Handel;
- 4) Lehrlingswesen; Arbeitsbücher;

- |   |   |
|---|---|
| <p>ro; categorie e qualifiche dei lavoratori;</p> <p>5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;</p> <p>6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;</p> <p>7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'Interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;</p> <p>8) incremento della produzione industriale;</p> <p>9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;</p> <p>10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;</p> <p>11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.</p> | <p>Kategorien und Berufsbezeichnungen der Arbeiter;</p> <p>5) Errichtung und Tätigkeit von Gemeinde- und Landeskommissionen zur Kontrolle der Arbeitsvermittlung;</p> <p>6) öffentliche Vorführungen, soweit es die öffentliche Sicherheit betrifft;</p> <p>7) öffentliche Betriebe, unbeschadet der durch Staatsgesetze vorgeschriebenen subjektiven Erfordernisse zur Erlangung der Lizenzen, der Aufsichtsbeschlüsse des Staates zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und des Rechts des Innenministeriums, im Sinne der staatlichen Gesetzgebung die auf diesem Gebiete getroffenen Verfügungen, auch wenn sie endgültig sind, von Amts wegen aufzuheben. Die Regelung der ordentlichen Beschwerden gegen die genannten Verfügungen erfolgt im Rahmen der Landesautonomie;</p> <p>8) Förderung der Industrieproduktion;</p> <p>9) Nutzung der öffentlichen Gewässer, mit Ausnahme der Großableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie;</p> <p>10) Hygiene und Gesundheitswesen, einschließlich der Gesundheits- und Krankenhausfürsorge;</p> <p>11) Sport und Freizeitgestaltung mit den entsprechenden Anlagen und Einrichtungen.</p> |
|---|---|

**Art. 10.** - Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le Province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle Province stesse in materia di lavoro.

I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Provincia<sup>5)</sup> e i sindaci interessati.

I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza.

**Art. 11.** - La Provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di

5) Espressione sostituita dal comma 1, lettera b) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

**Art. 10.** - Zur Ergänzung der staatlichen Gesetzesbestimmungen sind die Provinzen befugt, Gesetzesbestimmungen auf dem Gebiete der Arbeitsvermittlung und -zuweisung zu erlassen; bis zur Errichtung eigener Ämter können sie sich zur Ausübung der Verwaltungsbefugnisse in Zusammenhang mit den ihnen zustehenden Gesetzgebungsbefugnissen auf dem Gebiete der Arbeit der Außenstellen des Arbeitsministeriums bedienen.

Die Leiter der Arbeitsämter in den Gemeinden werden von den staatlichen Organen nach Einholen der Stellungnahme des Landeshauptmanns<sup>5)</sup> und der zuständigen Bürgermeister ausgewählt und ernannt.

Die in der Provinz Bozen ansässigen Bürger haben das Recht auf Vorrang bei der Arbeitsvermittlung innerhalb des Gebietes dieser Provinz; jegliche auf Sprachgruppenzugehörigkeit oder Ansässigkeitsdauer beruhende Unterscheidung ist ausgeschlossen.

**Art. 11.** - Die Provinz kann nach Einholen der Stellungnahme des Schatzministeriums die Eröffnung

5) Durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 wurden im italienischen Wortlaut des Sonderautonomiestatuts die Worte „Presidenti delle Giunte provinciali“ und „Presidente della Giunta provinciale“ durch die Worte „Presidenti delle Province“ bzw. „Presidente della Provincia“ ersetzt. Der deutsche Wortlaut „Landeshauptleute“ bzw. „Landeshauptmann“ blieb unverändert.

credito a carattere locale, provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro.

L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro sentito il parere della Provincia interessata.

La Provincia nomina il presidente e il vice presidente della cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro.

**Art. 12.** - Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le Province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le Province hanno altresì facoltà di proporre ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

I Presidenti delle Province<sup>6)</sup> territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del

nung und Verlegung von Bank-schaltern von Kreditanstalten örtlichen, provinziellen und regionalen Charakters genehmigen.

Die Genehmigung zur Eröffnung und zur Verlegung von Bank-schaltern der anderen Kreditanstalten innerhalb der Provinz wird vom Schatzministerium nach Einholen der Stellungnahme der betreffenden Provinz erteilt.

Die Provinz ernennt nach Einholen der Stellungnahme des Schatzministeriums den Präsidenten und den Vizepräsidenten der Sparkasse.

**Art. 12.** - Bezüglich der Konzessionen für große Wasserableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie und der Verlängerung ihrer Dauer haben die gebietsmäßig zuständigen Provinzen das Recht, bis zur Abgabe der endgültigen Stellungnahme des Obersten Rates für öffentliche Arbeiten jederzeit ihre Bemerkungen und Einsprüche vorzulegen.

Die Provinzen haben außerdem das Recht, gegen das Konzessions- und das Verlängerungsdekret beim Obersten Gericht für öffentliche Gewässer Beschwerde zu erheben.

Die gebietsmäßig zuständigen Landeshauptleute<sup>6)</sup> oder deren Bevollmächtigte werden eingeladen, mit beratender Stimme an den Sitzun-

6) Vedi nota n. 5).

6) Siehe Anmerkung Nr. 5).

Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.

Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della Provincia interessata.

**Art. 13.<sup>7)</sup>** - 1. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le province disciplinano con legge provinciale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di

gen des Obersten Rates für öffentliche Arbeiten teilzunehmen, in denen die im ersten Absatz genannten Verfügungen behandelt werden.

Das zuständige Ministerium trifft die Verfügungen, die die Tätigkeit der Nationalen Körperschaft für Elektroenergie (ENEL) in der Region betreffen, nach Einholen der Stellungnahme der betroffenen Provinz.

**Art. 13.<sup>7)</sup>** - (1) Im Einklang mit der Rechtsordnung der Europäischen Union und den internationalen Abkommen sowie den Grundsätzen der staatlichen Rechtsordnung regeln die Provinzen mit Landesgesetz die Modalitäten und die Verfahren für die Vergabe der Konzessionen für große Wasserableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie; insbesondere legen sie die Verfahrensbestimmungen für die Durchführung der Vergabeverfahren, die Fristen für deren Ausschreibung, die Zulassungs- und Zuschlagskriterien sowie die finanziellen, organisatorischen und technischen Anforderungen an die Teilnehmer fest. Das Landesgesetz regelt zudem die Dauer der Konzessionen, die Kriterien zur Festlegung der Konzessionsgebühren für die Nutzung und Aufwertung des öffentlichen Wasserguts und der aus

7) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 833 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

7) Der Artikel wurde durch den Art. 1 Abs. 833 des Gesetzes vom 27. Dezember 2017, Nr. 205 ersetzt.

sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.

2. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente articolo, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle province per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostit-

den Anlagen für große Wasserableitungen bestehenden Vermögensgüter, die Parameter für die Entwicklung der Anlagen sowie die Modalitäten zur Bewertung der landschaftlichen Aspekte und der Umweltverträglichkeit, indem es die entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen – auch finanzieller Art – für Umwelt und Landschaft bestimmt.

(2) Bei Ablauf der durch diesen Artikel geregelten Konzessionen gehen die Sammel-, Zuleitungs- und Regelungsanlagen, die Druckrohrleitungen und die Entlastungskanäle, welche in funktionstüchtigem Zustand sein müssen, unentgeltlich in das Eigentum der gebietsmäßig zuständigen Provinz über. Konzessionsinhabern, die – sofern in der Konzessionserteilung vorgesehen oder wenn sie vom Konzessionsgeber dazu ermächtigt wurden – auf eigene Kosten und während der Geltungsdauer der Konzession Investitionen für die im ersten Satz genannten Güter getätigt haben, steht bei Ablauf der Konzession sowie bei Verfall oder Verzicht eine Entschädigung zu, die dem Wert des nicht amortisierten Teils des Gutes entspricht, so wie es im Landesgesetz laut Abs. 1 vorgesehen wird. Für die anderen nicht in den vorstehenden Sätzen vorgesehenen Güter finden die Bestimmungen laut Art. 25 Abs. 2 und folgende des königlichen Dekrets vom 11. Dezember 1933, Nr. 1775 – wobei

tuiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della provincia, nonché dall'articolo 1-bis, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

3. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle province medesime con modalità definite dalle stesse.

4. Le province stabiliscono altresì con propria legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al comma 3 ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.

5. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN), nonché della media delle voci di spesa legate

die darin vorgesehenen staatlichen Organe durch die entsprechenden Landesorgane zu ersetzen sind – sowie jene laut Art. 1-*bis* Abs. 13 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. März 1977, Nr. 235 Anwendung.

(3) Bei Konzessionen für große Wasserableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie müssen die Konzessionsinhaber den autonomen Provinzen Bozen und Trient für öffentliche Dienste und für bestimmte, mit Landesgesetz festzusetzende Verbrauchergruppen jährlich unentgeltlich 220 Kilowattstunden für jedes Kilowatt konzessionierter mittlerer Nennleistung gemäß den von den Provinzen festgelegten Modalitäten liefern.

(4) Die Provinzen bestimmen außerdem mit Landesgesetz die Kriterien zur Festsetzung des Preises des im Sinne von Abs. 3 an die Verteilerbetriebe abgegebenen Stroms; ebenso setzen sie im Einklang mit der Rechtsordnung der Europäischen Union die Richtlinien für die Verbrauchertarife fest.

(5) Die Inhaber von Konzessionen für große Wasserableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie richten den Provinzen halbjährlich für jede Kilowattstunde von Letzteren nicht übernommener elektrischer Energie einen mit dem Landesgesetz laut Abs. 1 festgelegten Betrag, wobei der nationale Durchschnittseinheitspreis für elektrische

alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

6. Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data ed esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza. Le province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui al comma 1.<sup>8)</sup>

Energie (PUN) sowie die Durchschnittsausgabeposten in Zusammenhang mit der Lieferung dieser elektrischen Energie zu berücksichtigen sind. Diese Vergütung je Einheit ändert sich im Verhältnis zu den nicht unter 5 Prozent liegenden Änderungen des vom ISTAT ermittelten Industriepreisindex für die Produktion, den Transport und die Verteilung elektrischer Energie.

(6) Aufgrund von gesetzlichen oder verwaltungsrechtlichen Bestimmungen in den autonomen Provinzen Trient und Bozen erteilte Konzessionen für große Wasserableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie, welche vor dem 31. Dezember 2023 ablaufen, werden – auch wenn sie bereits abgelaufen sind – von Rechts wegen für die Zeit verlängert, die für den Abschluss der Verfahren mit Öffentlichkeitscharakter notwendig ist, jedoch keinesfalls über dieses Datum hinaus, bis zu dem sie gemäß den bei ihrem Ablauf in den geltenden Landesgesetzen und im jeweiligen Auftragsheft festgelegten Bedingungen auszuüben sind. In diesem Fall können die Provinzen und die Konzessionsinhaber eventuelle Änderungen der in den laufenden Konzessionen vorgesehenen Gebühren und Verpflichtungen gemäß den Bestimmungen des Landesgesetzes

8) Comma modificato dall'art. 1, comma 77 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

8) Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 77 des Gesetzes vom 27. Dezember 2019, Nr. 160 geändert.

7. In materia di sistema idrico, le province sono previamente consultate sugli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con il presente Statuto e con le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorità e le province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'Autorità compete alle province, secondo procedure e modelli concordati con l'Autorità stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori.

**Art. 14.** - E' obbligatorio il parere della Provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.

laut Abs. 1 vereinbaren.<sup>8)</sup>

(7) In Sachen Wassersystem werden die Provinzen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit diesem Statut und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen der Maßnahmen der Aufsichtsbehörde für Energie, Versorgungsnetze und Umwelt (ARERA), die an Subjekte gerichtet sind, welche im jeweiligen Gebiet die entsprechenden öffentlichen Dienstleistungen erbringen, vorab konsultiert. Die Konsultationsmodalitäten werden in einem zwischen dieser Behörde und den Provinzen – auch getrennt – abgeschlossenen Einvernehmensprotokoll festgelegt. Die Provinzen holen die für die Untersuchungen und Tätigkeiten der Behörde notwendigen Informationen und Unterlagen gemäß Verfahren und aufgrund von Vorlagen ein, die mit der Behörde selbst im Rahmen des genannten Einvernehmensprotokolls unter Berücksichtigung der ihnen zustehenden Befugnisse definiert werden, auch in Bezug auf die Organisation der öffentlichen Dienstleistungen, das Tarifsystm und die Ausübung der entsprechenden Überwachungs- und Sanktionsbefugnisse.

**Art. 14.** - Auf dem Gebiete des Kommunikations- und Transportwesens muss vor Erteilung von Konzessionen für Verkehrslinien, die das Gebiet der Provinz durchqueren, die Stellungnahme der

E' altresì obbligatorio il parere della Provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la Provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.

L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno a un apposito comitato.

**Art. 15.** - Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle Province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della Provincia e tenuto conto delle somme stanziare nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la Provincia. Qualora lo Stato intervenga

Provincia eingeholt werden.

Außerdem muss die Stellungnahme der Provinz auch für Wasserbauten der ersten und zweiten Kategorie eingeholt werden. Der Staat und die Provinz erstellen jährlich im Einvernehmen einen Koordinierungsplan der in ihre Zuständigkeit fallenden Wasserbauten.

Die Nutzung der öffentlichen Gewässer durch den Staat und durch die Provinz im Bereich der entsprechenden Zuständigkeit erfolgt auf Grund eines Gesamtplanes, der in einem aus Vertretern des Staates und der Provinz gebildeten eigenen Ausschuss im Einvernehmen erstellt wird.

**Art. 15.** - Vorbehaltlich eines anderen Finanzierungssystems auf Grund der allgemeinen Bestimmungen über die Wirtschaftsprogrammierung weist das Ministerium für Industrie, Handel und Handwerk den Provinzen Trient und Bozen Anteile der im Staatshaushalt zur Durchführung von Staatsgesetzen eingetragenen Jahresansätze zu, die Finanzierungshilfen zur Förderung der Industrie vorsehen. Die Anteile werden nach Einholen der Stellungnahme der Provinz unter Berücksichtigung der Höhe der im Staatshaushalt eingetragenen Ansätze und der Bedürfnisse der Bevölkerung der Provinz festgesetzt. Die zugewiesenen Beträge werden im Einvernehmen zwischen dem Staat

con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la Provincia.

La Provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari.

La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni.<sup>9)</sup>

#### Capo IV

##### *Disposizioni comuni alla Regione ed alle Province*

**Art. 16.** - Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Pro-

9) Comma aggiunto dal comma 1, lettera d) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

und der Provinz verwendet. Sofern der Staat in den Provinzen Trient und Bozen in Durchführung der gesamtstaatlichen außerordentlichen Pläne für den Schulbau eigene Mittel einsetzt, werden sie im Einvernehmen mit der Provinz verwendet.

Die Provinz Bozen setzt die im Haushalt zu Zwecken der Fürsorge sowie zu sozialen und kulturellen Zwecken bestimmten eigenen Mittel im direkten Verhältnis zur Stärke und mit Bezug auf das Ausmaß des Bedarfes einer jeden Sprachgruppe ein; ausgenommen sind außerordentliche Fälle, die wegen besonderer Erfordernisse Sofortmaßnahmen erheischen.

Die Provinz Trient sichert die Bereitstellung von genügend Mitteln, um den Schutz und die kulturelle, soziale und wirtschaftliche Entfaltung der in der Provinz wohnhaften Ladiner, Fersentaler und Zimbern unter Berücksichtigung ihrer Anzahl und ihrer besonderen Erfordernisse fördern zu können.<sup>9)</sup>

#### IV. Kapitel

##### *Gemeinsame Bestimmungen für die Region und die Provinzen*

**Art. 16.** - Auf den Sachgebieten und in den Grenzen, innerhalb

9) Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. d) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 hinzugefügt.

vincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia.

Restano ferme le attribuzioni delle Province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente Statuto.

Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.

**Art. 17.** - Con legge dello Stato può essere attribuita alla Regione e alle Province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente Statuto.

**Art. 18.** - La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province,

deren die Region oder die Provinz Gesetzesbestimmungen erlassen kann, werden die Verwaltungsbefugnisse, die nach der früheren Ordnung dem Staat zustanden, von der Region beziehungsweise von der Provinz ausgeübt.

Die den Provinzen auf Grund der geltenden Gesetze zustehenden Befugnisse bleiben aufrecht, soweit sie mit diesem Statut vereinbar sind.

Darüber hinaus kann der Staat der Region, der Provinz und anderen öffentlichen örtlichen Körperschaften mit Gesetz eigene Befugnisse seines Verwaltungsbereiches übertragen. In diesem Falle gehen die Kosten für die Ausübung dieser Befugnisse weiterhin zu Lasten des Staates.

Die Übertragung von Verwaltungsbefugnissen des Staates kann mit einfachem Staatsgesetz geändert oder widerrufen werden, auch wenn sie durch dieses Gesetz erfolgt ist.

**Art. 17.** - Mit Staatsgesetz kann der Region und den Provinzen die Befugnis zuerkannt werden, Gesetzesbestimmungen für Dienste zu erlassen, die sich auf Sachgebiete beziehen, die nicht in die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche gemäß diesem Statut fallen.

**Art. 18.** - In der Regel übt die Region die Verwaltungsbefugnisse aus, indem sie diese den Provin-

ai Comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle Province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi.

Le Province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.

**Art. 19.** - Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.

La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito, su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.

den Gemeinden und anderen örtlichen Körperschaften überträgt oder sich deren Ämter bedient. Auf dem Sachgebiet der Feuerwehrdienste ist die Übertragung auf die Provinzen Pflicht.

Die Provinzen können einige ihrer Verwaltungsbefugnisse den Gemeinden oder anderen örtlichen Körperschaften übertragen oder sich deren Ämter bedienen.

**Art. 19.** - In der Provinz Bozen wird der Unterricht in den Kindergärten, Grund- und Sekundarschulen in der Muttersprache der Schüler, das heißt in italienischer oder deutscher Sprache, von Lehrkräften erteilt, für welche die betreffende Sprache ebenfalls Muttersprache ist. In den Grundschulen, von der 2. oder 3. Klasse an, je nachdem, wie es mit Landesgesetz auf bindenden Vorschlag der betreffenden Sprachgruppe festgelegt wird, und in den Sekundarschulen ist der Unterricht der zweiten Sprache Pflicht; er wird von Lehrkräften erteilt, für die diese Sprache die Muttersprache ist.

Die ladinische Sprache wird in den Kindergärten verwendet und in den Grundschulen der ladinischen Ortschaften gelehrt. Dort dient diese Sprache auch als Unterrichtssprache in den Schulen jeder Art und jeden Grades. In diesen Schulen wird der Unterricht auf der Grundlage gleicher Stundenzahl und gleichen Enderfolges in Italie-

L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.

Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la Giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel

nisch und in Deutsch erteilt.

Die Einschreibung eines Schülers in die Schulen der Provinz Bozen erfolgt auf Grund eines einfachen Gesuches des Vaters oder seines Stellvertreters. Gegen die Verweigerung der Einschreibung kann der Vater oder sein Stellvertreter bei der autonomen Sektion Bozen des regionalen Verwaltungsgerichtshofes Berufung einlegen.

Für die Verwaltung der Schulen mit italienischer Unterrichtssprache und für die Aufsicht über die Schulen mit deutscher Unterrichtssprache sowie über die im zweiten Absatz genannten Schulen der ladinischen Ortschaften ernennt das Ministerium für den öffentlichen Unterricht nach Einholen der Stellungnahme des Landesausschusses von Südtirol einen Hauptschulamtsleiter.

Für die Verwaltung der Kindergärten, Grund- und Sekundarschulen mit deutscher Unterrichtssprache ernennt der Landesausschuss von Südtirol nach Einholen der Stellungnahme des Ministeriums für den öffentlichen Unterricht einen Schulamtsleiter aus einem Dreivorschlag der Vertreter der deutschen Sprachgruppe im Landesschulrat.

Für die Verwaltung der im zweiten Absatz dieses Artikels genannten Schulen ernennt das Ministerium für den öffentlichen Unterricht einen Schulamtsleiter aus einem Dreivorschlag der Vertreter der ladinischen Sprachgruppe

consiglio scolastico provinciale.

Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la Provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.

Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.

Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della Provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.

Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.

im Landesschulrat.

Das Ministerium für den öffentlichen Unterricht ernennt im Einvernehmen mit der Provinz Bozen die Präsidenten und die Mitglieder der Kommissionen für die Staatsprüfungen an den Schulen mit deutscher Unterrichtssprache.

Um die Gleichwertigkeit der Abschlussdiplome zu gewährleisten, muss für die Schulen der Provinz Bozen die Stellungnahme des Obersten Rates für den öffentlichen Unterricht über die Unterrichts- und Prüfungsprogramme eingeholt werden.

Die Verwaltungsbediensteten des bisherigen Schulamtes und die der Sekundarschulen sowie die Verwaltungsbediensteten der Schulinspektorate und der Grundschuldirektionen werden von der Provinz Bozen übernommen und bleiben den Dienststellen jener Schulen zugeteilt, an denen die Muttersprache dieser Bediensteten als Unterrichtssprache verwendet wird.

Unbeschadet der Abhängigkeit des Lehrpersonals vom Staate wird dem Schulamtsleiter für die Schulen mit deutscher Unterrichtssprache und dem Schulamtsleiter für die im zweiten Absatz genannten Schulen die Zuständigkeit für Maßnahmen, die das Lehrpersonal ihrer Schulen betreffen, hinsichtlich Versetzungen, Beurlaubungen, Wartestand und Disziplinarstrafen bis zur einmonatigen Dienstenthebung mit Gehaltsentzug übertragen.

Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva sentito il parere del sovrintendente scolastico.

I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.

I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.

Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.

Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della Regione e della Provincia interessata.

Gegen die von den Schulamtsleitern im Sinne des vorigen Absatzes getroffenen Maßnahmen kann Berufung an den Minister für den öffentlichen Unterricht eingereicht werden, der nach Einholen der Stellungnahme des Hauptschulamtsleiters endgültig entscheidet.

Die italienische, die deutsche und die ladinische Sprachgruppe sind im Landesschulrat und im Landesdisziplinarrat für die Lehrer vertreten.

Die Vertreter der Lehrkräfte im Landesschulrat werden vom Lehrpersonal im Verhältnis zur Zahl der Lehrkräfte der einzelnen Sprachgruppen durch Wahl bestimmt. Die Zahl der Vertreter der ladinischen Sprachgruppe darf jedenfalls nicht weniger als drei betragen.

Der Landesschulrat erfüllt die in den geltenden Gesetzen vorgesehenen Aufgaben; darüber hinaus muss er bei der Errichtung und Auflassung von Schulen, bei der Erstellung der Programme und Stundenpläne, bei der Festlegung der Unterrichtsfächer und deren Zusammenfassung in Fachgruppen gehört werden.

Hinsichtlich der allfälligen Errichtung von Universitäten im Gebiet von Trentino-Südtirol muss der Staat vorher die Stellungnahme der Region und der betreffenden Provinz einholen.

**Art. 20.** - I Presidenti delle Province<sup>10)</sup> esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto.

Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Province<sup>11)</sup> si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.

Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.

Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci, quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.

**Art. 21.** - I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei Presidenti delle Province<sup>12)</sup> in materia di polizia o

**Art. 20.** - Die Landeshauptleute<sup>10)</sup> üben die der Behörde für öffentliche Sicherheit zustehenden und in den geltenden Gesetzen vorgesehenen Befugnisse auf folgenden Sachgebieten aus: gefährliche Industrien, Lärm erzeugende und störende Gewerbe, öffentliche Betriebe, Agenturen, Druckereien, Wandergewerbe, Arbeiter und Hausangestellte, Geisteskranke, Süchtige und Bettler, Jugendliche unter 18 Jahren.

Zur Ausübung der oben genannten Befugnisse bedienen sich die Landeshauptleute<sup>11)</sup> auch der Organe der staatlichen Polizei oder der Ortspolizei in Stadt und Land.

Die übrigen Befugnisse, die durch die geltenden Gesetze über die öffentliche Sicherheit den Präfekten zustehen, werden dem Polizeidirektor übertragen.

Davon unberührt bleiben die Befugnisse der Bürgermeister in ihrer Eigenschaft als Sicherheitsbehörde oder die der Leiter der Sicherheitspolizei in den Außendienststellen.

**Art. 21.** - Die von der staatlichen Behörde aus Gründen der öffentlichen Ordnung verfügten Maßnahmen, die sich auf die Wirksamkeit von Bewilligungen der Landeshauptleute<sup>12)</sup> auf dem Gebiet des

10) Vedi nota n. 5).

11) Vedi nota n. 5).

12) Vedi nota n. 5).

10) Siehe Anmerkung Nr. 5).

11) Siehe Anmerkung Nr. 5).

12) Siehe Anmerkung Nr. 5).

di altri provvedimenti di competenza della Provincia, sono emanati sentito il Presidente della Provincia<sup>13)</sup> competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.

**Art. 22.** - Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Regione<sup>14)</sup> e i Presidenti delle Province<sup>15)</sup> possono richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale.

**Art. 23.** - La Regione e le Province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.

Polizeiwesens oder auf andere Anordnungen aus dem Zuständigkeitsbereich des Landes auswirken, sie zeitweilig aufheben oder in irgendeiner Weise beschränken, werden nach Einholen der Stellungnahme des zuständigen Landeshauptmanns<sup>13)</sup> getroffen; die Stellungnahme muss innerhalb der in der Aufforderung gestellten Frist abgegeben werden.

**Art. 22.** - Um die Befolgung der Gesetze und Verordnungen der Region und der Provinzen durchzusetzen, können der Präsident der Region<sup>14)</sup> und die Landeshauptleute<sup>15)</sup> den Einsatz und die Unterstützung der staatlichen Polizei oder der Ortspolizei in Stadt und Land anfordern.

**Art. 23.** - Zum Schutz der in den eigenen Gesetzen enthaltenen Bestimmungen verwenden die Region und die Provinzen die strafrechtlichen Sanktionen, die die Staatsgesetze für die gleichen Tatbestände vorsehen.

13) Vedi nota n. 5).

14) Espressione sostituita dal comma 1, lettera a) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

15) Vedi nota n. 5).

13) Siehe Anmerkung Nr. 5).

14) Durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 wurden im italienischen Wortlaut des Sonderautonomiestatuts die Worte „Presidente della Giunta regionale“ durch die Worte „Presidente della Regione“ ersetzt. Der deutsche Wortlaut „Präsident der Region“ blieb unverändert.

15) Siehe Anmerkung Nr. 5).

TITOLO II

**Organi della Regione e  
delle Province**

Capo I

*Organi della Regione*

**Art. 24.** - Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.<sup>16)</sup>

**Art. 25.** - Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.<sup>17)</sup>

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento

16) Espressione sostituita dal comma 1, lettera e) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

17) Il comma 1 sostituisce gli originari commi 1, 2 e 3 ai sensi del comma 1, lettera f) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

II. ABSCHNITT

**Organe der Region und  
der Provinzen**

I. Kapitel

*Organe der Region*

**Art. 24.** - Organe der Region sind: der Regionalrat, der Regionalausschuss und der Präsident der Region.<sup>16)</sup>

**Art. 25.** - Der Regionalrat besteht aus den Mitgliedern des Landtags des Trentino und des Südtiroler Landtags.<sup>17)</sup>

Voraussetzung für die Ausübung des aktiven Wahlrechtes in der Provinz Bozen ist eine vierjährige ununterbrochene Ansässigkeit im Gebiet der Region. Voraussetzung für die Ausübung des aktiven Wahlrechtes in der Provinz Trient

16) Durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. e) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 wurden im italienischen Wortlaut dieses Artikels die Worte „e il suo Presidente“ durch die Worte „e il Presidente della Regione“ ersetzt. Der deutsche Wortlaut blieb unverändert.

17) Aufgrund des Art. 4 Abs. 1 Buchst. f) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 ersetzt der Abs. 1 die ursprünglichen Abs. 1, 2 und 3.

è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della Regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei Consigli provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall'art. 63 durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza.<sup>18)</sup>

**Art. 26.** - Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle altre leggi dello Stato.

**Art. 27.**<sup>19)</sup> - L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.

18) Comma modificato dal comma 1, lettere g), h), i) e l) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

19) Articolo sostituito dal comma 1, lettera m) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

ist eine einjährige ununterbrochene Ansässigkeit im Gebiet der Provinz. Der Wähler, der die vierjährige ununterbrochene Ansässigkeit im Gebiet der Region erreicht hat, wird für die Landtagswahlen in die Wählerverzeichnisse der Gemeinde der Provinz eingetragen, in der er innerhalb der vier Jahre länger ansässig war. Im Falle gleich langer Ansässigkeitsdauer wird er in die Wählerverzeichnisse der Gemeinde seiner letzten Ansässigkeit eingetragen. Während der vier Jahre übt der Wähler sein Wahlrecht zur Wahl der Landtage und zu der im Art. 63 vorgesehenen Wahl der Gemeinderäte in der Gemeinde aus, in der er vorher ansässig war.<sup>18)</sup>

**Art. 26.** - Der Regionalrat übt die der Region zuerkannte Gesetzgebungsgewalt sowie die übrigen Befugnisse aus, die ihm durch die Verfassung, durch dieses Statut und die anderen Staatsgesetze zugewiesen sind.

**Art. 27.**<sup>19)</sup> - Die Tätigkeit des Regionalrats wickelt sich in zwei gleich langen Zeitabschnitten ab; dabei finden die Sitzungen jeweils in Trient bzw. in Bozen statt.

18) Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. g), h), i) und l) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 geändert.

19) Der Artikel wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. m) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 ersetzt.

Possono svolgersi sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri.<sup>20)</sup>

Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica.

**Art. 28.** - I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera regione.

Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo.<sup>21)</sup>

**Art. 29.**<sup>22)</sup>

**Art. 30.**<sup>23)</sup> - Il Consiglio regio-

Es können Sondersitzungen zur Behandlung der Rechte der ladinischen Sprachminderheit, der fersentalerischen und der zimbri-schen Sprachgruppe stattfinden.<sup>20)</sup>

Der neue Regionalrat tritt binnen zwanzig Tagen nach der Bekanntgabe der in den Landtag des Trentino und in den Südtiroler Landtag gewählten Personen auf Einberufung seitens des amtierenden Präsidenten der Region zusammen.

**Art. 28.** - Die Mitglieder des Regionalrats vertreten die gesamte Region.

Sie können wegen der in Ausübung ihrer Befugnisse geäußerten Ansichten und abgegebenen Stimmen nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Das Amt eines Landtags- bzw. Regionalratsabgeordneten ist mit dem Amt eines Mitglieds einer der Parlamentskammern, eines anderen Regionalrats oder des Europäischen Parlaments unvereinbar.<sup>21)</sup>

**Art. 29.**<sup>22)</sup>

**Art. 30.**<sup>23)</sup> - Der Regionalrat

20) Comma inserito dal comma 1 dell'art. 1 della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.

21) Comma aggiunto dal comma 1, lettera n) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

22) Articolo abrogato dal comma 1, lettera o) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

20) Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 des Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1 eingefügt.

21) Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. n) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 hinzugefügt.

22) Der Artikel wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. o) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 aufgehoben.

nale elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari.

Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

wählt unter seinen Mitgliedern den Präsidenten, zwei Vizepräsidenten und die Sekretäre.

Die Amtsdauer des Präsidenten und der Vizepräsidenten beträgt zweieinhalb Jahre.

Für die ersten dreißig Monate der Tätigkeit des Regionalrats wird der Präsident unter den Abgeordneten der italienischen Sprachgruppe gewählt. Für den darauf folgenden Zeitraum wird der Präsident unter den Abgeordneten der deutschen Sprachgruppe gewählt. Mit Zustimmung der Mehrheit der Abgeordneten der italienischen bzw. der deutschen Sprachgruppe kann für den jeweiligen Zeitraum ein Abgeordneter der ladinischen Sprachgruppe zum Präsidenten gewählt werden. Die Vizepräsidenten werden unter den Abgeordneten gewählt, die nicht der Sprachgruppe des Präsidenten angehören.

Scheiden der Präsident oder die Vizepräsidenten des Regionalrats wegen Rücktritt, wegen Ableben oder aus einem anderen Grund aus ihrem Amt, so wählt der Regionalrat den neuen Präsidenten bzw. die neuen Vizepräsidenten nach den im Abs. 3 vorgesehenen Modalitäten. Die Wahl muss in der nächstfolgenden Sitzung erfolgen und gilt bis zum Ende des laufenden zweieinhalbjährigen Zeitraums.

23) Articolo sostituito dal comma 1, lettera p) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

23) Der Artikel wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. p) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 ersetzt.

I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

**Art. 31.** - Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.

**Art. 32.** - Il Presidente ed i vice Presidenti<sup>24)</sup> del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.

A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato d'urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Ove il Presidente od i vice Presidenti<sup>25)</sup> del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro

Die Vizepräsidenten unterstützen den Präsidenten. Dieser bestimmt den Vizepräsidenten, der ihn bei Abwesenheit oder Verhinderung vertreten soll.

**Art. 31.** - Die Bestimmungen zur Regelung der Tätigkeit des Regionalrats werden in einer Geschäftsordnung festgelegt, die von den Abgeordneten mit absoluter Mehrheit genehmigt werden muss.

Die Geschäftsordnung enthält auch die Vorschriften zur Bestimmung der Sprachgruppenzugehörigkeit der Abgeordneten.

**Art. 32.** - Der Präsident und die Vizepräsidenten<sup>24)</sup> des Regionalrats, die ihren Amtspflichten nicht nachkommen, werden vom Regionalrat selbst mit Mehrheitsbeschluss seiner Mitglieder abberufen.

Zu diesem Zwecke kann der Regionalrat auf Antrag von wenigstens einem Drittel der Abgeordneten im Dringlichkeitswege einberufen werden.

Wenn der Präsident oder die Vizepräsidenten<sup>25)</sup> des Regionalrats diesen nicht innerhalb von

24) Espressione modificata dal comma 1, lettera q) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

25) Espressione modificata dal comma 1, lettera q) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

24) Die Worte „die Vizepräsidenten“ wurden durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. q) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 geändert.

25) Die Worte „die Vizepräsidenten“ wurden durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. q) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 geändert.

quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della Regione<sup>26)</sup>.

Se il Presidente della Regione<sup>27)</sup> non convoca il Consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del Commissario del Governo.

<sup>28)</sup>

**Art. 33.**<sup>29)</sup> - Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49-*bis*, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali.

Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49-*bis*. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.

I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro

fünfzehn Tagen nach Antragstellung einberuft, so beruft ihn der Präsident der Region<sup>26)</sup> ein.

Wenn der Präsident der Region<sup>27)</sup> den Regionalrat nicht innerhalb von fünfzehn Tagen nach Ablauf der im vorhergehenden Absatz vorgeschriebenen Frist einberuft, so erfolgt die Einberufung durch den Regierungskommissar.

<sup>28)</sup>

**Art. 33.**<sup>29)</sup> - Die im Art. 49-*bis* Abs. 1 und 2 genannten Auflösungsgründe werden auf den Regionalrat ausgedehnt. Im Falle der Auflösung des Regionalrats werden binnen drei Monaten neue Landtagswahlen abgehalten.

Die Auflösung wird nach den im Art. 49-*bis* vorgesehenen Verfahren verfügt. Mit dem Auflösungsdekret wird zugleich eine dreiköpfige Kommission ernannt, deren Mitglieder unter den zu Landtagsabgeordneten wählbaren Bürgern zu wählen sind; ein Mitglied muss der deutschen Sprachgruppe angehören.

Die aufgelösten Landtage üben bis zur Wahl der neuen

26) Vedi nota n. 14).

27) Vedi nota n. 14).

28) Comma abrogato dal comma 1, lettera o) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

29) Articolo sostituito dal comma 1, lettera r) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

26) Siehe Anmerkung Nr. 14).

27) Siehe Anmerkung Nr. 14).

28) Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. o) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 aufgehoben.

29) Der Artikel wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. r) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 ersetzt.

funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali.

**Art. 34.** - Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del Presidente della Regione<sup>30)</sup>, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal presente Statuto.

**Art. 35.** - Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Regione<sup>31)</sup> al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al Commissario del Governo.

**Art. 36.** - La Giunta regionale è composta del Presidente della Regione, che la presiede, di due vice Presidenti e di assessori effettivi e supplenti.<sup>32)</sup>

Landtage weiterhin ihre Befugnisse aus.

**Art. 34.** - Der Regionalrat wird vom Präsidenten in der ersten Woche eines jeden Halbjahres zu einer ordentlichen Tagung einberufen; außerordentliche Tagungen beruft er ein: auf Antrag des Regionalausschusses oder des Präsidenten der Region<sup>30)</sup>, auf Antrag von wenigstens einem Fünftel der im Amt befindlichen Regionalratsabgeordneten sowie in den in diesem Statut vorgesehenen Fällen.

**Art. 35.** - Auf Sachgebieten, die nicht in die Zuständigkeit der Region fallen, die aber für sie von besonderem Interesse sind, kann der Regionalrat Begehrensanträge und Begehrensgesetzentwürfe verabschieden. Beide werden vom Präsidenten der Region<sup>31)</sup> der Regierung zur Vorlage an die Kammern übermittelt und in Abschrift dem Regierungskommissar zugestellt.

**Art. 36.** - Der Regionalausschuss besteht aus dem Präsidenten der Region, der den Vorsitz führt, aus zwei Vizepräsidenten, aus wirklichen Assessoren und Ersatzassessoren.<sup>32)</sup>

30) Vedi nota n. 14).

31) Vedi nota n. 14).

32) Comma integrato dal comma 1, lettera s) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

30) Siehe Anmerkung Nr. 14).

31) Siehe Anmerkung Nr. 14).

32) Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. s) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 ergänzt.

Il Presidente, i vice Presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Regione. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco. Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale.<sup>33)</sup>

Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

**Art. 37.** - Il Presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finché dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la Giunta da parte

33) Comma integrato dal comma 1, lettera t) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Der Präsident der Region, die Vizepräsidenten und die Assessoren werden vom Regionalrat aus seiner Mitte in geheimer Abstimmung und mit absoluter Mehrheit gewählt.

Die Zusammensetzung des Regionalausschusses muss im Verhältnis zur Stärke der Sprachgruppen stehen, wie sie im Regionalrat vertreten sind. Von den Vizepräsidenten gehört einer der italienischen, der andere der deutschen Sprachgruppe an. Der ladinischen Sprachgruppe wird die Vertretung im Regionalausschuss auch abweichend von der proporzmäßigen Vertretung gewährleistet.<sup>33)</sup>

Der Präsident bestimmt den Vizepräsidenten, der ihn bei Abwesenheit oder Verhinderung vertritt.

Die Ersatzassessoren vertreten die wirklichen Assessoren in den entsprechenden Aufgabenbereichen, wobei die Sprachgruppenzugehörigkeit der Vertretenen zu berücksichtigen ist.

**Art. 37.** - Die Amtsdauer des Präsidenten der Region und der Mitglieder des Regionalausschusses fällt mit der des Regionalrats zusammen; nach Ablauf der Amtszeit des Regionalrats führen sie nur die ordentlichen Verwaltungsgeschäfte bis zur Ernennung des

33) Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. t) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 ergänzt.

del nuovo Consiglio.

I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.<sup>34)</sup>

**Art. 38.** - Il Presidente della Regione<sup>35)</sup> o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale.

<sup>36)</sup>

**Art. 39.** - Qualora per morte, dimissioni o revoca del Presidente della Regione<sup>37)</sup> o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio entro quindici giorni.

**Art. 40.** - Il Presidente della Regione<sup>38)</sup> rappresenta la Regione.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano

Präsidenten der Region und der Mitglieder des Regionalausschusses durch den neuen Regionalrat.

Die Mitglieder des Regionalausschusses, die einem aufgelösten Landtag angehören, üben ihr Amt bis zur Wahl des neuen Landtags weiterhin aus.<sup>34)</sup>

**Art. 38.** - Der Präsident der Region<sup>35)</sup> und die Assessoren, die ihren gesetzlich vorgeschriebenen Amtspflichten nicht nachkommen, werden vom Regionalrat abberufen.

<sup>36)</sup>

**Art. 39.** - Ergibt sich die Notwendigkeit, den Präsidenten der Region<sup>37)</sup> oder die Assessoren wegen Ablebens, Rücktrittes oder Abberufung zu ersetzen, so beruft der Präsident des Regionalrats diesen innerhalb von fünfzehn Tagen ein.

**Art. 40.** - Der Präsident der Region<sup>38)</sup> vertritt die Region.

Er nimmt an den Sitzungen des Ministerrates teil, wenn Fragen behandelt werden, die die Region

34) Comma aggiunto dal comma 1, lettera u) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

35) Vedi nota n. 14).

36) Comma abrogato dal comma 1, lettera o) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

37) Vedi nota n. 14).

38) Vedi nota n. 14).

34) Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. u) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 hinzugefügt.

35) Siehe Anmerkung Nr. 14).

36) Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. o) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 aufgehoben.

37) Siehe Anmerkung Nr. 14).

38) Siehe Anmerkung Nr. 14).

la Regione.

**Art. 41.** - Il Presidente della Regione<sup>39)</sup> dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

**Art. 42.** - Il Presidente della Regione<sup>40)</sup> determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino della Regione.

**Art. 43.** - Il Presidente della Regione<sup>41)</sup> emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

**Art. 44.** - La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;
- 2) l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;
- 3) l'amministrazione del patrimonio della Regione nonché il

39) Vedi nota n. 14).  
 40) Vedi nota n. 14).  
 41) Vedi nota n. 14).

betreffen.

**Art. 41.** - Der Präsident der Region<sup>39)</sup> leitet die vom Staat der Region übertragenen Verwaltungsfunktionen und hat sich dabei an die Weisungen der Regierung zu halten.

**Art. 42.** - Der Präsident der Region<sup>40)</sup> bestimmt die Aufteilung der Aufgabenbereiche unter die einzelnen wirklichen Assessoren mit eigenem Dekret, das im Amtsblatt der Region kundgemacht werden muss.

**Art. 43.** - Der Präsident der Region<sup>41)</sup> erlässt mit eigenem Dekret die vom Regionalausschuss beschlossenen Verordnungen.

**Art. 44.** - Der Regionalausschuss ist das Vollzugsorgan der Region. Ihm obliegen:

- 1) die Beschlussfassung über die Durchführungsverordnungen zu den vom Regionalrat verabschiedeten Gesetzen;
- 2) die Verwaltungstätigkeit für die Angelegenheiten von regionalem Interesse;
- 3) die Verwaltung des Vermögens der Region sowie die

39) Siehe Anmerkung Nr. 14).  
 40) Siehe Anmerkung Nr. 14).  
 41) Siehe Anmerkung Nr. 14).

controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;

- 4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
- 5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

**Art. 45.** - La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la regione.

**Art. 46.** - Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.

Kontrolle über die Führung der regionalen öffentlichen Dienste zu Erzeugungs- und Handelszwecken, die durch Sonderbetriebe versehen werden;

- 4) die übrigen Befugnisse, die ihr durch dieses Gesetz oder andere gesetzliche Bestimmungen zuerkannt werden;
- 5) im Dringlichkeitsfall das Ergreifen von Maßnahmen, die in die Zuständigkeit des Regionalrats fallen; diese müssen dem Regionalrat in der ersten darauf folgenden Sitzung zur Ratifizierung vorgelegt werden.

**Art. 45.** - Bei Einführung und Regelung gesamtstaatlicher Kommunikations- und Transportdienste, die in besonderer Weise die Region betreffen, muss der Regionalausschuss befragt werden.

**Art. 46.** - Der Regionalrat kann dem Regionalausschuss die Behandlung von Angelegenheiten des eigenen Zuständigkeitsbereiches übertragen; ausgenommen ist das Erlassen von Gesetzesbestimmungen.

## Capo II

*Organi della Provincia*

**Art. 47.** - Sono organi della Provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia.<sup>42)</sup>

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum pro-

42) Espressione sostituita dal comma 1, lettera v) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

## II. Kapitel

*Organe der Provinz*

**Art. 47.** - Organe der Provinz sind: der Landtag, der Landesausschuss und der Landeshauptmann.<sup>42)</sup>

In Übereinstimmung mit der Verfassung und den Grundsätzen der Rechtsordnung der Republik sowie unter Achtung der internationalen Verpflichtungen und der Bestimmungen dieses Kapitels bestimmt das Landesgesetz, das vom Landtag mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder zu genehmigen ist, die Regierungsform der Provinz und insbesondere die Modalitäten für die Wahl des Landtags, des Landeshauptmanns und der Landesräte, die Beziehungen zwischen den Organen der Provinz, die Einreichung und die Genehmigung des begründeten Misstrauensantrags gegen den Landeshauptmann, die Fälle von Unwählbarkeit und Unvereinbarkeit in Zusammenhang mit diesen Ämtern sowie die Ausübung des Rechtes auf Volksinitiative hinsichtlich der Landesge-

42) Durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. v) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 wurden im italienischen Wortlaut dieses Artikels die Worte „e il suo Presidente“ durch die Worte „e il Presidente della Provincia“ ersetzt. Der deutsche Wortlaut blieb unverändert.

vinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.<sup>43)</sup>

Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.<sup>44)</sup>

setze und der landesweiten aufhebenden, einführenden oder konsultativen Referenden. Um zu erreichen, dass beide Geschlechter in gleichem Maße vertreten sind, werden mit genanntem Landesgesetz paritätische Bedingungen für die Teilnahme an den Wahlen gefördert. Der gleichzeitige Rücktritt der Mehrheit der Landtagsmitglieder zieht die Auflösung des Landtags und die gleichzeitige Wahl des neuen Landtags und des Landeshauptmanns nach sich, wenn Letzterer in allgemeiner direkter Wahl gewählt wird. Wird der Landeshauptmann vom Landtag gewählt, so wird der Landtag aufgelöst, wenn innerhalb neunzig Tagen nach der Wahl oder nach dem Rücktritt des Landeshauptmanns keine Mehrheit gebildet werden kann und der Landtag somit nicht funktionsfähig ist.<sup>43)</sup>

In der Autonomen Provinz Bozen erfolgt die Wahl des Landtags nach dem Verhältniswahlsystem. Sieht das Landesgesetz die Wahl des Landeshauptmanns von Südtirol in allgemeiner direkter Wahl vor, so ist genanntes Landesgesetz mit der Zweidrittelmehrheit der Landtagsmitglieder zu genehmigen.<sup>44)</sup>

43) I commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono aggiunti dal comma 1, lettera v) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

44) I commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono aggiunti dal comma 1, lettera v) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

43) Die Abs. 2 bis 6 wurden durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. v) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 hinzugefügt.

44) Die Abs. 2 bis 6 wurden durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. v) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 hinzugefügt.

Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.<sup>45)</sup>

Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a *referendum* provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.<sup>46)</sup>

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione

Die in den Abs. 2 und 3 genannten Landesgesetze werden nicht dem Regierungskommissar im Sinne des Art. 55 Abs. 1 bekannt gegeben. Die Regierung der Republik kann die Frage der Verfassungsmäßigkeit dieser Landesgesetze innerhalb dreißig Tagen nach deren Kundmachung beim Verfassungsgerichtshof geltend machen.<sup>45)</sup>

Über die im Abs. 2 genannten Landesgesetze wird eine Volksabstimmung auf Landesebene durchgeführt, wenn binnen drei Monaten nach ihrer Kundmachung ein Fünftel der Wahlberechtigten oder ein Fünftel der Landtagsmitglieder dies beantragt; die Volksabstimmung wird durch das diesbezügliche Landesgesetz der jeweiligen Provinz geregelt. Erhält das Landesgesetz bei der Volksabstimmung nicht die Mehrheit der gültigen Stimmen, so wird es nicht beurkundet.<sup>46)</sup>

Wurden die Landesgesetze mit der Zweidrittelmehrheit der Landtagsmitglieder genehmigt, so wird die Volksabstimmung nur dann durchgeführt, wenn der diesbezügliche Antrag binnen drei Monaten nach der Kundmachung von einem Fünftel der bei der Landtagswahl

45) I commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono aggiunti dal comma 1, lettera v) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

46) I commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono aggiunti dal comma 1, lettera v) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

45) Die Abs. 2 bis 6 wurden durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. v) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 hinzugefügt.

46) Die Abs. 2 bis 6 wurden durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. v) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 hinzugefügt.

del Consiglio provinciale.<sup>47)</sup>

**Art. 48.<sup>48)</sup>** - Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.

La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal

wahlberechtigten Personen unterschrieben wird.<sup>47)</sup>

**Art. 48.<sup>48)</sup>** - Jeder Landtag wird in allgemeiner, direkter und geheimer Wahl gewählt, besteht aus fünfunddreißig Abgeordneten und bleibt fünf Jahre im Amt. Die Fünfjahresperiode beginnt mit dem Wahltag. Die Wahlen finden gleichzeitig am selben Tag statt. Wird ein Landtag vorzeitig neu gewählt, so bleibt er bis zum Ablauf der fünfjährigen Amtsperiode des nicht neu gewählten Landtags im Amt.

Das Gesetz über die Wahl des Südtiroler Landtags muss die Vertretung der ladinischen Sprachgruppe gewährleisten.

Ein Sitz im Landtag des Trentino steht dem Gebiet zu, das die Gemeinden Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa und Canazei einschließt, in dem die Dolomitenladiner des Fassatals ansässig sind, und wird gemäß den Bestimmungen des im Art. 47 Abs. 2 genannten Gesetzes zugeteilt.

Die Wahlen zum neuen Landtag werden vom Landeshaupt-

47) I commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono aggiunti dal comma 1, lettera v) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

48) Articolo sostituito dal comma 1, lettera z) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

47) Die Abs. 2 bis 6 wurden durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. v) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 hinzugefügt.

48) Der Artikel wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. z) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 ersetzt.

Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica.

**Art. 48-bis.**<sup>49)</sup> - I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera Provincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione.

I membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

**Art. 48-ter.**<sup>50)</sup> - Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice Presidente e i Segretari.

Il Consiglio provinciale di Bol-

mann ausgeschrieben und finden frühestens am vierten Sonntag vor und spätestens am zweiten Sonntag nach dem Ablauf der Fünfjahresperiode statt. Das Dekret über die Wahlausschreibung wird spätestens am fünfundvierzigsten Tag vor dem Wahltag veröffentlicht.

Der neue Landtag tritt innerhalb zwanzig Tagen nach der Bekanntgabe der Gewählten auf Einberufung seitens des amtierenden Landeshauptmanns zusammen.

**Art. 48-bis.**<sup>49)</sup> - Die Mitglieder des Landtags vertreten die gesamte Provinz. Vor der Übernahme ihres Amtes müssen sie den Eid leisten, der Verfassung treu zu sein.

Die Mitglieder des Landtags können wegen der in Ausübung ihrer Befugnisse geäußerten Ansichten und abgegebenen Stimmen nicht zur Verantwortung gezogen werden.

**Art. 48-ter.**<sup>50)</sup> - Der Landtag des Trentino wählt unter seinen Mitgliedern den Präsidenten, einen Vizepräsidenten und die Sekretäre.

Der Südtiroler Landtag wählt

49) Gli articoli 48-bis e 48-ter sono inseriti dal comma 1, lettera aa) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

50) Gli articoli 48-bis e 48-ter sono inseriti dal comma 1, lettera aa) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

49) Die Art. 48-bis und 48-ter wurden durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. aa) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 eingefügt.

50) Die Art. 48-bis und 48-ter wurden durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. aa) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 eingefügt.

zano elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. Il Presidente designa il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano.

**Art. 49.<sup>51)</sup>** - Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 27, 31, 32, 34, 35 e 38.

**Art. 49-bis.<sup>52)</sup>** - Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di

unter seinen Mitgliedern den Präsidenten, zwei Vizepräsidenten und die Sekretäre. Die Vizepräsidenten werden unter den Abgeordneten gewählt, die nicht der Sprachgruppe des Präsidenten angehören. Der Präsident bestimmt den Vizepräsidenten, der ihn bei Abwesenheit oder Verhinderung vertreten soll.

Für die ersten dreißig Monate der Tätigkeit des Südtiroler Landtags wird der Präsident unter den Abgeordneten der deutschen Sprachgruppe gewählt; für den darauf folgenden Zeitraum wird der Präsident unter den Abgeordneten der italienischen Sprachgruppe gewählt. Mit Zustimmung der Mehrheit der Abgeordneten der deutschen bzw. der italienischen Sprachgruppe kann für den jeweiligen Zeitraum ein Abgeordneter der ladinischen Sprachgruppe zum Präsidenten gewählt werden.

**Art. 49.<sup>51)</sup>** - Für die Landtage gelten, soweit anwendbar, die Bestimmungen der Art. 27, 31, 32, 34, 35 und 38.

**Art. 49-bis.<sup>52)</sup>** - Der Landtag kann aufgelöst werden, wenn er verfassungswidrige Handlungen oder schwere Gesetzesverletzungen be-

51) Articolo sostituito dal comma 1, lettera bb) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 e, successivamente modificato dal comma 1 dell'art. 2 della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.

52) Articolo inserito dal comma 1, lettera cc) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

51) Der Artikel wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. bb) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 ersetzt und durch den Art. 2 Abs. 1 des Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1 geändert.

52) Der Artikel wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. cc) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 eingefügt.

legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la Provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indice le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati

geht oder wenn er den Landesauschuss oder den Landeshauptmann, die solche Handlungen oder Gesetzesverletzungen begangen haben, nicht ersetzt.

Der Landtag kann auch aus Gründen der nationalen Sicherheit aufgelöst werden.

Die Auflösung wird mit begründetem Dekret des Präsidenten der Republik aufgrund eines entsprechenden Beschlusses des Ministerrats und nach Anhörung eines aus Kammerabgeordneten und Senatoren gebildeten Ausschusses verfügt, der gemäß den mit Gesetz der Republik zu bestimmenden Modalitäten errichtet wird und sich mit regionalen Angelegenheiten befasst.

Mit dem Auflösungsdekret wird zugleich eine dreiköpfige Kommission ernannt, deren Mitglieder unter den zum Landtagsabgeordneten wählbaren Bürgern zu wählen sind. Für die Provinz Bozen muss die Zusammensetzung der Kommission im Verhältnis zur Stärke der Sprachgruppen stehen, welche die Bevölkerung dieser Provinz bilden. Die Kommission wählt unter ihren Mitgliedern den Präsidenten, der die Befugnisse des Landeshauptmanns ausübt. Die Kommission schreibt innerhalb dreier Monate die Wahlen zum neuen Landtag aus und trifft die in die Zuständigkeit des Landesauschusses fallenden Maßnahmen sowie die unaufschiebbaren Maßnahmen. Letztere verlieren ihre Wirksamkeit, wenn sie

dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.

Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

**Art. 50.<sup>53)</sup>** - La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due o di tre vice Presidenti e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta di tre vice Presidenti, di

vom Landtag nicht innerhalb eines Monates nach seiner Einberufung bestätigt werden.

Der neue Landtag wird von der Kommission binnen zwanzig Tagen nach den Wahlen einberufen.

Die Auflösung des Landtags zieht nicht die Auflösung des Regionalrats nach sich. Die Mitglieder des aufgelösten Landtags üben bis zur Wahl des neuen Landtags weiterhin ihre Befugnisse als Regionalratsabgeordnete aus.

Mit begründetem Dekret des Präsidenten der Republik und unter Beachtung der im Abs. 3 vorgesehenen Verfahrenseinzelheiten wird die Absetzung des in allgemeiner direkter Wahl gewählten Landeshauptmanns verfügt, wenn er verfassungswidrige Handlungen oder wiederholt schwere Gesetzesverletzungen begangen hat. Die Absetzung kann auch aus Gründen der nationalen Sicherheit verfügt werden.

**Art. 50.<sup>53)</sup>** - Der Landesausschuss des Trentino besteht aus dem Landeshauptmann, dem Landeshauptmannstellvertreter und den Landesräten. Der Landesausschuss von Südtirol besteht aus dem Landeshauptmann, aus zwei oder drei Landeshauptmannstellvertretern und aus den Landesräten. Der

53) Articolo sostituito dal comma 1, lettera dd) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

53) Der Artikel wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. dd) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 ersetzt.

cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico.<sup>54)</sup>

La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purchè vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e, nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al gruppo linguistico ladino. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.<sup>55)</sup>

Landesausschuss von Südtirol umfasst drei Landeshauptmannstellvertreter, von denen einer der ladinischen Sprachgruppe angehören muss, sofern ein Mitglied des Landesausschusses der ladinischen Sprachgruppe angehört.<sup>54)</sup>

Die Zusammensetzung des Landesausschusses von Südtirol muss im Verhältnis zur Stärke der Sprachgruppen stehen, wie sie im Landtag vertreten sind. Diejenigen Mitglieder des Landesausschusses von Südtirol, die keine Landtagsabgeordneten sind, werden vom Landtag mit Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder auf Vorschlag einer oder mehrerer Landtagsfraktionen gewählt, sofern die Abgeordneten der Sprachgruppe der namhaft gemachten Personen – und zwar nur die Abgeordneten der Mehrheit, die den Landesausschuss unterstützt – dem Vorschlag zustimmen. Von den Landeshauptmannstellvertretern gehört einer der deutschen, einer der italienischen und – im Fall laut Abs. 1 dritter Satz – einer der ladinischen Sprachgruppe an. Der Landeshauptmann bestimmt den Landeshauptmannstellvertreter, der ihn im Falle von Abwesenheit oder Verhinderung vertreten soll.<sup>55)</sup>

54) Comma modificato dal comma 1, lettera a) n. 1) e n. 2) dell'art. 3 della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.

55) Comma modificato dal comma 1, lettera b) dell'art. 3 della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.

54) Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. a) Z. 1 und 2 des Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1 geändert.

55) Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) des Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1 geändert.

Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale.

**Art. 51.<sup>56)</sup>** - Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili.

**Art. 52.** - Il Presidente della Provincia<sup>57)</sup> ha la rappresentanza della Provincia.

Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni.

56) Articolo sostituito dal comma 1, lettera ee) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

57) Vedi nota n. 5).

Der ladinischen Sprachgruppe kann die Vertretung im Landesausschuss von Südtirol auch abweichend von der proporzmäßigen Vertretung zuerkannt werden. Sitzt ein einziger ladinischer Vertreter im Landtag und wird er in den Landesausschuss gewählt, so muss er auf sein Amt als Präsident oder Vizepräsident des Landtags verzichten.

Die Genehmigung des Misstrauensantrags gegen den in allgemeiner direkter Wahl gewählten Landeshauptmann sowie dessen Absetzung oder Rücktritt ziehen den Rücktritt des Landesausschusses und die Auflösung des Landtags nach sich.

**Art. 51.<sup>56)</sup>** - Auf den Landeshauptmann und die Landesräte wird, sofern keine Unvereinbarkeit besteht, der Art. 37 angewandt.

**Art. 52.** - Der Landeshauptmann<sup>57)</sup> vertritt die Provinz.

Er trifft im Interesse der Bevölkerung zweier oder mehrerer Gemeinden die im gegebenen Fall notwendigen und dringlichen Maßnahmen auf dem Gebiete der öffentlichen Sicherheit und Gesundheit.

56) Der Artikel wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. ee) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 ersetzt.

57) Siehe Anmerkung Nr. 5).

Il Presidente della Provincia<sup>58)</sup> determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Provincia.

**Art. 53.** - Il Presidente della Provincia<sup>59)</sup> emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

**Art. 54.** - Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle Province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della Provincia, nonché

58) Vedi nota n. 5).

59) Vedi nota n. 5).

Der Landeshauptmann<sup>58)</sup> bestimmt die Aufteilung der Aufgabenbereiche unter die einzelnen wirklichen Landesräte mit eigenem Dekret, das im Amtsblatt der Region kundgemacht werden muss.

Er nimmt an den Sitzungen des Ministerrates teil, wenn Fragen behandelt werden, die die Provinz betreffen.

**Art. 53.** - Der Landeshauptmann<sup>59)</sup> erlässt mit eigenem Dekret die vom Landesauschuss beschlossenen Verordnungen.

**Art. 54.** - Dem Landesauschuss obliegen:

- 1) die Beschlussfassung über die Durchführungsverordnungen zu den vom Landtag verabschiedeten Gesetzen;
- 2) die Beschlussfassung über die Verordnungen auf Sachgebieten, die nach der geltenden Rechtsordnung in die Verordnungsgewalt der Provinzen fallen;
- 3) die Verwaltungstätigkeit für die Angelegenheiten von Landesinteresse;
- 4) die Verwaltung des Vermögens der Provinz sowie die

58) Siehe Anmerkung Nr. 5).

59) Siehe Anmerkung Nr. 5).

il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;

- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.

Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

- 6) le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente statuto o da altre leggi della

Kontrolle über die Führung von Landessonderbetrieben für öffentliche Dienste;

- 5) die Aufsicht und Kontrolle über die Gemeindeverwaltungen, über die öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen, über die Verwaltungsverbände und über die anderen örtlichen Körperschaften und Anstalten, einschließlich der Befugnis zur gesetzlich begründeten Suspendierung und Auflösung ihrer Organe. In den obgenannten Fällen und wenn die Verwaltungen aus irgendeinem Grund nicht in der Lage sind, ihre Tätigkeit auszuüben, steht dem Landesausausschuss auch die Ernennung von Kommissaren zu, die in der Provinz Bozen aus jener Sprachgruppe zu wählen sind, die im wichtigsten Vertretungsorgan der Körperschaft die Mehrheit der Verwalter stellt.

Die oben angeführten außerordentlichen Maßnahmen bleiben dem Staat vorbehalten, wenn sie aus Gründen der öffentlichen Ordnung getroffen werden müssen und wenn sie Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern betreffen;

- 6) die übrigen Befugnisse, die der Provinz durch dieses Statut oder durch andere Geset-

Repubblica o della Regione;

- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

ze der Republik oder der Region zuerkannt werden;

- 7) im Dringlichkeitsfall das Ergreifen von Maßnahmen, die in die Zuständigkeit des Landtags fallen; diese müssen dem Landtag in der ersten darauf folgenden Sitzung zur Ratifizierung vorgelegt werden.

## TITOLO III

**Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali**

**Art. 55.** - I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al Commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o della Provincia di Trento, e al Commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due Province nella regione.

Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere. In

## III. ABSCHNITT

**Genehmigung, Beurkundung und Kundmachung der Gesetze und Verordnungen der Region und der Provinzen**

**Art. 55.** - Die vom Regionalrat oder vom Landtag genehmigten Gesetzesvorlagen werden, wenn es sich um die Region oder die Provinz Trient handelt, dem Regierungskommissar von Trient, wenn es sich um die Provinz Bozen handelt, dem Regierungskommissar von Bozen bekannt gegeben. Die Gesetzesvorlagen werden dreißig Tage nach der Bekanntgabe beurkundet, wenn die Regierung sie nicht an den Regionalrat oder an den Landtag mit dem Einspruch rückverweist, dass sie die entsprechenden Befugnisse überschreiten oder im Gegensatz zu den nationalen Interessen oder zu denen einer der beiden Provinzen der Region stehen.

Wenn sie der Regionalrat oder der Landtag mit absoluter Stimmenmehrheit der Mitglieder neuerdings beschließt, werden sie beurkundet, vorausgesetzt, dass die Regierung nicht innerhalb von fünfzehn Tagen nach der Bekanntgabe beim Verfassungsgerichtshof die Frage der Verfassungsmäßigkeit oder vor den Kammern den Interessengegen-

caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.

Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Regione<sup>60)</sup> o dal Presidente della Provincia<sup>61)</sup> e sono vistate dal Commissario del Governo competente.

**Art. 56.** - Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici.

Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei

satz in der Sache selbst geltend macht. Im Zweifelsfall entscheidet der Verfassungsgerichtshof, wer zuständig ist.

Wenn ein Gesetz vom Regionalrat oder vom Landtag mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder als dringlich erklärt wurde, so sind die Beurkundung und das Inkrafttreten – sofern die Regierung zustimmt – nicht an die angegebenen Fristen gebunden.

Die Regional- und Landesgesetze werden vom Präsidenten der Region<sup>60)</sup> bzw. vom Landeshauptmann<sup>61)</sup> beurkundet und vom zuständigen Regierungskommissar mit Sichtvermerk versehen.

**Art. 56.** - Wenn angenommen wird, dass ein Gesetzesvorschlag die Gleichheit der Rechte zwischen den Bürgern verschiedener Sprachgruppen oder die volkliche und kulturelle Eigenart der Sprachgruppen verletzt, so kann die Mehrheit der Abgeordneten einer Sprachgruppe im Regionalrat oder im Südtiroler Landtag die Abstimmung nach Sprachgruppen verlangen.

Wird der Antrag auf getrennte Abstimmung nicht angenommen oder wird der Gesetzesvorschlag trotz der Gegenstimme von zwei Dritteln der Abgeordneten jener

60) Vedi nota n. 14).

61) Vedi nota n. 5).

60) Siehe Anmerkung Nr. 14).

61) Siehe Anmerkung Nr. 5).

componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

**Art. 57.** - Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge.

In caso di dubbi l'interpretazione della norma ha luogo sulla base del testo italiano.

Copia del Bollettino Ufficiale è inviata al Commissario del Governo.

**Art. 58.** - Nel Bollettino Ufficiale della Regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la Regione, ferma la loro entrata in vigore.

**Art. 59.** - Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle pro-

Sprachgruppe beschlossen, die den Antrag gestellt hat, so kann die Mehrheit dieser Sprachgruppe das Gesetz innerhalb von dreißig Tagen nach seiner Kundmachung aus den im vorhergehenden Absatz angeführten Gründen beim Verfassungsgerichtshof anfechten.

Die Anfechtung hat keine aufschiebende Wirkung.

**Art. 57.** - Die Gesetze und die Verordnungen der Region und des Landes werden im Amtsblatt der Region in italienischem und deutschem Wortlaut kundgemacht; wenn das Gesetz es nicht anders bestimmt, treten sie am fünfzehnten Tage nach ihrer Kundmachung in Kraft.

In Zweifelsfällen erfolgt die Auslegung der Rechtsvorschrift auf Grund des italienischen Wortlautes.

Ein Stück des Amtsblattes wird dem Regierungskommissar zugesandt.

**Art. 58.** - Im Amtsblatt der Region werden auch die Gesetze und die Dekrete der Republik, die die Region betreffen, in deutscher Sprache veröffentlicht. Ihr Inkrafttreten wird dadurch nicht berührt.

**Art. 59.** - Die vom Regionalrat und von den Landtagen genehmigten Gesetze sowie die vom Regionalausschuss und von den Landes-

vinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

**Art. 60.<sup>62)</sup>** - Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali.

ausschüssen erlassenen Verordnungen müssen als Mitteilung in einer eigenen Rubrik des Gesetzblattes der Republik veröffentlicht werden.

**Art. 60.<sup>62)</sup>** - Das Verfahren für das Volksbegehren und die Volksabstimmung über Regionalgesetze wird durch Regionalgesetz geregelt.

---

62) Articolo sostituito dal comma 1, lettera ff) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

62) Der Artikel wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. ff) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 ersetzt.

TITOLO IV

**Enti locali**

**Art. 61.** - Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.

Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella Giunta municipale, se nel Consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.

**Art. 62.<sup>63)</sup>** - Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice Presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente.<sup>64)</sup>

63) Articolo sostituito dal comma 1, lettera gg) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

64) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 4 della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.

IV. ABSCHNITT

**Örtliche Körperschaften**

**Art. 61.** - In die Ordnung der örtlichen öffentlichen Körperschaften werden Bestimmungen aufgenommen, um die verhältnismäßige Vertretung der Sprachgruppen bei der Erstellung ihrer Organe zu gewährleisten.

In den Gemeinden der Provinz Bozen hat jede Sprachgruppe das Recht, im Gemeindeausschuss vertreten zu sein, wenn sie im Gemeinderat mit wenigstens zwei Räten vertreten ist.

**Art. 62.<sup>63)</sup>** - Die Bestimmungen über die Zusammensetzung der Kollegialorgane der örtlichen öffentlichen Körperschaften in der Provinz Bozen müssen die Vertretung der ladinischen Sprachgruppe gewährleisten.

In den öffentlichen Körperschaften von Landesbedeutung, in denen zwei Vizepräsidenten vorgesehen sind, müssen diese anderen Sprachgruppen als jener des Präsidenten angehören.<sup>64)</sup>

63) Der Artikel wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. gg) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 ersetzt.

64) Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 des Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1 hinzugefügt.

Negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente è ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente.<sup>65)</sup>

**Art. 63.** - Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei Consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 25.

**Art. 64.** - Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della Regione.

**Art. 65.** - L'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.

In den örtlichen Körperschaften der mittleren Ebene, die Gemeinden umfassen, in denen die Mehrheit der Bevölkerung der ladinischen Sprachgruppe angehört, bekleidet eine Person der ladinischen Sprachgruppe das Amt des Vizepräsidenten, es sei denn, eine Person der ladinischen Sprachgruppe bekleidet in derselben Körperschaft das Amt des Präsidenten.<sup>65)</sup>

**Art. 63.** - Für die Ausübung des aktiven Wahlrechtes bei den Gemeinderatswahlen in der Provinz Bozen werden die Bestimmungen des letzten Absatzes des Art. 25 angewandt.

**Art. 64.** - Die Regelung der Organisation und der Tätigkeit der öffentlichen Körperschaften, deren Tätigkeitsbereich über das Gebiet der Region hinausreicht, steht dem Staat zu.

**Art. 65.** - Das Dienstrecht des Gemeindepersonals wird von den Gemeinden selbst geregelt, vorbehaltlich der Befolgung allgemeiner Grundsätze, die durch ein Regionalgesetz festgelegt werden können.

65) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 4 della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.

65) Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 des Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1 hinzugefügt.

## TITOLO V

**Demanio e patrimonio  
della Regione e delle Province**

**Art. 66.** - Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente Statuto costituiscono il demanio regionale.

**Art. 67.** - Le foreste di proprietà dello Stato nella regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione.

I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella regione sono trasferiti al patrimonio della Regione.

Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.

I beni immobili situati nella regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della Regione.

## V. ABSCHNITT

**Öffentliches Gut und Vermögen  
der Region und der Provinzen**

**Art. 66.** - Die Straßen, die Autobahnen, die Eisenbahnen und die Wasserleitungen, die ausschließlich von regionalem Interesse sind und in den Durchführungsbestimmungen zu diesem Statut festgelegt werden, bilden das öffentliche Gut der Region.

**Art. 67.** - Die staatseigenen Forste in der Region, die Bergwerke, Gruben, Steinbrüche und Torfstiche, sofern das Verfügungsrecht darüber dem Grundeigentümer entzogen ist, die für öffentliche Ämter der Region bestimmten Gebäude samt Einrichtung sowie die übrigen zu öffentlichen Diensten der Region bestimmten Güter bilden das unveräußerliche Vermögen der Region.

Die in der Region gelegenen, zum Staatsvermögen gehörenden Liegenschaften werden ins Vermögen der Region übertragen.

In den Durchführungsbestimmungen zu diesem Gesetz wird die Verfahrensweise für die Übergabe der oben angeführten Güter vonseiten des Staates festgelegt.

Die in der Region gelegenen Liegenschaften ohne Eigentümer gehören zum Vermögen der Region.

**Art. 68.** - Le Province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della Regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.

**Art. 68.** - Die Provinzen treten auf ihrem Gebiet entsprechend den in ihre Zuständigkeit fallenden neuen Sachgebieten die Nachfolge des Staates an hinsichtlich seiner Güter und Rechte des öffentlichen Gutes und des Vermögens, soweit sie sich auf Liegenschaften beziehen, ebenso die Nachfolge der Region hinsichtlich ihrer Güter und Rechte des öffentlichen Gutes und des Vermögens; ausgeschlossen sind auf alle Fälle jene des militärischen öffentlichen Gutes, solche, die sich auf Dienste gesamtstaatlichen Charakters beziehen, und solche, die zu Sachgebieten regionaler Zuständigkeit gehören.

## TITOLO VI

**Finanza della Regione  
e delle Province**

**Art. 69.**<sup>66)</sup> - Sono devoluti alla Regione i proventi delle imposte ipotecarie percepite nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.

Sono altresì devolute alla Regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepite nel territorio regionale:

- a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
- b) un decimo dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinata assumendo a riferimento i consumi finali;<sup>67)</sup>

66) Articolo sostituito dall'art. 1 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

67) Lettera dapprima modificata dall'art. 2, comma 107, lettera b) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) e, successivamente, dall'art. 1, comma 407, lett. a) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

## VI. ABSCHNITT

**Finanzen der Region  
und der Provinzen**

**Art. 69.**<sup>66)</sup> - Der Region werden die Einkünfte aus den Hypothekarsteuern abgetreten, die in ihrem Gebiet für dort gelegene Güter eingehoben werden.

Außerdem werden der Region die nachstehenden im Gebiet der Region eingehobenen Anteile am Ertrag der unten angeführten Steuereinnahmen des Staates abgetreten:

- a) neun Zehntel der Steuern auf Erbschaften und Schenkungen und auf den Netto-Gesamtwert der Erbschaften;
- b) ein Zehntel der Mehrwertsteuer – mit Ausnahme jener auf die Einfuhr, abzüglich der im Sinne des Art. 38-bis des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Oktober 1972, Nr. 633 mit seinen späteren Änderungen vorgenommenen Rückzahlungen –, die aufgrund des Endverbrauches festzustellen ist;<sup>67)</sup>

66) Der Artikel wurde durch den Art. 1 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt.

67) Der Buchstabe wurde durch den Art. 2 Abs. 107 Buchst. b) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) und durch den Art. 1 Abs. 407 Buchst. a) des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) geändert.

- c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;  
d)<sup>68)</sup>

**Art. 70.<sup>69)</sup>** - E' devoluto alle Province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata.

**Art. 71.** - Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della Provincia i nove decimi dell'importo del canone annuo stabilito a norma di legge.

**Art. 72.<sup>70)</sup>** - Le Province possono stabilire imposte e tasse sul turismo.

**Art. 73.<sup>71)</sup>** - La Regione e le Province hanno facoltà di istituire

- c) neun Zehntel des Lotto-Ertrages abzüglich der Gewinne;  
d)<sup>68)</sup>

**Art. 70.<sup>69)</sup>** - Den Provinzen wird der Ertrag der in ihren Gebieten eingehobenen Staatssteuer auf den dortigen Verbrauch an Strom abgetreten.

**Art. 71.** - Für die in der Provinz bestehenden Konzessionen für Großableitungen öffentlicher Gewässer – zu welchem Zweck auch immer sie erteilt worden sind oder erteilt werden – tritt der Staat zugunsten der Provinz neun Zehntel des Betrages der gesetzlich festgelegten Jahresgebühr ab.

**Art. 72.<sup>70)</sup>** - Die Provinzen können Fremdenverkehrssteuern und -gebühren einführen.

**Art. 73.<sup>71)</sup>** - Die Region und die Provinzen können in Übereinstim-

68) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 107, lettera a) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

69) Articolo sostituito dall'art. 2 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

70) Articolo sostituito dall'art. 9 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

71) Articolo dapprima sostituito dall'art. 10 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 107, lett. c) punto 1) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

68) Der Buchstabe wurde durch den Art. 2 Abs. 107 Buchst. a) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) aufgehoben.

69) Der Artikel wurde durch den Art. 2 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt.

70) Der Artikel wurde durch den Art. 9 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt.

71) Der Artikel wurde durch den Art. 10 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt und durch den Art. 2 Abs. 107 Buchst. c) Z. 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) geändert.

con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza. Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri.

1-*bis* Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purchè nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale. Le province possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.<sup>72)</sup>

mung mit den Grundsätzen des staatlichen Steuersystems mit Gesetz eigene Abgaben auf den in ihre Zuständigkeit fallenden Sachgebieten einführen. Die mit Landesgesetz eingeführten Kraftfahrzeugsteuern sind eigene Abgaben.

(1-*bis*) Die Provinzen können für staatliche Abgaben, für die der Staat diese Möglichkeit vorsieht, auf jeden Fall die Steuersätze ändern und Befreiungen, Abzüge und Freibeträge vorsehen, und zwar im Rahmen der in den staatlichen Bestimmungen festgesetzten höheren Steuersätze. Die Provinzen können mit eigenem Gesetz und unter Beachtung der Bestimmungen der Europäischen Union über die staatlichen Beihilfen Förderungen, Beiträge, Begünstigungen, Subventionen und Vorteile jedweder Art gewähren, die als Ausgleich im Sinne des III. Kapitels des gesetzesvertretenden Dekrets vom 9. Juli 1997, Nr. 241 zu verwenden sind. Die für die Verbuchung der Ausgleich erforderlichen Mittel gehen ausschließlich zu Lasten der jeweiligen Provinzen, die zwecks Regelung der Modalitäten für die Inanspruchnahme

72) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 107, lett. c) punto 2) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 407, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

72) Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 107 Buchst. c) Z. 2) des Gesetzes vom 23. Dezember Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) hinzugefügt und durch den Art. 1 Abs. 407 Buchst. b) des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) geändert.

**Art. 74.<sup>73)</sup>** - 1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti.

**Art. 75.<sup>74)</sup>** - Sono attribuite alle Province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percente nei rispettivi territori provinciali:

- a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;
- b)<sup>75)</sup>
- c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;

genannter Begünstigungen eine Vereinbarung mit der Agentur der Einnahmen abschließen.<sup>72)</sup>

**Art. 74.<sup>73)</sup>** - (1) Die Region und die Provinzen dürfen sich nur zwecks Finanzierung von Investitionen bis zum Höchstbetrag der laufenden Einnahmen verschulden. Jedwede Garantie seitens des Staates für die von ihnen aufgenommenen Schulden ist ausgeschlossen.

**Art. 75.<sup>74)</sup>** - Den Provinzen werden die nachstehenden Anteile am Ertrag der unten angeführten, in ihrem Gebiet eingehobenen Steuereinnahmen des Staates zugewiesen:

- a) neun Zehntel der Register- und Stempelsteuern sowie der Gebühren für staatliche Konzessionen;
- b)<sup>75)</sup>
- c) neun Zehntel der Steuer auf den Verbrauch von Tabakwaren, bezogen auf den Absatz in den Gebieten der beiden Provinzen;

73) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 107, lett. d) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

74) L'attuale art. 75 sostituisce gli originari artt. 75, 76 e 77 per effetto dell'art. 3 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

75) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 107, lettera a) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

73) Der Artikel wurde durch den Art. 2 Abs. 107 Buchst. d) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) ersetzt.

74) Aufgrund des Art. 3 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt der Art. 75 die ursprünglichen Art. 75, 76 und 77.

75) Der Buchstabe wurde durch den Art. 2 Abs. 107 Buchst. a) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) aufgehoben.

- |   |   |
|---|---|
| <p>d) gli otto decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;<sup>76)</sup></p> <p>e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali;<sup>77)</sup></p> <p>f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati;<sup>78)</sup></p> <p>g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezio-</p> | <p>d) acht Zehntel der Mehrwertsteuer mit Ausnahme jener auf die Einfuhr, abzüglich der im Sinne des Art. 38-bis des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Oktober 1972, Nr. 633 mit seinen späteren Änderungen vorgenommenen Rückzahlungen;<sup>76)</sup></p> <p>e) neun Zehntel der Mehrwertsteuer auf die Einfuhr, die aufgrund des Endverbrauchs festzustellen ist;<sup>77)</sup></p> <p>f) neun Zehntel des Ertrages der Akzise auf Benzin, auf Dieselkraftstoffe und auf Flüssiggaskraftstoffe, die an den Tankstellen im Gebiet der beiden Provinzen abgegeben werden, sowie neun Zehntel der Akzisen auf andere Energieerzeugnisse, die dort verbraucht werden;<sup>78)</sup></p> <p>g) neun Zehntel aller anderen direkten oder indirekten, wie auch immer benannten Einnahmen aus staatlichen Abgaben einschließlich der örtlichen Einkom-</p> |
|---|---|

76) Lettera modificata dall'art. 1, comma 407, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

77) Lettera sostituita dall'art. 2, comma 107, lett. e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

78) Lettera sostituita dall'art. 2, comma 107, lett. f) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

76) Der Buchstabe wurde durch den Art. 1 Abs. 407 Buchst. c) des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) geändert.

77) Der Buchstabe wurde durch den Art. 2 Abs. 107 Buchst. e) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) ersetzt.

78) Der Buchstabe wurde durch den Art. 2 Abs. 107 Buchst. f) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) eingefügt.

ne di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.

79)

**Art. 75-bis.<sup>80)</sup>** - 1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della regione e delle rispettive province.

2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale e provinciale.

3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'art. 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al

menssteuer mit Ausnahme jener, die der Region oder anderen örtlichen Körperschaften zustehen.

79)

**Art. 75-bis.<sup>80)</sup>** - (1) Im Betrag der der Region und den Provinzen abgetretenen Anteile der Steuereinnahmen des Staates sind auch die Einnahmen inbegriffen, die das Regional- oder Landesgebiet betreffen und in Durchführung von Gesetzes- oder Verwaltungsbestimmungen Ämtern außerhalb des Gebietes der Region oder der jeweiligen Provinz zugeflossen sind.

(2) Die Festsetzung der Anteile laut Abs. 2 wird anhand von Indikatoren oder jeder anderen Dokumentation vorgenommen, die sich zur Bewertung der wirtschaftlichen Phänomene im Regional- und Landesgebiet eignen.

(3) Unbeschadet der anderslautenden Bestimmungen des Art. 107 werden die den Provinzen zustehenden Erträge aus der Steuer auf Gesellschaftseinkommen und aus den Ersatzsteuern auf Kapitalerträge, wenn sie nicht nach den Modalitäten laut Abs. 2 festgelegt wer-

79) Il comma secondo di detto articolo è abrogato dall'art. 2, comma 107, lett. a) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

80) Articolo inserito dall'art. 2, comma 107, lett. g) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

79) Der Abs. 2 genannten Artikels wurde durch den Art. 2 Abs. 107 Buchst. a) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) aufgehoben.

80) Der Artikel wurde durch den Art. 2 Abs. 107 Buchst. g) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) eingefügt.

comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica.

*3-bis.* Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.<sup>81)</sup>

**Art. 76.**<sup>82)</sup>

81) Comma inserito dall'art. 1, comma 407, lett. d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

82) Articolo sostituito dall'art. 75 dello Statuto per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

den können, aufgrund der durchschnittlichen Auswirkung dieser Abgaben auf das nationale Bruttoinlandsprodukt (BIP) quantifiziert, das auf das vom Nationalinstitut für Statistik festgestellte BIP der Region bzw. der Provinz anzuwenden ist.

*(3-bis)* Der Ertrag aus der Erhöhung von Steuersätzen oder aus der Einführung neuer Abgaben – sofern er im Sinne des Art. 81 der Verfassung mit Gesetz für die Deckung neuer spezifischer nicht kontinuierlicher Ausgaben bestimmt ist, die nicht die Zuständigkeitsbereiche der Region oder der Provinzen betreffen, einschließlich der Ausgaben in Zusammenhang mit Naturkatastrophen – ist dem Staat vorbehalten, wenn dieser zeitlich begrenzt, im Staatshaushalt getrennt verbucht und demnach quantifizierbar ist. Es sind keine Rücklagen für den Ausgleich der öffentlichen Finanzen gestattet. Die Art. 9, 10 und 10-bis des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 268 werden aufgehoben.<sup>81)</sup>

**Art. 76.**<sup>82)</sup>

81) Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 407 Buchst. d) des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) hinzugefügt.

82) Der Artikel wurde durch den Art. 75 des Statuts aufgrund des Inkrafttretens des Art. 3 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt.

**Art. 77.**<sup>83)</sup>

**Art. 78.**<sup>84)</sup>

**Art. 79.**<sup>85)</sup> - 1. Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.<sup>86)</sup>

a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva del-

**Art. 77.**<sup>83)</sup>

**Art. 78.**<sup>84)</sup>

**Art. 79.**<sup>85)</sup> - (1) Das integrierte regionale Territorialsystem, das aus der Region, den Provinzen und den Körperschaften laut Abs. 3 besteht, trägt unter Beachtung der Ausgeglichenheit der jeweiligen Haushalte im Sinne des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 243 zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen und der Ausgleichs- und Solidaritätsgrundsätze, zur Ausübung der daraus abgeleiteten Rechte und Pflichten sowie zur Erfüllung der aus der Ordnung der Europäischen Union herrührenden wirtschaftlichen und finanziellen Verpflichtungen wie folgt bei:<sup>86)</sup>

a) mit der vorgenommenen Abschaffung des Ersatzbetrages für die

83) Articolo sostituito dall'art. 75 dello Statuto per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

84) Articolo dapprima sostituito dall'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e, successivamente, abrogato dall'art. 2, comma 107, lett. a) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

85) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 107, lett. h) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010). Vedi anche l'art. 1, commi 502, 503 e 504 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

86) Alinea sostituito dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 1), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

83) Der Artikel wurde durch den Art. 75 des Statuts aufgrund des Inkrafttretens des Art. 3 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt.

84) Der Artikel wurde durch den Art. 4 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt und durch den Art. 2 Abs. 107 Buchst. a) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) aufgehoben.

85) Der Artikel wurde durch den Art. 2 Abs. 107 Buchst. h) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) ersetzt. Siehe auch den Art. 1 Abs. 502, 503 und 504 des Gesetzes vom 11. Dezember 2016, Nr. 232.

86) Der einleitende Satz wurde durch den Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) ersetzt.

l'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;

- b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
- c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
- d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

Mehrwertsteuer auf die Einfuhr und der Zuweisungen aus staatlichen Sektorengesetzen;

- b) mit der vorgenommenen Abschaffung des nach Art. 78 zustehenden Betrags;
- c) mit dem weiteren finanziellen Beitrag zum Ausgleich der öffentlichen Finanzen durch die Übernahme von finanziellen Verpflichtungen aus der Ausübung staatlicher, auch delegierter Funktionen, die im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen festgelegt werden, sowie ab dem Jahre 2010 mit der Finanzierung von Initiativen und Projekten, die auch angrenzende Gebiete einbeziehen, durch jede Provinz mit insgesamt 100 Millionen Euro jährlich. Die Übernahme der Kosten von 100 Millionen jährlich gilt auch dann, wenn die Kosten für die Maßnahmen in den angrenzenden Gebieten für ein bestimmtes Jahr weniger als insgesamt 40 Millionen Euro betragen;
- d) mit den im Abs. 3 vorgesehenen Modalitäten der Koordinierung der öffentlichen Finanzen.

(2) Die Maßnahmen laut Abs. 1 können nur mit dem Verfahren laut Art. 104 geändert werden und bis zur allfälligen Änderung bilden sie den Beitrag zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen laut Abs. 1.

3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi

(3) Unbeschadet der staatlichen Befugnis zur Koordinierung der öffentlichen Finanzen im Sinne des Art. 117 der Verfassung koordinieren die Provinzen die öffentlichen Finanzen des Landes gegenüber den örtlichen Körperschaften, den Anstalten und den öffentlichen und privaten instrumentalen Einrichtungen der Provinzen und der örtlichen Körperschaften, den Sanitätsbetrieben und Universitäten, einschließlich der nicht staatlichen Universitäten laut Art. 17 Abs. 120 des Gesetzes vom 15. Mai 1997, Nr. 127, den Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern und den anderen Körperschaften oder Einrichtungen, für deren Ordnung die Region oder die Provinzen zuständig sind und die von diesen auf ordentlichem Weg finanziert werden. Für die Verwirklichung der von der Region und den Provinzen im Sinne dieses Artikels zu erreichenden Ziele bezüglich des zu finanzierenden Nettosaldos steht es den Provinzen zu, die Beiträge und Verpflichtungen gegenüber den jeweiligen Körperschaften des integrierten Territorialsystems zu regeln. Die Provinzen überwachen die Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen seitens der Körperschaften laut diesem Absatz und

87) Comma sostituito dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 2) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

87) Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) ersetzt.

fissati e i risultati conseguiti.<sup>87)</sup>

4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale,

teilen dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen die gesteckten Ziele und die erreichten Ergebnisse zwecks Monitorierung der Salden der öffentlichen Finanzen mit.<sup>87)</sup>

(4) Staatliche Bestimmungen, die nicht in diesem Titel vorgesehene Verpflichtungen, Ausgaben, Rücklagen, Vorbehalten zugunsten des Staates und wie auch immer benannte Beiträge vorsehen, einschließlich jener betreffend den internen Stabilitätspakt, können nicht auf die Region, die Provinzen und die dem integrierten regionalen Territorialsystem angehörenden Körperschaften angewandt werden. Die Region und die Provinzen nehmen für sich und für die jeweiligen dem integrierten regionalen Territorialsystem angehörenden Körperschaften die in spezifischen staatlichen Bestimmungen vorgesehene Koordination der öffentlichen Finanzen wahr, indem sie im Sinne des Art. 2 des gesetzvertretenden Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 266 die eigene Gesetzgebung auf den im Statut angeführten Sachgebieten den Grundsätzen anpassen, die laut Art. 4 bzw. 5 Grenzen darstellen. Hierzu ergreifen sie – auch zwecks Reduzierung der öffentlichen Verschuldung – eigene Maßnahmen zur Rationalisierung und Eindämmung der Ausgaben, die die Beachtung der Dynamik der aggregierten Ausgaben der öffent-

in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.<sup>88)</sup>

4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.<sup>89)</sup>

lichen Verwaltungen im Staatsgebiet in Übereinstimmung mit der Ordnung der Europäischen Union ermöglichen.<sup>88)</sup>

(4-bis) Für ein jedes der Jahre von 2018 bis 2022 beläuft sich der Beitrag der Region und der Provinzen an die öffentlichen Finanzen hinsichtlich des zu finanzierenden Nettosaldos bezogen auf das regionale integrierte Territorialsystem auf insgesamt 905,315 Millionen Euro, von denen 15,091 Millionen Euro zu Lasten der Region gehen. Der Beitrag der Provinzen wird unter diesen auf der Grundlage des Anteils des Bruttoinlandsprodukts des jeweiligen Landesgebiets am regionalen Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt, unbeschadet der Rückgewinnung seitens einer jeden Provinz des aus der Umsetzung des Art. 13 Abs. 17 des Gesetzesdekrets vom 6. Dezember 2011, Nr. 201 – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 22. Dezember 2011, Nr. 214 – sowie des Art. 1 Abs. 521 und 712 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 erzielten Mehrertrags. Die Provinzen und die Region können vereinbaren, dass ein Anteil des Beitrags von

88) Comma sostituito dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

89) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

88) Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) ersetzt.

89) Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

4-ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro è ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.<sup>90)</sup>

4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle

der Region übernommen wird.<sup>89)</sup>

(4-ter) Ab dem Jahr 2023 wird der Gesamtbeitrag von 905 Millionen Euro, unbeschadet der Aufteilung unter der Region Trentino-Südtirol und den autonomen Provinzen Trient und Bozen, jährlich neu festgesetzt, indem auf genannten Betrag die prozentuelle Änderung der im letzten verfügbaren Jahr gegenüber dem Vorjahr festgestellten öffentlichen Verschuldung angewandt wird. Die Differenz gegenüber dem Beitrag von 905,315 Millionen Euro wird unter den Provinzen auf der Grundlage des Anteils des Bruttoinlandsprodukts des jeweiligen Landesgebiets am regionalen Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt. Für die Zwecke des vorstehenden Absatzes wird auf das vom ISTAT zuletzt erhobene Bruttoinlandsprodukt Bezug genommen.<sup>90)</sup>

(4-quater) Ab dem Jahr 2016 erzielen die Region und die Provinzen den Haushaltsausgleich, wie im Art. 9 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 243 festgelegt. Für die Jahre 2016 und 2017 legen die Region und die Provinzen einen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen vereinbarten Betrag in der Kassa- und Kompetenzrechnung zurück, der die Finanz-

90) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

90) Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.<sup>91)</sup>

*4-quinquies.* Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.<sup>92)</sup>

*4-sexies.* A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30

neutralità hinsichtlich der Salden der öffentlichen Finanzen gewährleistet. Ab dem Jahr 2018 werden der programmatische Saldo laut Art. 1 Abs. 455 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 228 und die Bestimmungen betreffend den internen Stabilitätspakt, die im Widerspruch zum Haushaltsausgleich laut dem ersten Satz dieses Absatzes stehen, auf vorgenannte Körperschaften mit Sonderautonomie nicht mehr angewandt.<sup>91)</sup>

*(4-quinquies)* Die Bestimmungen in Sachen Überwachung, Bescheinigung und Strafen laut Art. 1 Abs. 460, 461 und 462 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 228 bleiben unberührt.<sup>92)</sup>

*(4-sexies)* Ab dem Jahr 2015 ist der Beitrag bezüglich des zu finanzierenden Nettosaldos laut dem Übereinkommen zwischen Regierung, Region und Provinzen vom 15. Oktober 2014 an die Staatskasse mit Eintragung im Kap. 3465 Art. 1 X. Kapitel des Staatshaushalts innerhalb 30. April eines jeden Jahres zu zahlen. Wird der Beitrag nicht binnen 30. April in die Staatskasse eingezahlt und bleibt eine diesbezügliche Mittei-

91) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

92) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

91) Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

92) Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.<sup>93)</sup>

4-septies. E' fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo

lung an das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen binnen 30. Mai aus, so kann das Ministerium den jeweils geschuldeten Beitragsanteil von den der Region und einer jeden Provinz aus jedwedem Titel zustehenden Beträgen einbehalten, wobei es sich auch der Agentur für Einnahmen für die über die Verwaltungsstruktur eingehobenen Beträge bedienen kann.<sup>93)</sup>

(4-septies) Die Befugnis des Staates, die ab 2018 vorgesehenen Beiträge bezüglich des zu finanzierenden Nettosaldo sowie der Nettoverschuldung zu Lasten der Region und der Provinzen für einen begrenzten Zeitraum im Höchstausmaß von 10 Prozent genannter Beiträge zu ändern, um eventuelle außerordentliche Erfordernisse zu Lasten der öffentlichen Finanzen zu decken, bleibt unberührt. Höhere Beiträge sind mit der Region und den Provinzen zu vereinbaren. Für den Fall, dass sich außerordentliche Maßnahmen für die Beachtung der europäischen Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Ausgleichs des öffentlichen Haushalts für notwendig erweisen sollten, können genannte Beiträge für einen begrenzten Zeitraum um einen weiteren Prozentsatz erhöht werden, der

93) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

93) Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

precedente, non superiore al 10 per cento.<sup>94)</sup>

4-*octies*. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.<sup>95)</sup>

jedoch 10 Prozent nicht überschreiten darf.<sup>94)</sup>

(4-*octies*) Die Region und die Provinzen verpflichten sich, mit eigenem innerhalb 31. Dezember 2014 zu verabschiedenden Gesetz die Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118 in Sachen Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen sowie die eventuellen späteren und vorausgesetzten Verwaltungsakte mittels formellem Verweis zu übernehmen, um die Wirksamkeit und Anwendung vorgenannter Bestimmungen innerhalb der um ein Jahr verlängerten Fristen für die Regionen mit Normalstatut laut genanntem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118/2011 zu gewährleisten, und zwar nach Erlass einer staatlichen Maßnahme zur Regelung der Einnahmenfeststellungen bezüglich der Zuweisung staatlicher Abgaben und der Möglichkeit der Deckung von Investitionen mittels Verwendung des positiven Kompetenzsaldos zwischen laufenden Einnahmen und laufenden Ausgaben.<sup>95)</sup>

94) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

95) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

94) Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

95) Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

**Art. 80.<sup>96)</sup>** - 1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.

2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

3. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province indivi-

**Art. 80.<sup>96)</sup>** - (1) Die Provinzen haben gesetzgeberische Zuständigkeit auf dem Gebiet der Lokalfinanzen.

(2) Auf den Sachgebieten ihrer Zuständigkeit können die Provinzen neue örtliche Abgaben einführen. Das Landesgesetz regelt diese Abgaben und die örtlichen, mit Staatsgesetz eingeführten Gemeindeabgaben auf Liegenschaften, auch in Abweichung von demselben Gesetz, wobei es die Einhebungsmodalitäten festlegt und es den örtlichen Körperschaften erlauben kann, die Steuersätze zu ändern sowie Befreiungen, Abzüge und Freibeträge vorzusehen.

(3) Die Beteiligungen an den Erträgen und die Zuschläge auf staatliche Abgaben, die die Staatsgesetze den örtlichen Körperschaften zuerkennen, stehen den autonomen Provinzen für die örtlichen Körperschaften auf ihrem jeweiligen Gebiet zu. Regelt ein Staatsgesetz die Einrichtung von wie auch immer benannten steuerlichen Zuschlägen von Seiten der

96) Articolo, dapprima sostituito dall'art. 7 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 107 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, così sostituito, dall'art. 1, comma 518 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). In detta materia, si veda anche la Sentenza n. 533 della Corte costituzionale del 20 dicembre 2002.

96) Der Artikel wurde zuerst durch den Art. 7 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt, dann durch den Art. 2 Abs. 107 des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 geändert und schließlich durch den Art. 1 Abs. 518 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 (Stabilitätsgesetz 2014) so ersetzt. Zu diesem Sachbereich siehe auch das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs vom 20. Dezember 2002, Nr. 533.

quando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.

4. La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è esercitata nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

**Art. 81.** - Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la Provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione.

Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le Province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia<sup>97)</sup> ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.<sup>98)</sup>

örtlichen Körperschaften, sorgen die Provinzen für die entsprechende Umsetzung, indem sie die Kriterien, Modalitäten und Anwendungsgrenzen dieser Regelung für das entsprechende Gebiet festlegen.

(4) Die Gesetzgebungsbefugnis auf den Sachgebieten laut den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels wird unter Beachtung von Artikel 4 und den aus der Rechtsordnung der Europäischen Union erwachsenden Einschränkungen ausgeübt.

**Art. 81.** - Um den Erfordernissen der Zweisprachigkeit zu entsprechen, kann die Provinz Bozen den Gemeinden einen Ergänzungsbeitrag zuweisen.

Um die Gemeinden finanziell in die Lage zu versetzen, die Zielsetzungen zu erreichen und die gesetzlich festgelegten Befugnisse auszuüben, entrichten die Provinzen Trient und Bozen den Gemeinden geeignete finanzielle Mittel, die zwischen dem jeweiligen Landeshauptmann<sup>97)</sup> und einer einheitlichen Vertretung der betreffenden Gemeinden zu vereinbaren sind.<sup>98)</sup>

97) Espressione modificata dal comma 1, lettera hh) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

98) Comma sostituito dall'art. 8 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

97) Der Ausdruck wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. hh) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 geändert.

98) Der Absatz wurde durch den Art. 8 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt.

**Art. 82.<sup>99)</sup>** - 1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali.

**Art. 83.** - La Regione, le Province ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare. La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione di bilanci pubblici.<sup>100)</sup>

**Art. 84.** - I bilanci predisposti dalla Giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.

La votazione dei singoli capitoli del bilancio della Regione e della Provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi

**Art. 82.<sup>99)</sup>** - (1) Die Feststellung der Abgaben im Gebiet der Provinzen erfolgt aufgrund von Leitlinien und strategischen Zielen, die durch Einvernehmen zwischen jeder Provinz und dem Minister für Wirtschaft und Finanzen und durch nachfolgende operative Vereinbarungen mit den Steueragenturen festgelegt werden.

**Art. 83.** - Die Region, die Provinzen und die Gemeinden haben einen eigenen Haushalt; das Haushaltsjahr fällt mit dem Kalenderjahr zusammen. Die Region und die Provinzen passen die eigene Gesetzgebung der staatlichen Gesetzgebung in Sachen Harmonisierung der öffentlichen Haushalte an.<sup>100)</sup>

**Art. 84.** - Die vom Regionalaus-schuss bzw. vom Landesaus-schuss erstellten und mit dessen Begleit-bericht versehenen Haushaltsvor-schläge und Rechnungsabschlüs-se werden mit Regionalgesetz bzw. Landesgesetz genehmigt.

Auf Antrag der Mehrheit einer Sprachgruppe erfolgt die Stimm-abgabe über die einzelnen Kapitel des Haushaltsvoranschlags der Region und der Provinz Bozen nach

99) Articolo dapprima sostituito dall'art. 11 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e, successivamente, sostituito dall'art. 2, comma 107, lett. l) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

100) Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 107, lett. m) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

99) Der Artikel wurde durch den Art. 11 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 und durch den Art. 2 Abs. 107 Buchst. l) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) ersetzt.

100) Der Satz wurde durch den Art. 2 Abs. 107 Buchst. m) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) hinzugefügt.

linguistici.

I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo.<sup>101)</sup>

I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico ladino sono sottoposti, nel termine di tre giorni, a una commissione di tre consiglieri regionali o provinciali eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, composta da un consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano, da uno appartenente al gruppo linguistico tedesco e da uno appartenente al gruppo linguistico ladino, in conformità alla designazione di ciascun gruppo.<sup>102)</sup>

Sprachgruppen.

Die Haushaltskapitel, die nicht die Mehrheit der Stimmen der italienischen oder der deutschen Sprachgruppe erhalten haben, werden binnen drei Tagen einer aus vier Regionalrats- bzw. Landtagsabgeordneten bestehenden Kommission unterbreitet, die vom Regionalrat bzw. vom Landtag zu Beginn der Legislaturperiode für deren ganze Dauer mit paritätischer Zusammensetzung aus Vertretern der beiden stärksten Sprachgruppen gemäß der Entsendung durch jede dieser Gruppen gewählt wird.<sup>101)</sup>

Die Haushaltskapitel, die nicht die Mehrheit der Stimmen der ladinischen Sprachgruppe erhalten haben, werden binnen drei Tagen einer aus drei Regionalrats- bzw. Landtagsabgeordneten bestehenden Kommission unterbreitet, die aus je einem Abgeordneten der italienischen, der deutschen und der ladinischen Sprachgruppe besteht und die vom Regionalrat bzw. vom Landtag zu Beginn der Legislaturperiode für deren ganze Dauer gemäß der Entsendung durch jede dieser Gruppen gewählt wird.<sup>102)</sup>

101) Comma modificato dal comma 1, lett. a) dell'art. 5 della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.

102) Comma inserito dal comma 1, lett. b) dell'art. 5 della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.

101) Der Absatz wurde durch den Art. 5 Abs. 1 Buchst. a) des Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1 geändert.

102) Der Absatz wurde durch den Art. 5 Abs. 1 Buchst. b) des Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1 eingefügt.

Le commissioni di cui ai commi terzo e quarto, entro quindici giorni, devono stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli di bilancio e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice dalla commissione di cui al terzo comma e all'unanimità dalla commissione di cui al quarto comma, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.<sup>103)</sup>

Se nella commissione di quattro consiglieri non si raggiunge la maggioranza o se nella commissione di tre consiglieri non si raggiunge l'unanimità su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in Consiglio e in commissione all'autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.<sup>104)</sup>

Die Kommissionen laut Abs. 3 und 4 müssen binnen fünfzehn Tagen die endgültige Benennung der Haushaltskapitel und die Höhe der entsprechenden Ansätze festsetzen; ihre Entscheidung ist für den Regionalrat bzw. den Landtag bindend. Die Entscheidung wird von der Kommission laut Abs. 3 mit einfacher Mehrheit und von der Kommission laut Abs. 4 einstimmig getroffen, wobei die Stimmen aller Abgeordneten gleichwertig sind.<sup>103)</sup>

Wird in der vierköpfigen Kommission keine Mehrheit oder in der dreiköpfigen Kommission keine Einstimmigkeit für einen Lösungsvorschlag erreicht, so übermittelt der Präsident des Regionalrats oder des Landtags innerhalb von sieben Tagen den Entwurf des Haushaltsvoranschlages mit allen Akten und Niederschriften über die Verhandlung im Regionalrat bzw. im Landtag und in der Kommission der autonomen Abteilung des regionalen Verwaltungsgerichts für die Provinz Bozen, die innerhalb von dreißig Tagen mit Schiedsspruch über die Benennung der nicht genehmigten Kapitel und die Höhe der entsprechenden Ansätze entscheiden muss.<sup>104)</sup>

103) Comma sostituito dal comma 1, lett. c) dell'art. 5 della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.

104) Comma modificato dal comma 1, lett. d) dell'art. 5 della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.

103) Der Absatz wurde durch den Art. 5 Abs. 1 Buchst. c) des Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1 ersetzt.

104) Der Absatz wurde durch den Art. 5 Abs. 1 Buchst. d) des Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1 geändert.

Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici dell'ente.

Le decisioni di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa né a ricorso davanti la Corte costituzionale.<sup>105)</sup>

Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente statuto.

Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della Regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento e di quelli della Provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di

Dieses Verfahren gilt nicht für die Einnahmenkapitel, die Ausgabenkapitel, deren Ansätze auf Grund bestimmter Gesetze in der für das Haushaltsjahr vorbestimmten Höhe einzutragen sind, und die Kapitel, die sich auf ordentliche Ausgaben für die Tätigkeit der Organe und Ämter der Körperschaft beziehen.

Die Entscheidungen laut Abs. 5 und 6 dieses Artikels können weder Gegenstand einer Anfechtung noch einer Beschwerde vor dem Verfassungsgerichtshof sein.<sup>105)</sup>

Beschränkt auf die Kapitel, über die mit dem Verfahren laut den vorhergehenden Absätzen entschieden wurde, kann die Regierung das Gesetz zur Genehmigung des Haushaltsvoranschlages nur aus Gründen der Rechtswidrigkeit wegen Verletzung der Verfassung oder dieses Statuts rückverweisen oder anfechten.

Zur Genehmigung der Haushaltsvoranschläge und der Rechnungsabschlüsse der Region bedarf es der Zustimmung der Mehrheit der Ratsabgeordneten der Provinz Trient und jener der Provinz Bozen. Kommt diese Mehrheit nicht zustande, so wird die Genehmigung von einem Organ auf regionaler Ebene erteilt. Dieses Organ darf die Entscheidungen über die

105) Comma modificato dal comma 1, lett. e) dell'art. 5 della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.

105) Der Absatz wurde durch den Art. 5 Abs. 1 Buchst. e) des Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1 geändert.

bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata.<sup>106)</sup>

**Art. 85.** - Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è facoltà della Regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la Regione.

In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della Regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo tra il Governo e la Regione.

**Art. 86.** - Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella regione.

Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità d'importazione della Regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.

eventuell aufgrund der Bestimmungen laut Abs. 3, 4, 5 und 6 dieses Artikels angefochtenen Haushaltskapitel, über die gemäß der darin vorgesehenen Verfahren entschieden wurde, nicht ändern.<sup>106)</sup>

**Art. 85.** - Solange der Warenaustausch mit dem Ausland staatlichen Beschränkungen und Bewilligungen unterworfen ist, ist die Region befugt, Geschäfte dieser Art innerhalb der von der Regierung und der Region einvernehmlich festgelegten Grenzen zu bewilligen.

Erfolgt der Warenaustausch mit dem Ausland auf der Grundlage von Kontingenten, die für die Wirtschaft der Region von Bedeutung sind, so wird der Region ein von der Regierung und der Region einvernehmlich festzusetzender Anteil am Ein- und Ausfuhrkontingent zugewiesen.

**Art. 86.** - Die vom Staat erlassenen allgemeinen Bestimmungen über die Devisenkontrolle gelten auch in der Region.

Der Staat bestimmt allerdings für den Einfuhrbedarf der Region einen Teil der Aktivdifferenz zwischen den Devisen, die aus den Ausfuhren von Trentino-Südtirol stammen, und jenen, die für die Einfuhr verwendet wurden.

106) Comma modificato dal comma 1, lett. f) dell'art. 5 della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.

106) Der Absatz wurde durch den Art. 5 Abs. 1 Buchst. f) des Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1 geändert.

TITOLO VII

**Rapporti fra Stato,  
Regione e Provincia**

**Art. 87.** - Nel territorio regionale sono istituiti un Commissario del Governo per la provincia di Trento e un Commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:

- 1) coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
- 2) vigilare sull'esercizio da parte delle Province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al Presidente della Provincia;<sup>107)</sup>
- 3) compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della Regione e delle Province o ad altri organi dello Stato.

107) Vedi nota n. 5).

VII. ABSCHNITT

**Beziehungen zwischen Staat,  
Region und Land**

**Art. 87.** - Im Gebiet der Region wird ein Regierungskommissar für die Provinz Trient und ein Regierungskommissar für die Provinz Bozen eingesetzt. Ihnen obliegt:

- 1) gemäß den Weisungen der Regierung die Ausübung der Befugnisse des Staates in der Provinz zu koordinieren und die Tätigkeit der entsprechenden Ämter zu beaufsichtigen, mit Ausnahme jener der Justizverwaltung, der Verteidigung und der Eisenbahnen;
- 2) die Ausübung der vom Staat an die Provinzen und an die anderen örtlichen öffentlichen Körperschaften übertragenen Befugnisse zu beaufsichtigen und allfällige Einwände dem Landeshauptmann<sup>107)</sup> mitzuteilen;
- 3) die früher dem Präfekten zustehenden Rechtshandlungen vorzunehmen, sofern sie nicht durch dieses Statut oder durch andere Gesetze Organen der Region und der Provinzen oder anderen Organen des Staates übertragen worden sind.

107) Siehe Anmerkung Nr. 5).

Il Commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale.

**Art. 88.** - Il Commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro per l'interno.

A tal fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.

Der Regierungskommissar in Trient übt die Befugnisse nach Z. 2 des vorhergehenden Absatzes gegenüber der Region und den anderen für das gesamte Gebiet der Region zuständigen öffentlichen Verwaltungen aus.

**Art. 88.** - Der Regierungskommissar sorgt für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, für die er dem Innenminister verantwortlich ist.

Zu diesem Zweck kann er sich der Organe und der Polizeikräfte des Staates bedienen, kann den Einsatz der anderen Streitkräfte im Sinne der geltenden Gesetze anfordern und die im Art. 2 des vereinheitlichten Textes der Gesetze über die öffentliche Sicherheit vorgesehenen Maßnahmen treffen.

Die durch Gesetz dem Innenministerium zugewiesenen Befugnisse bleiben unberührt.

## TITOLO VIII

**Ruoli del personale di uffici statali in provincia di Bolzano**

**Art. 89.** - Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

I posti dei ruoli di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

## VIII. ABSCHNITT

**Stellenpläne der Bediensteten von Staatsämtern in der Provinz Bozen**

**Art. 89.** - Für die Provinz Bozen werden, getrennt nach Laufbahnen, Stellenpläne für die Zivilbediensteten der staatlichen Verwaltungen geschaffen, die Ämter in der Provinz haben. Diese Stellenpläne werden auf Grund des vorgesehenen Personalstandes der einzelnen Ämter aufgestellt, so wie es – falls erforderlich – mit eigenen Bestimmungen festgelegt wird.

Der vorhergehende Absatz wird nicht angewandt für die Laufbahnen des höheren Dienstes der Zivilverwaltung des Inneren, für die Bediensteten der Sicherheitspolizei und für die Verwaltungsbediensteten des Verteidigungsministeriums.

Die Stellen in den Stellenplänen nach Abs. 1 werden, nach Verwaltung und Laufbahn gegliedert, Bürgern jeder der drei Sprachgruppen vorbehalten, und zwar im Verhältnis zur Stärke der Sprachgruppen, wie sie aus den bei der amtlichen Volkszählung abgegebenen Zugehörigkeitserklärungen hervorgeht.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.

I trasferimenti del personale di lingua tedesca e di lingua ladina saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.<sup>108)</sup>

Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. E' garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico

Die Zuteilung der für Bürger deutscher und ladinischer Sprache vorbehaltenen Stellen erfolgt schrittweise bis zum Erreichen der Anteile gemäß vorhergehendem Absatz durch Neueinstellung in jene Stellen, die in den einzelnen Stellenplänen aus irgendeinem Grunde frei werden.

Den Bediensteten der Stellenpläne gemäß Abs. 1 wird die Beständigkeit des Dienstsitzes in der Provinz gewährleistet mit Ausnahme der Angehörigen von Verwaltungen oder Laufbahnen, für die Versetzungen aus dienstlichen Erfordernissen und zur Weiterbildung des Personals sich als notwendig ergeben.

Die Versetzungen der Bediensteten deutscher und ladinischer Sprache werden jedenfalls den Umfang von zehn Prozent der von ihnen insgesamt besetzten Stellen nicht überschreiten.<sup>108)</sup>

Die Bestimmungen, wonach die in der Provinz Bozen bestehenden Stellen vorbehalten und unter der italienischen, deutschen und ladinischen Sprachgruppe im Verhältnis zu ihrer Stärke aufzuteilen sind, werden auf die Bediensteten der rechtsprechenden und untersuchenden Gerichtsbehörde ausgedehnt. Den Richtern, die der deutschen

108) Comma modificato dal comma 1, lett. a) dell'art. 6 della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.

108) Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) des Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1 geändert.

tedesco e al gruppo linguistico ladino, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca e ai cittadini di lingua ladina, fissati nel quarto comma del presente articolo.<sup>109)</sup>

Sprachgruppe und der ladinischen Sprachgruppe angehören, wird die Beständigkeit des Dienstsitzes in der Provinz gewährleistet, vorbehaltlich der Bestimmungen der Gerichtsordnung über die Unvereinbarkeiten. Die im vierten Absatz dieses Artikels festgelegten Richtlinien für die Zuteilung der den Bürgern deutscher Sprache und den Bürgern ladinischer Sprache vorbehaltenen Stellen werden auch auf die Gerichtsbediensteten in der Provinz Bozen angewandt.<sup>109)</sup>

109) Comma modificato dal comma 1, lett. b) punti 1), 2) e 3) dell'art. 6 della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.

109) Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) Z. 1, 2 und 3 des Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1 geändert.

## TITOLO IX

**Organi giurisdizionali**

**Art. 90.** - Nel Trentino-Alto Adige è istituito un Tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo.

**Art. 91.** - I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'art. 90 del presente Statuto devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.

La metà dei componenti la sezione è nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano.

Si succedono quali Presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il Presidente è nominato tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al Presidente della sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di pari-

## IX. ABSCHNITT

**Organe der Rechtsprechung**

**Art. 90.** - In Trentino-Südtirol wird ein regionaler Verwaltungsgerichtshof mit einer autonomen Sektion für die Provinz Bozen nach der hierfür festzulegenden Ordnung errichtet.

**Art. 91.** - Die Mitglieder der im Art. 90 dieses Statuts vorgesehenen Sektion für die Provinz Bozen müssen in gleicher Zahl den zwei stärksten Sprachgruppen angehören.

Die Hälfte der Mitglieder der Sektion wird vom Südtiroler Landtag ernannt.

Als Präsidenten der Sektion lösen sich für gleiche Zeiträume jeweils ein Richter italienischer Sprache und ein Richter deutscher Sprache, die dem Kollegium zugewiesen sind, ab. Der Präsident wird mit Dekret des Präsidenten der Republik auf Vorschlag des Präsidenten des Ministerrates aus den Berufsrichtern, die das Kollegium bilden, ernannt.

Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten der Sektion. Davon ausgenommen sind die Beschwerden gegen Verwaltungsmaßnahmen, die den Grund-

tà tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali.

**Art. 92.** - Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi alla autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene lesa.

Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri

satz der Gleichheit zwischen den Sprachgruppen verletzen, und das Verfahren zur Genehmigung der Haushaltsvoranschläge der Region und des Landes.

**Art. 92.** - Wenn angenommen wird, dass Verwaltungsakte der Körperschaften und Organe der öffentlichen Verwaltung, die ihren Sitz in der Region haben, den Grundsatz der Gleichheit der Bürger wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Sprachgruppe verletzen, so können sie von Regionalratsabgeordneten oder Landtagsabgeordneten bei der autonomen Sektion Bozen des regionalen Verwaltungsgerichtshofes angefochten werden; handelt es sich um Maßnahmen der Gemeinden in der Provinz Bozen, kann die Anfechtung auch durch Gemeinderatsmitglieder der Gemeinden dieser Provinz vorgenommen werden, vorausgesetzt, dass die Verletzung von der Mehrheit jener Sprachgruppe des Gemeinderates anerkannt wurde, die sich in ihren Rechten verletzt fühlt.

Wenn angenommen wird, dass die im Abs. 1 genannten Verwaltungsakte den Grundsatz der Gleichheit der in der Provinz Trient wohnhaften Bürger italienischer, ladinischer, Fersentaler und zimbrischer Sprache verletzen, so können sie von Regionalratsabgeordneten oder Landtagsabgeordneten beim regio-

regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale.<sup>110)</sup>

**Art. 93.** - Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'art. 90 del presente Statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina della provincia di Bolzano.<sup>111)</sup>

**Art. 94.**<sup>112)</sup> - Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla di-

nenal Verwaltungsgerichtshof Trient angefochten werden; handelt es sich um Maßnahmen der Gemeinden, so können sie auch von Mitgliedern der Gemeinderäte der ladinischen, Fersentaler oder zimbri-schen Ortschaften angefochten werden, sofern die Verletzung von einem Fünftel des Gemeinderates anerkannt wurde.<sup>110)</sup>

**Art. 93.** - Den Sektionen des Staatsrates, die in den Berufungsverfahren über die Entscheidungen der autonomen Sektion Bozen des regionalen Verwaltungsgerichtshofes nach Art. 90 dieses Statuts zu befinden haben, gehört ein Rat an, der zur deutschen Sprachgruppe oder zur ladinischen Sprachgruppe der Provinz Bozen zählt.<sup>111)</sup>

**Art. 94.**<sup>112)</sup> - Die Ernennung der Friedensrichter und ihrer Stell-

110) Comma aggiunto dal comma 1, lettera ii) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.  
 111) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 7 della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.  
 112) Con legge 21 novembre 1991, n. 374 - così come modificata prima dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477 e poi dai decreti-legge 16 dicembre 1993, n. 521, 14 febbraio 1994, n. 105, 14 aprile 1994, n. 235, 18 giugno 1994, n. 380, e 8 agosto 1994, n. 493 - è stato istituito il giudice di pace e sono stati soppressi gli uffici dei giudici conciliatori a decorrere dal 19 dicembre 1994.

110) Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. ii) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 hinzugefügt.  
 111) Der Absatz wurde durch den Art. 7 Abs. 1 des Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1 geändert.  
 112) Mit Gesetz vom 21. November 1991, Nr. 374 - geändert durch das Gesetz vom 4. Dezember 1992, Nr. 477 und durch die Gesetzdekrete vom 16. Dezember 1993, Nr. 521, vom 14. Februar 1994, Nr. 105, vom 14. April 1994, Nr. 235, vom 18. Juni 1994, Nr. 380 und vom 8. August 1994, Nr. 493 - wurden das neue Friedensgericht (Giudice di pace) errichtet und das alte Friedensgericht (Giudice conciliatore) ab 19. Dezember 1994 abgeschafft.

spensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il Presidente della Regione<sup>113)</sup> in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario.

L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Regione<sup>114)</sup>.

Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente.

Nei comuni del territorio della Provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed usciere degli uffici di conciliazione, è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

vertreter, die Erklärung des Amtsverlustes, die Entlassung und die Amtsenthebung erfolgen durch den Präsidenten der Region<sup>113)</sup> auf Grund einer Delegation durch den Präsidenten der Republik unter Beachtung der übrigen einschlägigen Bestimmungen der Gerichtsordnung.

Die Ermächtigung zur Ausübung der Befugnisse eines Gerichtsschreibers und eines Amtswartes in den Ämtern der Friedensrichter wird vom Präsidenten der Region<sup>114)</sup> Personen erteilt, die die von der Gerichtsordnung vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllen.

Der Präsident der Region verfügt auch den Widerruf und die zeitweilige Aufhebung der Ermächtigung in den von der Gerichtsordnung vorgesehenen Fällen.

In den Gemeinden der Provinz Bozen ist für die Ernennung zum Friedensrichter, zum stellvertretenden Friedensrichter, zum Gerichtsschreiber und zum Amtswart in den Ämtern der Friedensrichter volle Kenntnis der italienischen und deutschen Sprache erforderlich.

113) Vedi nota n. 14).

114) Vedi nota n. 14).

113) Siehe Anmerkung Nr. 14).

114) Siehe Anmerkung Nr. 14).

**Art. 95.<sup>115)</sup>** - La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle Giunte provinciali.

**Art. 96.<sup>116)</sup>** - Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.

**Art. 95.<sup>115)</sup>** - Die Aufsicht über die Ämter der Friedensrichter wird von den Landesausschüssen ausgeübt.

**Art. 96.<sup>116)</sup>** - In den Gemeinden, die in Ortschaften oder Fraktionen unterteilt sind, können mit Landesgesetz eigene Ämter des Friedensrichters eingerichtet werden.

115) Con legge 21 novembre 1991, n. 374 - così come modificata prima dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477 e poi dai decreti-legge 16 dicembre 1993, n. 521, 14 febbraio 1994, n. 105, 14 aprile 1994, n. 235, 18 giugno 1994, n. 380, e 8 agosto 1994, n. 493 - è stato istituito il giudice di pace e sono stati soppressi gli uffici dei giudici conciliatori a decorrere dal 19 dicembre 1994.

116) Con legge 21 novembre 1991, n. 374 - così come modificata prima dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477 e poi dai decreti-legge 16 dicembre 1993, n. 521, 14 febbraio 1994, n. 105, 14 aprile 1994, n. 235, 18 giugno 1994, n. 380, e 8 agosto 1994, n. 493 - è stato istituito il giudice di pace e sono stati soppressi gli uffici dei giudici conciliatori a decorrere dal 19 dicembre 1994.

115) Mit Gesetz vom 21. November 1991, Nr. 374 – geändert durch das Gesetz vom 4. Dezember 1992, Nr. 477 und durch die Gesetzdekrete vom 16. Dezember 1993, Nr. 521, vom 14. Februar 1994, Nr. 105, vom 14. April 1994, Nr. 235, vom 18. Juni 1994, Nr. 380 und vom 8. August 1994, Nr. 493 – wurden das neue Friedensgericht (Giudice di pace) errichtet und das alte Friedensgericht (Giudice conciliatore) ab 19. Dezember 1994 abgeschafft.

116) Mit Gesetz vom 21. November 1991, Nr. 374 – geändert durch das Gesetz vom 4. Dezember 1992, Nr. 477 und durch die Gesetzdekrete vom 16. Dezember 1993, Nr. 521, vom 14. Februar 1994, Nr. 105, vom 14. April 1994, Nr. 235, vom 18. Juni 1994, Nr. 380 und vom 8. August 1994, Nr. 493 – wurden das neue Friedensgericht (Giudice di pace) errichtet und das alte Friedensgericht (Giudice conciliatore) ab 19. Dezember 1994 abgeschafft.

## TITOLO X

**Controllo della  
Corte costituzionale**

**Art. 97.** - Ferme le disposizioni contenute negli artt. 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente Statuto la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.

L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.

La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei Consigli provinciali della regione, la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della regione.

**Art. 98.** - Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione<sup>117)</sup> o da quello della Provincia,<sup>118)</sup> previa

117) Vedi nota n. 14).

118) Espressione sostituita dal comma 1, lettera II), dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

## X. ABSCHNITT

**Kontrolle durch  
den Verfassungsgerichtshof**

**Art. 97.** - Unbeschadet der im Art. 56 sowie im sechsten und siebten Absatz des Art. 84 dieses Statuts enthaltenen Bestimmungen kann ein Regional- oder Landesgesetz wegen Verletzung der Verfassung oder dieses Statuts oder des Grundsatzes der Gleichheit zwischen den Sprachgruppen vor dem Verfassungsgerichtshof angefochten werden.

Die Anfechtung kann durch die Regierung erfolgen.

Außerdem kann ein Regionalgesetz von einem der beiden Landtage der Region angefochten werden; ebenso ein Landesgesetz vom Regionalrat oder vom anderen Landtag der Region.

**Art. 98.** - Die Gesetze der Republik und die Akte der Republik mit Gesetzeskraft können vom Präsidenten der Region<sup>117)</sup> oder vom Landeshauptmann<sup>118)</sup> nach Beschluss

117) Siehe Anmerkung Nr. 14).

118) Durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. II) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 wurden im italienischen Wortlaut dieses Artikels die Worte „o da quello della Giunta provinciale“ durch die Worte „o da quello della Provincia“ ersetzt. Der deutsche Wortlaut blieb unverändert.

deliberazione del rispettivo Consiglio, per violazione del presente Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente Statuto alla Regione o alle Province, la Regione o la Provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.

Il ricorso è proposto dal Presidente della Regione<sup>119)</sup> o da quello della Provincia,<sup>120)</sup> previa deliberazione della rispettiva Giunta.

Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al Commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o della Provincia di Trento, e al Commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano.

des Regionalrats bzw. des Landtags wegen Verletzung dieses Statuts oder des Grundsatzes des Schutzes der deutschen und ladinischen sprachlichen Minderheiten angefochten werden.

Wenn der Staat mit einer Maßnahme den durch dieses Statut der Region oder den Provinzen zuerkannten Zuständigkeitsbereich verletzt, kann die Region bzw. die betroffene Provinz beim Verfassungsgerichtshof den Antrag auf Feststellung der Kompetenz stellen.

Der Antrag wird vom Präsidenten der Region<sup>119)</sup> oder vom Landeshauptmann<sup>120)</sup> nach Beschluss des Regional- oder Landesausschusses gestellt.

Eine Abschrift der Anfechtungsschrift und des Rekurses wegen Zuständigkeitskonfliktes muss dem Regierungskommissar in Trient übermittelt werden, wenn es sich um die Region oder um die Provinz Trient handelt, dem Regierungskommissar in Bozen hingegen, wenn es sich um die Provinz Bozen handelt.

119) Vedi nota n. 14).

120) Espressione sostituita dal comma 1, lettera II), dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

119) Siehe Anmerkung Nr. 14).

120) Durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. II) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 wurden im italienischen Wortlaut dieses Artikels die Worte „o da quello della Giunta provinciale“ durch die Worte „o da quello della Provincia“ ersetzt. Der deutsche Wortlaut blieb unverändert.

TITOLO XI

**Uso della lingua tedesca  
e del ladino**

**Art. 99.** - Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente Statuto è prevista la redazione bilingue.

**Art. 100.** - I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.

Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, della Provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usa-

XI. ABSCHNITT

**Gebrauch der deutschen  
Sprache und des Ladinischen**

**Art. 99.** - Die deutsche Sprache ist in der Region der italienischen Sprache, die die amtliche Staatssprache ist, gleichgestellt. In den Akten mit Gesetzeskraft und immer dann, wenn dieses Statut eine zweisprachige Fassung vorsieht, ist der italienische Wortlaut maßgebend.

**Art. 100.** - Die deutschsprachigen Bürger der Provinz Bozen haben das Recht, im Verkehr mit den Gerichtsämtern und mit den Organen und Ämtern der öffentlichen Verwaltung, die ihren Sitz in der Provinz haben oder regionale Zuständigkeit besitzen, so wie mit den Konzessionsunternehmen, die in der Provinz öffentliche Dienste versehen, ihre Sprache zu gebrauchen.

In den Sitzungen der Kollegialorgane der Region, der Provinz Bozen und der örtlichen Körperschaften dieser Provinz kann die italienische oder die deutsche Sprache gebraucht werden.

Die Ämter, die Organe und die Konzessionsunternehmen gemäß

no nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.

Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici - è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare.

**Art. 101.** - Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.

Abs. 1 verwenden im schriftlichen und im mündlichen Verkehr die Sprache dessen, der sich an sie wendet, und antworten in der Sprache, in der der Vorgang von einem anderen Organ oder Amt eingeleitet worden ist; wird der Schriftverkehr von Amts wegen eröffnet, so wird er in der mutmaßlichen Sprache des Bürgers geführt, an den er gerichtet ist.

Unbeschadet der ausdrücklich vorgesehenen Fälle – und unbeschadet der Regelung mit Durchführungsbestimmungen der Fälle des gemeinsamen Gebrauchs der beiden Sprachen in Akten, die an die Allgemeinheit der Bürger gerichtet sind, sowie in zum öffentlichen Gebrauch bestimmten Einzelakten und in Akten, die an mehrere Ämter gerichtet sind –, wird in den anderen Fällen der getrennte Gebrauch der italienischen oder der deutschen Sprache anerkannt. Unberührt bleibt der alleinige Gebrauch der italienischen Sprache innerhalb der Einrichtungen des Militärs.

**Art. 101.** - In der Provinz Bozen müssen die öffentlichen Verwaltungen gegenüber den deutschsprachigen Bürgern auch die deutschen Ortsnamen verwenden, wenn ein Landesgesetz ihr Vorhandensein festgestellt und die Bezeichnung genehmigt hat.

**Art. 102.<sup>121)</sup>** - Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove é parlato il ladino, il mocheno o il cimbro é garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca.

Al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo 48, terzo comma, la regione e la provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina.<sup>122)</sup>

**Art. 102.<sup>121)</sup>** - Die ladinische Bevölkerung sowie die Fersentaler und Zimbern der Gemeinden Fierozzo-Florutz, Frassilongo-Gereut, Palù del Fersina-Palai im Fersental und Luserna-Lusern haben das Recht auf Förderung ihrer Initiativen und ihrer Tätigkeit auf dem Gebiete der Kultur, der Presse und der Freizeitgestaltung sowie das Recht auf Wahrung ihrer Ortsnamen und Traditionen.

In den Schulen jener Gemeinden der Provinz Trient, in denen das Ladinische, das Fersentalerische oder das Zimbrische gesprochen wird, wird der Unterricht der ladinischen bzw. der deutschen Sprache und Kultur gewährleistet.

Die Region und die Provinz Trient können der im Gebiet der Gemeinden laut Art. 48 Abs. 3 errichteten übergemeindlichen Körperschaft „Comun General de Fascia“ Verwaltungsbefugnisse, Aufgaben oder Tätigkeiten zuweisen, übertragen oder delegieren, die für die Aufwertung der ladinischen Sprachminderheit von Bedeutung sind.<sup>122)</sup>

121) Articolo sostituito dal comma 1, lettera mm) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

122) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 8 della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.

121) Der Artikel wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. mm) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 ersetzt.

122) Der Absatz wurde durch den Art. 8 Abs. 1 des Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1 hinzugefügt.

TITOLO XII

**Disposizioni finali e transitorie**

**Art. 103.**<sup>123)</sup> - Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.

Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale.

**Art. 104.** - Fermo quanto disposto dall'articolo 103, le norme

123) Articolo sostituito dal comma 1, lettera nn) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

XII. ABSCHNITT

**Schluss- und Übergangsbestimmungen**

**Art. 103.**<sup>123)</sup> - Bei Änderungen an diesem Statut wird das in der Verfassung vorgesehene Verfahren für Verfassungsgesetze angewandt.

Das Initiativrecht zur Änderung dieses Statuts steht auch dem Regionalrat auf Vorschlag der Landtage der Autonomen Provinzen Trient und Bozen nach übereinstimmendem Beschluss des Regionalrats zu.

Die von der Regierung oder von Parlamentsabgeordneten eingebrachten Vorlagen zur Änderung dieses Statuts werden von der Regierung der Republik dem Regionalrat und den Landtagen bekannt gegeben, die binnen zwei Monaten ihre Stellungnahme abzugeben haben.

Über bereits genehmigte Statutsänderungen darf jedenfalls keine gesamtstaatliche Volksbefragung durchgeführt werden.

**Art. 104.** - Unbeschadet der Bestimmung gemäß Art. 103 kön-

123) Der Artikel wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. nn) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 ersetzt.

del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province.<sup>124)</sup>

Le disposizioni di cui agli artt. 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della Regione o della Provincia di Bolzano.

**Art. 105.** - Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.

**Art. 106.** - Nelle materie trasferite dalla competenza della Regione a quella delle Province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

124) Comma modificato dal comma 1, lettera oo) dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

nen die Bestimmungen des VI. Abschnittes und des Art. 13 auf einvernehmlichen Antrag der Regierung und, je nach Zuständigkeit, der Region oder der beiden Provinzen mit einfachem Staatsgesetz abgeändert werden.<sup>124)</sup>

Die in den Art. 30 und 49 enthaltenen Bestimmungen über die Ablösung des Präsidenten des Regionalrats und desjenigen des Südtiroler Landtags können auf einvernehmlichen Antrag der Regierung und der Region bzw. der Provinz Bozen mit einfachem Staatsgesetz geändert werden.

**Art. 105.** - Solange die Region oder das Land nicht mit eigenem Gesetz anders verfügen, werden auf den Sachgebieten, die der Zuständigkeit der Region oder des Landes zuerkannt worden sind, die Gesetze des Staates angewandt.

**Art. 106.** - Auf den Sachgebieten, die von der Zuständigkeit der Region in jene der Provinzen übergegangen sind, werden die Gesetze der Region, die bei Inkrafttreten des Verfassungsgesetzes vom 10. November 1971, Nr. 1 in Kraft standen, weiterhin angewandt, bis mit Landesgesetz anders verfügt wird.

124) Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. oo) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2 geändert.

**Art. 107.** - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino.<sup>125)</sup>

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico

125) Comma modificato dal comma 1, lettera a) dell'art. 9 della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.

**Art. 107.** - Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Statut werden mit gesetzesvertretenden Dekreten nach Einholen der Stellungnahme einer paritätischen Kommission erlassen. Sie besteht aus zwölf Mitgliedern, davon sechs als Vertreter des Staates, zwei als Vertreter des Regionalrats, zwei als Vertreter des Landtags des Trentino und zwei als Vertreter des Südtiroler Landtags. Drei Mitglieder müssen der deutschen oder der ladinischen Sprachgruppe angehören.<sup>125)</sup>

Innerhalb der Kommission gemäß vorhergehendem Absatz wird eine Sonderkommission für die Durchführungsbestimmungen gebildet, die sich auf die der Zuständigkeit der Provinz Bozen zuerkannten Sachgebiete beziehen; sie besteht aus sechs Mitgliedern, davon drei in Vertretung des Staates und drei in Vertretung des Landes. Eines der Mitglieder in Vertretung des Staates muss der deutschen oder der ladinischen Sprachgruppe angehören; eines der Mitglieder in Vertretung des Landes muss der italienischen Sprachgruppe angehören. Die Mehrheit der Landtagsabgeordneten der deutschen oder der italienischen Sprachgruppe kann auf die Namhaftmachung eines eigenen Vertreters zugunsten eines

125) Der Absatz wurde durch den Art. 9 Abs. 1 Buchst. a) des Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1 geändert.

ladino.<sup>126)</sup>

**Art. 108.** - Salvi i casi aspresamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello Statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

Se nei primi diciotto mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi sei mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commissioni stesse.

Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 sono determinati i beni di cui all'art. 68 del presente Statuto che passano alle Province, nonché le modalità per la consegna dei beni stessi.

**Art. 109.** - Con norme di attuazione, da emanare entro un an-

126) Comma modificato dal comma 1, lettera b) dell'art. 9 della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.

Mitglieds der ladinischen Sprachgruppe verzichten.<sup>126)</sup>

**Art. 108.** - Die gesetzvertretenden Dekrete, die die Durchführungsbestimmungen zum Statut enthalten, werden – außer in ausdrücklich vorgesehenen Fällen – innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten des Verfassungsgesetzes vom 10. November 1971, Nr. 1 erlassen.

Wenn die beiden im vorhergehenden Artikel genannten Kommissionen nicht innerhalb der ersten achtzehn Monate ihre endgültige Stellungnahme zu den Entwürfen der Durchführungsbestimmungen ganz oder teilweise abgegeben haben, so erlässt die Regierung innerhalb der darauf folgenden sechs Monate die Dekrete ohne Stellungnahme der Kommissionen.

Mit Durchführungsbestimmungen, die innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Verfassungsgesetzes vom 10. November 1971, Nr. 1 zu erlassen sind, werden die im Art. 68 dieses Statuts genannten Güter, die an die Provinzen übergehen, sowie die Einzelheiten des Verfahrens zu deren Übergabe festgesetzt.

**Art. 109.** - Mit Durchführungsbestimmungen, die innerhalb eines

126) Der Absatz wurde durch den Art. 9 Abs. 1 Buchst. b) des Verfassungsgesetzes vom 4. Dezember 2017, Nr. 1 geändert.

no dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971 n. 1, sono indicati i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'art. 8, n. 3 del presente Statuto.

Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell'art. 19 del presente Statuto.

Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le Province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative.

**Art. 110.** - La data di inizio e le modalità tecniche per la applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che integrano e modificano le disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle Province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 108 del presente Statuto.

**Art. 111.** - In relazione al trasferimento di competenze dalla

Jahres nach Inkrafttreten des Verfassungsgesetzes vom 10. November 1971, Nr. 1 zu erlassen sind, werden die Güter bezeichnet, die die geschichtlichen und künstlerischen Werte von nationalem Interesse darstellen, welche aus der im Art. 8 Z. 3 dieses Statuts genannten Landeszuständigkeit ausgeschlossen sind.

Innerhalb derselben Frist werden die Durchführungsbestimmungen zum Art. 19 dieses Statuts erlassen.

Sollten die in den vorhergehenden Absätzen genannten Bestimmungen nicht innerhalb der festgesetzten Frist erlassen werden, so können die Provinzen mit eigenem Gesetz die entsprechenden Verwaltungsbefugnisse übernehmen.

**Art. 110.** - Der Zeitpunkt des Beginns und die technischen Einzelheiten zur Anwendung der im Verfassungsgesetz vom 10. November 1971, Nr. 1 enthaltenen Finanzbestimmungen, die jene des Verfassungsgesetzes vom 26. Februar 1948, Nr. 5 ergänzen und ändern, werden mit Durchführungsbestimmungen festgelegt, die in Zusammenhang mit dem Übergang der Zuständigkeiten an die Provinzen zeitgerecht, keinesfalls aber nach der im ersten Absatz des Art. 108 dieses Statuts genannten Frist zu erlassen sind.

**Art. 111.** - In Zusammenhang mit dem durch das Verfassungs-

Regione alle Province, disposto dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla Regione alle Province, con decreto del Presidente della Regione,<sup>127)</sup> sentita la Giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e il trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.

**Art. 112.** - Con convenzioni stipulate tra la Regione e la Provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi ai mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 dalla Regione alle Province, nonché alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari.

**Art. 113.** - Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della Provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva

gesetz vom 10. November 1971, Nr. 1 verfügten Übergang von Zuständigkeiten der Region auf die Provinzen wird der Übergang von Ämtern und Bediensteten von der Region auf die Provinzen mit Dekret des Präsidenten der Region<sup>127)</sup> nach Einholen der Stellungnahme des entsprechenden Landesausschusses verfügt; die dienstrechtliche Stellung und die Besoldung der versetzten Bediensteten müssen gewahrt, die Familienanforderungen, der Wohnsitz und die Sprachgruppenzugehörigkeit der Bediensteten müssen berücksichtigt werden.

**Art. 112.** - Mit Vereinbarungen zwischen der Region und der betreffenden Provinz werden die finanziellen Lasten aus mehrjährigen Darlehen geregelt, die die Region auf Grund von Befugnissen aufgenommen hat, die durch das Verfassungsgesetz vom 10. November 1971, Nr. 1 von der Region auf die Provinzen übergegangen sind. Auf die gleiche Art werden auch andere vermögensrechtliche und finanzielle Beziehungen geregelt.

**Art. 113.** - Die Bestimmungen des Gesetzes der Provinz Bozen vom 5. Jänner 1958, Nr. 1 über Beihilfen an Universitätsstudenten bleiben unberührt, unbeschadet der

127) Vedi nota n. 14).

127) Siehe Anmerkung Nr. 14).

la potestà della Provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio.

**Art. 114.** - La traduzione in lingua tedesca del presente testo unico concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol) sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**Art. 115.** - Le disposizioni di cui all'art. 25, secondo e quarto comma, del presente Statuto si applicano dalla prima scadenza del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

Befugnis der Provinz selbst, die Wertgrenzen anzupassen und die Anzahl der Studienstipendien zu ändern.

**Art. 114.** - Die deutsche Übersetzung dieses vereinheitlichten Textes des Sonderstatuts der Region Trentino-Südtirol wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

**Art. 115.** - Die im zweiten und vierten Absatz des Art. 25 dieses Statuts enthaltenen Bestimmungen werden nach dem Ablauf der Amtsdauer des bei Inkrafttreten des Verfassungsgesetzes vom 10. November 1971, Nr. 1 amtierenden Regionalrats angewandt.



# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica, il 13 maggio 2026, ha approvato, in sede di seconda deliberazione, il seguente disegno di legge costituzionale d'iniziativa del Governo, già approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 7 ottobre 2025 e dal Senato della Repubblica il 21 gennaio 2026, e approvato, in sede di seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2026:*

## Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol

### Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « regione Trentino-Alto Adige », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « regione Trentino-Alto Adige/Südtirol »;

b) le parole: « province » e « provincia », ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « province autonome » e « provincia autonoma »;

c) all'articolo 4:

1) all'alinea, le parole: « In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali –

nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « In armonia con la Costituzione e i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – » e le parole: « potestà di emanare norme legislative » sono sostituite dalle seguenti: « competenza legislativa esclusiva, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto, »;

2) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva »;

d) all'articolo 5, alinea, le parole: « nei limiti del precedente articolo e dei principi » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 e dei principi fondamentali »;

e) all'articolo 8:

1) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva »;

2) il numero 5) è sostituito dal seguente:

« 5) governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori »;

3) il numero 17) è sostituito dal seguente:

« 17) viabilità, acquedotti e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di interesse provinciale »;

4) il numero 19) è sostituito dal seguente:

« 19) assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti »;

5) al numero 24) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico »;

6) dopo il numero 29) sono aggiunti i seguenti:

« 29-bis) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica;

29-ter) commercio »;

f) all'articolo 9:

1) il numero 3) è abrogato;

2) al numero 9) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in quanto disciplinate dall'articolo 13 »;

g) l'articolo 12 è abrogato;

h) all'articolo 20, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I Presidenti delle province autonome esercitano altresì le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna

selvatica, di cui all'articolo 8, numero 29-bis), ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni nonché alle connesse attività di autorizzazione e sanzionatorie »;

i) all'articolo 25, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di due anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta biennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel biennio oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. L'elettore che trasferisca la sua residenza nella provincia di Trento o in quella di Bolzano è iscritto nelle liste elettorali della corrispondente provincia di cui al terzo periodo immediatamente dopo il trasferimento della residenza quando possa vantare una residenza storica, con cui abbia già maturato le condizioni per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia. Per l'elezione dei Consigli provinciali di cui agli articoli 47 e seguenti e per quella dei Consigli comunali di cui all'articolo 63, durante il biennio di maturazione del requisito della residenza l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza »;

l) all'articolo 47, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Sulle leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale en-

tro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione »;

*m)* all'articolo 50:

1) al secondo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il Consiglio della provincia autonoma di Bolzano può deliberare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, che la composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi, in tutto o in parte, alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento linguistico »;

2) al terzo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In caso di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella Giunta provinciale, i restanti incarichi di governo spettano agli altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza calcolata sul numero totale dei componenti del Consiglio provinciale »;

*n)* l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

« Art. 55. – Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate, rispettivamente, dal Presidente della regione o dal Presidente della provincia autonoma entro trenta giorni dalla data di approvazione »;

*o)* all'articolo 61, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Nei comuni della provincia di Bolzano, qualora nel Consiglio comunale sia presente un solo consigliere appartenente ad un gruppo linguistico, il Consiglio comunale ha la facoltà di

riconoscere la sua rappresentanza nella giunta municipale con il voto della maggioranza dei suoi componenti »;

*p)* all'articolo 98, primo comma, le parole: « previa deliberazione del rispettivo Consiglio » sono sostituite dalle seguenti: « previa deliberazione della rispettiva Giunta »;

*q)* all'articolo 103, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I progetti di modificazione del presente statuto sono sottoposti a intesa, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sul testo approvato in prima deliberazione dalle Camere. Ove l'intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni, le Camere possono adottare le modificazioni con la maggioranza assoluta dei propri componenti nella seconda votazione, fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti »;

*r)* all'articolo 107, primo comma, dopo le parole: « del presente statuto » sono inserite le seguenti: « , recanti anche disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano »;

*s)* all'articolo 114, le parole: « Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol) » sono sostituite dalle seguenti: « Trentino-Alto Adige/Südtirol (in lingua tedesca: Region Trentino-Südtirol/Alto Adige) ».

IL PRESIDENTE



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50: **Esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.**

(In G.U. 31 marzo 1973, n. 84, suppl. ord.; in B.U. 29 settembre 1979, n. 49, straord.)

*omissis*

**Art. 5**<sup>5)</sup> - (*Esercizio del diritto di voto per i cittadini residenti nel territorio della provincia di Bolzano non in possesso del requisito residenziale di cui all'articolo 25 dello statuto*).

(1) Nei comuni della Repubblica è istituita la lista elettorale aggiunta nella quale sono iscritti i cittadini residenti in un comune della provincia di Bolzano che non siano in possesso del requisito residenziale prescritto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. L'iscrizione nella lista elettorale aggiunta decorre dalla data di iscrizione nell'anagrafe del comune della provincia di Bolzano; a tal fine, entro due giorni dall'avvenuto trasferimento della residenza in un comune della provincia di Bolzano, il sindaco del comune medesimo ne fa segnalazione al comune di precedente residenza.

(2) Ai cittadini residenti in un comune della provincia di Bolzano che non siano in possesso del requisito residenziale di cui al comma 1, è consentito l'esercizio del diritto di voto per le elezioni degli organi della regione o della provincia o del comune di precedente residenza.

(3) Per quanto non previsto dai commi 1 e 2 per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione degli organi della provincia di Bolzano e degli organi dei comuni della medesima provincia, si applicano in quanto compatibili con il diverso periodo residenziale prescritto le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, intendendosi sostituiti i riferimenti alla provincia di Trento con la provincia di Bolzano e i riferimenti al Consiglio provinciale di Trento con il Consiglio provinciale di Bolzano o con i consigli comunali della provincia di Bolzano.

*omissis*

<sup>5)</sup> Articolo così sostituito dapprima dall'art. 1 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 295 e successivamente dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REPUBLIK vom 1. Februar 1973, Nr. 50: **Ausübung des Stimmrechtes für die Wahl zum Regionalrat von Trentino-Südtirol sowie für die Gemeinderatswahl in der Provinz Bozen in Durchführung des Verfassungsgesetzes vom 10. November 1971, Nr. 1**

(Im GBl. vom 31. März 1973, Nr. 84, ord. Beibl.; im ABl. vom 29. September 1979, Nr. 49, Sondernummer)

(...)

**Art. 5.**<sup>5)</sup> - *(Ausübung des Wahlrechts für in der Provinz Bozen ansässige Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die nicht die Voraussetzung der Ansässigkeit laut Art. 25 des Statuts erfüllen) –*

(1) In den Gemeinden der Republik wird eine zusätzliche Wählerliste angelegt, in die sämtliche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger eingetragen werden, die in einer Gemeinde der Provinz Bozen ansässig sind und nicht die Voraussetzung der Ansässigkeit laut Art. 25 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 erfüllen. Die Eintragung in diese zusätzliche Wählerliste läuft ab dem Tag, an dem die Person im Personenstandsregister der Gemeinde der Provinz Bozen registriert wird. Zu diesem Zweck muss der Bürgermeister der betreffenden Gemeinde der Gemeinde, in der die Person ihren letzten Wohnsitz hatte, binnen zwei Tagen ab Verlegung des Wohnsitzes eine entsprechende Meldung machen.

(2) Die Staatsbürger, die in einer Gemeinde der Provinz Bozen ansässig sind und nicht die Voraussetzung der Ansässigkeit laut Abs. 1 erfüllen, haben das Wahlrecht für die Wahl der Organe der Region oder der Provinz oder der Gemeinde, in der sie zuvor ihren Wohnsitz hatten.

(3) Für alles, was nicht in den Abs. 1 und 2 hinsichtlich der Ausübung des aktiven Wahlrechts für die Wahl der Organe der Provinz Bozen und die Organe der Gemeinden dieser Provinz vorgesehen ist, gelten - sofern mit der unterschiedlichen Ansässigkeitsdauer vereinbar- die Bestimmungen laut den Art. 1, 2, 3 und 4, wobei anstelle der Provinz Trient auf die Provinz Bozen Bezug zu nehmen ist bzw. anstelle des Landtags der Provinz Trient auf den Landtag der Provinz Bozen oder auf die Gemeinderäte der Provinz Bozen.

(...)

<sup>5)</sup> Der Artikel wurde durch den Art. 1 des DPR vom 15. Juli 1988, Nr. 295 und dann durch den Art. 5 Abs. 1 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. Dezember 2002, Nr. 309 so ersetzt.

## a) Legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12<sup>1)</sup>

### Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie

1) Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 23 maggio 1995, n. 25.

#### Art. 1 (Ambito di applicazione)



**(1)** È soggetto alle disposizioni della presente legge chi fornisce servizio di alloggio in non più di otto camere o cinque appartamenti ammobiliati per comune, ubicati in edifici non classificati come beni strumentali. <sup>2)</sup>

**(1-bis)** Non sono soggette alla disciplina della presente legge le locazioni di camere e appartamenti nel caso in cui il vitto e l'alloggio non vengono prestati in forma imprenditoriale, purchè non venga svolta un'attività di promozione rispettivamente di intermediazione o non ci si avvalga della stessa, a condizione che entro l'arco di un anno non vengano conclusi più di quattro contratti d'affitto per camera rispettivamente appartamento. Per questa forma di locazione non sono considerate prestazioni di servizio la messa a disposizione dell'attrezzatura e dell'arredamento nonché l'erogazione di acqua, energia e riscaldamento. L'applicazione dei contratti di locazione ai sensi del presente comma è ammissibile anche qualora l'attività ricettiva venga già esercitata ai sensi del comma 1 e non riguardi gli stessi locali. <sup>3)</sup>

**(2)** Chi esercita individualmente o come impresa individuale l'attività di cui al comma 1 può somministrare alimenti e bevande, limitatamente alle persone alloggiate, destinando allo svolgimento di detta attività prevalentemente persone appartenenti al proprio nucleo familiare o normalmente conviventi in quest'ultimo. <sup>4)</sup>

**(3)** Le funzioni amministrative relative all'attuazione della presente legge vengono, in quanto non sia diversamente previsto, delegate al sindaco competente per territorio.



Corte costituzionale - ordinanza 17 febbraio 2026, n. 15 - Turismo – Strutture Ricettive – Affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie – Limiti alla possibilità per i soli proprietari di immobili nella stessa provincia di godere appieno del proprio diritto dominicale – Lamentata irragionevolezza, violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di tutela della concorrenza, del principio di proporzionalità ed eccedenza dalle competenze statutarie – Estinzione del processo per rinuncia



Delibera N. 4008 del 26.11.2007 - Direttive all'articolo 128/ter della legge urbanistica provinciale - ampliamento degli edifici utilizzati per l'affitto di camere e appartamenti per ferie

2) L'art. 1, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 15, comma 1, della [L.P. 19 luglio 2013, n. 10](#), successivamente integrato dall'art. 42, comma 2, della [L.P. 17 giugno 2025, n. 6](#), e poi modificato dall'art. 6, commi 1 e 2, della [L.P. 14 ottobre 2025, n. 12](#).

3) Il comma 1-bis è stato inserito dall'art. 16 della [L.P. 25 gennaio 2000, n. 2](#), e successivamente sostituito dall'art. 5 della [L.P. 23 luglio 2007, n. 6](#).

4) L'art. 1, comma 2 è stato sostituito dall'art. 31 della [L.P. 9 gennaio 2003, n. 1](#), e dall'art. 42, comma 3, della [L.P. 17 giugno 2025, n. 6](#).

#### Art. 2 (Denuncia dell'attività)



**(1)** Chi intende esercitare l'attività di cui all'articolo 1 deve essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Bolzano o in un registro equivalente di uno stato membro dell'Unione europea oppure di un altro stato, in conformità a eventuali vincoli euro-unitari o internazionali, oppure deve richiedere l'iscrizione contemporaneamente alla denuncia di inizio attività; fanno eccezione le attività di agriturismo ai sensi della [legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7](#), e i contratti di locazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

**(2)** La segnalazione certificata di inizio attività ai sensi delle disposizioni vigenti deve essere presentata al comune competente, fornendo, oltre alle generalità, la prova del possesso di una adeguata qualificazione professionale, il numero e l'ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva e il numero dei posti letto assegnati su domanda; qualora l'attività non venga esercitata per tutto l'anno devono essere indicati anche il periodo o i periodi di apertura.

**(3)** I criteri dei presupposti richiesti per una qualificazione adeguata sono determinati dalla Giunta provinciale. <sup>5)</sup>



Delibera 10 aprile 2026, n. 297 - Criteri ai fini della prova del possesso della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie

5) L'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 43, comma 1, della [L.P. 17 giugno 2025, n. 6](#).

## Art. 2-bis (Esercizio dell'attività)

---

**(1)** Il/La titolare dell'azienda o la persona che ha segnalato l'inizio dell'attività la esercita direttamente o nomina a tal fine una persona preposta, così da garantirne l'ordinato e regolare funzionamento.

**(2)** La nomina di una persona preposta è obbligatoria se il/la titolare dell'azienda o la persona che ha segnalato l'inizio dell'attività è assente sempre o per periodi prolungati; la nomina della persona preposta deve essere approvata dal sindaco/dalla sindaca, che accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti per la conduzione dell'attività. [6](#)

6) L'art. 2-bis è stato inserito dall'art. 44, comma 1, della [L.P. 17 giugno 2025, n. 6](#).

## Art. 3 (Motivi di diniego)

---

**(1)** Il sindaco/La sindaca vieta, entro 60 giorni, con provvedimento motivato, l'esercizio dell'attività, se:

- a) i vani non sono conformi alle prescrizioni di natura urbanistica o sanitaria;
- b) [7](#)
- c) non c'è alcuna iscrizione ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
- d) non è fornita prova del possesso di una adeguata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 2 comma 2. [8](#)

**(2)** Inoltre il sindaco può rispettivamente deve vietare, con provvedimento motivato, l'esercizio dell'attività, ove ricorra una delle ipotesi previste dagli articoli 11, 12, 92 e dal comma 3 dell'articolo 108 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

**(3)** Il sindaco deve rispettivamente può vietare, con provvedimento motivato, la prosecuzione dell'esercizio dell'attività, qualora sopravvenga un motivo di cui ai commi 1 e 2, o ne abbia comunque conoscenza dopo il decorso del termine indicato al primo comma.

7) La lettera b) dell'art. 3, comma 1, è stata abrogata dall'art. 6, comma 3, della [L.P. 14 ottobre 2025, n. 12](#).

8) L'art. 3, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 45, comma 1, della [L.P. 17 giugno 2025, n. 6](#).

## Art. 4 (Modifica, sospensione e cessazione dell'attività) <sup>9</sup>

---

**(1)** Per la modifica del numero delle camere o degli appartamenti, fermi restando i limiti massimi fissati all'articolo 1, o dei posti letto indicati nella dichiarazione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 2.

**(1-bis)** La sospensione dell'attività va comunicata al sindaco o alla sindaca territorialmente competente per iscritto, con l'indicazione della durata della stessa. In caso di sospensione dell'attività superiore a un anno, il sindaco o la sindaca dichiara la cessazione dell'attività, salvo che la sospensione non sia dovuta a ristrutturazione degli immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività o ad altri gravi motivi; in questi ultimi casi non può superare il periodo di tre anni, trascorsi i quali il sindaco o la sindaca dichiara la cessazione dell'attività. [10](#)

**(2)** Della cessazione dell'attività deve essere data comunicazione al sindaco competente per territorio entro il termine di trenta giorni.

9)La rubrica dell'art. 4 è stata così sostituita dall'art. 46, comma 1, della L.P. 17 giugno 2025, n. 6.

10)L'art. 4, comma 1-bis, è stato inserito dall'art. 46, comma 2, della [L.P. 17 giugno 2025, n. 6](#).

## Art. 5 (Pubblicità dei prezzi)

---

**(1)** Chi esercita un'attività disciplinata dalla presente legge è tenuto ad esporre in luogo ben visibile alle persone ospitate i prezzi delle prestazioni offerte. Una tabella riportante i prezzi deve essere affissa a ogni piano in cui si trovano le camere o gli appartamenti. Qualora invece i prezzi non siano uguali per tutti gli appartamenti o le camere, la tabella dei prezzi deve essere affissa in ogni appartamento e camera. [11\)](#)

**(2)** I prezzi minimi e massimi di cui al comma 1 devono essere comunicati all'organizzazione turistica locale legalmente riconosciuta entro il 1° ottobre o il 1° marzo di ogni anno, con validità rispettivamente dal 1° dicembre e dal 1° giugno successivo. La mancata comunicazione entro i termini previsti comporta l'implicita conferma della validità dell'ultima comunicazione inoltrata.

**(3)** I termini di cui al comma 2 possono essere modificati con deliberazione della Giunta provinciale. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

11)L'art. 5, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 47, comma 1, della [L.P. 17 giugno 2025, n. 6](#).

## Art. 6 (Notifica delle persone alloggiate)

---

**(1)** Per la notifica delle persone alloggiate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 della [L.P. n. 58/1988](#), e successive modifiche.

## Art. 7 (Vigilanza)

---

**(1)** L'attività di vigilanza spetta agli organi competenti nell'ambito della legislazione vigente.

**(2)** Fermo restando quanto previsto al comma 1, la Giunta provinciale può trasferire la vigilanza a soggetti fornitori di servizi esterni anche tramite concessione. [12\)](#)

12)L'art. 7, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 48, comma 1, della [L.P. 17 giugno 2025, n. 6](#).

## Art. 8 (Ricorsi)

---

**(1)** Contro i provvedimenti del sindaco di cui all'articolo 3, l'interessato può proporre ricorso alla Giunta provinciale entro quarantacinque giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento stesso. [13\)](#)

13)L'art. 8, comma 1, è stato così modificato dall'art. 49, comma 1, della [L.P. 17 giugno 2025, n. 6](#).

## Art. 9 (Regolamento di esecuzione)

---

**(1)** Con regolamento di esecuzione saranno determinati i requisiti dei vani adibiti all'attività ricettiva, eventuali denominazioni aggiuntive e segni distintivi, nonché le altre modalità di applicazione della presente legge.

## Art. 10 (Elenco)

**(1)** I comuni della provincia tengono l'elenco delle strutture ricettive di cui all'articolo 1 della presente legge, nel quale devono essere indicati il numero delle camere od appartamenti, il numero dei posti letto e dei bagni o delle docce. L'elenco è pubblico. [14\)](#)

**(2)** I comuni sono tenuti a trasmettere copia dell'elenco alle organizzazioni turistiche locali competenti e comunicano alle medesime le intervenute modifiche dei dati contenuti nello stesso. [15\)](#)

 Delibera N. 4008 del 26.11.2007 - Direttive all'articolo 128/ter della legge urbanistica provinciale - ampliamento degli edifici utilizzati per l'affitto di camere e appartamenti per ferie

14)Il comma 1 è stato integrato dall'art. 5 della [L.P. 23 luglio 2007, n. 6.](#)

15)Il testo tedesco dell'art. 10, comma 2, è stato modificato dall'art. 50, comma 1, della [L.P. 17 giugno 2025, n. 6.](#)

## Art. 11 (Sanzioni amministrative)

**(1)** In caso di esercizio dell'attività di cui alla presente legge senza la preventiva denuncia, è disposta l'immediata chiusura dell'esercizio, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 328 ad un massimo di Euro 1.306. [16\)](#)

**(2)** È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 68 a Euro 328, chiunque: [16\)](#)

- a) esercita l'attività di cui all'articolo 1 della presente legge in vani non indicati nella denuncia;
- b) applica prezzi superiori a quelli dichiarati ed esposti; [17\)](#)
- c) omette di esporre le tabelle dei prezzi di cui all'articolo 5; [18\)](#)
- d) non effettua la comunicazione circa la modifica o cessazione dell'attività.
- e) appone un distintivo di classificazione con false indicazioni o utilizza una classificazione non corretta; [19\)](#)
- f) non fornisce le informazioni necessarie per la classificazione oppure non ammette i rispettivi accertamenti. [19\)](#)

**(2-bis)** È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 235 a Euro 705 chiunque non provvede o provvede solo in parte o in ritardo all'obbligo della comunicazione della clientela alloggiata. [16\)](#) [20\)](#)

**(2-ter)** In caso di conduzione di un esercizio disciplinato dalla presente legge, senza i presupposti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, commi 1 e 2, il sindaco/la sindaca dispone l'immediata cessazione dell'esercizio e applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 915,00 a un massimo di euro 2.739,00. [21\)](#)

**(3)** In caso di recidiva può essere inoltre vietata la prosecuzione dell'attività.

**(4)** L'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge spetta agli organi addetti alla funzione di vigilanza e controllo di cui all'articolo 7.

**(5)** Le sanzioni sono irrogate dal sindaco competente per territorio. Il pagamento della sanzione è effettuato in favore del comune nel cui territorio l'infrazione è stata commessa tramite il rispettivo tesoriere. Si applicano le disposizioni della [legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9](#), e successive modifiche.

16)Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 35, del [D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.](#)

17)La lettera b) è stata così sostituita dall'art. 51, comma 1, della [L.P. 17 giugno 2025, n. 6.](#)

18)La lettera c) è stata così sostituita dall'art. 51, comma 1, della [L.P. 17 giugno 2025, n. 6.](#)

19)Le lettere e) ed f) sono state inserite dall'art. 16 della [L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.](#)

20)Il comma 2-bis è stato inserito dall'art. 16 della [L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.](#) Vedi l'art. 1, comma 35, del [D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.](#)

21)L'art. 11, comma 2-ter, è stato inserito dall'art. 51, comma 2, della [L.P. 17 giugno 2025, n. 6.](#)

## Art. 12 <sup>22)</sup>

---

22) Abrogato dall'art. 16 della [L.P. 25 gennaio 2000, n. 2](#).

## Art. 13 <sup>23)</sup>

---

23) Sostituisce l'art. 44, comma 2, della [L.P. 14 dicembre 1988, n. 58](#).

## Art. 14 <sup>24)</sup>

---

24) Sostituisce l'art. 16, comma 3, della [L.P. 18 agosto 1992, n. 33](#).

## Art. 15 (Norme transitorie)

---

**(1)** Chiunque alla data di entrata in vigore della presente legge esercita un'attività disciplinata dalla stessa in conformità alle disposizioni della [legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3](#), e successive modifiche, può proseguire l'attività e non è tenuto a presentare la comunicazione di cui all'articolo 2.

**(2)** Chi esercita un'attività di cui all'articolo 1 può inoltre beneficiare dei contributi previsti dalla [legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8](#).

**(2-bis)** Chi ha segnalato l'inizio dell'attività ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel periodo compreso tra il 17 agosto 2022 e l'entrata in vigore del presente comma si adegua, entro due anni dall'entrata in vigore del presente comma, alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 2. <sup>25)</sup>

25) L'art. 15, comma 2-bis è stato aggiunto dall'art. 52, comma 1, della [L.P. 17 giugno 2025, n. 6](#).

## Art. 16 (Abrogazione di norme)

---

**(1)** A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la [legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3](#), concernente "Disciplina dell'attività di affittacamere", è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

## a) Landesgesetz vom 11. Mai 1995, Nr. 12<sup>1)</sup>

# Regelung der privaten Vermietung von Gästezimmern und möblierten Ferienwohnungen

1)Kundgemacht im Ord. Beibl. Nr. 1 zum A.Bl. vom 23. Mai 1995, Nr. 25.


## Art. 1 (Anwendungsbereich)


(1) Dieses Gesetz gilt für Personen und Unternehmen, die in Gebäuden, die nicht als Betriebsstätten eingestuft sind, in höchstens acht Zimmern oder fünf möblierten Ferienwohnungen pro Gemeinde Beherbergung anbieten. [2](#)

(1-bis) Nicht unter dieses Gesetz fällt die Vermietung von Zimmern und Wohnungen, wenn weder Verpflegung noch Beherbergung als unternehmerische Dienstleistung erbracht wird und sofern keine Werbe- bzw. Vermittlungstätigkeit entfaltet oder in Anspruch genommen wird und nicht mehr als vier Mietverträge je Zimmer bzw. Wohnung jährlich abgeschlossen werden. Nicht als Dienstleistung gelten bei dieser Art von Vermietung die Zurverfügungstellung von Einrichtung und Haushaltsgegenständen und die Versorgung mit Wasser, Energie und Heizung. Die Anwendung von Mietverträgen laut diesem Absatz ist auch dann zulässig, wenn bereits eine Beherbergungstätigkeit laut Absatz 1 ausgeübt wird, sofern es sich nicht um dieselben Räumlichkeiten handelt. [3](#)

(2) Wer die in Absatz 1 genannte Tätigkeit als Einzelperson oder Einzelunternehmen ausübt, darf Speisen und Getränke nur an Hausgäste verabreichen und muss vorwiegend Mitglieder der Familiengemeinschaft oder gewohnheitsmäßig mit dieser im gemeinsamen Haushalt lebende Personen mit der Tätigkeit betrauen. [4](#)

(3) Die mit der Anwendung dieses Gesetzes verbundenen Verwaltungsaufgaben sind - sofern nichts anderes vorgesehen ist - dem zuständigen Bürgermeister übertragen.

 Corte costituzionale - ordinanza del 17 febbraio 2026, Nr. 15 - Turismo – Strutture Ricettive – Affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie – Limiti alla possibilità per i soli proprietari di immobili nella stessa provincia di godere appieno del proprio diritto dominicale – Lamentata irragionevolezza, violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di tutela della concorrenza, del principio di proporzionalità ed eccedenza dalle competenze statutarie – Estinzione del processo per rinuncia

 Beschluss Nr. 4008 vom 26.11.2007 - Richtlinien zum Artikel 128/ter des Landesraumordnungsgesetzes - Erweiterung der Gebäude für private Vermietung von Gästezimmern und Ferienwohnungen

2)Art. 1 Absatz 1 wurde zuerst ersetzt durch Art. 15 Absatz 1 des [L.G. vom 19. Juli 2013, Nr. 10](#), später geändert durch Art. 42 Absätze 1 und 2 des [L.G. vom 17. Juni 2025, Nr. 6](#), und durch Art. 6 Absätze 1 und 2 des [L.G. vom 14. Oktober 2025, Nr. 12](#).

3)Absatz 1-bis wurde eingefügt durch Art. 16 des [L.G. vom 25. Jänner 2000, Nr. 2](#), und später ersetzt durch Art. 5 des [L.G. vom 23. Juli 2007, Nr. 6](#).

4)Art. 1 Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 31 des [L.G. vom 9. Jänner 2003, Nr. 1](#), und durch Art. 42 Absatz 3 des [L.G. vom 17. Juni 2025, Nr. 6](#).

## Art. 2 (Meldung der Tätigkeit)

(1) Wer die in Artikel 1 erwähnte Tätigkeit ausüben will, muss im Handelsregister der Handels-, Industrie-, Handwerks-, Tourismus- und Landwirtschaftskammer Bozen oder in einem gleichwertigen Register eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines sonstigen Staates, soweit unionsrechtliche oder staatsvertragliche Verpflichtungen bestehen, eingetragen sein oder die Eintragung bei Aufnahme der Tätigkeit beantragen; ausgenommen sind die „Urlaub auf dem Bauernhof“-Tätigkeit gemäß [Landesgesetz vom 19. September 2008, Nr. 7](#), und die Mietverträge gemäß Artikel 4 des Gesetzesdekrets vom 24. April 2017, Nr. 50, umgewandelt in Gesetz am 21. Juni 2017, Nr. 96, und gemäß Artikel 1 Absatz 595 des Gesetzes vom 30. Dezember 2020, Nr. 178.

(2) Die zertifizierte Meldung gemäß den geltenden Bestimmungen des Tätigkeitsbeginns ist bei der zuständigen Gemeinde einzureichen, unter Angabe der Personalien, des Nachweises einer angemessenen beruflichen Qualifikation, der Anzahl und des Standortes der Beherbergungsräume sowie der auf Antrag zugewiesenen Bettenzahl; falls es sich nicht um eine ganzjährige Tätigkeit handelt, müssen außerdem die Öffnungszeitenräume angegeben werden.

(3) Die Kriterien über den Nachweis der Voraussetzungen einer angemessenen beruflichen Qualifikation werden von der Landesregierung festgelegt. [5](#)



5)Art. 2 wurde so ersetzt durch Art. 43 Absatz 1 des [L.G. vom 17. Juni 2025, Nr. 6.](#)

## (Art. 2-bis (Betriebsführung))

---

(1) Der Betriebsinhaber/Die Betriebsinhaberin oder die Person, welche den Tätigkeitsbeginn gemeldet hat, führt den Betrieb selbst oder bestellt einen Geschäftsführer/eine Geschäftsführerin, um die ordnungsgemäße Führung des Betriebes zu gewährleisten.

(2) Ein Geschäftsführer/Eine Geschäftsführerin muss immer dann bestellt werden, wenn der Betriebsinhaber/die Betriebsinhaberin oder die Person, welche den Tätigkeitsbeginn gemeldet hat, ständig oder längere Zeit abwesend ist; für die Ernennung des Geschäftsführers/der Geschäftsführerin muss die Genehmigung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin eingeholt werden, der/die feststellt, ob die entsprechende Person die subjektiven Voraussetzungen zur Ausübung der Tätigkeit erfüllt. [6\)](#)

6)Art. 2-bis wurde hinzugefügt durch Art. 44 Absatz 1 des [L.G. vom 17. Juni 2025, Nr. 6.](#)

## Art. 3 (Untersagungsgründe)

---

(1) Die Ausübung der Tätigkeit wird vom Bürgermeister/von der Bürgermeisterin innerhalb von 60 Tagen mit begründetem Bescheid untersagt, wenn:

- a) die Räume den bau- oder gesundheitsrechtlichen Vorschriften nicht entsprechen,
- b) [7\)](#)
- c) keine Eintragung gemäß Artikel 2 Absatz 1 vorliegt,
- d) der Nachweis einer angemessenen beruflichen Qualifikation gemäß Artikel 2 Absatz 2 fehlt. [8\)](#)

(2) Der Bürgermeister kann bzw. muß die Ausübung der Tätigkeit ebenfalls mit begründetem Bescheid untersagen, wenn einer der Fälle im Sinne der Artikel 11, 12, 92 und 108 Absatz 3 des kgl. D. vom 18. Juni 1931, Nr. 773, eintritt.

(3) Sollte ein Untersagungsgrund gemäß den Absätzen 1 und 2 nach Ablauf des Termins laut Absatz 1 eintreten oder bekanntwerden, so muß bzw. kann der Bürgermeister die Weiterführung der Tätigkeit mit begründetem Bescheid untersagen.

7)Der Buchstabe b) des Art. 3 Absatz 1 wurde aufgehoben durch Art. 6 Absatz 3 des [L.G. vom 14. Oktober 2025, Nr. 12.](#)

8)Art. 3 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 45 Absatz 1 des [L.G. vom 17. Juni 2025, Nr. 6.](#)

## Art. 4 (Änderung, Aussetzung und Einstellung der Tätigkeit) [9\)](#)

---

(1) Vorbehaltlich der in Artikel 1 festgelegten Höchstzahlen gilt Artikel 2 sinngemäß, wenn die Anzahl der Räume oder Wohnungen oder die gemeldete Bettenzahl geändert wird.

(1-bis) Die Aussetzung der Tätigkeit muss schriftlich dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin der zuständigen Gemeinde gemeldet werden, samt Aussetzungsdauer. Setzt die Tätigkeit für mehr als ein Jahr aus, erklärt der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin die Einstellung der Tätigkeit, es sei denn, die Aussetzung erfolgt wegen Umbaus der für die Tätigkeit verwendeten Immobilien oder aus anderen schwerwiegenden Gründen. In letzteren Fällen darf die Aussetzung nicht mehr als drei Jahre dauern; nach Verstreichen dieser Frist erklärt der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin die Einstellung der Tätigkeit. [10\)](#)

(2) Die Einstellung der Tätigkeit ist dem zuständigen Bürgermeister innerhalb von dreißig Tagen zu melden.

9)Die Überschrift von Art. 4 wurde so ersetzt durch Art. 46 Absatz 1 des [L.G. vom 17. Juni 2025, Nr. 6](#).  
10)Art. 4 Absatz 1-bis wurde eingefügt durch Art. 46 Absatz 2 des [L.G. vom 17. Juni 2025, Nr. 6](#).

## Art. 5 (Bekanntgabe der Preise)

---

(1) Wer eine Tätigkeit im Sinne dieses Gesetzes ausübt, ist verpflichtet, die Preise der angebotenen Leistungen an einer für Gäste gut sichtbaren Stelle auszuhängen. Die Preislisten müssen in jedem Stockwerk, in dem sich die Gästezimmer oder Ferienwohnungen befinden, ausgehängt werden. Sind hingegen die Preise für die einzelnen Zimmer oder Wohnungen unterschiedlich hoch, sind die Preislisten in allen Zimmern und Wohnungen auszuhängen. [11\)](#)

(2) Die in Absatz 1 genannten Mindest- und Höchstpreise sind der gesetzlich anerkannten örtlichen Fremdenverkehrsorganisation bis jeweils 1. Oktober oder 1. März mitzuteilen; die Preise sind ab folgendem 1. Dezember bzw. 1. Juni an gültig. Erfolgt diese Mitteilung nicht termingerecht, so wird die letzte Mitteilung stillschweigend bestätigt.

(3) Die Termine laut Absatz 2 können mit Beschluß der Landesregierung geändert werden. Der betreffende Beschluß wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

11)Art. 5 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 47 Absatz 1 des [L.G. vom 17. Juni 2025, Nr. 6](#).

## Art. 6 (Anmeldung der Gäste)

---

(1) Für die Anmeldung der beherbergten Gäste gilt Artikel 44 des [L.G. Nr. 58/1988](#), in geltender Fassung.

## Art. 7 (Überwachung)

---

(1) Die Tätigkeit der Überwachung steht den zuständigen Organen, im Rahmen der geltenden Gesetzgebung, zu.

(2) Unbeschadet der Bestimmungen laut Absatz 1 kann die Landesregierung die Überwachung an externe Dienstleister auch mittels Konzession übertragen. [12\)](#)

12)Art. 7 Absatz 2 wurde hinzugefügt durch Art. 48 Absatz 1 des [L.G. vom 17. Juni 2025, Nr. 6](#).

## Art. 8 (Beschwerden)

---

(1) Gegen die Maßnahmen des Bürgermeisters laut Artikel 3 kann der Betroffene innerhalb von fünfundvierzig Tagen ab Mitteilung oder Zustellung der Maßnahme bei der Landesregierung Beschwerde einlegen. [13\)](#)

13)Art. 8 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 49 Absatz 1 des [L.G. vom 17. Juni 2025, Nr. 6](#).

## Art. 9 (Durchführungsverordnung)

---

(1) Mit Durchführungsverordnung werden die Voraussetzungen der für die Beherbergungstätigkeit bestimmten Räume, allfällige weitere Benennungen und Kennzeichen sowie nähere Bestimmungen zur Anwendung dieses Gesetzes festgelegt.

## Art. 10 (Verzeichnis)

---

(1) Die Südtiroler Gemeinden führen ein Verzeichnis der in Artikel 1 genannten Beherbergungseinrichtungen, in das die Anzahl der Zimmer oder Wohnungen, die Bettenzahl und die Anzahl der Bäder oder Duschen einzutragen sind. Das Verzeichnis ist öffentlich. [14\)](#)

(2) Die Gemeinden sind verpflichtet, den örtlich zuständigen Tourismusorganisationen eine Abschrift des Verzeichnisses zu übermitteln und die Änderungen der Angaben im Verzeichnis mitzuteilen. [15\)](#)



Beschluss Nr. 4008 vom 26.11.2007 - Richtlinien zum Artikel 128/ter des Landesraumordnungsgesetzes - Erweiterung der Gebäude für private Vermietung von Gästezimmern und Ferienwohnungen

14) Absatz 1 wurde ergänzt durch Art. 5 des [L.G. vom 23. Juli 2007, Nr. 6](#).

15) Art. 10 Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 50 Absatz 1 des [L.G. vom 17. Juni 2025, Nr. 6](#).

## Art. 11 (Verwaltungsstrafen)

---

(1) Wird die in diesem Gesetz geregelte Tätigkeit nicht gemeldet, so wird die sofortige Schließung des Betriebes verfügt und eine Verwaltungsstrafe von Euro 328 bis Euro 1.306 verhängt. [16\)](#)

(2) Mit einer Verwaltungsstrafe von Euro 68 bis Euro 328 wird bestraft, wer: [16\)](#)

- a) Räume, die in der Meldung nicht angegeben sind, im Sinne von Artikel 1 verwendet,
- b) Preise anwendet, die über den mitgeteilten und angezeigten Preisen liegen, [17\)](#)
- c) es unterlässt, die Preislisten gemäß Artikel 5 auszuhängen, [18\)](#)
- d) die Änderung oder Einstellung der Tätigkeit nicht meldet.
- e) Einstufungskennzeichen mit falschen Angaben anbringt oder eine unrichtige Einstufung verwendet, [19\)](#)
- f) nicht die Informationen erteilt, die für die Einstufung erforderlich sind, oder die Überprüfungen in diesem Zusammenhang nicht zuläßt. [19\)](#)

(2-bis) Mit einer Verwaltungsstrafe von Euro 235 bis Euro 705 wird bestraft, wer die Meldung der beherbergten Personen bzw. der Nächtigungen nicht, nur teilweise oder verspätet vornimmt. [16\)](#) [20\)](#)

(2-ter) Wird ein mit diesem Gesetz geregelter Betrieb ohne die vorgeschriebenen Voraussetzungen gemäß Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 2 Absätze 1 und 2 geführt, verfügt der Bürgermeister/die Bürgermeisterin die sofortige Einstellung des Betriebes und verhängt eine Geldbuße von 915,00 Euro bis 2.739,00 Euro. [21\)](#)

(3) Im Wiederholungsfall kann darüber hinaus die Weiterführung der Tätigkeit untersagt werden.

(4) Die Ermittlung der Übertretungen dieses Gesetzes ist Aufgabe der Organe, die für die Überwachung und Kontrolle laut Artikel 7 zuständig sind.

(5) Die Strafen werden vom zuständigen Bürgermeister verhängt. Die Zahlung der Verwaltungsstrafe erfolgt über den betreffenden Schatzmeister zugunsten der Gemeinde, auf deren Gebiet die Übertretung begangen wurde. Im übrigen wird das [Landesgesetz vom 7. Jänner 1977, Nr. 9](#), in geltender Fassung, angewandt.

16) Die Beträge wurden so geändert durch Art. 1 Absatz 35 des [D.L.H. vom 19. Juli 2006, Nr. 34](#).

17) Der Buchstabe b) des Art. 11 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 51 Absatz 1 des [L.G. vom 17. Juni 2025, Nr. 6](#).

18) Der Buchstabe c) des Art. 11 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 51 Absatz 1 des [L.G. vom 17. Juni 2025, Nr. 6](#).

19) Die Buchstaben e) und f) wurden eingefügt durch Art. 16 des [L.G. vom 25. Jänner 2000, Nr. 2](#).

20) Absatz 2-bis wurde eingefügt durch Art. 16 des [L.G. vom 25. Jänner 2000, Nr. 2](#).

21) Art. 11 Absatz 2-ter wurde eingefügt durch Art. 51 Absatz 2 des [L.G. vom 17. Juni 2025, Nr. 6](#).

## Art. 12 [22\)](#)

---

22) Aufgehoben durch Art. 16 des [L.G. vom 25. Jänner 2000, Nr. 2](#).

## Art. 13 [23\)](#)

---

23) Ersetzt den Art. 44 Absatz 2 des [L.G. vom 14. Dezember 1988, Nr. 58](#).

## Art. 14 [24\)](#)

---

24) Ersetzt den Art. 16 Absatz 3 des [L.G. vom 18. August 1992, Nr. 33](#).

## Art. 15 (Übergangsbestimmungen)

---

(1) Wer bei Inkrafttreten dieses Gesetzes die darin geregelte Tätigkeit gemäß [Landesgesetz vom 15. Jänner 1982, Nr. 3](#), in geltender Fassung, ausübt, kann diese Tätigkeit weiterführen und die Meldung laut Artikel 2 unterlassen.

(2) Wer die in Artikel 1 genannte Tätigkeit ausübt, kann außerdem in den Genuß der Beiträge laut [Landesgesetz vom 6. April 1993, Nr. 8](#), kommen.

(2-bis) Wer den Tätigkeitsbeginn gemäß Artikel 2 Absatz 2 im Zeitraum zwischen 17. August 2022 und dem Datum des Inkrafttretens dieses Absatzes gemeldet hat, muss sich innerhalb von zwei Jahren ab Inkrafttreten dieses Absatzes an die Bestimmungen laut Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 2 Absätze 1 und 2 anpassen. [25\)](#)

25) Art. 15 Absatz 2-bis wurde hinzugefügt durch Art. 52 Absatz 1 des [L.G. vom 17. Juni 2025, Nr. 6](#).

## Art. 16 (Aufhebung von Rechtsvorschriften)

---

(1) Ab Inkrafttreten dieses Gesetzes ist das [Landesgesetz vom 15. Jänner 1982, Nr. 3](#), betreffend "Regelung der privaten Zimmervermietung", aufgehoben.

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

## a) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 <sup>1)</sup>

### Disciplina dell'agriturismo

1)Pubblicata nel B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

#### Art. 1 (Finalità)

---

(1) La Provincia autonoma di Bolzano, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea e dello Stato, sostiene le attività agrituristiche al fine di favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, di agevolare la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali, di valorizzare i prodotti tipici e le tradizioni locali nonché di promuovere la cultura rurale e una corretta educazione alimentare.

#### Art. 2 (Definizione di attività agrituristiche)

---



(1) Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di persone, oppure associati fra loro - di seguito denominati imprenditori agricoli - attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

(2) Allo svolgimento dell'attività agriturbistica devono essere addetti prevalentemente l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi degli articoli 230-bis e 230-ter del codice civile. Gli addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. <sup>2)</sup>

(3) Rientrano fra le attività agrituristiche:

- a) dare ospitalità in alloggi presso la sede dell'azienda; <sup>3)</sup>
- b) somministrare pasti e bevande presso la sede aziendale ("Hofschank"), su malghe in esercizio ("Almschank"), nei ristori di campagna, lungo la rete ciclabile ai sensi della normativa vigente oppure in forma di party-service;
- c) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, e organizzare presso l'azienda degustazioni di prodotti agricoli propri e della zona nonché attività di assistenza a persone, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

(4) Le attività di cui al comma 3 possono essere esercitate congiuntamente e disgiuntamente. Le attività di somministrazione di pasti e bevande presso l'azienda e nei ristori di campagna sono incompatibili tra di loro. L'attività di ospitalità non è compatibile con l'attività ricettiva svolta in forma professionale. <sup>4)</sup>

(5) Per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito provinciale, ivi incluse cooperative di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli.

(6) Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agriturbistica è considerato reddito agricolo.



Delibera 31 gennaio 2023, n. 99 - Attività di agriturismo: Criteri per le eccezioni per l'aumento dei posti letto



Delibera 9 dicembre 2008, n. 4617 - Determinazione dei presupposti per lo svolgimento dell'attività agriturbistica (modificata con delibera n. 526 del 10.04.2012, delibera n. 222 del 31.03.2020 e delibera n. 261 del 16.03.2021)

2)L'art. 2, comma 2, è stato così modificato dall'art. 20, comma 1, della [L.P. 27 marzo 2020, n. 2](#).

3)La lettera a), dell'art. 2, comma 3, è stata così modificata dall'art. 20, comma 2, della [L.P. 27 marzo 2020, n. 2](#).

4)L'art. 2, comma 4, è stato così modificato dall'art. 20, comma 3, della [L.P. 27 marzo 2020, n. 2](#).

## Art. 3 (Connessione con l'attività agricola)

---

- (1) La Giunta provinciale determina i criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'attività agrituristica rispetto alle attività agricole.
- (2) La prevalenza dell'attività agricola è determinata esclusivamente dal tempo di lavoro necessario all'esercizio di tale attività, che deve comunque essere maggiore rispetto a quello impiegato nell'attività agrituristica.
- (3) L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano, rispettivamente, un numero di letti ovvero di posti a sedere non superiore a 10.



Delibera 9 dicembre 2008, n. 4617 - Determinazione dei presupposti per lo svolgimento dell'attività agrituristica (modificata con delibera n. 526 del 10.04.2012, delibera n. 222 del 31.03.2020 e delibera n. 261 del 16.03.2021)

## Art. 4 (Locali)

---

- (1) Le attività agrituristiche possono essere svolte sui terreni dell'impresa agricola e negli edifici o parti di essi ubicati su tali terreni e non necessari alla conduzione dell'azienda agricola. L'attività di ospitalità in alloggi deve essere svolta presso la sede dell'azienda, in un numero massimo complessivo di otto camere o cinque appartamenti ammobiliati; fa eccezione l'attività agrituristica "ospitalità su malghe", che può essere svolta solo da quegli imprenditori agricoli che, all'entrata in vigore della presente legge, sono già iscritti nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici per tale attività. [5\)](#)
- (2) I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.
- (3) I locali e gli alloggi destinati alle finalità di cui all'articolo 2, comma 3, devono possedere idonei requisiti di stabilità, sicurezza e decoro e devono essere dotati di servizi igienico-sanitari adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunciata.
- (4) Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di pasti e bevande in forma di party- service deve essere garantita la presenza di locali idonei alla preparazione di pasti e bevande. I locali destinati a tale attività devono rispettare le disposizioni vigenti a livello provinciale per i locali adibiti alla lavorazione e preparazione di prodotti agricoli.



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 71 del 20.03.2001 - Opere pubbliche - potere discrezionale della PA. - tutela ambientale - interventi di privati soggetti ad autorizzazione

5)L'art. 4, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 20, comma 4, della [L.P. 27 marzo 2020, n. 2](#), e successivamente dall'art. 53, comma 1, della [L.P. 17 giugno 2025, n. 6](#).

## Art. 5 (Ospitalità)

---

- (1) L'attività di ospitalità in alloggi è soggetta alle disposizioni di cui alla [legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12](#), e successive modifiche. L'attività può essere svolta nell'ambito del volume abitativo ammissibile ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi urbanistiche.
- (2) L'attività di ospitalità può comprendere la somministrazione di pasti e bevande alle persone alloggiate ai sensi del comma 1. In tali casi l'attività di somministrazione di pasti e bevande alle persone alloggiate non rappresenta un'attività agrituristica a sè stante; i pasti somministrati devono però, fatta eccezione per pane e pasticceria, essere costituiti almeno per l'80 per cento da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, anche associate. La percentuale indicata si riferisce al valore annuo dei prodotti impiegati per l'attività agrituristica.

## Art. 6 (Ristorazione)

---

- (1) I pasti e le bevande somministrati devono essere costituiti almeno per l'80 per cento da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, anche associate, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico. I prodotti propri devono rappresentare almeno il 30 per cento dei prodotti complessivamente impiegati; la parte rimanente dei prodotti può essere di altra provenienza. Le percentuali indicate si riferiscono al valore annuo dei prodotti impiegati per l'attività agrituristica.
- (2) Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda e ottenuti attraverso lavorazioni esterne anche presso cooperative di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
- (3) Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla Provincia, non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma 1, deve essere data comunicazione al comune in cui viene svolta l'attività, il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività in deroga alle percentuali di cui al comma 1.
- (4) L'attività di somministrazione di pasti e bevande nell'ambito della gestione di ristori di campagna può essere esercitata esclusivamente nelle zone vitivinicole delimitate dalla Ripartizione provinciale Agricoltura. Per tale attività l'imprenditore agricolo deve anche produrre ed impiegare vino da uva propria. La parte rimanente del vino somministrato deve essere della zona. Gli orari massimi di apertura non possono oltrepassare quelli fissati dalla disciplina sugli esercizi pubblici. La durata massima dell'attività non può superare 180 giorni all'anno.
- (5) L'attività di somministrazione di pasti e bevande in malga può essere esercitata tutto l'anno a condizione che anche nel periodo invernale essa sia svolta nel rispetto delle percentuali di cui al comma 1. Se la malga è gestita direttamente da comunità agrarie, interessenze o organizzazioni simili, i prodotti dei soci sono considerati prodotti propri ai fini del comma 1. I locali adibiti a tale attività devono rispettare le disposizioni vigenti a livello provinciale per i locali adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti negli alpeggi.
- (6) Per la somministrazione di pasti e bevande presso la sede aziendale ("Hofschank") o su malghe in esercizio ("Almschank") la capacità massima di posti a sedere a disposizione nei locali chiusi non può superare le 30 unità. Gli orari massimi di apertura non possono oltrepassare quelli fissati dalla disciplina sugli esercizi pubblici.
- (7) La Giunta provinciale determina con riguardo all'attività di ristorazione in forma di party-service i pasti e le bevande che possono essere somministrati.

## Art. 7 (Ricreazione e cultura)

---

- (1) Le attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), possono svolgersi autonomamente solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività agricola nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale.
- (2) Le attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), per le quali tale connessione non si realizza, possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può dare luogo ad autonomo corrispettivo.

## Art. 8 (Comunicazione di inizio attività)

---

- (1) L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 può essere intrapreso immediatamente dopo la presentazione della denuncia di inizio attività da parte dell'interessato al comune in cui viene esercitata l'attività agrituristica. La comunicazione deve contenere:
- la dichiarazione attestante il possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
  - la descrizione dettagliata delle attività che si intendono svolgere;
  - l'indicazione degli edifici e delle aree da adibirsi all'attività;
  - la specificazione della capacità ricettiva e, in caso di alloggio, il numero dei posti letto assegnati su domanda; [6](#)
  - l'indicazione dei periodi di esercizio;
  - indicazioni circa l'apporto di prodotti propri e di aziende agricole della zona, se richieste.
- (2) Alla comunicazione vanno allegati:

- a) idonea documentazione dalla quale emerga l'ubicazione e le dimensioni dell'azienda agricola;
- b) la documentazione comprovante un'adeguata formazione professionale, posseduta dall'imprenditore o da un familiare che (3)  
partecipa attivamente allo svolgimento dell'attività agrituristica. II

comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro 60 giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento, senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità. Nel caso di gravi carenze e irregolarità può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.

(4) Il comune rilascia l'attestazione di iscrizione nell'elenco comunale degli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche qualora, in seguito agli accertamenti eseguiti, non riscontri carenze o irregolarità oppure, se riscontrate, non appena le stesse siano state rimosse.

(5) Contro il provvedimento di diniego di iscrizione nel registro comunale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento stesso o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(6) L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:

- a) nell'ultimo triennio hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- b) sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

(7) Ai fini del monitoraggio del settore agrituristico provinciale e ai fini promozionali, anche da parte di enti ed associazioni autorizzate del settore agricolo, i comuni sono tenuti ad immettere i dati relativi agli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco comunale di cui al comma 4, nell'archivio provinciale degli esercizi ricettivi. [7](#)

6)La lettera d) dell'art. 8, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 16, comma 1, della [L.P. 16 agosto 2022, n. 10](#).

7)L'art. 8, comma 7, è stato così modificato dall'art. 20, comma 5, della [L.P. 27 marzo 2020, n. 2](#).

## Art. 9 (Comunicazione di variazioni)

---

(1) Il titolare dell'attività agrituristica deve comunicare al comune, entro 30 giorni, qualsiasi variazione dell'attività, confermando sotto propria responsabilità la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

## Art. 10 (Periodi di apertura e tariffe)

---

(1) L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza una preventiva comunicazione al comune, sospendere l'attività per un periodo massimo di un mese.

(2) I soggetti che esercitano l'attività agrituristica presentano annualmente una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe, secondo le modalità previste dall'articolo 5 della [legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12](#).

## Art. 11 (Formazione professionale)

---

(1) La Giunta provinciale determina le tipologie di formazione professionale e i rispettivi certificati richiesti ai fini della comunicazione dell'inizio attività di cui all'articolo 8.

## Art. 12 (Denominazione "agriturismo")

---

(1) L'uso della denominazione "agriturismo" e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività ai sensi della presente legge.

## Art. 13 (Classificazione)

---

(1) Le aziende agricole che offrono ospitalità ai sensi della presente legge vengono classificate secondo la disciplina vigente in materia di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie. Il provvedimento di classificazione è definitivo. [8\)](#)

8) L'art. 13, comma 1, è stato così modificato dall'art. 12, comma 1, della [L.P. 14 luglio 2025, n. 8](#).

## Art. 14 (Misure a favore dell'agriturismo)

---

(1) Per favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, la Provincia autonoma di Bolzano può concedere aiuti agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di cui all'articolo 2. [9\)](#)

(2) La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere a enti e associazioni del settore agricolo contributi fino al 75 per cento delle spese riconosciute ammissibili, per la realizzazione di studi e indagini, manifestazioni, convegni, materiale divulgativo e altre iniziative relative all'agriturismo.



Delibera 10 gennaio 2023, n. 25 - Criteri per la concessione di aiuti nell'ambito dell'agriturismo (modificata con delibera n. 34 del 02.02.2024)

9) L'art. 14, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 28, comma 1, della [L.P. 23 dicembre 2015, n. 18](#).

## Art. 15 (Vigilanza e sanzioni amministrative)

---

(1) L'attività di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge spetta al comune territorialmente competente.

(2) Se l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 viene intrapreso senza la preventiva denuncia, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività. Inoltre è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00.

(3) L'omessa o ritardata comunicazione delle variazioni di cui all'articolo 9, comma 1, è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 a euro 400,00.

(4) La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 16, comma 5, è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 a euro 400,00. È altresì disposto il divieto di prosecuzione dell'attività fino a quando l'interessato non abbia provveduto a conformare l'attività alla normativa vigente. [10\)](#)

(5) Per l'attività di ospitalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11 della [legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12](#), e successive modifiche.

(6) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il comune nel cui territorio l'infrazione è stata commessa, che introita le somme riscosse.

10) L'art. 15, comma 4, è stato così modificato dall'art. 20, comma 6, della [L.P. 27 marzo 2020, n. 2](#).

## Art. 16 (Norme transitorie)

---

(1) Gli imprenditori agricoli che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici devono adeguarsi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni più restrittive previste dalla legge stessa.

(2) In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici alla data di entrata in vigore della presente legge non devono comprovare l'adeguata formazione professionale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b).

(3) Gli imprenditori agricoli che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti per l'attività "ospitalità su malghe" possono continuare ad esercitarla in deroga a quanto stabilito al comma 1.

(4) I gestori di ristori di campagna che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività ai sensi della [legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39](#), e successive modifiche, devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.

(5) Gli imprenditori agricoli che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono iscritti nell'elenco comunale degli operatori agrituristici devono adeguarsi, per l'attività di ospitalità presso la sede dell'azienda, entro due anni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, lettera a), e comma 4. Gli imprenditori agricoli che non si sono adeguati entro il termine prescritto alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, lettera a), possono esercitare l'attività di ospitalità in alloggi ai sensi della [legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12](#), e successive modifiche. [11\)](#)

(6) Il periodo di adeguamento di cui al comma 5 si applica anche per il rilevamento di un'impresa agricola. [12\)](#)

11) L'art 16, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 20, comma 7, della [L.P. 27 marzo 2020, n. 2](#).

12) L'art. 16, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, della [L.P. 11 gennaio 2021, n. 1](#).

## Art. 17 (Abrogazioni e disposizione finanziaria)

---

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la [legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57](#), e successive modifiche;
- b) la [legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39](#), e successive modifiche.

(2) Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2008 ai sensi della presente legge si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sull'UPB 13205 del bilancio provinciale 2008, autorizzate ai sensi della legge abrogata dal comma 1, lettera a).

(3) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

## a) Landesgesetz vom 19. September 2008, Nr. 7 <sup>1)</sup> Regelung des "Urlaub auf dem Bauernhof"

1)Kundgemacht im A.Bl. vom 30. September 2008, Nr. 40.

### Art. 1 (Zielsetzung)

---

(1) Das Land Südtirol unterstützt im Einklang mit den Programmen für die ländliche Entwicklung der europäischen Union und des Staates den "Urlaub auf dem Bauernhof", der darauf ausgerichtet ist, die Entwicklung und die Wiedergewinnung des Gleichgewichts in landwirtschaftlich genutzten Gebieten und den Verbleib der Landwirte im ländlichen Raum zu fördern, die Multifunktionalität in der Landwirtschaft und die Differenzierung der landwirtschaftlichen Einkommen zu unterstützen, die heimischen Produkte und das ortsgebundene Brauchtum aufzuwerten sowie die ländliche Kultur und die Erziehung zu einer gesunden Ernährung zu begünstigen.

### Art. 2 (Definition der "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeiten)

---

(1) Unter "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeiten versteht man die Bewirtung und Beherbergung von Gästen durch landwirtschaftliche Unternehmer laut Artikel 2135 des Zivilgesetzbuches, auch in Form von Personengesellschaften oder in Form eines Zusammenschlusses, in der Folge landwirtschaftliche Unternehmer genannt, durch die Nutzung des eigenen Betriebes in Verbindung mit der Bearbeitung des Grundes, mit der Wald- und mit der Viehwirtschaft.

(2) Zur Durchführung der "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeiten müssen vorwiegend der landwirtschaftliche Unternehmer und seine Familienangehörigen im Sinne von Artikel 230-bis und 230-ter des Zivilgesetzbuches bestimmt sein. Die Personen, die "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeiten ausüben, gelten für die Vorsorge-, versicherungsmäßige und steuerliche Behandlung als landwirtschaftliche Arbeiter im Sinne der einschlägigen Bestimmungen. [2\)](#)

(3) Zu den "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeiten zählen:

- a) die Beherbergung von Gästen in Gebäuden an der Hofstelle, [3\)](#)
- b) die Verabreichung von Speisen und Getränken an der Hofstelle (Hofschank), auf bewirtschafteten Almen (Almschank), in Buschenschänken, entlang des Radwegenetzes laut der geltenden Bestimmungen oder als Party-Service,
- c) die Organisation, auch außerhalb von Grundstücken, die dem Betrieb zur Verfügung stehen, von Freizeit-, Lehr-, Sport-, Wander-, Reit- und kulturellen Tätigkeiten, und die Organisation beim Betrieb von Verkostungen eigener landwirtschaftlicher Produkte und jener des umliegenden Gebiets sowie die Betreuung von Personen, auch aufgrund von Vereinbarungen mit den örtlichen Körperschaften, zur Aufwertung des ländlichen Gebietes und Kulturgutes.

(4) Die Tätigkeiten laut Absatz 3 können kombiniert oder unabhängig voneinander ausgeübt werden. Die Tätigkeiten "Hofschank" und "Buschenschank" sind nicht miteinander vereinbar. Die Beherbergung von Gästen ist nicht mit der gewerblichen Beherbergungstätigkeit vereinbar. [4\)](#)

(5) Als landwirtschaftliche Betriebe des umliegenden Gebietes versteht man jene, die sich im Landesgebiet befinden, Verarbeitungs- und Verkaufsgenossenschaften landwirtschaftlicher Produkte eingeschlossen.

(6) Gemäß Artikel 2 Absatz 5 des Gesetzes vom 20. Februar 2006, Nr. 96, wird das Einkommen aus der "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeit zum Zwecke der Anerkennung der verschiedenen Qualifikationen als landwirtschaftlicher Unternehmer sowie des Vorranges bei der Gewährung von Beiträgen und, jedenfalls, zu jedem anderen Zweck, der nicht steuerlicher Natur ist, als landwirtschaftliches Einkommen angesehen.



Beschluss vom 31. Januar 2023, Nr. 99 - Urlaub auf dem Bauernhof - Tätigkeit: Kriterien für die Ausnahmeregelung für die Erhöhung der Gästebetten



Beschluss vom 9. Dezember 2008, Nr. 4617 - Festlegung der Voraussetzungen für die Ausübung der "Urlaub auf dem Bauernhof" Tätigkeit (abgeändert mit Beschluss Nr. 526 vom 10.04.2012, Beschluss Nr. 222 vom 31.03.2020 und Beschluss Nr. 261 vom 16.03.2021)

2)Art. 2 Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 20 Absatz 1 des [L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2](#).

3)Der Buchstabe a) des Art. 2 Absatz 3 wurde so geändert durch Art. 20 Absatz 2 des [L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2](#).

## Art. 3 (Verbindung zur Landwirtschaft)

---

(1) Die Landesregierung legt die Kriterien für die Bewertung des Verhältnisses zwischen "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeit und landwirtschaftlicher Tätigkeit fest.

(2) Das Überwiegen der landwirtschaftlichen Tätigkeit wird ausschließlich am notwendigen Zeitaufwand für die Ausübung dieser Tätigkeit gemessen; die landwirtschaftliche Tätigkeit muss in jedem Fall gegenüber der "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeit überwiegen.

(3) Die landwirtschaftliche Tätigkeit wird auf jeden Fall als überwiegend betrachtet, wenn die Beherbergungs- und Schanktätigkeit jeweils nicht mehr als 10 Betten bzw. nicht mehr als 10 Sitzplätze umfasst.



Beschluss vom 9. Dezember 2008, Nr. 4617 - Festlegung der Voraussetzungen für die Ausübung der "Urlaub auf dem Bauernhof" Tätigkeit (abgeändert mit Beschluss Nr. 526 vom 10.04.2012, Beschluss Nr. 222 vom 31.03.2020 und Beschluss Nr. 261 vom 16.03.2021)

## Art. 4 (Räumlichkeiten)

---

(1) Die "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeiten können auf Grundstücken des landwirtschaftlichen Unternehmens sowie in Gebäuden oder Teilen derselben ausgeübt werden, die sich auf diesen befinden und für die Führung desselben nicht benötigt werden. Die Beherbergung von Gästen in Gebäuden muss an der Hofstelle angeboten werden, wobei an der Hofstelle insgesamt höchstens acht Zimmer oder fünf möblierte Ferienwohnungen angeboten werden dürfen; davon ausgenommen ist die Tätigkeit „Beherbergung auf Almen“, die nur von jenen landwirtschaftlichen Unternehmern ausgeübt werden darf, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Landesverzeichnis der Unternehmer, die „Urlaub auf dem Bauernhof“ anbieten, für diese Tätigkeit bereits eingetragen sind. [5](#)

(2) Die für die "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeit verwendeten Räumlichkeiten sind in jeder Hinsicht als landwirtschaftliche Wohngebäude anzusehen.

(3) Die Räumlichkeiten und Unterkünfte für die Tätigkeiten laut Artikel 2 Absatz 3 müssen geeignete Voraussetzungen in Hinsicht auf Stabilität, Sicherheit und Ausstattung aufweisen und mit angemessenen hygienisch-sanitären Anlagen ausgestattet sein, welche den Tätigkeiten und der gemeldeten Aufnahmekapazität entsprechen.

(4) Für die Ausübung der Schanktätigkeit in Form von Party-Service müssen geeignete Räumlichkeiten für die Zubereitung von Speisen und Getränken vorhanden sein. Die für diese Tätigkeit verwendeten Räumlichkeiten müssen den Landesbestimmungen entsprechen, die für die Räumlichkeiten gelten, die für die Verarbeitung und Zubereitung landwirtschaftlicher Produkte vorgesehen sind.



Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 54 vom 14.03.2001 - Baugenehmigung - landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden - Zweckbestimmung: Buschenschank - Einhaltung der urbanistischen Vorschriften

## Art. 5 (Beherbergung)

---

(1) Die Beherbergung von Gästen in Unterkünften unterliegt den Bestimmungen laut [Landesgesetz vom 11. Mai 1995, Nr. 12](#), in geltender Fassung. Die Tätigkeit darf im Rahmen des gemäß den Bestimmungen über die Raumordnung zulässigen Wohnvolumens ausgeübt werden.

(2) Die Beherbergungstätigkeit kann auch zugunsten der Gäste, die gemäß Absatz 1 beherbergt werden, eine Schanktätigkeit beinhalten. In diesem Falle stellt die Schanktätigkeit für beherbergte Gäste keine eigene Tätigkeit dar; die verabreichten Speisen, ausgenommen Brot und Backwaren, müssen mindestens zu 80 Prozent aus eigenen Produkten und aus Produkten landwirtschaftlicher Betriebe, auch zusammengeschlossener, des umliegenden Gebietes stammen. Der angegebene Prozentsatz bezieht sich auf den Jahreswert der für diese Tätigkeit verwendeten Produkte.

## Art. 6 (Schanktätigkeit)

---

(1) Die Speisen und Getränke, die verabreicht werden, müssen mindestens zu 80 Prozent aus eigenen Produkten und aus Produkten landwirtschaftlicher Betriebe, auch zusammengeschlossener, des umliegenden Gebietes stammen; dies gilt auch für alkoholische und hochgradig alkoholische Getränke. Die Eigenprodukte müssen mindestens 30 Prozent der insgesamt eingesetzten Produkte ausmachen; der restliche Teil der Produkte kann anderer Herkunft sein. Die angegebenen Prozentsätze beziehen sich auf den Jahreswert der für diese Tätigkeit verwendeten Produkte.

(2) Als Eigenprodukte werden all jene Speisen und Getränke angesehen, die am landwirtschaftlichen Betrieb erzeugt, verarbeitet und veredelt werden; weiters zählen dazu auch jene Rohprodukte des Betriebes, die außerhalb desselben, auch bei Verarbeitungs- und Verkaufsgenossenschaften landwirtschaftlicher Produkte, verarbeitet werden.

(3) Falls die Prozentsätze laut Absatz 1 wegen höherer Gewalt, wie Umweltkatastrophen, Pflanzen- oder Tierseuchen, die vom Land festgestellt werden, nicht eingehalten werden können, so muss dies der Gemeinde, in der die Tätigkeit ausgeübt wird, mitgeteilt werden; nach Überprüfung der entsprechenden Mitteilung erlaubt die Gemeinde vorübergehend, dass die Tätigkeit in Abweichung von den in Absatz 1 festgelegten Prozentsätzen ausgeübt wird.

(4) Die Verabreichung von Speisen und Getränken im Rahmen der Buschenschanktätigkeit ist nur in den von der Landesabteilung Landwirtschaft ausgewiesenen Weinbaugebieten zulässig. Für diese Tätigkeit muss auch Wein aus eigenen Trauben produziert und verwendet werden. Der restliche Teil des verabreichten Weines muss aus dem umliegenden Gebiet stammen. Die maximalen Öffnungszeiten dürfen jene, wie sie in der Gastgewerbeordnung festgelegt sind, nicht überschreiten. Die maximale Öffnungsdauer für die Buschenschanktätigkeit beträgt 180 Tage im Jahr.

(5) Die Schanktätigkeit auf Almen kann ganzjährig ausgeübt werden, vorausgesetzt, dass auch im Winter die in Absatz 1 festgelegten Prozentsätze eingehalten werden. Wird die Alm von einer Agrargemeinschaft, Interessensschaft oder ähnlichen Organisationen selbst bewirtschaftet, so werden die Produkte der Mitglieder als Eigenprodukte für die Zwecke laut Absatz 1 anerkannt. Die für diese Tätigkeit verwendeten Räumlichkeiten müssen den Landesbestimmungen entsprechen, die für Räumlichkeiten gelten, die für die Zubereitung und Verabreichung von Lebensmitteln auf Almen vorgesehen sind.

(6) Für die Verabreichung von Speisen und Getränken an der Hofstelle (Hofschank) oder auf bewirtschafteten Almen (Almschank) dürfen in geschlossenen Räumen höchstens 30 Sitzplätze zur Verfügung stehen. Die maximalen Öffnungszeiten dürfen jene, wie sie in der Gastgewerbeordnung festgelegt sind, nicht überschreiten.

(7) Die Landesregierung bestimmt mit Bezug auf die als Party-Service ausgeübte Schanktätigkeit die Speisen und Getränke, die verabreicht werden können.

## Art. 7 (Freizeit und Kultur)

---

(1) Die Tätigkeiten laut Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe c) dürfen nur so weit gesondert ausgeübt werden, als sie objektiv mit der landwirtschaftlichen Tätigkeit in Verbindung stehen und im Zusammenhang mit dem Kennenlernen des historisch-landschaftlichen Kulturguts ausgeübt werden.

(2) Falls die Tätigkeiten laut Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe c) nicht in Verbindung zur Landwirtschaft stehen, so können sie ausschließlich als Zusatzdienste für die am Betrieb beherbergten Gäste ausgeübt werden. Für die, auch freiwillige, Teilnahme an diesen Tätigkeiten darf keine eigene Vergütung vorgesehen werden.

## Art. 8 (Meldung des Tätigkeitsbeginns)

---

(1) Die Tätigkeiten laut Artikel 2 können unmittelbar aufgenommen werden, sobald der Betroffene den Beginn der Tätigkeit der Gemeinde, in der die Tätigkeit ausgeübt wird, gemeldet hat. Diese Meldung muss Folgendes beinhalten:

a) die Erklärung betreffend die Qualifikation als landwirtschaftlicher Unternehmer laut Artikel 2 Absatz 1,

- b) eine genaue Beschreibung der geplanten Tätigkeiten,
- c) die Angabe der Gebäude und der Flächen, die für die Tätigkeit verwendet werden,
- d) die Angabe der Aufnahmekapazität und bei Beherbergung, die auf Antrag zugewiesene Bettenzahl, [6\)](#)
- e) die Angabe des Öffnungszeitenraumes,
- f) falls verlangt, Angaben über die Eigenprodukte und die Produkte landwirtschaftlicher Betriebe des umliegenden Gebietes.

(2) Der Meldung sind beizulegen:

- a) geeignete Unterlagen zur Lage und Größe des landwirtschaftlichen Betriebes,
- b) der Nachweis einer angemessenen beruflichen Ausbildung des Unternehmers oder eines der Familienmitglieder, das aktiv an der "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeit teilnimmt.

(3) Nach Vornahme der nötigen Überprüfungen kann die Gemeinde innerhalb von 60 Tagen begründete Einwände erheben und eine Frist für eventuelle Anpassungen setzen. Bei nur geringfügigen Mängeln und Unregelmäßigkeiten kann die Tätigkeit fortgeführt werden. Treten jedoch schwerwiegende Mängel und Unregelmäßigkeiten auf, kann die Gemeinde die sofortige Einstellung der Tätigkeit so lange verfügen, bis der Betroffene die Mängel und Unregelmäßigkeiten innerhalb der ihm von der Gemeinde gesetzten Frist beseitigt hat und dies von der Gemeinde festgestellt wurde.

(4) Die Gemeinde stellt die Bestätigung über die Eintragung in das Gemeindeverzeichnis der "Urlaub auf dem Bauernhof"-Betreiber aus, wenn bei den durchgeführten Überprüfungen keine Mängel und Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden bzw. nachdem diese beseitigt wurden.

(5) Gegen die Verweigerung der Eintragung in das Gemeindeverzeichnis kann innerhalb von 30 Tagen ab dem Tag der Zustellung der Maßnahme oder der Mitteilung derselben im Verwaltungsweg oder ab dem Zeitpunkt, an dem der Betroffene volle Kenntnis davon erlangt hat, Beschwerde bei der Landesregierung eingelegt werden.

(6) Die Ausübung der "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeit ist, außer im Falle einer Wiedereinsetzung in die früheren Rechte, denjenigen untersagt,

- a) die im letzten Triennium wegen eines der in den Artikeln 442, 444, 513, 515 und 517 des Strafgesetzbuches vorgesehenen Verbrechens oder wegen eines der in Sondergesetzen vorgesehenen Verbrechens auf dem Gebiet der Hygiene und Sanität oder wegen Betruges bei der Herstellung von Lebensmitteln rechtskräftig verurteilt worden sind,
- b) die gemäß Gesetz vom 27. Dezember 1956, Nr. 1423, in geltender Fassung, Vorbeugungsmaßnahmen unterworfen sind oder zu Gewohnheitsverbrechern erklärt worden sind.

(7) Zur Überwachung der "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeit in Südtirol und für deren Bewerbung auch durch ermächtigte Körperschaften und Vereinigungen im landwirtschaftlichen Bereich müssen die Gemeinden die Angaben betreffend die im Gemeindeverzeichnis laut Absatz 4 eingetragenen landwirtschaftlichen Unternehmer in das Landesarchiv der Beherbergungsbetriebe eingeben. [7\)](#)

6) Der Buchstabe d) des Art. 8 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 16 Absatz 1 des [L.G. vom 16. August 2022, Nr. 10](#).

7) Art. 8 Absatz 7 wurde so geändert durch Art. 20 Absatz 5 des [L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2](#).

## Art. 9 (Mitteilung von Änderungen)

---

(1) Der "Urlaub auf dem Bauernhof"-Betreiber muss der Gemeinde innerhalb von 30 Tagen jegliche Änderung der Tätigkeit melden, wobei er in eigener Verantwortung erklärt, dass die Voraussetzungen vorliegen und die gesetzlichen Auflagen erfüllt wurden.

## Art. 10 (Öffnungszeiten und Preise)

---

(1) Die "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeit kann entweder ganzjährig oder, nach Mitteilung an die Gemeinde, in den vom landwirtschaftlichen Unternehmer festgelegten Zeiträumen ausgeübt werden. Die Tätigkeit kann ohne vorherige Mitteilung an die Gemeinde für maximal einen Monat unterbrochen werden, wenn dies für die Führung des landwirtschaftlichen Betriebes notwendig ist.

(2) Die angewendeten Preise werden von den "Urlaub auf dem Bauernhof"-Betreibern jährlich gemäß den in Artikel 5 des [Landesgesetzes vom 11. Mai 1995, Nr. 12](#), festgelegten Modalitäten erklärt.

## Art. 11 (Berufliche Ausbildung)

---

(1) Die Landesregierung legt die Arten beruflicher Ausbildung und die entsprechenden für die Meldung des Tätigkeitsbeginns laut Artikel 8 erforderlichen Nachweise fest.

## Art. 12 (Bezeichnung "Urlaub auf dem Bauernhof")

---

(1) Die Verwendung der Bezeichnung "Urlaub auf dem Bauernhof" und der entsprechenden Abwandlungen ist ausschließlich landwirtschaftlichen Betrieben vorbehalten, die die Tätigkeit gemäß vorliegendem Gesetz ausüben.

## Art. 13 (Einstufung)

---

(1) Die landwirtschaftlichen Betriebe, die Beherbergungstätigkeit gemäß vorliegendem Gesetz ausüben, werden entsprechend der für die private Vermietung von Gästezimmern und möblierten Ferienwohnungen geltenden Regelung eingestuft. Die Einstufungsmaßnahme ist endgültig. [8\)](#)

8)Art. 13 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 12 Absatz 1 des [L.G. vom 14. Juli 2025, Nr. 8](#).

## Art. 14 (Maßnahmen zugunsten der „Urlaub auf dem Bauernhof“ -Tätigkeit)

---

(1)Um die Multifunktionalität in der Landwirtschaft und die Differenzierung des landwirtschaftlichen Einkommens zu fördern, kann das Land Südtirol den landwirtschaftlichen Unternehmern, welche Tätigkeiten laut Artikel 2 ausüben, Beihilfen gewähren. [9\)](#)

(2) Das Land Südtirol kann Körperschaften und Vereinigungen im landwirtschaftlichen Bereich Zuschüsse bis zu 75 Prozent der anerkannten Kosten für Studien und Untersuchungen, Veranstaltungen, Tagungen, Werbematerial und andere Vorhaben für den "Urlaub auf dem Bauernhof" gewähren.



Beschluss vom 10. Januar 2023, Nr. 25 - Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen im Bereich "Urlaub auf dem Bauernhof" (abgeändert mit Beschluss Nr. 34 vom 02.02.2024)

9)Art. 14 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 28 Absatz 1 des [L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18](#).

## Art. 15 (Aufsicht und Verwaltungsstrafen)

---

(1) Die Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes obliegt der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde.

(2) Wird eine Tätigkeit laut Artikel 2 ohne vorherige Meldung ausgeübt, so wird das Verbot der Fortführung der Tätigkeit verfügt. Außerdem wird eine verwaltungsrechtliche Geldbuße von 300,00 Euro bis 1.800,00 Euro verhängt.

(3) Die verspätete oder unterlassene Meldung von Änderungen laut Artikel 9 Absatz 1 wird mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbuße von 100,00 Euro bis 400,00 Euro bestraft.

(4) Der Verstoß gegen die Bestimmungen des Artikels 2 Absatz 2 und der Artikel 3, 4, 5, 6, 7 und 16 Absatz 5 wird mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbuße von 100,00 Euro bis 400,00 Euro bestraft. Außerdem wird das Verbot der Fortführung der Tätigkeit für so lange verfügt, bis der Betroffene die Tätigkeit mit den geltenden Vorschriften in Einklang gebracht hat. [10\)](#)

(5) Auf die Beherbergungstätigkeit laut Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe a) finden außerdem die Bestimmungen laut Artikel 11 des [Landesgesetzes vom 11. Mai 1995, Nr. 12](#), in geltender Fassung, Anwendung.

(6) Für die Verstöße laut diesem Artikel ist jene Gemeinde behördlich zuständig, in deren Gebiet die Übertretung begangen wurde; sie nimmt die eingehobenen Strafbeträge ein.

10) Art. 15 Absatz 4 wurde so geändert durch Art. 20 Absatz 6 des [L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2](#).

## Art. 16 (Übergangsbestimmungen)

---

(1) Die landwirtschaftlichen Unternehmer, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Landesverzeichnis der Unternehmer, die "Urlaub auf dem Bauernhof" anbieten, eingetragen sind, müssen sich innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten dieses Gesetzes den strengeren Bestimmungen anpassen.

(2) In Abweichung von der Bestimmung laut Absatz 1 müssen die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Landesverzeichnis eingetragenen landwirtschaftlichen Unternehmer den Nachweis der angemessenen beruflichen Ausbildung laut Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b) nicht erbringen.

(3) Jene landwirtschaftlichen Unternehmer, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes für die Tätigkeit "Beherbergung auf Almen" eingetragen sind, können diese in Abweichung von der Bestimmung laut Absatz 1 weiterhin ausüben.

(4) Die Buschenschankbetreiber, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes die Tätigkeit gemäß [Landesgesetz vom 12. August 1978, Nr. 39](#), in geltender Fassung, ausüben, müssen sich innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten dieses Gesetzes den Bestimmungen dieses Gesetzes anpassen.

(5) Die landwirtschaftlichen Unternehmer, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung in den Gemeindeverzeichnissen der „Urlaub auf dem Bauernhof“-Betreiber eingetragen sind, müssen sich für die Beherbergung von Gästen in Gebäuden an der Hofstelle innerhalb von zwei Jahren an die Bestimmungen von Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe a) und Absatz 4 anpassen. Jene landwirtschaftlichen Unternehmer, welche sich nicht fristgerecht an die Bestimmungen von Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe a) angepasst haben, können die Beherbergung von Gästen im Sinne des [Landesgesetzes vom 11. Mai 1995, Nr. 12](#), in geltender Fassung, ausüben. [11\)](#)

(6) Die Anpassungsfrist laut Absatz 5 gilt auch bei Übernahme des landwirtschaftlichen Unternehmens. [12\)](#)

11) Art. 16 Absatz 5 wurde hinzugefügt durch Art. 20 Absatz 7 des [L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2](#).

12) Art. 16 Absatz 6 wurde hinzugefügt durch Art. 6 Absatz 1 des [L.G. vom 11. Jänner 2021, Nr. 1](#).

## Art. 17 (Aufhebung von Rechtsvorschriften und Finanzbestimmung)

---


(1) Folgende Rechtsvorschriften werden aufgehoben:

- a) das [Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 57](#), in geltender Fassung,
- b) das [Landesgesetz vom 12. August 1978, Nr. 39](#), in geltender Fassung.

(2) Die Deckung der Ausgaben, die sich aus den Maßnahmen dieses Gesetzes zu Lasten des Haushaltes 2008 ergeben, werden durch die noch verfügbaren Anteile der Bereitstellungen der HGE 13205 des Landshaushaltes 2008 gedeckt, die für die Maßnahmen des durch Absatz 1 Buchstabe a) aufgehobenen Landesgesetzes autorisiert waren.

(3) Die Ausgabe zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre wird mit jährlichem Finanzgesetz festgelegt.

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.



**Legge 22 febbraio 2000, n. 28**

Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 febbraio 2000, n. 43

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

*omissis*

**Art. 9**

Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione.

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali <sup>30)</sup>.

---

Note:

<sup>30)</sup> Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 11-septies della presente legge aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 313.

*omissis*

**LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1997, N. 3**

**Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale<sup>1 2 3</sup>**

*omissis*

**Art. 8-bis<sup>4</sup> (Comitato consultivo per lo sviluppo del welfare complementare regionale)**

1. La Giunta regionale può nominare, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, un comitato consultivo composto di tre membri con il compito di sviluppare strategie nell'ambito del welfare complementare e supportare i soci della società di cui all'articolo 3 nella individuazione e realizzazione delle strategie da indicare alla società stessa.

2. I membri del comitato sono scelti fra personalità, appartenenti al mondo accademico o associativo-sociale, aventi particolare esperienza nell'ambito della previdenza complementare, del welfare, delle politiche sociali e per la non autosufficienza.

3. Il funzionamento del comitato è disciplinato con la deliberazione di nomina di cui al comma 1.

*omissis*

---

<sup>1</sup> In B.U. 4 marzo 1997, n. 11.

<sup>2</sup> Si veda il DPR. 15.06.2022, n. 12 concernente "Nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e s.m." (pubblicato in BUR 16.06.2022, n. 24) e la deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 29.06.2022 recante: Definizione delle disposizioni di dettaglio del "Nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e s.m."

<sup>3</sup> Titolo dapprima modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), della l.r. 3 agosto 2015, n. 22 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 7 agosto 2018, n. 4.

<sup>4</sup> Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. l), della l.r. 7 agosto 2018, n. 4 e successivamente sostituito dall'art. 4, comma 1, della l.r. 10 dicembre 2025, n. 10.

**REGIONALGESETZ VOM 27. FEBRUAR 1997, NR. 3**

**Maßnahmen zur Förderung und Unterstützung  
der zusätzlichen Welfare-Leistungen der Region<sup>1 2 3</sup>**

*omissis*

**Art. 8-bis<sup>4</sup> Beirat für die Entwicklung der zusätzlichen Welfare-Leistungen der Region**

(1) Die Regionalregierung kann mit eigenem Beschluss nach Einholen einer Stellungnahme der zuständigen Gesetzgebungskommission des Regionalrats einen aus drei Mitgliedern bestehenden Beirat ernennen und damit beauftragen, Strategien im Bereich der zusätzlichen Welfare-Leistungen zu entwickeln und die Gesellschafter der Gesellschaft laut Artikel 3 bei der Festlegung der der Gesellschaft vorzugebenden Strategien und deren Umsetzung zu unterstützen.

(2) Die Mitglieder des Beirats werden unter Persönlichkeiten aus dem akademischen Bereich oder aus dem Sozial- und Vereinswesen mit spezifischer Erfahrung in Sachen Zusatzvorsorge, Welfare, Sozialwesen und Pflegebedürftigkeit gewählt.

(3) Die Tätigkeit des Beirats wird mit dem Ernennungsbeschluss laut Absatz 1 geregelt.

*omissis*

---

<sup>1</sup> Im ABl. vom 4. März 1997, Nr. 11

<sup>2</sup> Siehe DPRReg. vom 15. Juni 2022, Nr. 12 „Neue Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 27. Februar 1997, Nr. 3 i.d.g.F.“ (veröffentlicht im Amtsblatt der Region vom 16.6.2022, Nr. 24) und Beschluss der Regionalregierung vom 29.6.2022, Nr. 134 „Festlegung der Detailbestimmungen betreffend die ‚Neue Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 27. Februar 1997, Nr. 3 i.d.g.F.‘“

<sup>3</sup> Titel geändert durch Art. 7 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 3. August 2015, Nr. 22 und ersetzt durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 7. August 2018, Nr. 4

<sup>4</sup> Artikel eingefügt durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. 1) des RG vom 7. August 2018, Nr. 4 und ersetzt durch Art. 4 Abs. 1 des RG vom 10. Dezember 2025, Nr. 10

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA  
REGIONE 25 GENNAIO 2023, N. 2**

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO IN REGIONE AI SENSI DELL'ART.  
5 DELLA LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 2000, N. 3<sup>1</sup>**

*omissis*

**CAPO IX**

**(Commissioni esaminatrici di concorsi e compensi massimi spettanti)**

**Art. 46 (Ambito di applicazione)**

1. Il presente capo disciplina le modalità di formazione delle commissioni esaminatrici di concorsi e selezioni pubblici, di selezioni interne, ivi comprese quelle dei concorsi interni per titoli ed esame-colloquio per il conseguimento dell'idoneità a direttore d'ufficio, nonché i criteri generali e i compensi massimi spettanti ai componenti / alle componenti degli organi e delle commissioni comunque denominati previsti dalle norme di legge, di regolamento o contrattuali, anche in relazione al lavoro preparatorio e di studio compiuto al di fuori delle riunioni.

**Art. 47 (Nomina e composizione delle Commissioni)**

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione regionale, nonché delle selezioni interne, ivi comprese quelle dei concorsi interni per titoli ed esame-colloquio per il conseguimento dell'idoneità a direttore d'ufficio, sono nominate con decreto del dirigente / della dirigente competente in materia di personale e sono composte:

- da un dirigente / una dirigente o da un funzionario preposto / una funzionaria preposta ad incarico dirigenziale, anche esterno all'Amministrazione regionale, con funzioni di presidente;
- da due o quattro esperti membri, a seconda della complessità della procedura concorsuale / selettiva, scelti fra i dipendenti / le dipendenti dell'Amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni appartenenti, di norma, ad una posizione economico-professionale almeno pari a quella dei posti messi a concorso, o estranei all'Amministrazione, con funzioni di componenti.

2. Le funzioni di segreteria delle commissioni esaminatrici sono svolte da personale appartenente ad una posizione economico-professionale non inferiore alla B1.

3. La composizione delle commissioni esaminatrici deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, come rappresentati in Consiglio regionale, fatta salva comunque la possibilità che uno dei componenti / delle componenti possa appartenere al gruppo linguistico ladino. Nelle commissioni esaminatrici devono essere rappresentati entrambi i generi, salvo che ciò non sia possibile per ragioni che devono essere indicate nel provvedimento di costituzione della commissione.

4. La scelta dei componenti / delle componenti delle commissioni deve essere effettuata fra persone di provata competenza ed esperienza nelle materie del concorso.

5. Alle commissioni possono essere aggregati componenti aggiunti / componenti aggiunte quando ciò sia richiesto dal numero dei concorrenti / delle concorrenti e per l'eventuale formazione di sottocommissioni, nonché per la valutazione di prove speciali.

6. Alle commissioni possono essere aggregati componenti tecnici, con funzioni di traduzione o interpretariato. I componenti tecnici / le componenti tecniche non possono esprimere alcuna

---

<sup>1</sup> In B.U. 31 gennaio 2023 n. 4, Numero straordinario n. 2.

valutazione sulle prove dei candidati / delle candidate; i medesimi / le medesime devono ad essere presenti limitatamente alle sedute per le quali è necessario avvalersi della loro collaborazione.

7. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti dei soggetti titolari nominati nella commissione può essere prevista la nomina di supplenti da effettuarsi con lo stesso provvedimento di nomina della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

#### **Art. 48 (Incompatibilità)**

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali, la commissione ed il segretario / la segretaria, presa visione dell'elenco dei partecipanti / delle candidate, procedono a verificare la non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi ed i candidati / le candidate, ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile; di tale verifica e dell'esito della stessa è dato atto nel verbale.

2. L'esistenza di una causa di incompatibilità dà luogo a decadenza dell'incarico; analogamente si procede allorché la causa di incompatibilità intervenga, in un momento successivo, nel corso dell'espletamento del concorso.

3. Non possono far parte di commissioni coloro che rivestono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali.

#### **Art. 49 (Motivazione nella valutazione delle prove d'esame)**

1. I giudizi relativi alle prove concorsuali e i criteri di valutazione delle medesime, devono essere espressamente indicati nei verbali delle commissioni esaminatrici.

#### **Art. 50 (Criteri generali e compensi massimi)**

1. Il presente articolo disciplina i criteri generali e i compensi massimi spettanti ai componenti alle commissioni degli organi e delle commissioni comunque denominati previsti dalle norme di legge, di regolamento o contrattuali, anche in relazione al lavoro preparatorio e di studio compiuto al di fuori delle riunioni.

2. Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne i compensi spettanti ai/alle componenti degli organi istituzionali.

3. Per l'attività svolta dai dipendenti / dalle dipendenti regionali quali componenti o segretari / segretarie degli organi e delle commissioni comunque denominati previsti dalle norme di legge, di regolamento o contrattuali, non spetta alcun compenso.

4. Non è corrisposto alcun compenso ai componenti / alle componenti degli organi e delle commissioni comunque denominati previsti dalle norme di legge, di regolamento o contrattuali designati dalle organizzazioni sindacali.

#### **Art. 51 (Compensi spettanti ad esterni all'Amministrazione regionale)**

1. Ai componenti esterni / alle componenti esterne di organi o commissioni, ad esclusione delle commissioni di concorso, spetta un compenso pari a 13,45 euro per ciascuna ora o frazione di ora di durata della riunione.

2. Qualora l'incarico si protragga oltre le quattro ore, comprensive degli eventuali tempi di viaggio, può essere rimborsata la spesa sostenuta per un pasto, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale nel limite di 40,24 euro. Ove l'incarico abbia una durata superiore alle otto ore, comprensive degli eventuali tempi di viaggio, può essere rimborsato un ulteriore pasto, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale nel limite di ulteriori 40,24 euro. Qualora, in relazione alla durata dell'incarico, debba essere effettuato un pernottamento, possono essere rimborsate le spese di alloggio, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale fino ad un massimo di 160,98 euro.

3. Se per la partecipazione alle riunioni degli organi o commissioni o per attività ad essi connesse, i componenti devono compiere viaggi, spetta esclusivamente il rimborso delle spese relative all'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici. Qualora, per ragioni organizzative o per oggettiva

impossibilità, non sia possibile utilizzare i mezzi di trasporto pubblici, può essere utilizzato il mezzo privato, purché vi sia una preventiva autorizzazione scritta da parte del/della dirigente competente; in tal caso spetta esclusivamente il rimborso chilometrico, nella misura di un terzo del prezzo della benzina verde, così come determinata per i dipendenti / le dipendenti regionali.

4. I segretari / le segretarie degli organi o commissioni precisano, sotto la propria responsabilità, nei relativi verbali, l'ora di inizio e di termine delle sedute. Dopo sei ore ininterrotte di lavoro, la seduta va di norma sospesa e può eventualmente essere ripresa anche nella stessa giornata.

5. I compensi spettanti ai componenti degli organi e delle commissioni previste da norme nazionali, rimangono disciplinati dalle relative disposizioni.

#### **Art. 52 (Assegno compensativo e modalità di svolgimento dell'incarico)**

1. Ai componenti degli organi collegiali di cui all'art. 51, può essere concesso un assegno compensativo per il lavoro preparatorio e di studio compiuto al di fuori delle riunioni.

2. L'assegno compensativo corrisposto a ciascun componente / ciascuna componente è stabilito nella misura minima di 134,24 euro ed in quella massima di 1.342,29 euro mensili.

3. Qualora l'incarico affidato sia collegato al conseguimento di un determinato risultato, l'assegno compensativo può essere determinato forfettariamente, in misura non superiore all'importo massimo annuale previsto.

4. La commisurazione dell'assegno compensativo è stabilita tenuto conto della qualità ed onerosità del lavoro preparatorio o di studio da svolgere al di fuori delle riunioni.

5. Per lo svolgimento di incarichi di consulenza o di studio di particolare rilevanza, l'assegno compensativo determinato nella misura di cui ai commi 2 e 3, può essere incrementato fino ad un massimo del 100%.

6. L'erogazione dell'assegno compensativo può essere disposta anche in modo frazionato, per periodi determinati con provvedimento del dirigente / della dirigente competente, previa verifica dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni.

7. Qualora sia richiesto dalle funzioni assegnate, l'Amministrazione può consentire al componente / alla componente esterno l'uso di strumenti, mezzi e strutture della Regione.

#### **Art. 53 (Commissioni di concorso)**

1. Ai componenti esterni di commissioni esaminatrici di concorso o selezione spetta un compenso nella misura massima di 1.342,29 euro.

2. Per la commisurazione del compenso spettante si dovrà tenere conto del numero dei concorrenti iscritti, del tipo e del numero di prove da svolgere, nonché dell'elevato grado di conoscenze e di specifica professionalità richiesto ai componenti o a taluni di essi.

3. Qualora per la partecipazione a commissioni di concorso o selezione o per attività ad essi connesse, i componenti esterni debbano compiere viaggi, compete il rimborso delle spese secondo quanto stabilito dal precedente art. 51, commi 2 e 3. L'eventuale preventiva autorizzazione ad utilizzare il mezzo proprio deve essere concessa dal presidente / dalla presidente della Commissione d'esame.

#### **Art. 54 (Gruppi di lavoro di cui all'art. 17 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e ss.mm.)**

1. Oltre agli organi o commissioni previsti da norme di legge o contrattuali, la Giunta regionale può costituire altri gruppi di lavoro, commissioni, comitati comunque denominati per il conseguimento di specifici obiettivi.

2. Ai componenti interni / alle componenti interne si applicano le disposizioni di cui all'art. 50, comma 3.

3. Ai componenti esterni /alle componenti esterne si applicano le disposizioni di cui agli artt. 51 e 52.

**Art. 55 (Adeguamento importi)**

1. Con decreto del dirigente / della dirigente competente in materia di personale si procederà, con cadenza biennale, ad adeguare gli importi previsti dal presente regolamento con riguardo all'incremento del costo della vita secondo l'indice ISTAT. Il primo adeguamento verrà effettuato a decorrere dal 1 gennaio 2025 con riferimento agli indici al 31 dicembre 2024.

**Art. 56 (Decorrenza)**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1. febbraio 2023.

2. Con la decorrenza indicata dal comma 1 cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nei regolamenti emanati con decreti del Presidente della Regione n. 2/L di data 4 marzo 1999 e successive modificazioni, n. 3/L di data 19 aprile 2007, n. 5/L di data 19 aprile 2007 e n. 76 di data 12 novembre 2013.

*omissis*

**DEKRET DES PRÄSIDENTEN  
DER REGION VOM 25. JANUAR 2023, NR. 2**

**VERORDNUNG BETREFFEND DEN ZUGANG ZUM DIENST BEI DER REGION LAUT  
ART. 5 DES REGIONALGESETZES VOM 21. JULI 2000, NR. 3<sup>1</sup>**

*omissis*

**IX. KAPITEL**

**Prüfungskommissionen für Wettbewerbe und Höchstbeträge der Vergütungen**

**Art. 46 Anwendungsbereich**

(1) In diesem Kapitel werden die Modalitäten für die Zusammensetzung der Prüfungskommissionen der öffentlichen Wettbewerbe und Auswahlverfahren sowie der internen Auswahlverfahren, einschließlich der internen Wettbewerbe nach Bewertungsunterlagen und Prüfungsgespräch für die Erlangung der Eignung zum Amtsdirektor sowie die allgemeinen Kriterien und die Höchstbeträge der Vergütungen an die Mitglieder der in den Gesetzes-, Verordnungs- oder Vertragsbestimmungen vorgesehenen wie auch immer benannten Gremien und Kommissionen auch mit Bezug auf die außerhalb der Sitzungen geleisteten Recherchen und Vorbereitungsarbeiten geregelt.

**Art. 47 Ernennung und Zusammensetzung der Kommissionen**

(1) Die Prüfungskommissionen der öffentlichen Wettbewerbe und Auswahlverfahren sowie der internen Auswahlverfahren, einschließlich der internen Wettbewerbe nach Bewertungsunterlagen und Prüfungsgespräch für die Erlangung der zum Amtsdirektor werden mit Dekret der für das Personal zuständigen Führungskraft ernannt und setzen sich wie folgt zusammen:

- aus einer Führungskraft oder einer Beamtin/einem Beamten mit Führungsaufgaben (auch verwaltungsfremde Personen), die/der den Vorsitz führt;
- aus zwei oder vier sachkundigen Mitgliedern, je nach Komplexität des Wettbewerbs- bzw. Auswahlverfahrens (diese werden unter Bediensteten der Regionalverwaltung oder anderer öffentlicher Verwaltungen, die in der Regel einer Berufs- und Besoldungsklasse angehören, die mindestens der Berufs- und Besoldungsklasse der ausgeschriebenen Stellen entspricht, oder aber unter verwaltungsfremden Personen gewählt).

(2) Die Schriftführung wird von Personal übernommen, das mindestens in der Berufs- und Besoldungsklasse B1 eingestuft ist.

(3) Die Zusammensetzung der Prüfungskommission muss der Stärke der Sprachgruppen entsprechen, wie sie im Regionalrat vertreten sind, unbeschadet der Möglichkeit, dass eines der Mitglieder der ladinischen Sprachgruppe angehören kann. In den Prüfungskommissionen müssen beide Geschlechter vertreten sein, außer dies ist aus Gründen, die in der Maßnahme betreffend die Einsetzung der Kommission anzugeben sind, nicht möglich.

(4) Die Mitglieder der Kommissionen müssen unter Personen mit nachgewiesener Sachkenntnis und Erfahrung in den Wettbewerbsfächern ausgewählt werden.

(5) Für die eventuelle Errichtung von Unterkommissionen, für die Bewertung von Sonderprüfungen oder, falls es aufgrund der Anzahl der sich bewerbenden Personen erforderlich ist, können Zusatzmitglieder in die Kommission aufgenommen werden.

(6) Es können auch Fachkräfte für Übersetzungen oder Dolmetschdienste in die Kommissionen berufen werden. Diese Fachkräfte dürfen keinerlei Beurteilung zur Prüfung der sich bewerbenden

---

<sup>1</sup> Im ABl. vom 31. Januar 2023 Nr. 4, Sondernummer Nr. 2.

Personen abgeben. Ihre Anwesenheit beschränkt sich auf die Sitzungen, in denen ihre Mitarbeit erforderlich ist.

(7) Im Falle der zeitweiligen Abwesenheit oder Verhinderung der als Kommissionsmitglieder ernannten Personen kann die Ernennung von Ersatzpersonen vorgesehen werden, die mit der Maßnahme betreffend die Ernennung der Prüfungskommission oder mit einer späteren Maßnahme vorzunehmen ist.

#### **Art. 48 Unvereinbarkeit**

(1) Die Kommission und die Schriftführerin/der Schriftführer überprüfen nach Einsichtnahme in das Verzeichnis der teilnehmenden Personen und vor Beginn der Wettbewerbsprüfungen, dass keine Fälle der Unvereinbarkeit gemäß Art. 51 der Zivilprozessordnung zwischen ihnen und den Bewerberinnen und Bewerbern vorliegen; die Überprüfung sowie deren Ergebnis ist in der Niederschrift festzuhalten.

(2) Das Bestehen eines Unvereinbarkeitsgrundes hat den Verfall vom Auftrag zur Folge. Dasselbe gilt, sofern der Unvereinbarkeitsgrund zu einem späteren Zeitpunkt während der Durchführung des Wettbewerbs eintritt.

(3) Personen, die politische Ämter bekleiden, Gewerkschaftsvertreterinnen und -vertreter oder Personen, die von den Gewerkschaften namhaft gemacht worden sind, dürfen keinen Kommissionen angehören.

#### **Art. 49 Begründung der Bewertung der Prüfungsergebnisse**

(1) Die Bewertungen der Wettbewerbsprüfungen und die dabei angewandten Kriterien sind ausdrücklich in den Niederschriften der Prüfungskommissionen aufzunehmen.

#### **Art. 50 Allgemeine Kriterien und Höchstbeträge der Vergütungen**

(1) In diesem Artikel werden die allgemeinen Kriterien und die Höchstbeträge der Vergütungen an die Mitglieder der in den Gesetzes-, Verordnungs- oder Vertragsbestimmungen vorgesehenen und wie auch immer benannten Gremien und Kommissionen auch mit Bezug auf die außerhalb der Sitzungen geleisteten Recherchen und Vorbereitungsarbeiten geregelt.

(2) Die geltenden Bestimmungen über die den Mitgliedern der institutionellen Gremien zustehenden Vergütungen bleiben unberührt.

(3) Für die von Regionalbediensteten durchgeführte Tätigkeit als Mitglied oder als Schriftführerin/Schriftführer der in den Gesetzes-, Verordnungs- oder Vertragsbestimmungen vorgesehenen und wie auch immer benannten Gremien und Kommissionen steht keinerlei Vergütung zu.

(4) Den von den Gewerkschaften namhaft gemachten Mitgliedern der in den Gesetzes-, Verordnungs- oder Vertragsbestimmungen vorgesehenen und wie auch immer benannten Gremien und Kommissionen wird keinerlei Vergütung entrichtet.

#### **Art. 51 Verwaltungsfremden Personen zustehende Vergütungen**

(1) Den verwaltungsfremden Mitgliedern der Gremien oder Kommissionen, mit Ausnahme der Prüfungskommissionen der Wettbewerbe, steht für die Dauer der Sitzung eine Vergütung von 13,45 Euro pro Stunde oder angefangene Stunde zu.

(2) Sollte der Auftrag länger als vier Stunden – einschließlich der eventuellen Fahrzeiten – dauern, so kann die für eine Mahlzeit getätigte Ausgabe gegen Vorlage der Rechnung bzw. der gesetzlich vorgeschriebenen Quittung im Höchstbetrag von 40,24 Euro rückerstattet werden. Sollte der Auftrag länger als acht Stunden – einschließlich der eventuellen Fahrzeiten – dauern, so kann eine weitere Mahlzeit gegen Vorlage der Rechnung bzw. der gesetzlich vorgeschriebenen Quittung im Höchstbetrag von weiteren 40,24 Euro rückerstattet werden. Sollte aufgrund der Dauer des

Auftrags eine Übernachtung erforderlich sein, so können die Unterkunftskosten gegen Vorlage der Rechnung bzw. der gesetzlich vorgeschriebenen Quittung im Höchstbetrag von 160,98 Euro rückerstattet werden.

(3) Falls die Mitglieder für die Teilnahme an den Sitzungen der Gremien oder Kommissionen oder für mit diesen zusammenhängende Tätigkeiten reisen müssen, steht ausschließlich die Rückerstattung der Ausgaben für öffentliche Verkehrsmittel zu. Können aus organisatorischen Gründen oder wegen objektiver Unmöglichkeit keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzt werden, so kann mit vorheriger schriftlicher Ermächtigung der zuständigen Führungskraft auf Privatfahrzeuge zurückgegriffen werden; in diesem Fall wird ausschließlich ein Kilometergeld in Höhe eines Drittels des für Regionalbedienstete festgelegten Literpreises für bleifreies Benzin vergütet.

(4) Die Schriftführerinnen/Die Schriftführer der Gremien oder Kommissionen geben unter eigener Verantwortung in den jeweiligen Niederschriften die Uhrzeit des Sitzungsbeginns und des Sitzungsendes an. Nach sechs Stunden ununterbrochener Tätigkeit wird eine Sitzung in der Regel unterbrochen und kann eventuell auch am selben Tag fortgesetzt werden.

(5) Die Vergütungen an Mitglieder der in staatlichen Bestimmungen vorgesehenen Gremien und Kommissionen werden durch die diesbezüglichen Vorschriften geregelt.

#### **Art. 52 Ausgleichsvergütung und Modalitäten für die Durchführung des Auftrags**

(1) Den Mitgliedern der Kollegialorgane laut Art. 51 kann eine Ausgleichsvergütung für die außerhalb der Sitzungen geleisteten Recherchen und Vorbereitungsarbeiten zuerkannt werden.

(2) Die Ausgleichsvergütung, die jedem Mitglied entrichtet wird, beträgt mindestens 134,24 Euro und höchstens 1.342,29 Euro pro Monat.

(3) Ist der Auftrag an die Erreichung eines bestimmten Ergebnisses geknüpft, so kann die Ausgleichsvergütung pauschal festgelegt werden, wobei der vorgesehene jährliche Höchstbetrag nicht überschritten werden darf.

(4) Die Höhe der Ausgleichsvergütung wird unter Berücksichtigung der Schwierigkeit und des Aufwands der außerhalb der Sitzungen zu leistenden Recherchen und Vorbereitungsarbeiten festgelegt.

(5) Für Beratungs- und Rechercheaufträge von besonderer Bedeutung kann die laut Abs. 2 und Abs. 3 festgelegte Ausgleichsvergütung um bis zu 100 Prozent erhöht werden.

(6) Die Auszahlung der Ausgleichsvergütung kann bezogen auf bestimmte Zeiträume auch in Teilbeträgen erfolgen. Die Maßnahme wird von der zuständigen Führungskraft nach Feststellung der erbrachten Leistungen erlassen.

(7) Sofern es die zugeteilten Aufgaben erfordern, kann die Verwaltung dem verwaltungsfremden Mitglied erlauben, die Geräte, Mittel und Strukturen der Region zu benutzen.

#### **Art. 53 Prüfungskommissionen der Wettbewerbe**

(1) Den verwaltungsfremden Mitgliedern von Prüfungskommissionen bei Wettbewerbs- oder Auswahlverfahren steht eine Vergütung im Höchstbetrag von 1.342,29 Euro zu.

(2) Für die Festsetzung der zustehenden Vergütung sind die Anzahl der angemeldeten Bewerberinnen und Bewerber, die Art und die Anzahl der durchzuführenden Prüfungen sowie der hohe Grad der Kenntnisse und der Professionalität zu berücksichtigen, die von den Mitgliedern oder von einigen von ihnen verlangt wird.

(3) Falls die verwaltungsexternen Mitglieder für die Teilnahme an den Kommissionen bei Wettbewerben oder Auswahlverfahren oder für mit diesen zusammenhängende Tätigkeiten reisen müssen, steht die Rückerstattung der Ausgaben gemäß dem vorhergehenden Art. 51 Abs. 2 und 3 zu. Die eventuelle Ermächtigung zur Benutzung des eigenen Fahrzeugs muss im Voraus von der/dem Vorsitzenden der Prüfungskommission gewährt werden.

**Art. 54 Arbeitsgruppen laut Art. 17 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 i.d.g.F.**

(1) Neben den in Gesetzes- oder Vertragsbestimmungen vorgesehenen Gremien oder Kommissionen kann die Regionalregierung anderweitige wie auch immer benannte Arbeitsgruppen, Kommissionen und Beiräte für spezifische Zielsetzungen einsetzen.

(2) Für die verwaltungsinternen Mitglieder gelten die Bestimmungen laut Art. 50 Abs. 3.

(3) Für die verwaltungsexternen Mitglieder gelten die Bestimmungen laut Art. 51 und 52.

**Art. 55 Anpassung der Beträge**

(1) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Beträge sind alle zwei Jahre mit Dekret der für das Personal zuständigen Führungskraft unter Berücksichtigung der Erhöhung der Lebenshaltungskosten nach dem ISTAT-Index anzupassen. Die erste Anpassung erfolgt mit Wirkung vom 1. Jänner 2025 mit Bezug auf den Index zum 31. Dezember 2024.

**Art. 56 Inkrafttreten**

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Februar 2023 in Kraft.

(2) Ab dem Zeitpunkt laut Abs. 1 sind die Bestimmungen der mit Dekreten des Präsidenten der Region vom 4. März 1999, Nr. 2/L i.d.g.F., vom 19. April 2007, Nr. 3/L, vom 19. April 2007, Nr. 5/L und vom 12. November 2013, Nr. 76 erlassenen Verordnungen nicht mehr wirksam.

*omissis*

**REGIONE  
AUTONOMA  
TRENTINO-ALTO ADIGE**



**AUTONOME  
REGION  
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DECRETO DELLA DIRIGENTE  
Segreteria Generale  
Ufficio gestione giuridica del personale**

**DEKRET DER LEITERIN  
Generalsekretariat  
Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des  
Personals**

Adeguamento, a decorrere dal 1. gennaio 2025, degli importi previsti dal Regolamento riguardante i criteri generali e i compensi massimi spettanti ai componenti degli organi e delle commissioni previsti dalle norme di legge o contrattuali istituiti presso la Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della LR 5 dicembre 2006, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007, n. 5/L

Anpassung mit Wirkung vom 1. Jänner 2025 der Beträge laut der mit Dekret des Präsidenten der Region vom 19. April 2007, Nr. 5/L erlassenen Verordnung betreffend die allgemeinen Kriterien und die Höchstbeträge der Vergütungen an die Mitglieder der in den Gesetzes- oder Vertragsbestimmungen vorgesehenen und bei der Autonomen Region Trentino - Südtirol eingesetzten Organe und Kommissionen im Sinne des Art. 7 Abs. 2 des RG vom 5. Dezember 2006, Nr. 3

#### LA SEGRETARIA GENERALE

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 5/L del 19/04/2007 avente ad oggetto "Regolamento riguardante i criteri generali e i compensi massimi spettanti ai componenti degli organi e delle commissioni previsti dalle norme di legge o contrattuali istituiti presso la Regione Autonoma Trentino Alto Adige, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2006, n 3" ed in particolare l'art. 6, secondo il quale la Giunta regionale procederà, con cadenza biennale, ad adeguare gli importi previsti dal regolamento medesimo con riguardo all'incremento del costo della vita secondo l'indice ISTAT e che il primo adeguamento verrà effettuato a decorrere dal 1° gennaio 2009;

Vista la deliberazione n. 2 di data 17 gennaio 2022 "Determinazioni in merito all'adozione dei provvedimenti in materia di personale", con la quale il Dirigente competente in materia di personale è stato, fra l'altro, delegato all'adeguamento, con cadenza biennale, degli importi previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007, n. 5/L, con riguardo all'incremento del costo

Aufgrund des Dekrets des Präsidenten der Region vom 19.4.2007, Nr. 5/L „Verordnung betreffend die allgemeinen Kriterien und das Höchstmaß der Vergütungen an die Mitglieder der in den Gesetzes- oder Vertragsbestimmungen vorgesehenen und im Sinne des Art. 7 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 5. Dezember 2006, Nr. 3 bei der Autonomen Region Trentino-Südtirol eingesetzten Organe und Kommissionen“, und insbesondere aufgrund des Art. 6, laut dem die Regionalregierung die in dieser Verordnung vorgesehenen Beträge alle zwei Jahre unter Berücksichtigung der Erhöhung der Lebenshaltungskosten nach dem ISTAT-Index anpassen wird und die erste Anpassung mit Wirkung vom 1. Jänner 2009 erfolgen wird;

Aufgrund des Beschlusses vom 17. Jänner 2022, Nr. 2 „Entscheidungen zum Erlass der Maßnahmen betreffend das Personal“, mit dem u.a. der für das Personalwesen zuständigen Führungskraft die zweijährliche Anpassung der Beträge laut der mit Dekret des Präsidenten der Region vom 19. April 2007, Nr. 5/L erlassenen Verordnung unter Berücksichtigung der Erhöhung der Lebenshaltungskosten nach

della vita secondo l'indice ISTAT;

Preso atto che l'ultimo adeguamento di tali importi è stato disposto con decreto n. 48 del 18 gennaio 2023, con decorrenza 1. gennaio 2023;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 254 di data 30 dicembre 2024, "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025 - 2027";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 255 di data 30 dicembre 2024, "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025 - 2027";

Visti il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e la L.R. 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.;

Accertato che la variazione percentuale dei numeri indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è, per il periodo gennaio 2023 – dicembre 2024, pari al 1,6 %;

### **decreta**

di adeguare, a decorrere dal 1. gennaio 2025, gli importi previsti dal Regolamento riguardante i criteri generali e i compensi massimi spettanti ai componenti degli organi e delle commissioni previsti dalle norme di legge o contrattuali istituiti presso la Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 3, emanato con Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007, n. 5/L nel limite del 1,6 %, pari alla variazione percentuale dei numeri indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolati dall'Istituto Nazionale di Statistica, per il periodo gennaio 2023 - dicembre 2024, nel modo seguente:

dem Istat-Index übertragen wurde;

Nach Kenntnisnahme der Tatsache, dass die letzte Anpassung genannter Beträge mit Dekret vom 18. Jänner 2023, Nr. 48 mit Wirkung vom 1. Jänner 2023 verfügt wurde;

Aufgrund des Beschlusses der Regionalregierung vom 30. Dezember 2024, Nr. 254 „Genehmigung des technischen Begleitberichts zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2025 - 2027“;

Aufgrund des Beschlusses der Regionalregierung vom 30. Dezember 2024, Nr. 255 „Genehmigung des Verwaltungshaushalts der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2025 - 2027“;

Aufgrund des GvD vom 23. Juni 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und des RG vom 15. Juli 2009, Nr. 3 i.d.g.F.;

Nach Feststellung der Tatsache, dass sich die vom Zentralinstitut für Statistik errechnete prozentuelle Änderung der nationalen Indexziffern der Verbraucherpreise für Haushalte von Arbeitern und Angestellten im Zeitraum Jänner 2023 – Dezember 2024 auf 1,6 % beläuft;

### **verfügt**

die Generalsekretärin:

die Beträge, die in der mit Dekret des Präsidenten der Region vom 19. April 2007, Nr. 5/L erlassenen Verordnung betreffend die allgemeinen Kriterien und die Höchstbeträge der Vergütungen an die Mitglieder der in den Gesetzes- oder Vertragsbestimmungen vorgesehenen und bei der Autonomen Region Trentino - Südtirol eingesetzten Organe und Kommissionen im Sinne des Art. 7 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 5. Dezember 2006, Nr. 3 vorgesehen sind, werden mit Wirkung vom 1. Jänner 2025 in den Grenzen von 1,6 % entsprechend der vom Zentralinstitut für Statistik errechneten prozentuellen Änderung der nationalen Indexziffern der Verbraucherpreise für

Haushalte von Arbeitern und Angestellten  
im Zeitraum Jänner 2023 – Dezember  
2024 wie folgt angepasst:

- articolo 2, comma 1: da Euro 13,45 ad Euro 13,67;
- articolo 2, comma 2: da Euro 40,24 ad Euro 40,88 e da Euro 160,98 ad Euro 163,56;
- articolo 3, comma 2: da Euro 134,24 ad Euro 136,39 e da Euro 1.342,29 ad Euro 1.363,85;
- articolo 4, comma 1: da Euro 1.342,29 ad Euro 1.363,85.
- Art. 2 Abs. 1: von 13,45 Euro auf 13,67 Euro;
- Art. 2 Abs. 2: von 40,24 Euro auf 40,88 Euro und von 160,98 Euro auf 163,56 Euro;
- Art. 3 Abs. 2: von 134,24 Euro auf 136,39 Euro und von 1.342,29 Euro auf 1.363,85 Euro;
- Art. 4 Abs. 1: von 1.342,29 Euro auf 1.363,85 Euro.

Di prendere atto che il presente provvedimento non dà luogo ad alcun impegno di spesa.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet dell'amministrazione ai sensi dell'art. 7 - quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e succ. mod.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass diese Maßnahme keine Zweckbindung von Mitteln mit sich bringt.

Diese Maßnahme wird im Sinne des Art. 7-*quinquies* Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 i.d.g.F. auf der Webseite der Verwaltung veröffentlicht.

LA SEGRETARIA GENERALE/DIE GENERALSEKRETÄRIN  
Gabriele Morandell  
firmato digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (d.lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 d.lgs.39/93).

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).

**LEGGE REGIONALE 22 SETTEMBRE 2025, N. 6**

**Incentivo all'iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e <sup>1</sup>**

**Art. 1 (Finalità)**

1. In attuazione dell'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia e delle relative norme di attuazione, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol promuove il risparmio previdenziale mediante un incentivo all'adesione alla previdenza complementare di nuovi/e nati/e al fine di dare sicurezza e serenità alla popolazione anche durante l'arco della vita dell'aderente e non solo dopo la maturazione del diritto alla pensione. L'incentivo regionale mira quindi a promuovere e sviluppare la cultura della previdenza complementare in favore dei/delle bambini/e e delle loro famiglie.

**Art. 2 (Contributo ai/alle nuovi/e nati/e)**

1. In occasione della nascita di ogni bambino/a la Regione eroga un contributo finalizzato all'iscrizione del/della bambino/a stesso/a ad una delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), e successive modificazioni e/o al sostegno della relativa contribuzione. Il contributo regionale spetta altresì ai/alle minori adottati/e o affidati/e con riferimento alla data del provvedimento di adozione o di affidamento.

2. Il contributo regionale spetta, previa presentazione della domanda da parte di uno dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o da parte di uno dei soggetti individuati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, ai/alle minori che si trovino in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3.

3. La domanda per l'accesso al contributo di cui alla presente legge va presentata entro il secondo anno di vita del/della bambino/a o entro due anni dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento.

4. Il contributo spettante è versato direttamente nella forma di previdenza complementare a cui risulta iscritto/a il/la minore.

**Art. 3 (Requisiti per l'accesso al contributo)**

1. Il contributo spetta in presenza delle condizioni e dei requisiti di seguito elencati:
  - a) il/la richiedente deve risiedere in un comune della regione da almeno tre anni al momento della presentazione della domanda di contributo;
  - b) il/la minore deve essere residente alla nascita in regione o acquisire la residenza in regione per effetto del provvedimento di adozione o di affidamento. Per gli anni successivi al primo anno di vita o al primo anno di adozione o di affidamento il/la minore deve risiedere in un comune della regione per il periodo annuale di riferimento del contributo;
  - c) al momento della presentazione della domanda, deve essere stata attivata l'adesione del/della minore ad una delle forme di previdenza complementare di cui all'articolo 2, comma 1.

**Art. 4 (Ammontare del contributo)**

1. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, il contributo spetta fino al quinto anno di vita del/della bambino/a o fino a cinque anni dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento ed ammonta ad euro 300,00 nel primo anno di vita o nel primo anno dalla data di adozione o di affidamento e ad euro 200,00 annui negli anni successivi e comunque non oltre il diciottesimo anno di età. L'importo annuale spettante per gli anni successivi al primo è

<sup>1</sup> In B.U. n. 39 del 25 settembre 2025, Supplemento n. 3.

erogato a condizione che nell'anno di riferimento sia stata versata, nella forma di previdenza complementare intestata al/alla minore, una somma pari almeno ad euro 100,00.

#### **Art. 5 (Convenzioni)**

1. Per una più efficace e tempestiva applicazione della presente legge, la società di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzata, per conto della Regione, a stipulare convenzioni con gli uffici dell'Anagrafe comunale.

#### **Art. 6 (Norme finali e transitorie)**

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione dell'incentivo previsto dalla legge stessa sono delegate alla società di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale), e successive modificazioni (di seguito "Pensplan Centrum S.p.A.").

2. Con regolamento regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i soggetti autorizzati a richiedere il contributo, nonché quant'altro si renda necessario per l'attuazione della legge stessa. Con il medesimo regolamento sono altresì disciplinati i rapporti finanziari con Pensplan Centrum S.p.A. relativi al trasferimento e alla rendicontazione delle risorse necessarie per la gestione del presente contributo. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. I criteri e le modalità per l'accesso e per l'erogazione del contributo sono disciplinati da Pensplan Centrum S.p.A..

4. Il contributo di cui alla presente legge spetta ai soggetti nati, adottati o affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

5. In via transitoria, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, il contributo spetta, previa domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 2027, anche a coloro che alla data del 1° gennaio 2025 compiono o non hanno ancora compiuto il quinto anno di vita e a coloro per i quali non sono ancora trascorsi cinque anni dalla data di adozione o di affidamento. Il contributo spetta ad ogni modo fino al compimento del quinto anno di vita o fino a cinque anni dalla data di adozione o di affidamento e comunque non oltre il diciottesimo anno di età. In tale caso, in deroga a quanto previsto all'articolo 4, l'ammontare del contributo è pari, per il primo anno o per l'unico anno di erogazione, a prescindere dagli anni per i quali spetta il contributo stesso, a euro 300,00. L'importo annuale eventualmente spettante per gli anni successivi è pari ad euro 200,00 ed è erogato a condizione che nell'anno di riferimento sia stata versata, nella forma di previdenza complementare intestata al/alla minore, una somma pari almeno ad euro 100,00.

#### **Art. 7 (Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge stimati in euro 3.283.700,00 per il 2025, 2.375.200,00 per il 2026 e 2.375.200,00 per il 2027, si provvede mediante integrazione di stanziamento sulla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" Titolo 1 "Spese correnti" con contestuale pari riduzione dello stanziamento della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi" Titolo 1 "Spese correnti". Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### **Art. 8 (Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## REGIONALGESETZ VOM 22. SEPTEMBER 2025, NR. 6

### Förderung der Einschreibung in eine Zusatzrentenform in den ersten Lebensjahren<sup>1</sup>

#### Art. 1 Zielsetzungen

(1) In Umsetzung des Artikels 6 des Sonderstatuts und der diesbezüglichen Durchführungsbestimmungen fördert die Region Trentino-Südtirol das Vorsorgespahren, indem sie einen Anreiz für den Beitritt zur Zusatzvorsorge in den ersten Lebensjahren bietet, um der Bevölkerung während des gesamten Lebens und nicht erst nach Erreichen des Rentenanspruchs Sicherheit und Sorgenfreiheit zu bieten. Durch den Beitrag der Region soll demnach die Kultur der Zusatzvorsorge zugunsten der Kinder und ihrer Familien gefördert werden.

#### Art. 2 Beitrag für Kinder in den ersten Lebensjahren

(1) Für jedes neugeborene Kind wird von der Region ein Beitrag ausgezahlt, der für die Einschreibung des Kindes in eine Zusatzrentenform laut gesetzesvertretendem Dekret Nr. 252 vom 5. Dezember 2005 (Regelung der Zusatzrentenformen) in geltender Fassung und/oder für die Unterstützung der Beitragszahlungen bestimmt ist. Der Beitrag der Region steht auch für adoptierte Kinder oder Pflegekinder ab dem Datum der Maßnahme betreffend die Adoption oder die Überlassung zur Betreuung zu.

(2) Der Beitrag der Region steht auf Antrag einer der die elterliche Verantwortung ausübenden Personen oder einer der in der Verordnung laut Artikel 6, Absatz 2, genannten Personen den Minderjährigen zu, die die Voraussetzungen und die Bedingungen laut Artikel 3 erfüllen.

(3) Der Antrag auf Inanspruchnahme des von diesem Gesetz vorgesehenen Beitrags ist bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres des Kindes bzw. binnen zwei Jahre ab dem Datum der Maßnahme betreffend die Adoption oder die Überlassung zur Betreuung zu stellen.

(4) Der zustehende Beitrag wird direkt in die Zusatzrentenform eingezahlt, in der die minderjährige Person eingeschrieben ist.

#### Art. 3 Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Beitrags

(1) Der Beitrag steht zu, sofern die nachstehenden Bedingungen und Voraussetzungen erfüllt werden:

- a) mindestens dreijähriger Wohnsitz der antragstellenden Person in einer Gemeinde der Region zum Zeitpunkt der Einreichung des Beitragsgesuchs;
- b) die minderjährige Person muss zum Zeitpunkt der Geburt in der Region wohnhaft sein bzw. aufgrund der Maßnahme betreffend die Adoption oder die Überlassung zur Betreuung den Wohnsitz in der Region erwerben. Für die Jahre nach dem ersten Lebensjahr bzw. dem ersten Jahr nach der Adoption oder der Überlassung zur Betreuung muss die minderjährige Person im Bezugsjahr des Beitrags ihren Wohnsitz in einer Gemeinde der Region haben;
- c) der Beitritt zu einer Zusatzrentenform laut Artikel 2, Absatz 1, seitens der minderjährigen Person muss zum Zeitpunkt der Einreichung des Beitragsgesuchs bereits eingeleitet worden sein.

#### Art. 4 Beitragshöhe

(1) Unbeschadet des Besitzes der Voraussetzungen laut Artikel 3 steht der Beitrag bis zum fünften Lebensjahr des Kindes oder für fünf Jahre nach der Maßnahme betreffend die Adoption oder die Überlassung zur Betreuung zu und beträgt für das erste Lebensjahr bzw. im ersten Jahr

<sup>1</sup> Im ABl. vom 25. September 2025, Nr. 39 – Beibl. Nr. 3.

nach der Adoption oder der Überlassung zur Betreuung 300,00 Euro und in den darauffolgenden Jahren, spätestens jedoch bis zur Vollendung des achtzehnten Lebensjahrs 200,00 Euro jährlich. Der jährliche Beitrag für die Jahre nach dem ersten wird ausgezahlt, sofern im Bezugsjahr ein Betrag von mindestens 100,00 Euro in eine auf den Namen des/der Minderjährigen lautende Zusatzrentenform eingezahlt wurde.

#### **Art. 5 Vereinbarungen**

(1) Im Sinne einer wirksamen und raschen Anwendung dieses Gesetzes wird die Gesellschaft laut Artikel 6, Absatz 1, dazu ermächtigt, im Namen der Region Vereinbarungen mit den Gemeindemeldeämtern abzuschließen.

#### **Art. 6 Schluss- und Übergangsbestimmungen**

(1) Ab Inkrafttreten dieses Gesetzes werden die Verwaltungsaufgaben in Zusammenhang mit der Umsetzung der darin vorgesehenen Förderung an die Gesellschaft laut Artikel 3 des Regionalgesetzes Nr. 3 vom 27. Februar 1997 (Maßnahmen zur Förderung und Unterstützung der zusätzlichen Welfare-Leistungen der Region) in geltender Fassung (in der Folge: „Pensplan Centrum AG“) delegiert.

(2) Die Personen, die um den Beitrag ansuchen dürfen, sowie alle anderen für die Umsetzung des Gesetzes erforderlichen Einzelheiten werden mit einer regionalen Durchführungsverordnung geregelt, die binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erlassen ist. Genannte Verordnung regelt auch die finanziellen Beziehungen mit der Gesellschaft hinsichtlich der Überweisung und der Abrechnung der Mittel, die für die Verwaltung dieses Beitrags erforderlich sind. Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

(3) Die Kriterien und die Modalitäten betreffend die Inanspruchnahme und die Auszahlung des Beitrags werden hingegen von Pensplan Centrum AG geregelt.

(4) Der in diesem Gesetz vorgesehene Beitrag steht den ab 1. Jänner 2025 geborenen, adoptierten oder zur Betreuung überlassenen Kindern zu.

(5) Unbeschadet des Besitzes der Voraussetzungen laut Artikel 3 und vorbehaltlich der Vorlage des entsprechenden Antrags bis zum 31. Dezember 2027 steht der Beitrag vorübergehend auch den Kindern zu, die am 1. Jänner 2025 das 5. Lebensjahr vollenden oder noch nicht vollendet haben, und den Kindern, für die das Datum der Adoption oder der Überlassung zur Betreuung weniger als fünf Jahre zurückliegt. Der Beitrag steht auf jeden Fall bis zur Vollendung des fünften Lebensjahrs oder bis fünf Jahre nach dem Datum der Adoption oder der Überlassung zur Betreuung, spätestens jedoch bis zur Vollendung des achtzehnten Lebensjahrs zu. In diesem Fall beträgt der Beitrag in Abweichung von den Bestimmungen laut Artikel 4 im ersten Jahr oder im einzigen Jahr der Auszahlung 300,00 Euro, unabhängig von den Jahren, für die der Beitrag zusteht. Der eventuell zustehende jährliche Beitrag für die folgenden Jahre beläuft sich auf 200,00 Euro und wird ausgezahlt, sofern im Bezugsjahr ein Betrag von mindestens 100,00 Euro in eine auf den Namen des/der Minderjährigen lautende Zusatzrentenform eingezahlt wurde.

#### **Art. 7 Finanzbestimmung**

(1) Die Deckung der geschätzten, aus diesem Gesetz entstehenden Ausgaben für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 3.283.700,00 Euro, für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 2.375.200,00 Euro und für das Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 2.375.200,00 Euro erfolgt durch Ergänzung des Ansatzes im Aufgabenbereich 12 „Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik“, Programm 07 „Programmierung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste“, Titel 1 „Laufende Ausgaben“ und gleichzeitige entsprechende Reduzierung des Ansatzes im Aufgabenbereich 20 „Fonds und Rückstellungen“, Programm 03 „Sonstige Fonds“, Titel 1 „Laufende Ausgaben“. Für die darauffolgenden Jahre wird die Ausgabe durch Haushaltsgesetz gedeckt.

**Art. 8 Inkrafttreten**

- (1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
1 OTTOBRE 2025, N. 16**

**Regolamento di esecuzione della legge regionale 22 settembre 2025, n. 6 concernente  
“Incentivo all’iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e”<sup>1</sup>**

**Art. 1 (Disposizioni generali)**

1. Il presente regolamento attua le disposizioni contenute nella legge regionale 22 settembre 2025, n. 6 concernente “Incentivo all’iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e” (di seguito "LR 6/2025"). Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della LR 6/2025 le funzioni amministrative concernenti la realizzazione del presente incentivo (di seguito anche "contributo") sono delegate a Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito "società").

2. Nel presente regolamento i termini riferiti a persone riportati nella sola forma maschile si riferiscono indistintamente sia a persone di sesso maschile che femminile.

**Art. 2 (Definizioni e precisazioni)**

1. Ai fini della LR 6/2025 si precisa che:

- a) per data del provvedimento di adozione si intende, nel caso in cui l’adozione venga pronunciata in un paese straniero, la data del provvedimento con il quale il Tribunale dei Minori in Italia ordina la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile;
- b) per affidamento si intende sia l’affidamento disposto a tempo pieno ai sensi del Titolo I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, sia l’affidamento preadottivo disposto ai sensi del Titolo II, Capo III della medesima legge.

2. Ai fini dell’erogazione del contributo di cui al presente regolamento, per i versamenti effettuati a carico del richiedente presso la forma di previdenza complementare intestata al minore, si considera la “data operazione”, vale a dire la data in cui il soggetto richiedente ha materialmente effettuato il versamento, indipendentemente dalla data della valuta o dall’anno al quale la forma pensionistica stessa imputa il versamento medesimo.

**Art. 3 (Adempimenti di competenza della società)**

1. All’attività amministrativa della società, si applicano i principi ed i criteri previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m. con riferimento alle disposizioni sull’autocertificazione e sui controlli. A tal fine viene utilizzato, anche, il metodo della verifica con controlli a campione. Nell’espletamento di tali controlli la società può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

2. Le modalità ed i termini per il recupero delle somme indebitamente erogate sono stabiliti dalla società, la quale è, altresì, autorizzata a procedere al riconoscimento e alla conseguente rinuncia dei crediti inesigibili. Nel caso di dichiarazioni false o comunque non veritiere la società applica la procedura dalla stessa adottata.

3. In caso di diniego della domanda di contributo, la società applica la procedura dalla stessa adottata. Avverso il provvedimento di diniego, il richiedente può avvalersi dei rimedi giurisdizionali previsti dalla legge.

<sup>1</sup> In B.U. 9 ottobre 2025, n. 41 – Sez. gen..

4. La società provvede, sulla base delle proprie procedure e provvedimenti, a disciplinare i criteri e le modalità di presentazione della domanda di contributo, i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 comma 4 della LR 6/2025, i termini e le modalità per il versamento integrativo di euro 100,00, i controlli, i contenuti delle eventuali convezioni con le anagrafi comunali o altri soggetti ai fini di una più efficace divulgazione e promozione del contributo, nonché quant'altro possa occorrere per la piena applicazione della LR 6/2025.

#### **Art. 4 (Domanda di contributo)**

1. Il contributo, è suddiviso in più annualità e spetta previa presentazione di un'unica domanda da parte dei soggetti di cui al comma 3, da presentarsi entro il secondo anno di vita del/della bambino/a o entro due anni dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento.

2. Decorso inutilmente il termine per la presentazione della domanda, viene meno il diritto al contributo, anche con riferimento alle somme previste per le annualità successive alla prima.

3. La domanda per l'accesso al contributo può essere presentata dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, ovvero:

- a) da uno dei genitori biologici o adottivi;
- b) da uno dei soggetti affidatari del minore;
- c) dal tutore del minore.

4. Non può essere presentata domanda di contributo da più richiedenti per lo stesso minore.

5. Il contributo spetta ad ogni minore anche nei casi di parto, affidamento o adozione plurimi.

#### **Art. 5 (Requisiti per l'accesso al contributo)**

1. Il contributo di cui alla LR 6/2025 spetta in presenza delle seguenti condizioni e requisiti:

- a) il richiedente deve risiedere, in via continuativa, in un comune della regione da almeno 3 anni al momento della presentazione della domanda di contributo;
- b) il minore deve essere residente alla nascita in regione o acquisire la residenza in regione per effetto del provvedimento di adozione o di affidamento. Per gli anni successivi al primo anno di vita o al primo anno di adozione o di affidamento il minore deve risiedere in un comune della regione per il periodo annuale di riferimento del contributo. Tale ultimo requisito si intende soddisfatto con una residenza continuativa di almeno dieci mesi;
- c) al momento della presentazione della domanda, deve essere stata attivata l'adesione del minore ad una delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) e s.m..

2. I periodi di iscrizione all'AIRE del richiedente e del minore non sono computati e non interrompono la maturazione del periodo di residenza di cui al comma 1 lettere a) e b) necessario per poter accedere al contributo.

3. Ai fini della verifica del requisito della residenza, i registri anagrafici comunali non costituiscono unici strumenti di valutazione, bensì possono essere presi in considerazione anche altri elementi tali da far desumere comunque la permanenza stabile sul territorio regionale.

4. L'erogazione della prima rata di contributo pari a euro 300,00 spetta a condizione che il minore sia residente alla nascita in regione o abbia acquisito la residenza in regione per effetto del provvedimento di adozione o di affidamento. Per l'erogazione delle rate di contributo successive pari a euro 200,00 annui, ai fini del periodo annuale di riferimento dei medesimi, previsto dal comma 1 lettera b), si prende in considerazione l'arco di tempo intercorrente tra il giorno del compimento del primo anno di vita del minore e il giorno del compimento del secondo anno di vita del medesimo e così, di seguito, per gli anni successivi fino al compimento del quinto anno di vita del minore. In caso di adozione o di affidamento la prima data di riferimento è quella del

provvedimento di adozione o di affidamento e/o quella dello stesso giorno dell'anno successivo o degli anni successivi.

5. La mancanza del requisito di cui al comma 1 lettera b) fa venir meno il diritto all'erogazione della rata di contributo spettante relativamente all'anno di riferimento e agli eventuali anni successivi.

6. Qualora al momento dell'erogazione non risulti alcuna posizione di previdenza complementare ovvero non risulti alcun versamento integrativo nella misura di almeno euro 100,00 nell'anno di riferimento, la rata di contributo corrispondente viene revocata e non sono concesse ulteriori annualità.

7. Qualora il richiedente abbia iscritto il minore ad una forma di previdenza complementare che non accetta versamenti da parte di terzi, la somma spettante non viene erogata. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il richiedente ha ricevuto la comunicazione della società che informa della mancata erogazione del contributo a causa del rifiuto della forma pensionistica indicata in domanda, e il medesimo richiedente non abbia provveduto a trasferire la posizione previdenziale del minore verso un'altra forma di previdenza complementare idonea a ricevere il versamento, il contributo viene revocato limitatamente all'anno di riferimento e alle eventuali somme ancora da erogare.

8. In caso di decesso del minore le somme concesse e non ancora versate nella forma pensionistica vengono revocate.

#### **Art. 6 (Disposizioni particolari relative alla fase transitoria)**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 comma 5 della LR 6/2025 valgono le stesse disposizioni, in quanto compatibili, previste dal presente regolamento per il contributo destinato ai soggetti nati, adottati o affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025, salvo quanto previsto ai commi seguenti.

2. La domanda per l'accesso al contributo da parte di coloro che beneficiano della disposizione transitoria va presentata entro il 31 dicembre 2027.

3. Durante la gestione della fase transitoria, modalità e termini riguardo il versamento del contributo spettante, nonché dei versamenti integrativi di euro 100,00, da effettuare presso la forma di previdenza complementare intestata al minore, sono determinati dalla società e comunicati al richiedente.

#### **Art. 7 (Rapporti finanziari)**

1. La Giunta regionale, tenuto conto dei fabbisogni finanziari indicati dalla società entro il mese di settembre dell'anno precedente, provvede con propria deliberazione, entro il mese di marzo di ogni anno, ad assegnare alla società stessa le risorse necessarie per la gestione del presente contributo.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno la società provvede a rendicontare le spese sostenute nell'anno precedente mediante presentazione in digitale della seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente in particolare:
  - 1) il numero delle domande presentate e accolte nell'anno precedente, suddivise per anno di nascita del bambino o per anno di adozione o di affidamento, e i relativi importi di spesa riferiti alla quota del primo anno di contributo;
  - 2) il numero dei minori destinatari degli importi versati alle forme di previdenza complementare, intestate ai medesimi, effettuati dalla società nell'anno precedente riferiti alle quote di contributo relative agli anni successivi al primo e la spesa complessiva;
  - 3) le spese di gestione dell'intervento con riferimento particolare alle spese per il personale, ai costi relativi ai servizi erogati dai Pensplan Infopoint, alle spese di

- promozione e comunicazione, agli oneri derivanti da eventuali convenzioni e alle altre spese di gestione sostenute nell'anno precedente;
- 4) una breve descrizione delle azioni promosse al fine di diffondere la conoscenza del contributo e incentivarne la richiesta realizzate nell'anno precedente;
  - 5) gli avanzi o le maggiori spese rispetto alle assegnazioni regionali relativi all'anno precedente;
- b) eventuale documentazione di spesa relativa agli oneri di cui alla lettera a) punto 3);
  - c) bilancio di esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente con evidenziate le voci di spesa e le parti relative al contributo di cui al presente regolamento.
3. I finanziamenti non utilizzati relativi all'anno di competenza possono essere impiegati in altri esercizi esclusivamente per le finalità previste dalla LR 6/2025. In caso di insufficienza delle risorse assegnate nell'anno di competenza, possono essere impiegati i finanziamenti non utilizzati di competenza degli esercizi precedenti, nonché le risorse assegnate di competenza degli esercizi successivi. Ai fini del calcolo del fabbisogno finanziario di cui al comma 1 la società tiene conto dei finanziamenti non utilizzati o insufficienti, delle stime di spesa previste per l'anno in corso e delle proiezioni future.

#### **Art. 8 (Norme transitorie)**

1. Per l'anno 2025 la Giunta regionale provvede a trasferire alla società l'intero importo stanziato sull'apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario in corso, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento. Per l'anno 2026 la Giunta regionale provvede a trasferire alla società l'intero importo stanziato sull'apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio 2026 entro il mese di marzo.

2. Nella rendicontazione di cui all'articolo 7 sono tenuti in evidenza i dati, le informazioni e le spese relative alla fase transitoria del contributo prevista dall'articolo 6 comma 5 della LR n. 6/2025.

#### **Art. 9 (Entrata in vigore)**

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 comma 2 della LR 6/2025 il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION  
VOM 1. OKTOBER 2025, NR. 16**

**Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 22. September 2025, Nr. 6 „Förderung der Einschreibung in eine Zusatzrentenform in den ersten Lebensjahren“<sup>1</sup>**

**Art. 1 Allgemeine Bestimmungen**

(1) Durch diese Verordnung werden die Bestimmungen des Regionalgesetzes vom 22. September 2025, Nr. 6 „Förderung der Einschreibung in eine Zusatzrentenform in den ersten Lebensjahren“ (in der Folge: „RG Nr. 6/2025“) umgesetzt. Gemäß Art. 6 Abs. 1 des RG Nr. 6/2025 werden die Verwaltungsaufgaben zur Umsetzung dieser Fördermaßnahme (in der Folge auch: „Beitrag“) der Pensplan Centrum AG (in der Folge: „Gesellschaft“) übertragen.

(2) Begriffe, die Personen betreffen und in dieser Verordnung nur in männlicher Form aufscheinen, beziehen sich unterschiedslos auf Männer und Frauen.

**Art. 2 Begriffsbestimmung und Klarstellungen**

(1) Für die Zwecke des RG Nr. 6/2025 gilt Nachstehendes:

- a) Unter Datum der Maßnahme betreffend die Adoption ist – wenn die Adoption in einem anderen Land verfügt wurde – das Datum der Maßnahme zu verstehen, mit der das Jugendgericht in Italien die Eintragung der im Ausland verfügten Adoptionsmaßnahme in das Standesamtsregister anordnet;
- b) Unter Überlassung zur Betreuung ist sowohl die vollzeitige Überlassung gemäß Titel I-bis des Gesetzes vom 4. Mai 1983, Nr. 184 als auch die Überlassung zur adoptionsvorbereitenden Betreuung zu verstehen, die gemäß II. Titel III. Kapitel des erwähnten Gesetzes verfügt wurde.

(2) Für die Auszahlung des in dieser Verordnung vorgesehenen Beitrags wird hinsichtlich der von der antragstellenden Person in die auf die minderjährige Person lautende Zusatzrentenform geleisteten Einzahlungen das Datum berücksichtigt, an dem die antragstellende Person tatsächlich die Einzahlung vorgenommen hat, unabhängig von dem Valutadatum oder dem Jahr, dem die Zusatzrentenform die Einzahlung zuordnet.

**Art. 3 Der Gesellschaft obliegende Verpflichtungen**

(1) Auf die Verwaltungstätigkeit der Gesellschaft werden die Grundsätze und Kriterien laut Gesetz vom 7. August 1990, Nr. 241 i.d.g.F. in Sachen Verwaltungsverfahren und Recht auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen sowie das Dekret des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 445 „Einheitstext der Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen auf dem Sachgebiet der Verwaltungsunterlagen“ i.d.g.F. in Bezug auf die Bestimmungen über die Eigenbescheinigungen und über die Kontrollen angewandt. Die Kontrolle kann unter anderem stichprobenweise erfolgen. Bei der Durchführung der Kontrollen kann die Gesellschaft Unterlagen zum Nachweis der Vollständigkeit und Wahrhaftigkeit der Angaben anfordern, auch um materielle oder geringfügige Fehler zu berichtigen.

(2) Die Modalitäten und Kriterien für die Eintreibung der rechtsgrundlos ausgezahlten Beträge werden von der Gesellschaft festgelegt, die auch befugt ist, uneinbringliche Forderungen anzuerkennen und darauf zu verzichten. Im Falle von Falscherklärungen oder wahrheitswidrigen Erklärungen wendet die Gesellschaft das von ihr festgelegte Verfahren an.

(3) Wird das Beitragsgesuch abgelehnt, wendet die Gesellschaft das von ihr festgelegte Verfahren an. Gegen die Ablehnungsmaßnahme kann die antragstellende Person die gesetzlich vorgesehenen Rechtsbehelfe einlegen.

<sup>1</sup> Im ABl. vom 9. Oktober 2025, Nr. 41 – Allg. Skt..

(4) Die Gesellschaft regelt auf der Grundlage ihrer eigenen Verfahren und Maßnahmen die Kriterien und Modalitäten für die Einreichung des Beitragsgesuchs, die Kriterien und Modalitäten für die Gewährung und Auszahlung des Beitrags, unbeschadet der Bestimmungen des Art. 2 Abs. 4 des RG Nr. 6/2025, die Fristen und Modalitäten für die Einzahlung in die Zusatzrentenform in Höhe von 100,00 Euro, die Kontrollen, den Wortlaut etwaiger Vereinbarungen mit den Meldeämtern der Gemeinden oder anderen Stellen zum Zwecke einer wirksameren Verbreitung und Bekanntmachung dieses Beitrags sowie alles andere, was für die vollständige Umsetzung des Regionalgesetzes Nr. 6/2025 erforderlich sein könnte.

#### **Art. 4 Beitragsgesuch**

(1) Der in mehrere Jahresbeträge untergliederte Beitrag steht nach Einreichung eines einzigen Gesuchs seitens der Personen laut Abs. 3 zu, das bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres des Kindes oder binnen zwei Jahren ab dem Datum der Maßnahme betreffend die Adoption oder die Überlassung zur Betreuung einzureichen ist.

(2) Nach Verstreichen der Frist für die Einreichung des Gesuchs verfällt das Recht auf Inanspruchnahme des Beitrags auch mit Bezug auf die Beträge, die für die Jahre nach dem ersten vorgesehen sind.

(3) Das Gesuch um Inanspruchnahme des Beitrags kann von den die elterliche Verantwortung ausübenden Personen eingereicht werden:

- a) von einem leiblichen Elternteil oder einem Adoptivelternteil;
- b) von einem Pflegeelternteil;
- c) vom Vormund der minderjährigen Person.

(4) Für eine minderjährige Person können nicht mehrere antragstellende Personen ein Beitragsgesuch einreichen.

(5) Der Beitrag steht jeder minderjährigen Person auch bei Mehrlingsgeburten, Mehrfachpflugschaften oder Mehrfachadoptionen zu.

#### **Art. 5 Zulassungsvoraussetzungen**

(1) Der Beitrag laut RG Nr. 6/2025 steht zu, sofern nachstehende Bedingungen und Voraussetzungen erfüllt sind:

- a) Die antragstellende Person muss zum Zeitpunkt der Einreichung des Beitragsgesuchs seit mindestens drei Jahren ununterbrochen ihren Wohnsitz in einer Gemeinde der Region haben;
- b) Die minderjährige Person muss zum Zeitpunkt der Geburt in der Region wohnhaft sein bzw. aufgrund der Maßnahme betreffend die Adoption oder die Überlassung zur Betreuung den Wohnsitz in der Region erwerben. Die minderjährige Person muss für die Jahre nach dem ersten Lebensjahr oder nach dem ersten Jahr der Adoption oder der Überlassung zur Betreuung im Bezugsjahr des Beitrags den Wohnsitz in einer Gemeinde der Region haben. Letztere Voraussetzung gilt mit einem zehnmonatigen ununterbrochenen Wohnsitz als erfüllt;
- c) der Beitritt der minderjährigen Person zu einer Zusatzrentenform laut gesetzesvertretendem Dekret vom 5. Dezember 2005, Nr. 252 (Regelung der Zusatzrentenformen) i.d.g.F. muss zum Zeitpunkt der Einreichung des Beitragsgesuchs bereits eingeleitet worden sein.

(2) Die Zeiträume der Eintragung im AIRE (Verzeichnis der im Ausland ansässigen italienischen Staatsbürger) der antragstellenden und der minderjährigen Person werden nicht berücksichtigt und bewirken keine Unterbrechung des für die Inanspruchnahme des Beitrags erforderlichen Wohnsitzzeitraums laut Abs. 1 Buchst. a) und b).

(3) Für die Überprüfung der Voraussetzung des Wohnsitzes gelten nicht nur die Melderegister der Gemeinde als einziges Mittel zur Bewertung, sondern es können auch andere Elemente herangezogen werden, die auf einen dauerhaften Aufenthalt im Gebiet der Region schließen lassen.

(4) Die erste Beitragszahlung in Höhe von 300,00 Euro steht unter der Bedingung zu, dass die minderjährige Person zum Zeitpunkt der Geburt in der Region wohnhaft ist bzw. aufgrund der Maßnahme betreffend die Adoption oder die Überlassung zur Betreuung den Wohnsitz in der Region erworben hat. Für die Auszahlung der nachfolgenden Beitragszahlungen in Höhe von 200,00 Euro pro Jahr wird für die Zwecke des Bezugsjahres des Beitrags laut Abs. 1 Buchst. b) der Zeitraum zwischen dem ersten Geburtstag der minderjährigen Person und ihrem zweiten Geburtstag berücksichtigt und so weiter bis zum fünften Geburtstag der minderjährigen Person. Im Fall der Adoption oder der Überlassung zur Betreuung wird das Datum der Maßnahme betreffend die Adoption oder die Überlassung zur Betreuung als erster Bezugstag und/oder derselbe Tag des Folgejahres oder der Folgejahre berücksichtigt.

(5) Fehlt die Voraussetzung laut Abs. 1 Buchst. b), so besteht kein Anrecht auf die Beitragszahlung für das Bezugsjahr und die eventuellen Folgejahre.

(6) Wenn zum Zeitpunkt der Auszahlung noch keine Zusatzrentenposition besteht bzw. noch keine Einzahlung in die Zusatzrentenform in Höhe von mindestens 100,00 Euro im Bezugsjahr aufscheint, wird die entsprechende Beitragszahlung widerrufen und es werden keine weiteren für die Folgejahre gewährt.

(7) Sofern die antragstellende Person die minderjährige Person bei einer Zusatzrentenform eingeschrieben hat, die keine Überweisungen seitens Dritter annimmt, wird der zustehende Betrag nicht ausgezahlt. Der Beitrag wird – beschränkt auf das Bezugsjahr und auf die eventuell noch auszahlenden Beträge – sechs Monate nach Erhalt der Mitteilung der Gesellschaft, mit der die antragstellende Person über die nicht erfolgte Auszahlung des Beitrags infolge der Ablehnung seitens der im Beitragsgesuch angeführten Zusatzrentenform informiert wird, widerrufen, wenn die antragstellende Person die Zusatzrentenposition der minderjährigen Person nicht auf eine andere Zusatzrentenform übertragen hat, die die Überweisung annimmt.

(8) Bei Ableben der minderjährigen Person werden die gewährten, jedoch noch nicht in die Zusatzrentenform überwiesenen Beträge widerrufen.

### **Art. 6 Besondere Bestimmungen für die Übergangsphase**

(1) Unbeschadet der in den nachstehenden Absätzen vorgesehenen Bestimmungen gelten – sofern vereinbar – bezüglich der Anwendung des Art. 6 Abs. 5 des RG Nr. 6/2025 die in dieser Verordnung für den Beitrag zugunsten der ab 1. Jänner 2025 geborenen, adoptierten oder zur Betreuung überlassenen Personen vorgesehenen Bestimmungen.

(2) Das Gesuch um Inanspruchnahme des Beitrags seitens der Personen, denen der Beitrag aufgrund der Übergangsbestimmung zusteht, ist bis 31. Dezember 2027 einzureichen.

(3) In der Übergangsphase werden die Modalitäten und Fristen für die Einzahlung des zustehenden Beitrags sowie für die Einzahlung von 100 Euro in die auf die minderjährige Person lautende Zusatzrentenform von der Gesellschaft festgelegt und der antragstellenden Person mitgeteilt.

### **Art. 7 Finanzielle Beziehungen**

(1) Die für die Verwaltung dieses Beitrags erforderlichen Mittel werden der Gesellschaft binnen März eines jeden Jahres mit Beschluss der Regionalregierung unter Berücksichtigung des von der Gesellschaft binnen September des Vorjahres angegebenen Finanzbedarfs zugewiesen.

(2) Bis 30. Juni eines jeden Jahres rechnet die Gesellschaft die im Vorjahr bestrittenen Ausgaben anhand nachstehender in digitaler Form vorgelegter Dokumente ab:

- a) vom gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft unterzeichneter detaillierter Bericht mit nachstehenden Angaben:

- 1) Zahl der im Vorjahr eingereichten und angenommenen Gesuche, getrennt nach den Jahren der Geburt, Adoption oder Überlassung zur Betreuung des Kindes sowie die jeweiligen Ausgaben für den Beitragsanteil des ersten Jahres;
  - 2) Zahl der Minderjährigen, für die die Gesellschaft im Vorjahr Einzahlungen in die auf deren Namen lautenden Zusatzrentenformen bezogen auf den Beitragsanteil für die Jahre nach dem ersten getätigt hat, sowie die Gesamtausgabe;
  - 3) die Verwaltungsausgaben für die Maßnahme mit Bezug insbesondere auf die Personalkosten, die Kosten für die von den Pensplan-Infopoints erbrachten Dienste, die Ausgaben für Werbung und Kommunikation, die Ausgaben in Zusammenhang mit eventuellen Vereinbarungen und sonstige im Vorjahr bestrittene Verwaltungsausgaben;
  - 4) Kurzbeschreibung der im Vorjahr durchgeführten Initiativen zur Bekanntmachung des Beitrags und zur Förderung seiner Inanspruchnahme;
  - 5) den Überschuss oder die Mehrausgaben im Verhältnis zu den von der Region für das Vorjahr zugewiesenen Beträge;
- b) eventuelle Ausgabenbelege betreffend die Ausgaben laut Buchst. a) Z. 3);
  - c) Jahresabschluss zum 31. Dezember des Vorjahres mit Angabe der Ausgabenposten und der Abschnitte betreffend den in dieser Verordnung vorgesehenen Beitrag.

(3) Die im Bezugsjahr nicht verwendeten Mittel können in anderen Geschäftsjahren ausschließlich für die Zwecke des RG Nr. LR 6/2025 eingesetzt werden. Sollten die im Bezugsjahr zugewiesenen Mittel nicht ausreichen, können nicht verwendete Mittel aus den vorhergehenden Geschäftsjahren sowie die für die nachfolgenden Geschäftsjahre zugewiesenen Mittel verwendet werden. Zur Berechnung des Finanzbedarfs laut Abs. 1 berücksichtigt die Gesellschaft die nicht verwendeten oder nicht ausreichenden Mittel, die geschätzten Ausgaben für das laufende Jahr sowie die Zukunftsprognosen.

### **Art. 8 Übergangsbestimmungen**

(1) Für das Jahr 2025 überweist die Regionalregierung der Gesellschaft binnen einem Monat nach Inkrafttreten dieser Verordnung den gesamten Ansatz des entsprechenden Ausgabenkapitels des Haushaltsvoranschlags der Autonomen Region Trentino-Südtirol für das laufende Haushaltsjahr. Für das Jahr 2026 überweist die Regionalregierung der Gesellschaft binnen März den gesamten Ansatz des entsprechenden Ausgabenkapitels des Haushaltsvoranschlags der Autonomen Region Trentino-Südtirol für das Haushaltsjahr 2026.

(2) In der Abrechnung laut Art. 7 sind die Daten, die Informationen und die Ausgaben in Bezug auf die Übergangsphase gemäß Art. 6 Abs. 5 des RG Nr. 6/2025 hervorzuheben.

### **Art. 9 Inkrafttreten**

(1) Gemäß Art. 6 Abs. 2 des RG Nr. 6/2025 tritt diese Verordnung am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

## Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252[1][2][3][5][4]

Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Note:

[1]Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.

[2]Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

[3]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[4]Vedi, anche, l'art. 30-bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, l'art. 18, comma 22-bis, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, l'art. 13, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, l'art. 1, comma 188, L. 11 dicembre 2016, n. 232 e la Deliberazione 29 luglio 2020.

[5]A norma dell'art. 1, comma 92, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal periodo d'imposta 2015, alle forme di previdenza complementare di cui al presente provvedimento, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9 per cento.

Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni[8]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto limitano le proprie attività alla previdenza complementare e a quelle ad essa collegate.[9]

2. L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria.

3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:

a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;

b) «forme pensionistiche complementari individuali»: le forme di cui all'articolo 13, che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;

c) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito denominata: «COVIP».[6]

c-bis) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

1) «AEAP» o «EIOPA» : Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010.[10]

- 2) «ABE» o «EBA»: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;[11]
- 3) «AESFEM» o «ESMA»: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;[12]
- 4) «Comitato congiunto»: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
- 5) «CERS» o «ESBR»: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; [13]
- 6) «Autorità di vigilanza degli Stati membri»: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; [7]
- c-ter) «aderenti» o «iscritti»: le persone, diverse dai beneficiari, che hanno aderito a una forma pensionistica complementare;[14]
- c-quater) «beneficiari»: le persone che percepiscono le prestazioni pensionistiche;[14]
- c-quinquies) «funzione fondamentale»: nell'ambito del sistema di governo di una forma pensionistica complementare una capacità interna di svolgere compiti pratici: un sistema di governo comprende, tra le funzioni fondamentali, la funzione di gestione dei rischi, la funzione di revisione interna e la funzione attuariale;[14]
- c-sexies) «impresa promotrice»: un'impresa o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da una o più persone giuridiche o fisiche, che agisce in qualità di datore di lavoro o di lavoratore autonomo, oppure una loro combinazione, e che offre una forma pensionistica o versa contributi a una forma;[14]
- c-septies) «potenziali aderenti»: le persone che hanno diritto ad aderire a una forma pensionistica complementare;[14]
- c-octies) «rischi biometrici»: rischi relativi a morte, invalidità e longevità;[14]
- c-nonies) «rischio operativo»: il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni;[14]
- c-decies) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;[14]
- c-undecies) «Stato membro di origine»: lo Stato membro in cui la forma pensionistica è stata registrata o autorizzata e in cui è situata la sua amministrazione principale e, cioè, il luogo in cui sono adottate le principali decisioni strategiche;[14]
- c-duodecies) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro il cui diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica al rapporto tra l'impresa promotrice e gli aderenti o i beneficiari;[14]
- c-terdecies) «Stato aderente allo Spazio economico europeo»: uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;[14]
- c-quaterdecies) «attività transfrontaliera»: l'attività che comporta la gestione di uno schema pensionistico in cui il rapporto tra impresa promotrice e gli aderenti e i beneficiari è disciplinato dal diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine;[14]
- c-quinquiesdecies) «supporto durevole»: uno strumento che permetta ai potenziali aderenti, aderenti o beneficiari di conservare le informazioni a loro fornite in modo che possano essere

accessibili per la futura consultazione e per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate;[14]

d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;

e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di «fondo pensione», la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

Note:

[6]La presente lettera era stata modificata dall'art. 2, comma 1, D.L. 13 novembre 2006, n. 279, non convertito in legge (Comunicato 15 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. 15 gennaio 2007, n. 11). Successivamente la medesima modifica è stata nuovamente apportata dall'art. 1, comma 751, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[7]Lettera inserita dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

[8]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[9]Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[10]Numero così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[11]Numero così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[12]Numero così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[13]Numero così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[14]Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

Art. 2. Destinatari[15] [16]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo:

a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;[17]

b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;

c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;

d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite:

a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;

b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

Note:

[15]Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

[16]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[17]Lettera così modificata dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

### Art. 3. Istituzione delle forme pensionistiche complementari[18] [19] [21]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;

c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;

e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;

f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;

g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b);

h) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aventi sede legale o succursale in Italia, e all'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, operanti mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 12;[20]

i) i soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.

2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il

personale dipendente di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale.

Note:

[18]Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

[19]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[20]Lettera così modificata dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[21]Per il regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui al presente articolo, vedi la Deliberazione 29 maggio 2008.

#### Art. 4. Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio[23]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I fondi pensione sono costituiti:

a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;

b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti [25] [26].

2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti altresì nell'ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile.

3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; la COVIP può determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni.[24]

[ 4. Chiunque eserciti l'attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.[22] ]

5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.

6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.

Note:

[22]Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

[23]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[24]Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[25]Per il regolamento relativo all'istituzione del registro dei fondi pensione dotati di personalità giuridica e alle procedure per l'iscrizione nel registro, vedi la Deliberazione 28 novembre 2007.

[26]Per il regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni e all'attività transfrontaliera, vedi la Deliberazione 15 luglio 2010.

Art. 4-bis. Requisiti generali in materia di sistema di governo[27]

In vigore dal 12 marzo 2025

1. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, si dotano di un sistema efficace di governo che assicuri una gestione sana e prudente della loro attività. Tale sistema prevede una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilità e un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni.

2. Il sistema di governo è proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione. Il sistema di governo è descritto in un apposito documento e tiene in considerazione, nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario. Il documento è redatto, su base annuale, dall'organo di amministrazione ed è reso pubblico congiuntamente al bilancio di cui all'articolo 17-bis.

3. I fondi pensione di cui al comma 1 stabiliscono e applicano politiche scritte in relazione alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, laddove rilevante, alle attività attuariali e a quelle esternalizzate. Tali politiche sono deliberate dall'organo di amministrazione del fondo pensione.

4. L'organo di amministrazione riesamina le politiche scritte di cui al comma 3 almeno ogni tre anni e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in caso di variazioni significative del settore interessato.

5. I fondi pensione di cui al comma 1 si dotano di un sistema di controllo interno efficace. Tale sistema include procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno, comprensivo della verifica di conformità alla normativa nazionale e alle norme europee direttamente applicabili, e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli del fondo pensione.

6. I fondi pensione di cui al comma 1 adottano misure ragionevoli atte a garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività, tra cui l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine i fondi pensione utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati e in

particolare, istituiscono e gestiscono sistemi informatici e di rete conformemente al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, ove applicabile.[28]

7. I fondi pensione di cui al comma 1 sono amministrati effettivamente da almeno due persone. La COVIP può autorizzare, in deroga al principio di cui sopra, che sia una sola persona ad amministrare effettivamente il fondo, sulla base di una valutazione motivata che tenga conto del ruolo delle parti sociali, nonché della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività del fondo.

Note:

[27]Articolo inserito dall'art. 1, comma 5, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[28]Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2025, n. 23, a decorrere dal 12 marzo 2025, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 23/2025.

Art. 5. Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza[31] [30]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.[42]

1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 nominano un direttore generale, preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente della forma, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Il direttore generale supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento. Tenuto conto della dimensione, natura, portata e complessità delle attività della forma l'incarico di direttore generale può essere conferito ad uno dei componenti dell'organo di amministrazione in possesso dei prescritti requisiti.[32]

2. Le società istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 nominano un responsabile della forma pensionistica. Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all'organo amministrativo della società relativamente ai risultati dell'attività svolta. L'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere in ogni caso conferito ad uno degli amministratori della società ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o di prestazione d'opera continuativa, presso le società istitutrici delle predette forme ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano.[33]

3. Al fine di garantire la maggiore tutela degli aderenti e dei beneficiari, il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nel loro esclusivo interesse, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti. In particolare vigila su:

a) la gestione finanziaria della forma pensionistica complementare, anche controllando il rispetto della normativa e delle regole interne della stessa circa i limiti di investimento;

- b) la gestione amministrativa della forma, in particolare controllando la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto della forma pensionistica e del patrimonio della stessa rispetto a quanto afferente alle altre attività della società e la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili riguardanti la forma pensionistica;
- c) le misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e beneficiari;
- d) l'adeguatezza della procedura di gestione dei reclami;
- e) la tempestiva e corretta erogazione delle prestazioni;
- f) le situazioni in conflitto di interesse;
- g) il rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione.[34]

3-bis. Il responsabile della forma pensionistica comunica tempestivamente all'organo di amministrazione e a quello di controllo della società le irregolarità riscontrate, indicando gli interventi correttivi da adottare. Il responsabile predispone annualmente una relazione circa le procedure di controllo adottate, la sua organizzazione, i risultati dell'attività svolta, le anomalie riscontrate e le iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione è inviata alla COVIP e all'organo di amministrazione e controllo della forma pensionistica, nonché all'organismo di rappresentanza di cui ai commi 5 e 6.[35]

[ 4. Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono comunque l'istituzione di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza previste dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all'organismo di sorveglianza è incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi controllate o che li controllano. I componenti dell'organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi, relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita dichiarazione sottoscritta. L'accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la decadenza dall'ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.[36] ]

5. Con riferimento ai fondi aperti ad adesione collettiva, la società istitutrice del fondo aperto provvede, nel caso di adesioni collettive che comportino l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, alla costituzione di un organismo di rappresentanza composto da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori, per ciascuna delle predette collettività.[37]

6. L'organismo di rappresentanza svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al fondo e la società che gestisce il fondo pensione aperto e il responsabile.[38]

7. Nei confronti dei componenti dell'organo di amministrazione di cui al comma 1 e del responsabile della forma pensionistica si applicano gli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.[39]

7-bis. L'organo di amministrazione di un fondo pensione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme europee direttamente applicabili.[40]

8. Ai componenti dell'organo di controllo di cui al comma 1, si applicano gli articoli 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile. L'organo di controllo comunica senza indugio alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del fondo e trasmette alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali

abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'articolo 2404, quarto comma, del codice civile si sia manifestato un dissenso in seno all'organo.[41]

[ 9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della COVIP, possono essere sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica che:

- a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della COVIP di cui all'articolo 19;
- b) forniscono alla COVIP informazioni false;
- c) violano le disposizioni dell'articolo 6, commi 11 e 13;
- d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.[29]

]

[ 10. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1 e i responsabili della forma pensionistica che:

- a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- b) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro;
- c) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.[29]

]

[ 11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.[29] ]

[ 12. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.[29] ]

Note:

[29]Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

[30]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[31]Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 6, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[32]Comma inserito dall'art. 1, comma 6, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[33]Comma così sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[34]Comma così sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[35]Comma inserito dall'art. 1, comma 6, lett. e), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[36]Comma abrogato dall'art. 1, comma 6, lett. f), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[37]Comma così sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. g), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[38]Comma così sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. h), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[39]Comma così modificato dall'art. 1, comma 6, lett. i), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[40]Comma inserito dall'art. 1, comma 6, lett. l), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[41]Comma così sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. m), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[42]Per l'individuazione dei soggetti competenti a designare, per la parte datoriale, i componenti dei primi organi collegiali dei fondi pensione per i pubblici dipendenti, vedi il D.P.C.M. 29 ottobre 2008.

#### Art. 5-bis. Funzioni fondamentali[43]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, si dotano delle seguenti funzioni fondamentali: una funzione di gestione dei rischi, una funzione di revisione interna e, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, una funzione attuariale. I fondi pensione assicurano ai titolari di funzioni fondamentali la sussistenza delle condizioni necessarie ad un efficace svolgimento delle proprie mansioni che sia obiettivo, equo e indipendente.

2. I fondi pensione di cui al comma 1 possono attribuire a una singola persona o unità organizzativa più di una funzione fondamentale, ad eccezione della funzione di revisione interna che è indipendente e distinta dalle altre funzioni fondamentali.

3. La singola persona o unità organizzativa cui è affidata la funzione fondamentale è diversa da quella che svolge una funzione fondamentale simile nell'impresa promotrice. Tenendo conto della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività dei fondi pensione, la COVIP può autorizzare i fondi a svolgere funzioni fondamentali attraverso la stessa singola persona o unità organizzativa dell'impresa promotrice, purché il fondo pensione illustri alla COVIP il modo in cui previene o gestisce eventuali conflitti d'interesse con l'impresa promotrice.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-qua-ter, comma 3, i titolari di una funzione fondamentale comunicano le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità all'organo di amministrazione o al direttore generale, secondo quanto disposto dall'ordinamento interno del fondo, che stabilisce quali azioni intraprendere.

5. Fatto salvo il privilegio contro l'autoincriminazione, il titolare di una funzione fondamentale comunica alla COVIP se l'organo al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive nei seguenti casi: a) quando la persona o l'unità organizzativa che svolge la funzione fondamentale ha rilevato il rischio sostanziale che il fondo pensione non soddisfi un requisito legale significativo e l'ha comunicato all'organo del fondo pensione al quale trasmette le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività del fondo pensione e ciò possa avere un impatto significativo sugli interessi degli aderenti e dei beneficiari; b) quando la persona o l'unità organizzativa che

svolge la funzione fondamentale ha notato una violazione significativa della legislazione, dei regolamenti o delle disposizioni amministrative applicabili al fondo pensione e alle sue attività nell'ambito della funzione fondamentale di quella persona o unità organizzativa e l'ha comunicato all'organo del fondo pensione al quale trasmette le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività.

6. La COVIP tutela, nei limiti consentiti dall'ordinamento giuridico, la riservatezza dei dati personali dei soggetti che effettuano comunicazioni ai sensi del comma 5. In particolare, fermo restando il segreto d'ufficio di cui all'articolo 15-quater, comma 1, l'identità del soggetto che ha effettuato la comunicazione può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui la comunicazione si riferisce.

7. I fondi pensione di cui al comma 1 adottano procedure volte a garantire che i soggetti che effettuano comunicazioni ai sensi del comma 5 siano tutelati contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali, conseguenti a tali comunicazioni.

8. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione ovvero dei casi di responsabilità civile, l'effettuazione di comunicazioni ai sensi del comma 5 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto fra il titolare di una funzione fondamentale e il fondo pensione.

Note:

[43]Articolo inserito dall'art. 1, comma 7, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

#### Art. 5-ter. Gestione dei rischi[44]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, si dotano, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, di un sistema efficace di gestione dei rischi.

2. Un efficace sistema di gestione dei rischi prevede la definizione delle strategie, dei processi e delle procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente all'organo individuato dall'ordinamento interno i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali il fondo è o potrebbe essere esposto, nonché le relative interdipendenze.

3. Il sistema di gestione dei rischi è integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali del fondo pensione, tenendo in adeguata considerazione il ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo del fondo o altre funzioni fondamentali.

4. Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi che possono verificarsi nei fondi pensione o nelle imprese cui sono stati esternalizzati loro compiti o attività, almeno nelle seguenti aree, ove pertinenti:

- a) gestione delle attività e delle passività;
- b) investimenti, in particolare in derivati, cartolarizzazioni e impegni simili;
- c) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;
- d) gestione dei rischi operativi;
- e) gestione dei rischi correlati alle riserve;
- f) assicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio;
- g) rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione.

5. Con riferimento ai rischi che gravano sugli aderenti e beneficiari, il sistema di gestione dei rischi ne tiene conto nella prospettiva dell'interesse degli stessi.

6. I fondi pensione di cui al comma 1 istituiscono una funzione di gestione dei rischi strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi.

Note:

[44]Articolo inserito dall'art. 1, comma 7, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

#### Art. 5-quater. Funzione di revisione interna[45]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, dispongono, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, di una efficace funzione di revisione interna e ne garantiscono l'autonomia di giudizio e l'indipendenza rispetto alle funzioni operative.

2. La funzione di revisione interna verifica la correttezza dei processi gestionali ed operativi riguardanti il fondo pensione, l'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno di cui all'articolo 4-bis, comma 5, e degli altri elementi riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo del fondo, comprese le attività esternalizzate, e la funzionalità dei flussi informativi.

3. La funzione di revisione interna riferisce all'organo di amministrazione.

Note:

[45]Articolo inserito dall'art. 1, comma 7, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

#### Art. 5-quinquies. Funzione attuariale[46]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni nominano almeno una persona indipendente, interna o esterna, titolare della funzione attuariale che in modo efficace:

- a) coordina e supervisiona il calcolo delle riserve tecniche;
- b) verifica l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e le ipotesi fatte a tal fine;
- c) verifica la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
- d) confronta le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati desunti dall'esperienza;
- e) attesta l'affidabilità e l'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;
- f) formula un parere sulla politica assicurativa di sottoscrizione globale, nel caso in cui il fondo pensione disponga di tale politica;
- g) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di assicurazione nel caso in cui il fondo pensione disponga di tali accordi;
- h) contribuisce all'attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi.

2. La funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di adeguate conoscenze ed esperienze professionali secondo quanto definito nel decreto di cui all'articolo 5-sexies.

Note:

[46]Articolo inserito dall'art. 1, comma 7, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

Art. 5-sexies. Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive[47]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. Con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definiti i requisiti di professionalità, complessivamente funzionali a garantire una gestione sana e prudente del fondo pensione, i requisiti di onorabilità, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, le situazioni impeditive e le cause di sospensione riguardanti:

a) il rappresentante legale, il direttore generale e i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, e dell'articolo 20, dotate di soggettività giuridica;

b) coloro che svolgono funzioni fondamentali e, se del caso, le persone o le entità esterne impiegate per svolgere le funzioni fondamentali;

c) il responsabile delle forme di cui agli articoli 12 e 13.[48]

2. I componenti dell'organismo di rappresentanza di cui all'articolo 5, comma 5, e i componenti degli organismi, comunque denominati di rappresentanza degli iscritti, nelle forme di cui all'articolo 20 costituite nell'ambito del patrimonio separato di una singola società o ente, possiedono i requisiti di onorabilità previsti dal decreto di cui al comma 1.

3. Gli organi di amministrazione dei fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, di quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, nonché delle società istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 e delle società o enti che hanno fondi pensione interni, per quanto di rispettiva competenza, accertano che i soggetti indicati ai commi 1 e 2 sono in possesso dei requisiti di cui al decreto previsto dal comma 1 e ne danno comunicazione alla COVIP nelle modalità dalla stessa definite.

Note:

[47]Articolo inserito dall'art. 1, comma 7, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[48]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 11 giugno 2020, n. 108.

Art. 5-septies. Esternalizzazione[49]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, possono esternalizzare funzioni o altre attività, comprese le funzioni fondamentali. La responsabilità finale delle attività e delle funzioni esternalizzate rimane in capo all'organo di amministrazione del fondo pensione, inclusa quella relativa all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni normative nazionali, nonché di quelli derivanti da disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.

2. I fondi pensione di cui al comma 1, che esternalizzano funzioni fondamentali o altre attività garantiscono che le relative modalità siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti:

- a) arrecare un pregiudizio alla qualità del sistema di governo del fondo;
- b) determinare un indebito incremento del rischio operativo;
- c) compromettere la capacità della COVIP di verificare l'osservanza degli obblighi gravanti sul fondo;
- d) compromettere la capacità del fondo di fornire un servizio continuo e soddisfacente agli aderenti e ai beneficiari.

3. Ai fini del comma 2 i fondi pensione adottano idonee procedure di selezione del fornitore di servizi, stipulano un accordo scritto con il fornitore di servizi che chiarisca i diritti e i doveri del fondo pensione e del fornitore di servizi e provvedono al monitoraggio delle attività fornite.

4. I fondi pensione di cui al comma 1, informano tempestivamente la COVIP dell'esternalizzazione e di qualunque importante sviluppo successivo. Se l'esternalizzazione riguarda le funzioni fondamentali o la gestione amministrativa o finanziaria del fondo pensione, la COVIP ne riceve informativa prima che l'esternalizzazione diventi operativa.

5. La COVIP può richiedere in qualunque momento ai fondi pensione di cui al comma 1, e ai fornitori di servizi informazioni relative alle funzioni o alle attività esternalizzate.

6. La COVIP può effettuare ispezioni nei locali del fornitore delle attività esternalizzate, qualora lo stesso non sia sottoposto a vigilanza prudenziale di altra autorità di vigilanza, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate.

Note:

[49]Articolo inserito dall'art. 1, comma 7, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

Art. 5-octies. Politica di remunerazione[50]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, definiscono, in modo proporzionato all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, una sana politica di remunerazione di tutte le persone che amministrano effettivamente il fondo, dei componenti dell'organo di controllo, del responsabile, di coloro che svolgono funzioni fondamentali e delle altre categorie di personale le cui attività hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio del fondo.

2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono responsabili dell'attuazione della politica di remunerazione.

3. Salvo quanto diversamente disposto dal regolamento (UE) n. 2016/679, i fondi di cui al comma 1 rendono pubblicamente note con regolarità le informazioni essenziali e pertinenti relative alla loro politica di remunerazione.

4. Al momento di stabilire e applicare la politica di remunerazione, i fondi di cui al comma 1 rispettano i seguenti principi:

- a) la politica di remunerazione deve essere definita, attuata e mantenuta in linea con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la stabilità finanziaria, la performance del fondo nel suo complesso e deve sostenere una gestione sana, prudente ed efficace del fondo;

- b) la politica di remunerazione deve essere in linea con il profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari;
- c) la politica di remunerazione deve prevedere misure volte a evitare i conflitti di interesse;
- d) la politica di remunerazione deve essere coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggiare un'assunzione di rischi che non sia congrua con i profili di rischio e le regole del fondo;
- e) la politica di remunerazione si applica al fondo e ai fornitori di servizi di cui all'articolo 5-septies, comma 1, a meno che tali fornitori di servizi non siano disciplinati dalle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE;
- f) la politica di remunerazione è riesaminata almeno ogni tre anni;
- g) la politica di remunerazione e la sorveglianza sulla stessa sono definite e gestite in modo chiaro, trasparente ed efficace.

Note:

[50] Articolo inserito dall'art. 1, comma 7, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

#### Art. 5-novies. Valutazione interna del rischio[51]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, in modo proporzionato alle loro dimensioni e alla loro organizzazione interna, nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività effettuano e documentano la valutazione interna del rischio. Tale valutazione è effettuata con riferimento a tutti i rischi rilevanti per il fondo ed è eseguita almeno ogni tre anni o immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio del fondo pensione.
2. La valutazione interna del rischio comprende:
  - a) una descrizione del modo in cui la valutazione dei rischi è integrata nel processo gestionale e nei processi decisionali del fondo pensione;
  - b) una valutazione dell'efficacia del sistema di gestione dei rischi;
  - c) una descrizione del modo in cui il fondo pensione previene i conflitti d'interesse con l'impresa promotrice, qualora il fondo pensione esternalizzi funzioni fondamentali all'impresa promotrice in conformità a quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 3, secondo periodo;
  - d) una valutazione del fabbisogno finanziario complessivo del fondo, ivi inclusa una descrizione dell'eventuale piano di intervento adottato;
  - e) una valutazione dei rischi per gli aderenti e i beneficiari in merito all'erogazione delle loro prestazioni pensionistiche e all'efficacia di un'eventuale azione correttiva tenendo conto di tutti gli strumenti previsti dall'articolo 7-bis e relativa disciplina di attuazione;
  - f) una valutazione qualitativa dei meccanismi di protezione delle prestazioni pensionistiche, tra cui, a seconda dei casi, garanzie, impegni e qualsiasi altro tipo di sostegno finanziario da parte dell'impresa promotrice, l'assicurazione o la riassicurazione da parte di un'impresa disciplinata dalla direttiva 2009/138/CE, a favore del fondo pensione o degli aderenti e dei beneficiari;
  - g) una valutazione qualitativa dei rischi operativi;
  - h) una valutazione dei rischi ambientali, compresi i cambiamenti climatici, dei rischi sociali e dei rischi connessi al deprezzamento degli attivi in conseguenza di modifiche normative.

3. Ai fini del comma 2, i fondi pensione di cui al comma 1 dispongono di metodi per individuare e valutare i rischi cui sono o potrebbero essere esposti nel breve e lungo periodo e che potrebbero avere un impatto sulla capacità del fondo pensione di far fronte ai propri obblighi. Tali metodi sono proporzionati alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti alle loro attività. I metodi sono descritti nella valutazione interna del rischio.

4. La valutazione interna del rischio è tenuta in conto nelle decisioni strategiche del fondo pensione.

Note:

[51]Articolo inserito dall'art. 1, comma 7, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

Art. 5-decies. Sistema di governo dei fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h[52]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. Le società e gli enti che gestiscono fondi pensione costituiti nella forma di patrimoni separati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), assicurano, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento. La COVIP, sentite la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS adotta specifiche istruzioni di vigilanza al fine di garantire l'assolvimento dei citati obblighi.[53]

Note:

[52]Articolo inserito dall'art. 1, comma 7, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[53]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Deliberazione 13 gennaio 2021.

Art. 6. Regime delle prestazioni e modelli gestionali[60]

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. I fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante:

a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, operanti in Italia in regime di stabilimento o di prestazione di servizi;[61]

c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, operanti in Italia in regime di stabilimento o di prestazione di servizi;[62]

c-bis) convenzioni con soggetti autorizzati alla gestione di fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m-ter) ed m-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;[63]

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);

e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.

2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

3. Alle prestazioni di cui all'articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti.[57]

[ 4. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali, determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati dal citato decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.[58] ]

5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 7.

5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;

a-bis) i limiti massimi di investimento, anche in via indiretta tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o tramite titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 5, comma 2-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nell'elaborazione o nella realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia;[67]

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

b-bis) i procedimenti e le condotte che i fondi pensione sono tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo dei limiti massimi di investimento definiti ai sensi della lettera a-bis), ivi compresi i termini per il rientro, gli obblighi di informativa alla COVIP e le misure correttive;[68]

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificità dei fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2014/65/UE, alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento.[64]. [54] [70]

5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti.[54]

5-quater. Secondo modalità definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento, predispongono e rendono pubblicamente disponibile un apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute, nonché il modo in cui la politica d'investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governo societario. Il documento è riesaminato almeno ogni tre anni, nonché in modo tempestivo dopo qualsiasi mutamento rilevante della politica d'investimento ed è messo a disposizione degli aderenti e, se a ciò interessati, dei beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano. [65] [69]

5-quinquies. I fondi pensione adottano procedure e modalità organizzative adeguate per la valutazione del merito di credito delle entità o degli strumenti finanziari in cui investono, avendo cura di verificare che i criteri prescelti per detta valutazione, definiti nelle proprie politiche di investimento, non facciano esclusivo o meccanico affidamento ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite dall'articolo 1, comma 1, lettera r-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nelle convenzioni di gestione sono indicati i criteri generali di valutazione del rischio di credito ai sensi della presente disposizione. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità dell'attività dei fondi pensione, la COVIP verifica il rispetto di quanto sopra e valuta che l'utilizzo dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo e meccanico agli stessi.[59]

6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all'articolo 7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.

7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente articolo.

8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;

c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.

10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.

[ 11. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.[58]

]

12. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.

13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, prestare garanzie in favore di terzi, né investire le disponibilità di competenza:[56]

a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;

b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento;

c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l'impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore,

rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c-bis) il patrimonio del fondo pensione è investito in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, nonché su sistemi multilaterali di negoziazione aventi i requisiti informativi e organizzativi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma la disciplina dei mercati recata dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato sono in ogni caso mantenuti a livelli prudenziali [55].

14. Le forme pensionistiche complementari possono tener conto del potenziale impatto a lungo termine delle loro decisioni di investimento sui fattori ambientali, sociali e di governo societario.[66]

Note:

[54]Comma inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

[55]Lettera inserita dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007, e, successivamente, così sostituita dall'art. 1, comma 199, lett. b), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[56]Alinea così modificato dall'art. 1, comma 5, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

[57]Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

[58]Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

[59]Comma inserito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 7 maggio 2015, n. 66.

[60]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[61]Lettera così modificata dall'art. 1, comma 8, lett. a), n. 1), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[62]Lettera così modificata dall'art. 1, comma 8, lett. a), n. 2), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[63]Lettera inserita dall'art. 1, comma 8, lett. a), n. 3), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[64]Lettera così modificata dall'art. 1, comma 8, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[65]Comma inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 8, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[66]Comma così sostituito dall'art. 1, comma 8, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[67]Lettera inserita dall'art. 1, comma 199, lett. a), n. 1), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[68]Lettera inserita dall'art. 1, comma 199, lett. a), n. 2), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[69]In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la Deliberazione 16 marzo 2012.

[70]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 settembre 2014, n. 166.

#### Art. 6-bis. Trasparenza degli investitori istituzionali[71]

In vigore dal 10 giugno 2019

1. I fondi pensione con almeno cento aderenti, che risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 19, comma 1, e che rientrino tra quelli di cui agli articoli 4, comma 1, e 12, ovvero tra quelli di cui all'articolo 20 aventi soggettività giuridica, osservano le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in tema di trasparenza degli investitori istituzionali.

2. La COVIP detta disposizioni di attuazione del comma 1, in conformità a quanto previsto dall'articolo 124-novies, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.[72]

Note:

[71]Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49, a decorrere dal 10 giugno 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 49/2019.

[72]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Deliberazione 2 dicembre 2020.

#### Art. 7. Depositario[75] [77]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. Le risorse dei fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad h), in gestione sono depositate presso un unico soggetto, distinto dal gestore, che presenti i requisiti di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.[78]

2. Il soggetto nominato quale depositario:

a) mantiene in custodia tutti gli strumenti finanziari del fondo pensione che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei propri libri contabili e tutti gli strumenti finanziari che possono essergli fisicamente consegnati;

b) garantisce che tutti gli strumenti finanziari siano registrati in conti separati, aperti a nome del fondo pensione, in modo tale che possano essere chiaramente identificati come appartenenti allo stesso;

c) per tutte le altre risorse diverse dagli strumenti finanziari di cui alla lettera a) il depositario verifica la proprietà da parte del fondo pensione di tali risorse, in base a informazioni o documenti forniti dal fondo pensione e, se disponibili, in base a prove esterne. Il depositario conserva e mantiene aggiornato un registro relativo a tali attivi;

d) esegue le istruzioni impartite dal fondo pensione o dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, alle norme statutarie e regolamentari del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis;

e) accerta che nelle operazioni che coinvolgano le attività del fondo pensione il controvalore sia rimesso al fondo pensione nei termini d'uso;

f) accerta che i redditi prodotti dagli attivi ricevano una destinazione conforme alle regole del fondo pensione;

g) per quanto compatibili, svolge ogni altro compito previsto dall'articolo 48 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa normativa di attuazione, per gli OICR.[79]

[ 3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai depositari degli Oicr diversi dagli OICVM di cui agli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa normativa di attuazione. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione.[74] [80] ]

[ 3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, quale banca depositaria può anche essere nominata una banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai fini della direttiva 85/611/CEE. [73] [81] ]

3-ter. La Banca d'Italia può vietare la libera disponibilità degli attivi, depositati o custoditi presso un soggetto avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia provvede su richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa dell'Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche comunitarie di cui all'articolo 15-ter.[82]

3-quater. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi.[76]

3-quinquies. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.[83]

3-sexies. Il depositario è nominato mediante un contratto scritto. Il contratto disciplina la trasmissione delle informazioni ritenute necessarie per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni.[83]

3-septies. Nello svolgimento dei compiti stabiliti al comma 2 il fondo pensione e il depositario agiscono in modo leale, corretto, professionale e indipendente nonché nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari.[83]

3-octies. Il depositario non svolge attività in relazione al fondo pensione che possano creare conflitti di interesse tra il fondo pensione, gli aderenti e i beneficiari e lo stesso depositario, a meno che abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle sue funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti di interesse siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli aderenti e ai beneficiari nonché all'organo amministrativo del fondo pensione.[83]

3-nonies. Il depositario è responsabile nei confronti del fondo pensione e degli aderenti e beneficiari di ogni perdita da essi subita in conseguenza del colposo inadempimento o dell'inappropriato adempimento dei suoi obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal fondo pensione, dagli aderenti e dai beneficiari in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi.[83]

3-decies. In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al quale è stata eventualmente delegata la custodia, resta impregiudicata la responsabilità del depositario.[83]

Note:

[73]Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

[74]Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

[75]Rubrica così sostituita dall'art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

[76]Comma aggiunto dall'art. 60-quinquies, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[77]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[78]Comma modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 9, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[79]Comma modificato dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007, e dall'art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 9, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[80]Comma abrogato dall'art. 1, comma 9, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[81]Comma abrogato dall'art. 1, comma 9, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[82]Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007, e successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 9, lett. e), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[83]Comma aggiunto dall'art. 1, comma 9, lett. f), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

#### Art. 7-bis. Mezzi patrimoniali[84] [86]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati, i quali operano in conformità alle norme che li disciplinano.

2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformità con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall'articolo 29-bis, comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62. Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle quali una forma pensionistica può, per un periodo limitato, detenere attività insufficienti.[88]

2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilità che gli ordinamenti dei fondi attribuiscono agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni.[85]

3. La COVIP può, nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilità dell'attivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformità al

regolamento di cui al comma 2. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.

3-bis. Le determinazioni di cui al comma 2-bis considerano l'obiettivo di avere un'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni.[87]

Note:

[84]Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

[85]Comma inserito dall'art. 10, comma 2, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.

[86]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[87]Comma aggiunto dall'art. 1, comma 10, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[88]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 dicembre 2012, n. 259.

## Art. 8. Finanziamento[91] [98]

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.

2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono, in modo automatico o esplicito, ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente. Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale.[90]

3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.

4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro

5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. A decorrere dal periodo d'imposta 2026, il limite di cui al primo periodo è innalzato a euro 5.300.[92]

5. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 4.

6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di cui al comma 4 pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo di cui al comma 4.[93]

7. I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare secondo le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter, salvo quanto previsto dal comma 7-quater.[94]

7-bis. L'adesione automatica di cui al comma 7 opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il termine di cui al comma 7-quater.[95]

7-ter. In assenza degli accordi o dei contratti di cui al comma 7-bis, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l'intero importo del TFR.[95]

7-quater. Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e conferire l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.[95]

7-quinquies. In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni di cui al comma 7-quater. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data.[95]

8. Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.[96]

9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente.[96]

9-bis. Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da 7 a 7-ter, con gli effetti di cui al comma 7-quinquies. Il predetto TFR è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di cui al secondo periodo, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi del comma 2 ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento.[97]

10. L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l'entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore di lavoro può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.

11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. E' fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

12. Per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare medesima.[89]

13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l'aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l'intera posizione individuale a una o più linee.

Note:

[89]Comma così modificato dall'art. 1, comma 82, L. 24 dicembre 2007, n. 247, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

[90]Comma così modificato dall'art. 1, comma 38, lett. a), L. 4 agosto 2017, n. 124 e, successivamente, dall'art. 1, comma 204, lett. a), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' art. 1, comma 205, della medesima Legge n. 199/2025.

[91]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[92]Comma così modificato dall'art. 1, comma 201, lett. a), n. 1), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 202, della medesima Legge n. 199/2025.

[93]Comma così modificato dall'art. 1, comma 201, lett. a), n. 2), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 202, della medesima Legge n. 199/2025.

[94]Comma modificato dall'art. 1, comma 176, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e con efficacia dalla data di decorrenza determinata con il decreto di cui all'art. 1, comma 173, della medesima Legge n. 205/2017. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 204, lett. b), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 205, della medesima Legge n. 199/2025.

[95]Comma inserito dall'art. 1, comma 204, lett. c), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 205, della medesima Legge n. 199/2025.

[96]Comma così sostituito dall'art. 1, comma 204, lett. d), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 205, della medesima Legge n. 199/2025.

[97]Comma inserito dall'art. 1, comma 204, lett. e), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 205, della medesima Legge n. 199/2025.

[98]La Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno - 15 luglio 2021, n. 154 (Gazz. Uff. 21 luglio 2021, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 38, 47 e 76 della Costituzione.

Art. 9. Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS[99]  
[100] [101] [102]

Abrogato dal 1 gennaio 2018

[ 1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto [103].

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3.

3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all'articolo 14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta. ]

Note:

[99]Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

[100]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[101]Per la soppressione della forma pensionistica complementare residuale di cui al presente articolo vedi l'art. 1, comma 173, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[102]Articolo abrogato dall'art. 1, comma 176, lett. b), n. 1), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e con efficacia dalla data di decorrenza determinata con il decreto di cui all'art. 1, comma 173, della medesima Legge n. 205/2017.

[103]Con D.M. 30 ottobre 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 19 novembre 2007, n. 269) è stato costituito il Comitato amministratore della forma di previdenza prevista dal presente comma.

#### Art. 10. Misure compensative per le imprese [107] [108]

In vigore dal 1 gennaio 2007

1. Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento.[104]

2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.[104]

3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.[104]

[ 4. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.[105] ]

5. Le misure di cui al comma 1 si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia.[106]

Note:

[104]Comma così sostituito dall'art. 1, comma 764, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[105]Comma abrogato dall'art. 1, comma 764, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[106]Comma così modificato dall'art. 1, comma 764, lett. c), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[107]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[108]Vedi, anche, l'art. 1, commi 28 e 29, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

## Art. 11. Prestazioni[109] [111]

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.

2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea.[113]

3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 60 per cento del montante finale accumulato, e in rendita vitalizia. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione può essere interamente erogata in capitale.[115]

3-bis. Fermo restando il limite di cui al comma 3 per l'erogazione in forma di capitale, nelle forme a contribuzione definita le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui, ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui al comma 3-quater, o ancora mediante un'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni.[116]

3-ter. Ai fini del calcolo della durata della rendita di cui al comma 3-bis, la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.[116]

3-quater. I prelievi di cui al comma 3-bis possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita di cui al medesimo comma.[116]

3-quinquies. Le prestazioni di cui al comma 3-bis sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di morte del beneficiario di una delle prestazioni di cui al comma 3-bis, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.[116]

4. Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta

dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.[110]

4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.[112]

4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.[112]

4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.[112]

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 4-quater si applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate.[112]

5. A migliore tutela dell'aderente, gli schemi per l'erogazione delle rendite vitalizie possono prevedere, in caso di morte del beneficiario della prestazione pensionistica, la restituzione ai soggetti dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita vitalizia calcolata in base al montante residuale. In tale caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.[114]

6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita vitalizia sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita vitalizia tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite vitalizie i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.[117]

6-bis. Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi di cui al comma 3-bis nonché a quelle del comma 3-quinquies, secondo periodo, si applica il regime fiscale previsto dal comma 6 con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta.[118]

6-ter. Le prestazioni erogate in forma frazionata ai sensi del comma 3-bis sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche di cui al primo periodo è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20 per cento ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali. La ritenuta di cui al secondo periodo è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore.[118]

7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni. [121]

8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.300 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.[119]

9. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

10. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, che perdura fino alla richiesta di liquidazione, le prestazioni di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quinquies, secondo periodo, la RITA di cui ai commi 4 e 4-bis e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dall'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettati ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.[120]

Note:

[109]Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

[110]Comma sostituito dall'art. 1, comma 38, lett. b), L. 4 agosto 2017, n. 124. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 168, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

[111]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[112]Comma inserito dall'art. 1, comma 168, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

[113]Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 21 giugno 2018, n. 88, a decorrere dal 14 luglio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 88/2018.

[114]Comma modificato dall'art. 1, comma 11, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 201, lett. b), n. 3), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 202, della medesima Legge n. 199/2025.

[115]Comma così modificato dall'art. 1, comma 201, lett. b), nn. 1.1) e 1.2), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 202, della medesima Legge n. 199/2025.

[116]Comma inserito dall'art. 1, comma 201, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 202, della medesima Legge n. 199/2025.

[117]Comma così modificato dall'art. 1, comma 201, lett. b), n. 3), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 202, della medesima Legge n. 199/2025.

[118]Comma inserito dall'art. 1, comma 201, lett. b), n. 4), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 202, della medesima Legge n. 199/2025.

[119]Comma così modificato dall'art. 1, comma 201, lett. b), n. 5), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 202, della medesima Legge n. 199/2025.

[120]Comma così sostituito dall'art. 1, comma 201, lett. b), n. 6), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 202, della medesima Legge n. 199/2025.

[121]Vedi, anche, l'art. 48, comma 13-bis, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 12. Fondi pensione aperti[123]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. h), possono istituire e gestire direttamente forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del TFR.[122]

2. Ai sensi dell'articolo 3, l'adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base individuale, anche su base collettiva.

3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è rilasciata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori.

4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto.

Note:

[122]Comma modificato dall'art. 1, comma 6, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007, Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 12, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[123]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

#### Art. 13. Forme pensionistiche individuali[125]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:

a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;

b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi.[126]

2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2.

3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all'articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali di cui al comma 1, lettera b), costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, e la gestione delle stesse, avviene secondo le regole d'investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, comma 5-bis, lettera c). [124]

4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell'accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.

5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

Note:

[124]Comma modificato dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 13, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[125]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[126]Con Provvedimento 10 novembre 2006, n. 2472, sono state dettate disposizioni in materia di costituzione del patrimonio autonomo e separato per le forme pensionistiche individuali, attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, di cui alla presente lettera.

#### Art. 13-bis. Informazioni generali sulla forma pensionistica complementare[127]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. Gli aderenti e i beneficiari sono adeguatamente informati sulle condizioni della rispettiva forma pensionistica complementare, in particolare per quanto riguarda:

- a) il nome della forma pensionistica complementare, lo Stato membro in cui la forma è stata istituita e iscritta all'Albo e il nome della competente autorità di vigilanza;
- b) i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte nella forma pensionistica complementare;
- c) le informazioni sul profilo di investimento;
- d) la natura dei rischi finanziari a carico degli aderenti e dei beneficiari;
- e) le condizioni relative alle garanzie integrali o parziali previste dallo schema pensionistico o a un determinato livello di prestazioni, o qualora non sia fornita alcuna garanzia, una dichiarazione a tal fine;
- f) i meccanismi di protezione dei diritti maturati o i meccanismi di riduzione delle prestazioni, se presenti;
- g) se gli aderenti assumono il rischio di investimento o possono decidere in merito agli investimenti, le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi alla forma pensionistica concernenti almeno gli ultimi cinque anni o tutti gli anni di attività della forma se tale periodo è inferiore a cinque anni;
- h) la struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari, per le forme che non garantiscono un determinato livello di prestazioni;
- i) le opzioni per la riscossione della rendita a disposizione degli aderenti e dei beneficiari;
- l) qualora l'aderente abbia il diritto di trasferire i diritti pensionistici, le informazioni sulle modalità relative a tale trasferimento.

2. Per le forme pensionistiche complementari che offrono più di un'opzione con diversi profili di investimento e in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento, gli aderenti sono informati delle condizioni relative alla gamma delle opzioni di investimento disponibili e, se presente, dell'opzione di investimento di default e, della regola della forma pensionistica in base al quale un determinato aderente è destinato a una data opzione di investimento.

3. Gli aderenti e i beneficiari o i loro rappresentanti ricevono entro un termine ragionevole tutte le informazioni rilevanti relative a modificazioni delle regole della forma pensionistica. Inoltre, in caso di modifiche significative alle riserve tecniche, è fornita indicazione del relativo impatto sugli aderenti e sui beneficiari.

Note:

[127]Articolo inserito dall'art. 1, comma 14, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

#### Art. 13-ter. Informazioni ai potenziali aderenti[128]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I potenziali aderenti a una forma pensionistica complementare sono informati, prima della loro adesione, circa:

- a) le pertinenti caratteristiche della forma pensionistica, compresi i tipi di prestazione;
- b) le pertinenti opzioni a loro disposizione, comprese le opzioni di investimento;
- c) le informazioni sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di investimento;
- d) dove sono disponibili ulteriori informazioni.

2. Se il rischio di investimento ricade sugli aderenti ovvero se essi possono decidere in merito agli investimenti, oltre alle informazioni di cui al comma 1 sono fornite le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi alla forma pensionistica complementare concernenti almeno gli ultimi cinque anni o riguardanti tutti gli anni di attività della forma se tale periodo è inferiore a cinque anni, nonché le informazioni sulla struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari.

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite tempestivamente, dopo la loro iscrizione, a coloro che sono automaticamente iscritti a una forma pensionistica complementare.

Note:

[128]Articolo inserito dall'art. 1, comma 14, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

#### Art. 13-quater. Informazioni periodiche agli aderenti[129]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. Agli aderenti è trasmesso, con cadenza annuale, un documento conciso contenente le informazioni relative alla posizione individuale dell'aderente alla fine dell'anno precedente. Il titolo del documento contiene la locuzione «Prospetto delle prestazioni pensionistiche

2. Tenendo conto della natura del regime della forma pensionistica complementare, il documento di cui al comma 1 include almeno le seguenti informazioni chiave per gli aderenti:

- a) i dati personali dell'aderente compresa, se del caso, una indicazione della data di pensionamento prevista dalla legge in vigore al momento della comunicazione, dell'età di pensionamento stabilita dalla forma pensionistica complementare o dalla stessa stimata, o della data di pensionamento indicata dall'aderente;
- b) il nome della forma pensionistica complementare, l'indirizzo di contatto e l'identificazione del comparto a cui è iscritto l'aderente;

- c) se del caso, le informazioni sulle garanzie totali o parziali previste dalla forma pensionistica complementare e, se pertinente, il luogo in cui è possibile reperire maggiori informazioni;
  - d) le informazioni sui diritti maturati o sul capitale accumulato;
  - e) le informazioni sui contributi versati alla forma pensionistica complementare dall'impresa promotrice e dall'aderente, nel corso degli ultimi dodici mesi;
  - f) una suddivisione dei costi dedotti nel corso degli ultimi dodici mesi;
  - g) le informazioni relative al livello di finanziamento della forma pensionistica complementare nel suo complesso;
  - h) le informazioni sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di investimento.
3. Con il documento di cui al comma 1 sono anche fornite informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche basate sull'età di pensionamento di cui al comma 1 lettera a), nonché una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni potrebbero differire dal valore finale delle prestazioni ricevute.
4. Il documento di cui al comma 1 precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive, tra cui:
- a) le ulteriori informazioni sulle opzioni per gli aderenti previste dalla forma pensionistica complementare;
  - b) le informazioni sui bilanci, i rendiconti e sul documento illustrante i principi della politica di investimento;
  - c) le informazioni sulle ipotesi prese a riferimento per le proiezioni delle prestazioni pensionistiche;
  - d) le informazioni circa il livello delle prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Per le forme pensionistiche complementari in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento e in cui un'opzione di investimento sia imposta a un aderente da una specifica regola dello schema pensionistico, il documento indica dove sono disponibili ulteriori informazioni.
6. Sono indicati in modo chiaro e visibile i cambiamenti sostanziali delle informazioni rispetto all'anno precedente e la data cui si riferiscono le informazioni.
7. Le informazioni di cui al comma 4, lettera c), sono anche fornite agli aderenti che le richiedano.

Note:

[129]Articolo inserito dall'art. 1, comma 14, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

Art. 13-quinquies. Informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento[130]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. In aggiunta alle informazioni periodiche di cui all'articolo 13-quater ad ogni aderente sono fornite, almeno tre anni prima della possibile età di pensionamento o su successiva richiesta dello stesso, informazioni circa le opzioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche.

Note:

[130]Articolo inserito dall'art. 1, comma 14, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

Art. 13-sexies. Informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite[131]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. Ai beneficiari sono periodicamente fornite, da parte della forma pensionistica complementare o dell'impresa assicurativa incaricata dell'erogazione delle rendite, informazioni sulle prestazioni dovute e sulle eventuali opzioni esercitabili per la loro erogazione
2. I beneficiari sono informati, senza indugio, una volta che sia stata adottata una decisione che comporta un'eventuale riduzione dell'importo delle prestazioni dovute, e comunque tre mesi prima dell'attuazione della decisione.
3. I beneficiari ricevono periodicamente informazioni adeguate nel caso in cui gli stessi assumano una parte significativa del rischio di investimento nella fase di erogazione.

Note:

[131]Articolo inserito dall'art. 1, comma 14, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

Art. 13-septies. Principi in tema di informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari[132]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. Le informazioni di cui agli articoli 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies: a) sono accurate ed aggiornate; b) sono formulate in modo chiaro, comprensibile e succinto, evitando l'uso di espressioni gergali e di termini tecnici laddove si possono comunque usare termini di uso comune; c) non sono fuorvianti e ne è garantita la coerenza nel vocabolario e nei contenuti; d) sono presentate in modo da agevolarne la lettura; e) sono redatte in lingua italiana; f) sono messe a disposizione dei potenziali aderenti, degli aderenti e dei beneficiari a titolo gratuito mediante mezzi elettronici, anche su supporto durevole o tramite un sito web, oppure su carta.

Note:

[132]Articolo inserito dall'art. 1, comma 14, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

Art. 14. Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità [136] [133]

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo.
  2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono:
    - a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
    - b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
    - c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- [134]

c-bis) il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto e fatta salva l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata, non superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; in questo caso le forme pensionistiche complementari informano l'iscritto, conformemente alle istruzioni impartite dalla COVIP, della facoltà di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ovvero di richiedere il riscatto con le modalità di cui al comma 5[137].

3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari collettive, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.[138]

4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.

5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.[135]

6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro.[139]

7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso.

Note:

[133]Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

[134]Lettera così modificata dall'art. 1, comma 38, lett. c), n. 1), L. 4 agosto 2017, n. 124 e, successivamente, dall'art. 1, comma 168, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

[135]Comma così sostituito dall'art. 1, comma 38, lett. c), n. 2), L. 4 agosto 2017, n. 124.

[136]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[137]Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 21 giugno 2018, n. 88, a decorrere dal 14 luglio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 88/2018.

[138]Comma così modificato dall'art. 1, comma 15, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[139]Comma così modificato dall'art. 1, comma 201, lett. c), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 202, della medesima Legge n. 199/2025.

#### Art. 14-bis. Trasferimento transfrontaliero a un fondo di un altro Stato membro[140]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP possono trasferire tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti, nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico a un fondo pensione ricevente registrato o autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea e rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è soggetto all'approvazione preventiva:

a) della maggioranza degli aderenti e la maggioranza dei beneficiari coinvolti nel trasferimento o, se del caso, la maggioranza dei loro rappresentanti. Le informazioni relative alle condizioni del trasferimento sono messe a disposizione degli aderenti e dei beneficiari coinvolti o, se del caso, dei loro rappresentanti in modo tempestivo da parte del fondo pensione trasferente prima che il fondo ricevente presenti istanza di autorizzazione alla propria Autorità di vigilanza;

b) dell'impresa promotrice.

3. Il trasferimento di cui al comma 1 è inoltre soggetto all'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione ricevente previo consenso della COVIP. A tal fine la COVIP valuta se:

a) nel caso di un trasferimento parziale delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e altri diritti nonché delle attività corrispondenti o del relativo equivalente in contanti, gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari della parte restante dello schema sono adeguatamente protetti;

b) i diritti individuali degli aderenti e dei beneficiari sono almeno gli stessi dopo il trasferimento;

c) le attività corrispondenti allo schema pensionistico da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire la passività, le riserve tecniche e le altre obbligazioni e diritti da trasferire, conformemente alle norme applicabili nello Stato membro di origine del fondo pensione trasferente;

d) i costi del trasferimento non sono sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari restanti del fondo pensione trasferente.

4. La COVIP comunica i risultati della valutazione di cui al comma 3 all'autorità competente dello Stato membro d'origine del fondo pensione ricevente entro otto settimane dal ricevimento della richiesta da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine del fondo pensione ricevente. La COVIP ne dà altresì comunicazione al fondo trasferente.

5. Quando il trasferimento comporta lo svolgimento da parte del fondo ricevente di un'attività transfrontaliera nel territorio della Repubblica italiana, la COVIP informa l'autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione ricevente delle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali in base alle quali lo schema pensionistico deve essere gestito nonché delle norme dello Stato membro ospitante relative alle informazioni da fornire ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari che si applicano all'attività transfrontaliera. Tali informazioni sono comunicate entro un termine di ulteriori quattro settimane e sono aggiornate tempestivamente a ogni modifica significativa.

6. All'attività transfrontaliera di cui al comma 5 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 15-ter, commi 4, 5, 8 e 9.

Note:

[140]Articolo inserito dall'art. 1, comma 16, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

Art. 14-ter. Trasferimento transfrontaliero da un fondo di un altro Stato membro[141]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP possono ricevere tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti, nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico di un fondo pensione trasferente registrato o autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea e rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è soggetto all'autorizzazione preventiva da parte della COVIP previo consenso dell'autorità competente dello Stato membro d'origine del fondo trasferente. La richiesta di autorizzazione al trasferimento è presentata dal fondo ricevente alla COVIP. La COVIP concede o nega l'autorizzazione e comunica la sua decisione al fondo ricevente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

3. La richiesta di autorizzazione al trasferimento di cui al comma 2 contiene le seguenti informazioni e dati:

- a) l'accordo scritto concluso tra il fondo trasferente e il fondo ricevente che stabilisce le condizioni del trasferimento;
- b) una descrizione delle principali caratteristiche dello schema pensionistico;
- c) una descrizione delle passività o delle riserve tecniche da trasferire, e di altre obbligazioni e di altri diritti, nonché delle attività corrispondenti, o del relativo equivalente in contanti;
- d) i nomi e le ubicazioni delle amministrazioni principali dei fondi trasferenti e riceventi nonché l'indicazione dello Stato membro in cui ciascun fondo è registrato o autorizzato;
- e) l'ubicazione dell'amministrazione principale dell'impresa promotrice e il nome di quest'ultima;
- f) una prova della preventiva approvazione del trasferimento da parte della maggioranza degli aderenti e della maggioranza dei beneficiari coinvolti o, se del caso, la maggioranza dei loro rappresentanti e dell'impresa promotrice;
- g) se del caso, i nomi degli Stati membri il cui diritto della sicurezza sociale e diritto del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali è applicabile allo schema pensionistico interessato.

4. La COVIP, senza indugio trasmette la richiesta di cui al comma 3 all'autorità competente del fondo trasferente, dopo il suo ricevimento.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la COVIP valuta se:

a) tutte le informazioni di cui al comma 3 sono state fornite dal fondo ricevente;

b) la struttura amministrativa, la situazione finanziaria del fondo ricevente e la buona reputazione, le qualifiche professionali o l'esperienza dei soggetti che gestiscono il fondo ricevente sono compatibili con il trasferimento proposto;

c) gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari del fondo ricevente e la parte trasferita dello schema sono adeguatamente protetti durante e dopo il trasferimento;

d) le riserve tecniche del fondo ricevente sono integralmente coperte alla data del trasferimento, quando il trasferimento comporta lo svolgimento di un'attività transfrontaliera;

e) le attività da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire la passività, le riserve tecniche e le altre obbligazioni e gli altri diritti da trasferire, conformemente alle norme applicabili nella Repubblica italiana;

f) i costi del trasferimento non sono sostenuti dagli aderenti e beneficiari attuali del fondo ricevente.

6. In caso di rifiuto dell'autorizzazione, la COVIP motiva tale rifiuto entro il periodo di tre mesi dal ricevimento della richiesta.

7. La COVIP comunica all'autorità competente dello Stato membro di origine del fondo trasferente la decisione adottata, entro due settimane dalla sua adozione.

8. Quando il trasferimento comporta un'attività transfrontaliera, la COVIP comunica al fondo pensione ricevente, entro una settimana da quanto le ha ricevute, le informazioni fornite dall'autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione trasferente relative alle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali in base alle quali lo schema pensionistico deve essere gestito nonché le norme dello Stato membro ospitante relative alle informazioni da fornire ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari che si applicano all'attività transfrontaliera.

9. Dopo la ricezione dell'autorizzazione da parte della COVIP ovvero qualora non sia pervenuta una comunicazione in ordine all'esito dell'istanza entro tre mesi e sette settimane dalla stessa il fondo pensione ricevente può cominciare a gestire lo schema pensionistico trasferito.

10. All'attività transfrontaliera di cui al comma 8 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 15-bis, commi 6, 9, 10 e 11.

Note:

[141]Articolo inserito dall'art. 1, comma 16, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

Art. 15. Vicende del fondo pensione<sup>[142]</sup> <sup>[143]</sup>

In vigore dal 1 gennaio 2007

1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.

2. Nel caso di cessazione dell'attività o di sottoposizione a procedura concorsuale del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali nomina, su proposta della COVIP, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.

3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla COVIP, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla COVIP, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla COVIP stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.

5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento [144], ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.

Note:

[142]Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

[143]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[144]A norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e con la decorrenza ivi indicata, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

Art. 15-bis. Operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane[145] [147]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP e siano stati dalla COVIP previamente autorizzati allo svolgimento dell'attività transfrontaliera, possono operare con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti in uno Stato membro dell'Unione europea.

2. La COVIP individua le procedure e le condizioni per il rilascio della predetta autorizzazione, anche avvalendosi di procedimenti semplificati di silenzio-assenso. La COVIP informa tempestivamente l'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, circa l'avvenuto rilascio di detta autorizzazione. [146]

3. Un fondo pensione che intenda effettuare attività transfrontaliera in un altro Stato membro comunica per iscritto la propria intenzione alla COVIP, indicando lo Stato membro in cui intende operare, il nome e l'ubicazione dell'amministrazione principale del soggetto interessato e le caratteristiche principali dello schema pensionistico che sarà ivi gestito.[148]

4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5, la COVIP provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di cui al precedente comma all'Autorità competente dello Stato membro ospitante entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al comma 3, dandone comunicazione al fondo pensione.[149]

5. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero l'onorabilità, la professionalità e l'esperienza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo pensione siano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa può, con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al comma 3, non consentire al fondo pensione, anche mediante revoca dell'autorizzazione, di avviare l'attività transfrontaliera comunicata, dandone se del caso informazione anche all'Autorità dello Stato membro ospitante.[150]

6. Il fondo pensione è tenuto a rispettare la disciplina vigente nello Stato membro ospitante in materia di informativa da rendere ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari interessati dalla relativa attività transfrontaliera, nonché le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che trovino applicazione nei confronti dei fondi pensione che esercitano attività transfrontaliera.[151]

[ 7. Il fondo pensione è, inoltre, tenuto a rispettare, limitatamente alle attività svolte in quel particolare Stato membro ospitante, gli eventuali limiti agli investimenti previsti, in conformità all'articolo 18, comma 7, della direttiva 2003/41/CE, dalla normativa dello Stato membro ospitante che trovino applicazione nei confronti dei fondi che esercitano attività transfrontaliera.[152] ]

8. La COVIP comunica al fondo pensione le disposizioni di cui al comma 6 che siano state alla stessa trasmesse dall'Autorità competente dello Stato membro ospitante. A decorrere dalla ricezione di questa comunicazione, ovvero, in assenza di comunicazione, decorse sei settimane dalla data in cui l'Autorità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la comunicazione di cui al comma 4, il fondo pensione può iniziare la sua attività nello Stato membro ospitante a favore del soggetto interessato.[153]

9. Le Autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante sono competenti a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6.[154]

10. A seguito della comunicazione, da parte dell'Autorità competente dello Stato membro ospitante, che un fondo pensione ha violato le disposizioni di cui al comma 6, la COVIP adotta, in coordinamento con l'Autorità dello Stato membro ospitante, le misure necessarie affinché il fondo pensione ponga fine alla violazione constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP il fondo pensione continua a violare le disposizioni dello Stato ospitante di cui al comma 6, l'Autorità dello Stato membro ospitante può, dopo averne informata la COVIP, adottare le misure che ritiene necessarie al fine di prevenire nuove irregolarità, ivi compreso, nella misura strettamente necessaria, impedire al fondo pensione di fornire i suoi servizi all'impresa promotrice nello Stato membro ospitante.[155]

11. In caso di attività transfrontaliera, i fondi pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per le ipotesi di cui all'articolo 7-bis, comma 1. La COVIP vigila sul rispetto di questa previsione e, in caso di violazione, può anche intervenire ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.

[ 12. La COVIP può prescrivere, anche in considerazione degli eventuali diversi limiti agli investimenti che il fondo pensione debba rispettare nello Stato membro ospitante, la separazione delle attività e delle passività corrispondenti alle attività svolte nello Stato membro dalle altre svolte sul territorio della Repubblica.[156] ]

Note:

[145]Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

[146]Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

[147]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[148]Comma così modificato dall'art. 1, comma 17, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[149]Comma così modificato dall'art. 1, comma 17, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[150]Comma così sostituito dall'art. 1, comma 17, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[151]Comma così modificato dall'art. 1, comma 17, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[152]Comma abrogato dall'art. 1, comma 17, lett. e), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[153]Comma così modificato dall'art. 1, comma 17, lett. f), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[154]Comma così modificato dall'art. 1, comma 17, lett. g), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018

[155]Comma così modificato dall'art. 1, comma 17, lett. h), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018

[156]Comma abrogato dall'art. 1, comma 17, lett. i), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

Art. 15-ter. Operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie[157] [158] [167]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 e che risultano autorizzati dall'Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell'attività transfrontaliera possono raccogliere adesioni su base collettiva sul territorio della Repubblica.[159]

2. L'operatività dei fondi di cui al comma 1 nel territorio della Repubblica è subordinata alla previa comunicazione da parte dei fondi stessi all'Autorità competente dello Stato membro di origine delle informazioni concernenti la denominazione e l'ubicazione dell'amministrazione principale dell'impresa e le caratteristiche principali dello schema pensionistico offerto nonché all'avvenuta trasmissione, da parte dell'Autorità dello Stato membro di origine, della predetta informativa alla COVIP.[160]

3. I fondi di cui al comma 1 non possono iniziare ad operare nel territorio della Repubblica prima che la COVIP abbia fornito all'Autorità dello Stato membro di origine informativa in merito alle disposizioni che devono essere rispettate con riguardo al diritto della sicurezza sociale e del lavoro, e alle regole in tema di informativa ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari interessati dalla relativa attività transfrontaliera nonché in materia di depositario. L'avvio dell'attività transfrontaliera è in ogni caso ammessa decorse sei settimane dall'avvenuta ricezione da parte della COVIP dell'informativa di cui al precedente comma 2.[161]

4. Ai fondi pensione di cui al comma 1, limitatamente alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni, si applicano le norme contenute nel presente decreto in materia di destinatari, adesioni in forma collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti di partecipazione, portabilità, nonché le disposizioni della COVIP che indicano le informazioni necessarie ai fini del controllo del rispetto di tali norme e le informazioni, comprese quelle relative ai singoli iscritti, necessarie per il monitoraggio del sistema della previdenza complementare. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono inoltre tenuti, in relazione all'attività

transfrontaliera svolta nel territorio della Repubblica, a nominare un depositario per i compiti di custodia e sorveglianza previsti dall'articolo 7. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le eventuali ulteriori disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, incluse quelle che disciplinano l'organizzazione e la rappresentatività, le quali trovano applicazione nei riguardi dei fondi di cui al comma 1.[162]

5. Ai fondi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di trasparenza emanate, in base al presente decreto, dalla COVIP per i fondi di cui all'articolo 4.

[ 6. Nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis, sono altresì definiti i limiti agli investimenti che i fondi di cui al comma 1 devono eventualmente rispettare per la parte di attivi corrispondenti alle attività svolte sul territorio della Repubblica.[163] ]

6-bis. La COVIP comunica all'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, le norme di cui ai commi 4 e 5, nonché i relativi aggiornamenti. [164]

7. La COVIP può chiedere all'Autorità dello Stato membro di origine di prescrivere al fondo pensione la separazione delle attività e delle passività corrispondenti alle attività svolte sul territorio della Repubblica rispetto alle altre svolte fuori dal predetto territorio.

8. La COVIP è competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5.[165]

9. In caso di accertata violazione da parte del fondo pensione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la COVIP ne informa l'Autorità dello Stato membro di origine affinché la stessa adotti, in coordinamento con la COVIP, le misure necessarie affinché il fondo ponga fine alla violazione constatata. Se, nonostante l'adozione delle predette misure, il fondo pensione continua a violare le disposizioni di cui al comma 3 applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, la COVIP può, previa informativa all'Autorità dello Stato membro di origine, impedire la raccolta di nuove adesioni e nei casi più gravi, impedire al fondo di continuare ad operare.[166]

Note:

[157]Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

[158]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[159]Comma così modificato dall'art. 1, comma 18, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[160]Comma così modificato dall'art. 1, comma 18, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[161]Comma così modificato dall'art. 1, comma 18, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[162]Comma così modificato dall'art. 1, comma 18, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[163]Comma abrogato dall'art. 1, comma 18, lett. e), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[164]Comma inserito dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 18, lett. f), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[165]Comma così modificato dall'art. 1, comma 18, lett. g), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[166]Comma così modificato dall'art. 1, comma 18, lett. h), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[167] Per il regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, applicabili alle forme pensionistiche comunitarie di cui al presente articolo, vedi la Deliberazione 29 maggio 2008.

Art. 15-quater. Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità [169] [168] [171]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. La COVIP può utilizzare i dati, le notizie, le informazioni acquisiti esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dal presente decreto, ivi compresa l'adozione di misure correttive e di provvedimenti sanzionatori, nonché per le seguenti finalità:

a) pubblicare indicatori per ciascuna forma pensionistica complementare, che possano essere di aiuto agli aderenti e ai beneficiari nelle decisioni concernenti la loro posizione individuale;

b) difendersi nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso i propri provvedimenti.[172]

1-bis. I dipendenti della COVIP, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o la conclusione dell'incarico, e hanno l'obbligo di riferire all'organo di vertice della COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato perseguibile d'ufficio. Tali persone non divulgano ad alcuna persona o autorità i dati, le notizie, le informazioni ricevuti in ragione dell'ufficio, se non in forma sommaria o aggregata, garantendo che le singole forme pensionistiche complementari non possano essere individuate.[173]

1-ter. Il segreto d'ufficio non può essere comunque opposto nei confronti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze. [170]

1-quater. La COVIP collabora con l'Isvap, la Banca d'Italia e la Consob, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni e tutelare la stabilità del mercato. La COVIP collabora altresì con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche mediante scambio di informazioni. Dette Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. [170]

1-quinquies. Accordi di collaborazione e scambi di informazioni possono intervenire tra la COVIP e le Autorità, anche estere, preposte alla vigilanza sui gestori di cui all'articolo 6 e sui depositari di cui all'articolo 7, al fine di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.[174]

1-sexies. Nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea, la COVIP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le istituzioni dell'Unione europea e con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni e adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea.[175]

1-septies. Ai fini indicati al comma 1-sexies, la COVIP può concludere con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con l'AEAP accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La COVIP può ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. [170]

1-octies. La COVIP, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con:

a) le banche centrali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie;

b) all'occorrenza, altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento.[176]

1-novies. La COVIP può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie o gli altri organismi che intervengono nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi alle forme pensionistiche complementari.[176]

2. La COVIP è l'unica Autorità italiana competente ad effettuare e a ricevere, sia nella qualità di Autorità dello Stato membro di origine sia in quella di Autorità dello Stato membro ospitante, gli scambi di comunicazioni con le altre Autorità degli Stati membri, con riguardo ai fondi pensione effettuano trasferimenti transfrontalieri ovvero che svolgono attività transfrontaliera, nonché a comunicare le disposizioni di diritto nazionale che devono trovare applicazione ai sensi degli articoli 14-bis, comma 5 e 15-ter, commi 4 e 5.[177]

2-bis. Gli scambi e le comunicazioni di informazioni previsti dal presente articolo avvengono nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le informazioni sono scambiate o comunicate nell'esercizio delle funzioni di controllo o di vigilanza dei soggetti interessati;

b) le informazioni ricevute dai soggetti interessati sono soggette all'obbligo del segreto d'ufficio di cui al presente articolo;

c) le informazioni ricevute dalla COVIP provenienti dalle istituzioni dell'Unione europea, nonché dalle autorità e dai comitati che compongono il SEVIF possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi soltanto con il consenso del soggetto che le ha fornite e unicamente per i fini per cui il consenso è stato accordato.[178]

Note:

[168]Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

[169]Rubrica così sostituita dall'art. 6, comma 4, lett. a), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

[170]Comma inserito dall'art. 6, comma 4, lett. c), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

[171]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[172]Comma sostituito dall'art. 6, comma 4, lett. b), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 19, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[173]Comma inserito dall'art. 6, comma 4, lett. c), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 19, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[174]Comma inserito dall'art. 6, comma 4, lett. c), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 19, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[175]Comma inserito dall'art. 6, comma 4, lett. c), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 19, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[176]Comma inserito dall'art. 1, comma 19, lett. e), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[177]Comma così modificato dall'art. 1, comma 19, lett. f), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[178]Comma aggiunto dall'art. 1, comma 19, lett. g), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

Art. 15-quinquies. Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti[179] [180]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. Ad eccezione degli articoli 4-bis, commi 1 e 2, 6, comma 5-bis, lettere a) e b), e 7, la COVIP può individuare, con proprio regolamento, le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti.[181]

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'attività transfrontaliera può essere esercitata dai fondi pensione con meno di cento aderenti solo se trovano applicazione tutte le disposizioni del presente decreto.

Note:

[179]Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

[180]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[181]Comma così modificato dall'art. 1, comma 20, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

Art. 16. Contributo di solidarietà[182] [183]

In vigore dal 14 dicembre 2005

1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.

2. A valere sul gettito del contributo di solidarietà di cui al comma 1:

a) è finanziato, attraverso l'applicazione di una aliquota pari all'1 per cento, l'apposito fondo di garanzia istituito, mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS, contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento [184], di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata, come previsto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80;

b) è destinato al finanziamento della COVIP l'importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, a incremento dell'importo previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato dall'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; a tale fine è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui a favore dell'INPS.

Note:

[182]Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

[183]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[184]A norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e con la decorrenza ivi indicata, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

Art. 17. Regime tributario delle forme pensionistiche complementari [n.d.r.: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 187, D.Lgs. n. 123/2025] [189] [193]

In vigore dal 1 gennaio 2017

1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. [187] [192]

2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla restante parte del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo.[186]

3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, le ritenute previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973 e dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.[185]

4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.

5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il risultato

netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all'1,50 per cento.

7. Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 è versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle società e dagli enti nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata dai fondi pensione con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), la dichiarazione è presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione.

9-bis. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse. [188] [190] [191]

Note:

[185]Comma modificato dall'art. 2, comma 66, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 1° luglio 2011 e dall'art. 2, comma 82, del medesimo D.L. 225/2010; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 2, comma 83, del predetto D.L. 225/2010. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 21, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 2, comma 24, D.L. 138/2011.

[186]Comma così modificato dall'art. 2, comma 79, lett. e), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 1° luglio 2011.

[187]Comma così modificato dall'art. 1, comma 621, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 624 della medesima L. n. 190/2014.

[188]Comma aggiunto dall'art. 1, comma 99, L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

[189]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[190]Per l'abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2027, vedi l'art. 204, comma 1, lett. mm), del Testo unico allegato al D.Lgs. 1 agosto 2025, n. 123.

[191]A norma dell'art. 204, comma 2, del Testo unico allegato al D.Lgs. 1 agosto 2025, n. 123 quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dall'art. 204, comma 1, del medesimo Testo unico, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del suddetto Testo unico, come riportate da ciascun articolo.

[192]Vedi, anche, l'art. 1, comma 622, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[193]Vedi, anche, l'art. 1, comma 94, L. 11 dicembre 2016, n. 232.

#### Art. 17-bis. Bilanci e rendiconti[194]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, redigono e rendono pubblici, i propri bilanci e le relazioni ai predetti documenti.

2. Le società e gli enti che hanno istituito le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 4, comma 2, redigono e rendono pubblici, i rendiconti di ciascuna forma e le relazioni ai predetti documenti.

3. I bilanci e i rendiconti danno un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria della forma pensionistica complementare e includono un'informativa sugli investimenti significativi.

4. I bilanci, i rendiconti e le informazioni contenute nelle relazioni sono coerenti, esaurienti e correttamente presentati.

5. Nei bilanci di cui al comma 1 e nei rendiconti di cui al comma 2 è dato conto se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione fattori ambientali, sociali e di governo societario.

6. Il bilancio e il rendiconto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui agli articoli 2621, 2621-bis, primo comma, e 2621-ter del codice civile.

Note:

[194]Articolo inserito dall'art. 1, comma 21, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

#### Art. 18. Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari[195] [197]

In vigore dal 21 aprile 2026

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare.[196] [201]

2. Ferme restando le competenze di vigilanza sui soggetti gestori definite negli ordinamenti settoriali, la COVIP, avuto riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare, esercita la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico.[198]

3. L'organo di vertice della COVIP è composto da un presidente e da due membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica sette anni non rinnovabili. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. E' previsto un apposito ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta. [199] [196] [202]

4. Le deliberazioni dell'organo di vertice sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene informato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. L'organo di vertice delibera con apposito regolamento, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sono esecutive decorsi venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP è definito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'assunzione del personale avviene mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionale della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. La Commissione può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali nel limite di spesa di euro 1.500.000 annui. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento. [200]

5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'articolo 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP.

Note:

[195] Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

[196]Il presente comma era stato abrogato dall'art. 13, comma 40, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello Statuto dell'IVARP; successivamente tale abrogazione non è stata confermata dalle legge di conversione (L. 7 agosto 2012, n. 135).

[197]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[198]Comma così sostituito dall'art. 1, comma 22, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[199]Comma modificato dall'art. 1, comma 15-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 15-ter del medesimo D.L. n. 244/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 22, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[200]Comma così modificato dall'art. 1, comma 22, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147 e, successivamente, dall'art. 29, comma 2-bis, D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 aprile 2026, n. 50. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018. Precedentemente, il presente comma era stato modificato dall'art. 13, comma 40, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello Statuto dell'IVARP; successivamente tale modifica non è stata confermata dalle legge di conversione (L. 7 agosto 2012, n. 135).

[201]In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la Direttiva 28 aprile 2006.

[202]Vedi, anche, l'art. 10, comma 1, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 e l'art. 22, commi 1 e da 4 a 7, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

#### Art. 18-bis. Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF [203] [204]

In vigore dal 23 agosto 2012

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e la COVIP esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea. La COVIP si conforma ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea e provvede in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto legislativo.

2. La COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.

Note:

[203]Articolo inserito dall'art. 6, comma 5, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

[204]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

#### Art. 19. Compiti della COVIP[211]

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del

risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.

1-bis La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, in merito ai fondi iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni effettuate. [208]

2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari con approccio prospettico e basato sul rischio. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato alle dimensioni, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività della forma pensionistica complementare. In tale ambito:[212]

a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all'albo di cui al comma 1;

a-bis) elabora gli schemi degli statuti e dei regolamenti delle forme pensionistiche complementari; [213]

a-ter) detta disposizioni di dettaglio, anche attraverso gli schemi degli statuti e dei regolamenti, in materia di sistema di governo delle forme pensionistiche complementari, con esclusione dei fondi pensione costituiti nella forma di patrimoni separati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i), incluse le funzioni fondamentali, nonché relativamente al documento sulla politica di remunerazione e al documento sulla valutazione interna del rischio;[213]

b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza delle condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attività e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per l'adozione delle relative delibere;[214]

c) verifica la coerenza della politica di investimento e dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio della forma pensionistica complementare, illustrati nel documento di cui all'articolo 6, comma 5-quater, con le previsioni di cui all'articolo 6 e relative disposizioni di attuazione;[215]

d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;

e) vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui alla lettera d);[216]

f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro redditività, nonché per la determinazione della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la redazione dei bilanci, dei rendiconti e delle relazioni ai predetti documenti, nonché circa le modalità attraverso le quali tali documenti sono resi pubblici e resi disponibili agli aderenti; detta disposizioni per la tenuta delle scritture

contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti;[217]

g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilità dei costi; garantisce che gli iscritti attivi possano ottenere, a richiesta, informazioni in merito alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici complementari e, in particolare, relative: 1) alle condizioni che disciplinano l'acquisizione di diritti pensionistici complementari e alle conseguenze della loro applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro; 2) al valore dei diritti pensionistici maturati o ad una valutazione dei diritti pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta; 3) alle condizioni che disciplinano il trattamento futuro dei diritti pensionistici in sospeso; garantisce, altresì, che gli iscritti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c-bis), nonché gli eredi e beneficiari di cui all'articolo 14, comma 3, possano ottenere, su richiesta, informazioni relative al valore dei loro diritti pensionistici in sospeso, o a una valutazione dei diritti pensionistici in sospeso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta, e alle condizioni che disciplinano il trattamento dei diritti pensionistici in sospeso; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, relativamente alle informazioni generali sulla forma pensionistica complementare, alle informazioni ai potenziali aderenti, alle informazioni periodiche agli aderenti, alle informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento e alle informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite. A tale fine elabora schemi per le informative da indirizzare ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari di tutte le forme pensionistiche complementari. Detta disposizioni sulle modalità di pubblicità; [218] [227]

h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto e delle disposizioni secondarie di attuazione dello stesso, nonché delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili alle forme pensionistiche complementari, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;[219]

i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, ivi comprese le attività esternalizzate e su quelle oggetto di riesternalizzazione, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;[220]

l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;[205]

l-bis) diffonde regolarmente informazioni relative all'andamento della previdenza complementare;[221]

m) diffonde informazioni utili alla conoscenza dei temi previdenziali;[222]

n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;

n-bis) definisce la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante accumulato con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari in forma di erogazione frazionata di cui all'articolo 11, comma 3-bis;[226]

n-ter) definisce i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all'articolo 8, comma 9[226].

3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP può richiedere in qualsiasi momento che l'organo di amministrazione e di controllo, il direttore generale, il responsabile e i titolari delle funzioni fondamentali forniscano alla stessa, per quanto di rispettiva competenza, informazioni e valutazioni su qualsiasi questione relativa alla forma pensionistica complementare e trasmettano ogni dato e documento richiesto. Con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti, la COVIP può disporre l'invio sistematico:

- a) delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, comprese quelle a livello di singolo iscritto, nonché di ogni altro dato e documento, anche per finalità di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di previdenza complementare in attuazione delle lettere l), l-bis), m) e n) del comma 2;
- b) dei verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi di controllo delle forme pensionistiche complementari.[223]

4. La COVIP può altresì:

a) convocare presso di sé i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i responsabili delle forme pensionistiche complementari e i titolari delle funzioni fondamentali;[224]

b) ordinare la convocazione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, fissandone l'ordine del giorno; in caso di inottemperanza può procedere direttamente alla convocazione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari;[224]

b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l'attività della forma pensionistica complementare ove vi sia il fondato sospetto di grave violazione delle norme del presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.[207]

5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. [206]

5-bis. Tenuto conto della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività delle forme pensionistiche complementari, la COVIP esamina periodicamente le strategie, i processi e le procedure di segnalazione stabiliti dalle forme pensionistiche complementari per rispettare le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria adottata in attuazione dello stesso. Il riesame tiene conto delle circostanze in cui le forme pensionistiche complementari operano e, ove opportuno, dei soggetti che eseguono per loro conto funzioni fondamentali o qualsiasi altra attività esternalizzata. Tale esame comprende:

- a) una valutazione dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governo;
- b) una valutazione dei rischi cui la forma pensionistica è esposta;
- c) una valutazione della capacità della forma di valutare e gestire tali rischi.[225]

5-ter. La COVIP può adottare ogni strumento di monitoraggio ritenuto opportuno, incluse le prove di stress, che consenta di rilevare il deterioramento delle condizioni finanziarie di una forma pensionistica complementare e di monitorare come vi sia posto rimedio.[225]

5-quater. La COVIP può richiedere alle forme pensionistiche complementari di rimediare alle carenze o alle deficienze individuate nel quadro della procedura di cui ai commi 5-bis e 5-ter.[225]

6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri. [209]

7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.

7-bis I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati di un pubblico servizio.[210]

Note:

[205]Lettera così rinominata con Comunicato 30 gennaio 2006, pubblicato nella G.U. 30 gennaio 2006, n. 24.

[206]Comma modificato dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007 e, successivamente, così sostituito dall'art. 6, comma 6, lett. b), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

[207]Lettera inserita dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

[208]Comma inserito dall'art. 6, comma 6, lett. a), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

[209]Comma così sostituito dall'art. 6, comma 6, lett. c), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

[210]Comma aggiunto dall'art. 6, comma 6, lett. d), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

[211]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[212]Alinea così modificato dall'art. 1, comma 23, lett. a), n. 1), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018. Precedentemente, il presente alinea era stato modificato dall'art. 13, comma 40, D.L. 6 luglio 2012, n. 95; successivamente tale modifica non è stata confermata dalle legge di conversione (L. 7 agosto 2012, n. 135).

[213]Lettera inserita dall'art. 1, comma 23, lett. a), n. 2), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[214]Lettera così modificata dall'art. 1, comma 23, lett. a), n. 3), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[215]Lettera così modificata dall'art. 1, comma 23, lett. a), n. 4), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[216]Lettera così modificata dall'art. 1, comma 23, lett. a), n. 5), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[217]Lettera così modificata dall'art. 1, comma 23, lett. a), n. 6), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[218]Lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 21 giugno 2018, n. 88, a decorrere dal 14 luglio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 88/2018. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, comma 23, lett. a), n. 7), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[219]Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 23, lett. a), n. 8), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[220]Lettera così modificata dall'art. 1, comma 23, lett. a), n. 9), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[221]Lettera inserita dall'art. 1, comma 23, lett. a), n. 10), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[222]Lettera così modificata dall'art. 1, comma 23, lett. a), n. 11), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[223]Comma così sostituito dall'art. 1, comma 23, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[224] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 23, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[225]Comma inserito dall'art. 1, comma 23, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[226]Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 201, lett. d), L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 202, della medesima Legge n. 199/2025.

[227]Per l'adozione:

- degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, vedi la Deliberazione 31 ottobre 2006;
- delle istruzioni sugli annunci pubblicitari relativi alle forme pensionistiche complementari, vedi la Deliberazione 21 marzo 2007;
- delle istruzioni relative alla redazione del «Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare», vedi la Deliberazione 31 gennaio 2008;
- del regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, vedi la Deliberazione 29 maggio 2008;
- delle disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti ai fondi pensione, vedi la Deliberazione 22 luglio 2010;
- delle istruzioni relative alla trattazione dei reclami, vedi la Deliberazione 4 novembre 2010;
- delle istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, vedi la Deliberazione 22 dicembre 2020.

Art. 19-bis. Abusiva attività di forma pensionistica[228] [229]

In vigore dal 25 marzo 2007

1. Chiunque eserciti l'attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

Note:

[228]Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

[229]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 19-ter. False informazioni[230] [231]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i titolari delle funzioni fondamentali e i liquidatori che forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.[232]

Note:

[230]Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

[231]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[232]Comma così modificato dall'art. 1, comma 24, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

#### Art. 19-quater. Sanzioni amministrative[233] [234] [245]

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione "fondo pensione" senza essere iscritto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del presente decreto, all'Albo tenuto a cura della COVIP è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 500.000, con provvedimento motivato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP.[243]

2. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i titolari delle funzioni fondamentali i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i liquidatori e i commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 che in relazione alle rispettive competenze:[235]

a) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, ovvero ritardano l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 500.000:[244]

b) non osservano le disposizioni previste negli articoli 1, commi 1-bis e 4, 4-bis, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 5-octies, 5-nonies, 6, 7, 11, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 14, 14-bis, 15, 15-bis, 17-bis, e 20 ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonché in base all'articolo 19 del presente decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 500.000:[236]

c) non osservano le disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e sulle situazioni impeditive previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 5-sexies, ovvero le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 20, comma 2, del presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 500.000:[237]

d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all'articolo 5-sexies, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a euro 500.000.[238]

2-bis. I soggetti di cui al comma 2 che, in relazione alle rispettive competenze:

a) non osservano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 7, 8, 9, 10, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 12, 13, 14, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 18, paragrafi 1 e 2, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2, lettera b);

b) omettono di collaborare o di dare seguito nell'ambito di un'indagine, di un'ispezione o di una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, sono puniti con la sanzione amministrativa di cui al comma 2, lettera a).[242]

2-ter. Alle sanzioni di cui al comma 2-bis si applicano i commi 3, 4, a eccezione del secondo periodo, e 4-bis dell'articolo 19-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.[242]

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di maggiore gravità, la COVIP può dichiarare decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali, il direttore generale, il responsabile della forma pensionistica e i titolari delle funzioni fondamentali.[239]

4. Le sanzioni amministrative previste nei commi 2 e 3 sono applicate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni amministrative sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. I fondi pensione e le società istitutrici di forme pensionistiche complementari rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione. I fondi dotati di soggettività giuridica sono obbligati ad agire in regresso, salvo diversa deliberazione assembleare. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.[240]

4-bis. Alle sanzioni di cui al presente articolo trova applicazione la disposizione prevista, per le sanzioni amministrative riguardanti le violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, dall'articolo 8, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.[241]

Note:

[233]Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, a decorrere dal 25 marzo 2007.

[234]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[235]Alinea così modificato dall'art. 1, comma 25, lett. a), n. 1), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[236]Lettera modificata dall'art. 1, comma 25, lett. a), n. 2), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, comma 295, L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[237]Lettera modificata dall'art. 1, comma 25, lett. a), n. 3), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, comma 295, L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[238]Lettera modificata dall'art. 1, comma 25, lett. a), n. 4), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, comma 296, L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[239]Comma così sostituito dall'art. 1, comma 25, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[240]Comma così modificato dall'art. 1, comma 25, lett. c), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[241]Comma aggiunto dall'art. 1, comma 25, lett. d), D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[242]Comma inserito dall'art. 10, comma 4, D.Lgs. 10 marzo 2025, n. 23, a decorrere dal 12 marzo 2025, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 23/2025.

[243]Comma così modificato dall'art. 1, comma 295, L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[244]Lettera così modificata dall'art. 1, comma 295, L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[245]Per il regolamento in materia di procedure sanzionatorie, vedi la Deliberazione 30 maggio 2007.

#### Art. 19-quinquies. Procedura sanzionatoria[246]

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. La COVIP, ad eccezione dei casi di mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi dei potenziali aderenti, degli aderenti, dei beneficiari e degli altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma pensionistica complementare, nel termine di novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, avvia la procedura sanzionatoria mediante contestazione degli addebiti ai possibili responsabili della violazione, con lettera recante indicazione dei fatti accertati, della violazione riscontrata e delle sanzioni amministrative applicabili.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione di cui al comma 1, i soggetti interessati possono, in sede istruttoria, presentare alla COVIP deduzioni e chiedere un'audizione personale. Dell'audizione è redatto apposito verbale.

3. Tenuto conto degli atti di contestazione, delle deduzioni scritte presentate dagli interessati e delle dichiarazioni rese in audizione, l'organo di vertice della COVIP decide in ordine all'applicazione delle sanzioni o dispone l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.

4. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni contro il quale non è stato presentato alcun ricorso in tempo utile è pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito web della COVIP, fornendo informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia stato presentato ricorso, la COVIP ne dà menzione nel proprio sito web a margine della pubblicazione, annotando successivamente anche l'esito dello stesso. Tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, nel provvedimento di applicazione della sanzione possono essere stabilite modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

5. Nel provvedimento di applicazione della sanzione può essere deciso di pubblicare le sanzioni in forma anonima qualora:

a) la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale pregiudizio sia determinabile;

b) qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso.

6. Quando le situazioni descritte nel comma 5 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione dei nomi dei soggetti sanzionati è effettuata quando queste sono venute meno.

7. Alla riscossione delle sanzioni si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono al bilancio dello Stato.

8. La COVIP definisce con regolamento, nel rispetto dei commi da 1 a 7, la propria procedura di applicazione delle sanzioni amministrative.[247]

9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera l), del medesimo codice. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Note:

[246]Articolo inserito dall'art. 1, comma 26, D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147. Vedi, anche, le disposizioni finali e transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 147/2018.

[247]In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Deliberazione 29 luglio 2020.

Art. 19-sexies. Risoluzione stragiudiziale delle controversie [248]

In vigore dal 21 aprile 2026

1. I soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la propria attività di vigilanza ai sensi del presente decreto legislativo aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con iscritti, pensionati e beneficiari. In caso di mancata adesione, ai soggetti di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all'articolo 19-quater, comma 2, lettera b). Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai soggetti di cui al primo periodo secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 19-quinquies.

2. La COVIP determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui al titolo II-bis della parte V del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalità di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie, nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risultino assicurate l'imparzialità e l'indipendenza dello stesso. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela. Il regolamento di cui al primo periodo definisce anche gli importi posti a carico dei ricorrenti alle procedure medesime.

3. Per le controversie disciplinate dal regolamento di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 è alternativo all'esperienza della procedura prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.

Note:

[248]Articolo inserito dall'art. 29, comma 1, D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 aprile 2026, n. 50.

Art. 20. Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 [251] [249]

In vigore dal 23 agosto 2012

1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate.

2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana[252]. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui al comma 1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 19, comma 1.

3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono

in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

4. L'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è svolta dalla COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto legislativo e, per quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

6. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.

6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 1 istituite all'interno di enti o società diversi da quelli sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che risultino rivolte a soli pensionati, devono presentare alla COVIP, con cadenza triennale, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni. La COVIP verifica la sussistenza delle predette condizioni. [250]

7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dall'applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare agli articoli 8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti.

8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono presentare annualmente alla COVIP e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonché documentazione idonea a dimostrare il permanere della situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali del presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni.

9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse le modalità di presenza previste dagli articoli 20 e 21 del codice civile.

Note:

[249]Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

[250]Comma inserito dall'art. 6, comma 7, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

[251]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[252]Per il regolamento riguardante l'adeguamento alle disposizioni in materia di forme pensionistiche complementari preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 421/1992, vedi il D.M. 10 maggio 2007, n. 62.

#### Art. 21. Abrogazioni e modifiche[254]

In vigore dal 1 gennaio 2007

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 52 del TUIR è sostituita dalla seguente:

«d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

2. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

«e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239». [253]

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del TUIR e successive modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10;

b) la lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 17;

c) l'articolo 20;

d) la lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 52.

4. Il comma 3 dell'articolo 105 del TUIR è sostituito dal seguente: «3. L'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

5. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

6. Sono abrogati altresì l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la lettera d-bis) del comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 5, è abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Note:

[253]Comma così sostituito dall'art. 1, comma 314, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[254]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

## 22. Disposizioni finanziarie [256] [255]

In vigore dal 14 dicembre 2005

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente decreto legislativo, volti al rafforzamento della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e alla realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle medesime forme pensionistiche complementari è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 17 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo, per gli anni a decorrere dal 2005, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Note:

[255]Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella G.U.

[256]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

## Art. 23. Entrata in vigore e norme transitorie [268]

In vigore dal 1 gennaio 2008

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo.[262]

2. Le norme di cui all'articolo 8, comma 7, relative alle modalità tacite di conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono in possesso dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia di cui all'articolo 10, comma 3, limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono tuttavia conferire il TFR secondo le modalità esplicite di cui all'articolo 8, comma 7, e in questo caso l'azienda beneficia delle agevolazioni previste al predetto articolo 10, con esclusione dell'accesso al predetto Fondo di garanzia.[257]

3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo. Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR:[259]

a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo;

b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono:

1) alla costituzione, entro il 31 marzo 2007, del patrimonio autonomo e separato di cui all'articolo 13, comma 3, con l'individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi;[265]

2) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 3.[273]

3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007.[260]

4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o l'approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente è consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6.[261] [272]

4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1° gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in conformità delle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007.[266]

5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto a tale data, all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo all'attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell'articolo 20 del medesimo testo unico.[264]

6. Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa. [270] [271]

7. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421:[258]

a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8;

b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data:[263]

c) ai montanti delle prestazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l'applicazione del regime di cui all'articolo 11 [263].

7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007.[267]

8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano, per quanto riguarda le modalità di conferimento del TFR, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal 1° gennaio 2007.[269]

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Note:

[257]Comma così corretto da Comunicato 30 gennaio 2006, pubblicato nella G.U. 30 gennaio 2006, n. 24.

[258]Alinea così corretto da Comunicato 30 gennaio 2006, pubblicato nella G.U. 30 gennaio 2006, n. 24.

[259]Il presente alinea era stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 13 novembre 2006, n. 279, non convertito in legge (Comunicato 15 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. 15 gennaio 2007, n. 11). Successivamente il presente alinea è stato nuovamente modificato dall'art. 1, comma 749, lett. d), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[260]Il presente comma era stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 13 novembre 2006, n. 279, non convertito in legge (Comunicato 15 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. 15 gennaio 2007, n. 11). Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 749, lett. f), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[261]Il presente comma era stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 13 novembre 2006, n. 279, non convertito in legge (Comunicato 15 gennaio 2007, pubblicato nella G.U. 15 gennaio 2007, n. 11). Successivamente il presente comma è stato nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 749, lett. g), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[262]Comma così modificato dall'art. 1, comma 749, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[263]Lettera così modificata dall'art. 1, comma 749, lett. a) e c), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[264]Comma così modificato dall'art. 1, comma 749, lett. a) e b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[265]Numero così modificato dall'art. 1, comma 749, lett. e), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[266]Comma inserito dall'art. 1, comma 753, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[267]Comma inserito dall'art. 2, comma 515, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

[268]Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[269]Comma corretto da Comunicato 30 gennaio 2006, pubblicato nella G.U. 30 gennaio 2006, n. 24 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 749, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[270]La Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio-3 ottobre 2019, n. 218 (Gazz. Uff. 9 ottobre 2019, n. 41 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera d-ter), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anziché ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5, del presente provvedimento.

[271]La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre - 20 dicembre 2022, n. 257 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2022, n. 51 1ª Serie speciale), ha dichiarato dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

[272]Per il regolamento recante le procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari, di cui al presente comma, vedi Deliberazione 30 novembre 2006.

[273]Le direttive previste dal presente comma sono state emanate con Deliberazione 28 giugno 2006.

**LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2017, N. 4****Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari<sup>1</sup>****Art. 1 (Disposizioni organizzative conseguenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari)**

1. Dalla data di entrata in vigore della norma di attuazione dello Statuto speciale concernente la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, nelle more del potenziamento degli organici come eventualmente individuato anche negli appositi accordi stipulati con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 dicembre 2026, al fine di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari, sono confermate le unità di personale regionale presso gli stessi, nel numero massimo di 25 unità, come stabilito dai precedenti accordi. A tale scopo, fino alla medesima data, possono essere disposte assunzioni di personale a tempo determinato, ovvero prorogati, senza soluzione di continuità, i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere, fatto salvo, per quanto riguarda le singole posizioni, il rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili.<sup>2</sup>

1-*bis*. Al fine di consentire il mantenimento dell'entità del personale in servizio al momento dell'entrata in vigore della norma di attuazione, nelle more della definizione degli standard di funzionalità, possono essere assunte fino a un massimo di 70 unità di personale a tempo determinato o in posizione di comando fino al 31 dicembre 2026.<sup>3</sup>

2. Fino alla ridefinizione della struttura organizzativa regionale, la struttura di coordinamento degli uffici giudiziari è individuata nella Segreteria della Giunta regionale.

**Art. 2 (Potenziamento degli organici degli uffici regionali a seguito della delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari)**

1. All'articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 "Legge regionale di stabilità 2016" sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*<sup>4</sup>
- b) *(omissis)*<sup>5</sup>

**Art. 3 (Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

<sup>1</sup> In B.U. 28 marzo 2017, n. 13 – Supplemento n. 3.

<sup>2</sup> Comma modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a), della l.r. 27 luglio 2017, n. 7, dall'art. 8, comma 1, lett. a), della l.r. 8 agosto 2018, n. 6, dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 1 agosto 2019, n. 3, dall'art. 8, comma 1, lettera a), della l.r. 27 luglio 2020, n. 3, dall'art. 14, comma 1, lett. a), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5 e dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 1 agosto 2022, n. 5, dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 25 luglio 2023, n. 5, dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 24 luglio 2024, n. 2 e da ultimo dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 21 luglio 2025, n. 5.

<sup>3</sup> Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. b), della l.r. 27 luglio 2017, n. 7, modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), della l.r. 8 agosto 2018, n. 6, dall'art. 11, comma 1, lett. b) della l.r. 1 agosto 2019, n. 3, dall'art. 8, comma 1, lettera b), della l.r. 27 luglio 2020, n. 3, dall'art. 14, comma 1, lett. b), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5 e dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 1 agosto 2022, n. 5, dall'art. 10, comma 1, lett. b) della l.r. 25 luglio 2023, n. 5, dall'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 24 luglio 2024, n. 2, e da ultimo dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 21 luglio 2025, n. 5.

<sup>4</sup> Inserisce i commi 3-*bis* e 3-*ter* dopo il comma 3 dell'art. 5 della l.r. 15 dicembre 2015, n. 28.

<sup>5</sup> Modifica il comma 4 dell'art. 5 della l.r. 15 dicembre 2015, n. 28.

## REGIONALGESETZ VOM 17. MÄRZ 2017, NR. 4

### **Dringende Bestimmungen bezüglich der Übertragung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter<sup>1</sup>**

#### **Art. 1 Organisationsbestimmungen in Zusammenhang mit der Übertragung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter**

(1) Ab Inkrafttreten der Durchführungsbestimmung zum Sonderstatut in Sachen Übertragung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter und in Erwartung der Aufstockung der Stellenpläne, wie eventuell auch in den einschlägigen Abkommen mit dem Justizminister und dem Minister für Wirtschaft und Finanzen festgelegt, wird die in den vorhergehenden Abkommen vereinbarte Zurverfügungstellung bis zum 31. Dezember 2026 von maximal 25 Regionalbediensteten bei den Gerichtsämtern bestätigt, um deren Tätigkeit zu gewährleisten. Zu diesem Zweck können bis zum besagten Datum Einstellungen von Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis getätigt und die bestehenden befristeten Arbeitsverhältnisse ohne Unterbrechung verlängert werden, wobei in Bezug auf die einzelnen Positionen die in den einschlägigen Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen vorgesehenen Modalitäten und Einschränkungen einzuhalten sind.<sup>2</sup>

(1-bis) Zur Erhaltung des Bestands des beim Inkrafttreten der Durchführungsbestimmung dienstleistenden Personals können bis zur Festlegung der Funktionalitätsstandards höchstens 70 Bedienstete mit befristetem Arbeitsverhältnis oder in der Stellung einer Abordnung bis zum 31. Dezember 2026 eingestellt werden.<sup>3</sup>

(2) Bis zur Neuordnung des Organisationsgefüges der Region ist das Sekretariat der Regionalregierung die für die Koordinierung der Gerichtsämter zuständige Struktur.

#### **Art. 2 Aufstockung der Planstellen der Regionalämter infolge der Übertragung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter**

(1) Der Art. 5 des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2015, Nr. 28 „Stabilitätsgesetz 2016 der Region“ wird wie folgt geändert:

- a) (...) <sup>4</sup>
- b) (...) <sup>5</sup>

#### **Art. 3 Inkrafttreten**

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

<sup>1</sup> Im ABl. vom 28. März 2017, Nr. 13, Beibl. Nr. 3

<sup>2</sup> Absatz geändert durch Art. 9 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7, durch Art. 8 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 8. August 2018, Nr. 6, durch Art. 11 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 1. August 2019, Nr. 3, durch Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 27. Juli 2021, Nr. 5, durch Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 1. August 2022, Nr. 5, durch Art. 10 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 25. Juli 2023, Nr. 5, durch Art. 8 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 24. Juli 2024, Nr. 2 und zuletzt durch Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 21. Juli 2025, Nr. 5

<sup>3</sup> Absatz eingefügt durch Art. 9 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 und geändert durch Art. 8 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 8. August 2018, Nr. 6, durch Art. 11 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 1. August 2019, Nr. 3, durch Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 27. Juli 2021, Nr. 5, durch Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 1. August 2022, Nr. 5, durch Art. 10 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 25. Juli 2023, Nr. 5, durch Art. 8 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 24. Juli 2024, Nr. 2 und zuletzt durch Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 21. Juli 2025, Nr. 5

<sup>4</sup> Fügt im Art. 5 des RG vom 15. Dezember 2015, Nr. 28 nach dem Abs. 3 die Abs. 3-bis und 3-ter ein.

<sup>5</sup> Ändert den Art. 5 Abs. 4 des RG vom 15. Dezember 2015, Nr. 28.

[198848]

**Anno 2025****Jahr 2025***Sezione generale - Parte prima**Allgemeine Sektion - Erster Teil***LEGGI****GESETZE****Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol****Autonome Region Trentino-Südtirol****LEGGE REGIONALE**

del 10 dicembre 2025, n. 9

Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2026

**REGIONALGESETZ**

vom 10. Dezember 2025, Nr. 9

Regionales Begleitgesetz zum Stabilitätsgesetz 2026 der Region

*Continua >>>**Fortsetzung >>>*

*Repubblica Italiana*  
*Regione Trentino-Alto Adige*

**LEGGE REGIONALE**  
10 dicembre 2025, n. 9

**LEGGE REGIONALE COLLEGATA  
ALLA LEGGE REGIONALE DI  
STABILITÀ 2026**

Il Consiglio regionale  
ha approvato  
il Presidente della Regione  
promulga

la seguente legge:

**Articolo 1**

*Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni*

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 16, comma 1, le parole: "dall'articolo 8, comma 1, della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11" sono sostituite dalle parole: "dall'articolo 6, comma 1, della legge provinciale di Bolzano 3 dicembre 2018, n. 22, e successive modificazioni";
- b) all'articolo 47, comma 1, le parole: "il maggiore di età" sono sostituite dalle

**REGIONALGESETZ**  
vom 10. Dezember 2025, Nr. 9

**REGIONALES BEGLEITGESETZ  
ZUM STABILITÄTSGESETZ 2026 DER  
REGION**

Der Regionalrat  
hat folgendes Gesetz genehmigt,  
der Präsident der Region

beurkundet es:

**Artikel 1**

*Änderungen zum Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2 (Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol) in geltender Fassung*

1. Das Regionalgesetz Nr. 2/2018 in geltender Fassung wird wie folgt geändert:

- a) im Artikel 16 Absatz 1 werden die Worte: „laut Artikel 8 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 18. November 2005, Nr. 11“ durch die Worte: „laut Artikel 6 Absatz 1 des Landesgesetzes der Provinz Bozen vom 3. Dezember 2018, Nr. 22 in geltender Fassung“ ersetzt;
- b) im Artikel 47 Absatz 1 werden die Worte: „der ältere Kandidat“ durch die

- parole: “il minore di età”;
- c) nell’articolo 79, comma 1, la lettera d), è soppressa;
- d) nell’articolo 282, comma 1, lettera f), le parole: “quelli che precedono nell’ordine di lista” sono sostituite dalle parole: “quelli di minore età”;
- e) nell’articolo 283, comma 1, lettera l), le parole: “quelli che precedono nell’ordine di lista” sono sostituite dalle parole: “quelli di minore età”;
- f) nell’articolo 284, comma 1, lettera h), le parole: “quelli che precedono nell’ordine di lista” sono sostituite dalle parole: “quelli di minore età”;
- g) nell’articolo 285, comma 1, lettera h), le parole: “quelli che precedono nell’ordine di lista” sono sostituite dalle parole: “quelli di minore età”;
- h) nell’articolo 286, comma 1, lettera n), le parole: “quelli che precedono nell’ordine di lista” sono sostituite dalle parole: “quelli di minore età”.
2. Le modifiche recate dalle lettere b), d), e), f), g) e h) del comma 1 si applicano in ciascun comune a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di sindaco e consiglio
- Worte: „der jüngere Kandidat“ ersetzt;
- c) im Artikel 79 Absatz 1 wird der Buchstabe d) gestrichen;
- d) im Artikel 282 Absatz 1 Buchstabe f) werden die Worte: „die Kandidaten, die in der Reihenfolge der Liste vorangehen“ durch die Worte: „die jüngeren Kandidaten“ ersetzt;
- e) im Artikel 283 Absatz 1 Buchstabe l) werden die Worte: „die Kandidaten, die in der Reihenfolge der Liste vorangehen“ durch die Worte: „die jüngeren Kandidaten“ ersetzt;
- f) im Artikel 284 Absatz 1 Buchstabe h) werden die Worte: „die Kandidaten, die in der Reihenfolge der Liste vorangehen“ durch die Worte: „die jüngeren Kandidaten“ ersetzt;
- g) im Artikel 285 Absatz 1 Buchstabe h) werden die Worte: „die Kandidaten, die in der Reihenfolge der Liste vorangehen“ durch die Worte: „die jüngeren Kandidaten“ ersetzt;
- h) im Artikel 286 Absatz 1 Buchstabe n) werden die Worte: „die Kandidaten, die in der Reihenfolge der Liste vorangehen“ durch die Worte: „die jüngeren Kandidaten“ ersetzt.
2. Die Änderungen laut Absatz 1 Buchstaben b), d), e), f), g) und h) finden in jeder Gemeinde ab den ersten Wahlen für die Erneuerung des Bürgermeisters und des

comunale successive all'entrata in vigore della presente legge.

### **Articolo 2**

*Modifica alla legge regionale 24 luglio 2024, n. 2 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026), e successive modificazioni*

1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2024 e successive modificazioni le parole: "all'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "agli anni 2025 e 2026".

### **Articolo 3**

*Modifica alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), e successive modificazioni*

1. Il comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale n. 5 del 2008 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini della presente legge si considerano società cooperative edilizie di abitazione le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i principi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione."

Gemeinderates nach Inkrafttreten dieses Gesetzes Anwendung.

### **Artikel 2**

*Änderung zum Regionalgesetz vom 24. Juli 2024, Nr. 2 (Nachtragshaushalt der autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2024-2026) in geltender Fassung*

1. Im Artikel 1 Absatz 3 des Regionalgesetzes Nr. 2/2024 in geltender Fassung werden die Worte: „für das Jahr 2025“ durch die Worte: „für die Jahre 2025 und 2026“ ersetzt.

### **Artikel 3**

*Änderung zum Regionalgesetz vom 9. Juli 2008, Nr. 5 (Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften) in geltender Fassung*

1. Im Artikel 49 des Regionalgesetzes Nr. 5/2008 in geltender Fassung wird der Absatz 2 durch den nachstehenden ersetzt:

„2. Als Wohnbaugenossenschaften im Sinne dieses Gesetzes gelten die gemäß Artikel 2511 und folgenden des Zivilgesetzbuches gegründeten Genossenschaften, deren Gegenseitigkeitszweck und Hauptgesellschaftszweck im Bau und in der Zuteilung von Wohnungen an die Mitglieder in Eigentum, Nutzung oder Miete sowie in zusätzlichen oder instrumentalen Tätigkeiten oder Dienstleistungen auch im gemeinschaftlichen Interesse bestehen, die nach den Grundsätzen der genossenschaftlichen Gegenseitigkeit und ohne Zwecke der Privatspekulation zugunsten der Mitglieder, ihrer Familienangehörigen sowie Dritter erbracht werden, sofern diese in direktem Zusammenhang mit dem Hauptgesell-

**Articolo 4**

*Modifica alla legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di ordinamento delle banche a carattere regionale), e successive modificazioni*

1. Il comma 7 dell'articolo 4-*bis* della legge regionale n. 1 del 2000 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“7. Le banche di credito cooperativo che si dotano dello schema statutario tipo predisposto dalla riconosciuta associazione di rappresentanza del movimento cooperativo cui è associata la banca e approvato, previo parere vincolante della Banca d'Italia, dalla competente Provincia autonoma possono applicare, in luogo dei requisiti indicati dal presente articolo, i requisiti di indipendenza previsti dallo statuto stesso.”.

**Articolo 5**

*Disposizioni in materia di promozione del bilinguismo nella giustizia*

1. Al fine di assicurare la piena accessibilità alla giustizia da parte delle comunità linguistiche regionali e garantirne la relativa efficienza, la Regione promuove la conoscenza e lo sviluppo della bilinguità nell'ambito della comunità giuridica locale, finanziando la traduzione di testi giuridici, ovvero la redazione o la traduzione di manuali e materiali formativi.

schaftszweck stehen und sich in jedem Fall stets der charakteristischen Tätigkeit von Wohnbaugenossenschaften zuordnen lassen.“.

**Artikel 4**

*Änderung zum Regionalgesetz vom 14. Jänner 2000, Nr. 1 (Bestimmungen in Sachen Ordnung der Banken regionalen Charakters) in geltender Fassung*

1. Absatz 7 des Artikels 4-*bis* des Regionalgesetzes Nr. 1/2000 in geltender Fassung wird durch den nachstehenden ersetzt:

„7. Die Genossenschaftsbanken, die die von dem anerkannten Vertretungsverband der Genossenschaftsbewegung, dem die Bank angeschlossen ist, ausgearbeitete und von der zuständigen autonomen Provinz nach verbindlicher Stellungnahme der italienischen Notenbank genehmigte Mustersatzung übernehmen, können anstelle der in diesem Artikel genannten Voraussetzungen die in der Satzung vorgesehenen Voraussetzungen der Unabhängigkeit anwenden.“.

**Artikel 5**

*Bestimmungen betreffend die Förderung der Zweisprachigkeit in der Justiz*

1. Um den regionalen Sprachgemeinschaften einen uneingeschränkten Zugang zur Justiz zu gewährleisten und die Effizienz des Justizwesens sicherzustellen, fördert die Region die Kenntnis und die Entwicklung der Zweisprachigkeit bei der Gesamtheit der Akteure der Justiz auf lokaler Ebene, indem sie die Übersetzung juristischer

2. Le modalità e i criteri per il finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Per le finalità di cui al medesimo comma 1 la Giunta regionale può stipulare appositi accordi o convenzioni con le università interessate come con le scuole superiori di secondo grado nell'ambito dell'educazione civica e della promozione dell'Autonomia.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse già stanziato nel bilancio regionale.

### **Articolo 6**

#### *Disposizioni in materia di senso di appartenenza all'Amministrazione regionale*

1. Per stimolare e accrescere il senso di appartenenza del proprio personale, la Regione sostiene le spese per manifestazioni di saluto o di augurio in occasione delle festività di fine anno/natalizie o particolari momenti istituzionali.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, sono ricomprese spese per doni di modico valore quali segni di riconoscimento in favore del personale distintosi per particolari meriti o collocato a riposo.

Texte bzw. die Ausarbeitung oder Übersetzung von Handbüchern und Lehrmitteln finanziert.

2. Die Modalitäten und die Kriterien für die Finanzierung der Initiativen laut Absatz 1 werden mit Beschluss der Regionalregierung festgelegt. Zu den Zwecken laut Absatz 1 kann die Regionalregierung Abkommen oder Vereinbarungen mit den jeweiligen Universitäten sowie mit den Oberschulen im Rahmen des Unterrichts über Bürgerkunde und Autonomie abschließen.

3. Die sich aus der Umsetzung dieses Artikels ergebenden Ausgaben werden in den Grenzen der bereits im Haushalt der Region bereitgestellten Mittel gedeckt.

### **Artikel 6**

#### *Bestimmungen über das Zugehörigkeitsgefühl zur Regionalverwaltung*

1. Zur Förderung und Stärkung des Zugehörigkeitsgefühls der eigenen Bediensteten übernimmt die Region die Ausgaben für Begrüßungs- oder Glückwunschanstaltungen am Jahresende bzw. zu Weihnachten oder bei besonderen institutionellen Ereignissen.

2. Im Rahmen der in Absatz 1 genannten Zielsetzungen sind Ausgaben für Geschenke von geringem Wert eingeschlossen, als Zeichen der Anerkennung für Bedienstete, die sich durch besondere Verdienste

3. Con deliberazione della Giunta regionale è disciplinata l'attuazione delle disposizioni di cui ai due commi precedenti, ivi compresa la definizione delle modalità di impegno e di liquidazione delle spese.

#### **Articolo 7**

*Disposizioni in materia di comunicazione istituzionale e acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa*

1. In applicazione dell'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nell'ambito della propria autonomia finanziaria la Giunta regionale con deliberazione fissa le quote che devono essere impegnate, nel bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario, a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e a favore dei giornali quotidiani e periodici per campagne di comunicazione ovvero pubblicitarie concernenti l'attività istituzionale della Regione.

2. In ogni caso, le spese per l'effettuazione di campagne di comunicazione tramite la propria pagina web o i propri canali social non vengono considerate ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del 2021.

ausgezeichnet haben oder in den Ruhestand treten.

3. Die Umsetzung der in den beiden vorstehenden Absätzen enthaltenen Bestimmungen, einschließlich der Regelung der Modalitäten für die Verpflichtung und Liquidierung der Ausgaben, wird mit Beschluss der Regionalregierung geregelt.

#### **Artikel 7**

*Bestimmungen zur institutionellen Kommunikation und zum Ankauf von Werbeflächen in den Massenmedien*

1. In Anwendung des Artikels 49 Absatz 4 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 8. November 2021, Nr. 208 legt die Regionalregierung im Rahmen ihrer finanziellen Autonomie mit Beschluss die Anteile fest, die im jeweiligen Haushaltsjahr zugunsten der privaten lokalen Fernseh- und Hörfunksender sowie zugunsten der Tageszeitungen und Zeitschriften für Kommunikations- bzw. Werbekampagnen im Zusammenhang mit der institutionellen Tätigkeit der Region vorzusehen sind.

2. Auf jeden Fall werden die Ausgaben für die Durchführung von Kommunikationskampagnen auf der eigenen Webseite oder auf den eigenen Social-Media-Kanälen nicht für die Zwecke gemäß Artikel 1 Absatz 1 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 208/2021 berücksichtigt.

**Articolo 8**  
*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 10 dicembre 2025

IL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE

**Artikel 8**  
*Inkrafttreten*

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 10. Dezember 2025

DER PRÄSIDENT  
DER REGION

- Arno Kompatscher -  
firmato-gezeichnet

## Decreto legislativo 08/11/2021, n. 208

### **Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.**

Publicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2021, n. 293, S.O.

*Omissis*

Art. 49.

*Destinazione di risorse da parte di amministrazioni ed enti pubblici a scopi promozionali e di comunicazione istituzionale*

1. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici, anche economici destinano, a fini di comunicazione istituzionale e all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, nel bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.
2. Le somme di cui al comma 1 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.
3. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché del presente comma, le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici nominano un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse e salvo il caso di mancata attuazione per motivi a sé non imputabili, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.040 a un massimo di euro 5.200. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione è l'Autorità. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, possono prevedere quote diverse da quelle indicate al comma 1.

*Omissis*

**LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2018, N. 3****Norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol<sup>1</sup>***omissis***Art. 3 (Modalità attuative)**

1. Nel rispetto delle competenze statali e delle Province autonome, la Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 tramite:

- a) iniziative dirette, ideate e realizzate dalla Regione e/o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) compartecipazione ad iniziative proposte da associazioni, enti e cooperative, secondo le procedure previste nel regolamento attuativo della presente legge;
- c) collaborazioni con enti regionali, nazionali ed internazionali che svolgono, interamente o parzialmente, attività ispirate alle suddette finalità.

2. In particolare, la Regione:

- a) sostiene l'utilizzo delle lingue regionali minoritarie nell'editoria e nei mezzi di comunicazione;
- b) favorisce attività di studio e scambio a tutti i livelli scolastici, da quello primario a quello accademico, nonché, in generale, di ricerca, informazione e divulgazione sulle tematiche riguardanti i gruppi linguistici;
- c) incoraggia l'apprendimento delle lingue minoritarie come parte dell'educazione permanente degli adulti, sostenendo corsi e altre iniziative didattiche, formative e di aggiornamento svolti dagli enti competenti;
- d) integra e sostiene servizi di traduzione e di ricerca lessicografica, specialmente al fine di consolidare e sviluppare un'adeguata terminologia di riferimento per ogni ambito amministrativo;
- e) sostiene finanziariamente la realizzazione di strutture e impianti tecnici, ivi compresi gli acquisti di beni, funzionali alle attività promosse da enti, istituti ed associazioni, aventi il fine di valorizzare la diversità linguistica e culturale nonché il dialogo interculturale;
- f) promuove il consolidamento e lo sviluppo di attività economiche e produttive utili alla permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine, al fine del mantenimento dell'identità culturale dei gruppi linguistici;
- g) sostiene, anche con la propria adesione, organismi, associazioni e istituti che si occupano di tematiche connesse alla tutela e alla promozione dei gruppi linguistici e delle lingue minoritarie;
- h) favorisce nelle sedi di organismi interregionali e europei in cui la Regione è rappresentata, l'affermazione dei principi di valorizzazione della diversità linguistica e culturale e di tutela dei gruppi linguistici nonché la relativa applicazione;
- i) promuove la collaborazione transfrontaliera e interregionale, nonché quella intercomunale, inclusi i comuni con i quali condivide legami storici e linguistici, con particolare riferimento ai Comuni di Cortina d'Ampezzo-Anpezo, Livinallongo del Col di Lana-Fodom, Colle Santa Lucia-Col;
- l) favorisce il gemellaggio dei comuni o di altri enti locali esistenti sulle aree di insediamento dei gruppi linguistici regionali minoritari con comuni di altre Regioni italiane o di Stati membri del Consiglio d'Europa;
- m) può conferire finanziamenti alle Province autonome su progetti presentati dalle stesse alla Giunta regionale, finalizzati alla realizzazione di iniziative secondo gli obiettivi dell'articolo 1;
- n) promuove iniziative dirette a favorire la collaborazione, la comprensione e la reciproca conoscenza tra i gruppi linguistici della Regione, nonché tra le associazioni che promuovono la conoscenza e la diffusione delle tematiche legate alla diversità linguistica e culturale.

<sup>1</sup> In B.U. 31 maggio 2018, n. 22 - Suppl. n. 2.

3. Gli interventi riferiti alle lettere a), e), f), g), i), m) ed n) del comma 2 possono includere specifiche iniziative nonché spese di funzionamento delle associazioni e degli enti interessati.

*omissis*

**REGIONALGESETZ VOM 24. MAI 2018, NR. 3**

**Bestimmungen in Sachen Schutz und Förderung der zimbrischen, fersentalerischen und ladinischen Sprachminderheit der Autonomen Region Trentino-Südtirol<sup>1</sup>**

(...)

**Art. 3 Umsetzungsmodalitäten**

(1) Die Region verfolgt unter Berücksichtigung der Zuständigkeiten des Staates und der Autonomen Provinzen die im Art. 1 genannten Ziele durch:

- a) direkte Initiativen, die von der Region und/oder von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen geplant und durchgeführt werden;
- b) die Beteiligung an Initiativen, die von Vereinen, Körperschaften und Genossenschaften vorgeschlagen werden, gemäß den in der Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz vorgesehenen Verfahren;
- c) die Zusammenarbeit mit regionalen, gesamtstaatlichen und internationalen Körperschaften, die zur Gänze oder teilweise nach den oben genannten Zwecken ausgerichtete Tätigkeiten durchführen.

(2) Im Einzelnen unternimmt die Region nachstehende Aktionen:

- a) sie unterstützt den Gebrauch der regionalen Minderheitensprachen im Verlagswesen und in den Medien;
- b) sie fördert Lern- und Austauschaktivitäten auf allen Bildungsebenen – von der Grundschule bis zur akademischen Ebene – sowie im Allgemeinen Forschungs-, Informations- und Kommunikationstätigkeiten über sprachgruppenbezogene Themen;
- c) sie regt das Erlernen der Minderheitensprachen als Teil des lebenslangen Lernens an, indem sie von den zuständigen Einrichtungen angebotene Kurse und sonstige Lern-, Bildungs- und Weiterbildungsveranstaltungen unterstützt;
- d) sie integriert und unterstützt Dienste im Bereich der Übersetzung und der lexikografischen Forschung, besonders zum Zwecke der Konsolidierung und Entwicklung einer adäquaten Bezugsterminologie für jeden Verwaltungsbereich;
- e) sie unterstützt finanziell die Erstellung von Strukturen und technischen Anlagen, einschließlich des Ankaufs von Gütern, für die von Körperschaften, Einrichtungen und Vereinen vorangetriebenen Tätigkeiten, die auf die Aufwertung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt und des interkulturellen Dialogs abzielen;
- f) sie fördert – zur Wahrung der kulturellen Identität der Sprachgruppen – die Stärkung und Entwicklung von Wirtschafts- und Produktionstätigkeiten, die das Verbleiben der Bevölkerung in ihrem Heimatgebiet begünstigen;
- g) sie unterstützt – auch durch ihre Mitgliedschaft – Einrichtungen, Vereine und Institute, die sich mit Themen in Zusammenhang mit dem Schutz und der Förderung der Sprachgruppen und der Minderheitensprachen befassen;
- h) sie setzt sich in den interregionalen und europäischen Einrichtungen, in denen sie vertreten ist, für die Durchsetzung der Grundsätze der Aufwertung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt und des Schutzes der Sprachgruppen sowie für deren Anwendung ein;
- i) sie fördert die grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit sowie die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden, einschließlich der Gemeinden, mit denen sie gemeinsame historische und sprachliche Bindungen teilt, mit besonderem Augenmerk auf die Gemeinden Cortina d'Ampezzo-Anpezo, Livinallongo del Col di Lana-Fodom, Colle Santa Lucia-Col;

<sup>1</sup> Im ABl. vom 31. Mai 2018, Nr. 22, Beibl. Nr. 2.

- l) sie fördert die Gründung von Partnerschaften zwischen den Gemeinden oder sonstigen örtlichen Körperschaften in den Siedlungsgebieten der regionalen Sprachminderheiten und den Gemeinden anderer Regionen Italiens oder anderer Mitgliedstaaten des Europarats;
  - m) sie kann den Autonomen Provinzen Finanzierungen für Projekte gewähren, die diese der Regionalregierung vorlegen und die auf die Durchführung von Initiativen im Einklang mit den Zielen laut Art. 1 ausgerichtet sind;
  - n) sie fördert Initiativen, um die Zusammenarbeit und das gegenseitige Kennenlernen und Verständnis zwischen den Sprachgruppen der Region sowie zwischen den Vereinen und Verbänden zu unterstützen, welche die Kenntnis und Verbreitung der Themenkreise zur sprachlichen und kulturellen Vielfalt fördern.
- (3) Die Maßnahmen betreffend Abs. 2 Buchst. a), e), f), g), i), m) und n) können sowohl spezifische Initiativen als auch Betriebsausgaben der betroffenen Vereine und Körperschaften umfassen.

(...)